



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 12 LUG 2024

All'Onorevole Presidente
della Prima Commissione

All'Onorevole Presidente
della Seconda Commissione

All'Onorevole Presidente
della Terza Commissione

All'Onorevole Presidente
della Quarta Commissione

All'Onorevole Presidente
della Quinta Commissione

All'Onorevole Presidente
della Sesta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della Corte dei Conti

Oggetto: **Relazione n. 9**

concernente:

"Deliberazione n. 74/2024/RQ - Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2023 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri."

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

..

Prot. n. 3573 del 10 luglio 2024

..

Alla C.A.

del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

del Presidente del Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna

..

..

..

..

Si trasmette la delibera n. 74/2024/RQ adottata da questa Sezione di Controllo per la Sardegna, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.

La deliberazione potrà inoltre essere consultata nella Banca dati Controllo, ove è stata pubblicata, al seguente indirizzo: <https://banchedati.corteconti.it/#!/>, selezionando all'interno di "Tutte le banche dati", la voce "CONTROLLO" e specificando nel menù che si apre cliccando sul simbolo dell'imbuto in alto a destra, l'Organo emittente: Sezione controllo regione Sardegna – numero e anno della delibera ed inviando la ricerca.

Distinti saluti

R. Porcella

..

..

Dott.ssa Roberta Porcella

· Direttore Segreteria Presidenza

Indirizzo via Lo Frasso, 4 - 09127 Cagliari

tel. 070 6000.238

e-mail: roberta.porcella@corcontei.it

Segreteria: tel. 070 6000.1

e-mail: sezione.controllo.sardegna@corcontei.it

PEC: sardegna.controllo.supporto@corconteicert.it

..

..

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 26/07/2024 da Masala Alberto.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

..

..

..

..

..



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario (relatrice)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario

nella camera di consiglio del 9 luglio 2024;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto l'art. 81 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione dello statutospeciale della Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante "*Norme in materia di*

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della Legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della Legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della Legge regionale 9 giugno 1999, n. 23;

Vista la deliberazione n. 13/2024/INPR, con la quale è stata inserita nel programma di attività della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna, per l'anno 2024, la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi adottate dalla Regione autonoma della Sardegna nel 2023;

Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 5/2024 del 23 gennaio 2024, con il quale il Referendario Cristina Ragucci è stato nominato magistrato istruttore per deliberare la già menzionata Relazione;

Vista la nota prot. n. 3483 del 2 luglio 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha deferito all'esame del Collegio la relazione allegata per l'approvazione da parte della Sezione del controllo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Cdc - Registro Informativo e stampato il giorno 26/07/2024 da Masala Alberto.
Riproduzione cartacea della Sezione del controllo con successive modificazioni, di originale digitale.

Vista l'ordinanza n. 8/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio in data odierna;

Udito il relatore Primo Referendario Cristina Ragucci;

DELIBERA

di approvare la Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi approvate della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2023,

DISPONE

che la presente deliberazione e l'unita Relazione siano trasmesse:

- al Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna;
- al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna;

- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma, 8, D.L. 174/2012.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 9 luglio 2024

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Carrus



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE E SULLE TECNICHE
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DELLE
LEGGI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA NELL'ANNO 2023**

(art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

RELAZIONE



CORTE DEI CONTI



MAGISTRATO ISTRUTTORE E RELATORE: CRISTINA RAGUCCI

Hanno collaborato all'attività istruttoria e all'analisi dei dati:

dott.ssa SUSANNA SITZIA

dott.ssa CAMILLA PIGA

Alla parte grafica:

sig.ra SIMONETTA GAIAS



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE E SULLE TECNICHE
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DELLE
LEGGI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA NELL'ANNO 2023**

(art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

MAGISTRATO ISTRUTTORE E RELATORE: CRISTINA RAGUCCI

INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	QUADRO NORMATIVO	5
2.1	Disciplina statale	5
2.2	Disciplina regionale.....	10
2.3	Le linee guida della Corte dei conti.....	13
3	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.....	17
4	ESAME DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI.....	30
4.1	L.R. 21/02/2023, n. 1 - <i>Legge di stabilità 2023</i>	30
4.2	L.R. n. 21/02/2023, n. 2 - <i>Bilancio di previsione 2023-2025</i>	31
4.3	L.R. 14/04/2023, n. 3 - <i>Ratifica dell'Intesa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome</i> . .	31
4.4	L.R. 14/04/2023, n. 4 - <i>Modifiche all'articolo 5, comma 25, della legge regionale n. 1 del 2023 in materia di misure di sostegno a favore dei soggetti sottoposti a trapianto</i>	33
4.5	L.R. 05/05/2023, n. 5 - <i>Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria</i>	33
4.6	L.R. 19/05/2023, n. 6. - <i>Disposizioni in materia di indebitamento delle aziende del Sistema sanitario, di attuazione di programmi europei e abrogazione di norme</i>	36
4.7	L.R. 05/10/2023, n. 7 - <i>Disciplina del Collegio dei revisori dei conti</i>	37
4.8	L.R. 5/10/2023, n. 8 - <i>Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio</i>	42
4.9	L.R. 23/10/2023, n. 9 - <i>Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie</i>	59
4.10	L.R. 23/10/2023, n. 10 - <i>Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale</i>	119
4.11	L.R. 27/10/2023, n. 11 - <i>Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2022 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2022</i> . 122	
4.12	L.R. 06/11/2023, n. 12 - <i>Riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare</i> . 122	
4.13	L.R. 24/11/2023, n. 13. - <i>Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna</i>	128

4.14	L.R. 24/11/2023, n. 14 - <i>Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna.</i>	130
4.15	L.R. 24/11/2023 n. 15 – <i>Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna.</i>	130
4.16	L.R. 24/11/2023, n. 16 - <i>Disposizioni urgenti in materia di interventi rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienza.</i>	134
4.17	L.R. 19/12/2023, n. 17 - <i>Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie.</i> 136	
4.18	L.R. 29/12/2023 , n.18 – <i>Legge di stabilità 2024</i>	251
4.19	L.R. 29/12/2023, n. 19 – <i>Bilancio di previsione 2024-2026</i>	251
4.20	L.R. 29/12/2023, n. 20 – <i>Cessazione anticipata del personale dei gruppi consiliari</i>	252
4.21	L.R. 29/12/2023, n. 21 – <i>Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023.</i>	253
5	CONCLUSIONI SINTETICHE.....	258
	INDICE DELLE TABELLE.....	269

1 PREMESSA

Il ciclo della quantificazione degli oneri delle leggi di spesa è stato esteso alle leggi regionali con il d.l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha previsto, tra le molte disposizioni riguardanti il controllo contabile sulle regioni, la redazione, da parte della Corte dei conti, di una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, in analogia con quanto già previsto per quelle statali.

La periodicità del referto, inizialmente semestrale, è divenuta annuale con una novella legislativa del 2014 (art. 33, comma 2, lett. a), n. 1, del d.l. n. 91/2014), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014. La relazione è redatta dalla Sezione regionale di controllo, territorialmente competente, destinatario della relazione è il Consiglio regionale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, ne ha evidenziato in maniera significativa la finalità, ossia di consentire *“la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell’attivazione di processi di “autocorrezione” nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative.*

Si tratta di un controllo che, da un lato, assolve alla funzione di fornire all’assemblea legislativa un rilevante apporto conoscitivo su un tema connotato da *“un elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile”* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR) e, dall’altro, contribuisce a conferire maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell’art. 81 della Costituzione.

Gli esiti dell’indagine costituiscono, altresì, una base informativa fondamentale per le analisi da svolgere nel contesto del giudizio di parificazione del rendiconto generale della

regione, essendo chiara l'incidenza che il profilo di corretta copertura finanziaria delle norme di spesa può assumere ai fini del giudizio di regolarità delle poste contabili.

La Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, ha precisato *“L'emersione di eventuali profili di criticità riferiti alla legislazione regionale potranno essere di ausilio sia in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, sia ai fini di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati (Consiglio regionale e Giunta)”*.

Il referto, che deve necessariamente precedere il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, rappresenta un utile strumento che rende possibile una valutazione quasi contestuale, da parte della Sezione regionale di controllo, del rendiconto regionale dell'anno precedente e delle leggi approvate nel corso dello stesso periodo. Le due letture, seppur distinte, presentano rilevanti elementi di convergenza, misurando la capacità del decisore di evidenziare il *“programmato”* e il *“realizzato”* ed esaltando la funzione di bene pubblico del bilancio, come ricordato, in più occasioni, dalla Corte costituzionale (sentenza n. 184/2016 e sentenza n. 247/2017). Invero, una corretta quantificazione degli oneri, seguita da una adeguata copertura finanziaria delle iniziative legislative, è funzionale a evitare la frizione con il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio nella sua declinazione dinamica.

Si osserva, inoltre, che in tempi di incertezze legate al contesto internazionale e alle conseguenti ripercussioni sul sistema economico, la presente relazione ha il pregio di analizzare e misurare indirettamente anche l'impegno profuso dal legislatore regionale per il rilancio dell'economia del territorio e il sostegno ai cittadini e alle famiglie, non solo sotto il profilo delle risorse finanziarie stanziare, ma anche in riferimento alla progettualità degli interventi disposti.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR, nell'ambito del programma delle attività dei controlli per il 2023 (punto 5.2.d), ha previsto un apposito referto al Parlamento sulle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, tenuto conto delle Relazioni annuali che le Sezioni regionali di controllo trasmettono ai Consigli regionali sulle leggi regionali approvate nell'anno

precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Il referto, adottato con la deliberazione n. 10 SEZAUT/2023/FRG, rappresenta una novità rilevante, funzionale a porre in evidenza, sulla base dei controlli svolti dalle Sezioni regionali di controllo, i principali aspetti di criticità riscontrati nelle Relazioni annuali, redatte dalle Sezioni regionali, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, nell'intento di trarne elementi di valutazione sistemica.

Nella presente Relazione sono esaminate n. 23¹ leggi regionali che la Regione Autonoma della Sardegna ha adottato nel corso del 2023, estratte, unitamente alla documentazione dei lavori consiliari, dal sito istituzionale del Consiglio regionale.

Nel presente referto si riporta anche la l.reg. del 27 ottobre 2023 n. 11 di approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2022 e Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2022, con rinvio agli esiti del Giudizio di parificazione di cui alla decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2023/SS.RR./PARI del 26 settembre 2023. Ciò in quanto, sul piano degli effetti, la decisione di parifica consente di *“mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio”*, pur senza produrre un effetto conformativo diretto (vale a dire essenzialmente: efficacia vincolante indiretta) sulla legge di approvazione del rendiconto, salvo l'eventuale vizio di costituzionalità della legge che non tenga conto dell'accertamento di irregolarità contenuto nella pronuncia; vizio che potrà essere fatto valere davanti alla Corte costituzionale o su ricorso del Governo in via principale o, in via incidentale, su iniziativa della stessa Sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite in sede di

¹ Le leggi regionali adottate nell'anno 2023 sono 23 di cui la legge di stabilità 2023 e la legge di bilancio 2023, rispettivamente l. n. 1 e l. n.2, sono esaminate in sede di Verifica e conseguente Parifica del rendiconto 2023 della Regione Sardegna.

parifica del successivo rendiconto (Corte cost. sentenza n. 39/2014 e da ultimo sentenza n. 184/2022 cit., con argomentazioni riproposte anche da Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sentenza n. 20 del 17 dicembre 2021).

2 QUADRO NORMATIVO

2.1 Disciplina statale

L'articolo 81, terzo comma, Cost. contempla l'obbligo di copertura finanziaria, statuendo che *“ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”*.

Il principio di analitica copertura degli oneri esprime *“un precetto sostanziale, in virtù del quale ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili (sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013)”* (Corte cost. sentenza n. 5/2018). Secondo il consolidato insegnamento della Consulta, la forza espansiva dell'art. 81 della Costituzione, posto a presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria *“clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile”* (Corte costituzionale, sentenze n. 274/2017, n. 184/2016).

Si tratta, pertanto, di una regola che rappresenta il presupposto fondamentale per la sana gestione delle finanze pubbliche, che garantisce il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio finanziario, introdotto dalla legge costituzionale n. 1/2012, attraverso la responsabilizzazione delle Assemblee legislative rispetto alle grandezze di bilancio.

Il parametro normativo per compiere la verifica sulla tecnica di copertura delle leggi di spesa è rappresentato dalla legge di contabilità dello Stato (l. 31 dicembre 2009, n. 196) che dedica l'intero titolo V (artt. 17-18-19) alla *“copertura delle leggi finanziarie”*.

L'art. 17, che insieme all'art. 19 costituisce *“puntualizzazione tecnica”* del principio di copertura degli oneri, al primo comma, prevede espressamente che: *“in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri”*.

Tale disposizione risulta direttamente applicabile alle regioni, in forza della previsione di cui all'art. 19, comma 2, a mente del quale *“Ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17”*.

Ne discende che le regioni sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa ai principi e alle regole tecniche dettate in materia di copertura dalla l. n. 196/2009, nonché ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione (Corte cost. sentenza n. 163/2020).

Si rammenta, inoltre, che la disciplina finalizzata al rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria della legislazione regionale è ulteriormente integrata dal disposto dell'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con cui si stabilisce, per le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo, l'obbligo di quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e di indicare l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, si consente di rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio; per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, invece, la medesima norma aggiunge che deve essere indicato l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi e che la legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Le diverse tipologie di oneri finanziari.

L'art. 21, comma 5, della l. n. 196/2009, a seguito delle modifiche dal d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, individua la morfologia giuridica degli oneri, distinguendo le varie tipologie di spesa.

Si rammenta che l'esatta determinazione della natura della spesa costituisce operazione propedeutica all'individuazione delle relative coperture.

La distinzione è tra:

- oneri inderogabili, quali spese vincolate a determinati parametri, determinati da leggi e altri atti normativi, tra i quali rientrano le cd. spese obbligatorie (stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- fattori legislativi, quali spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; tale
- spese di adeguamento al fabbisogno tipologia di onere può essere oggetto di rimodulazione ai sensi dell'art. 23, comma 3 della l. n. 196/2009 e va esclusa con riferimento alle spese obbligatorie che radicano diritti nei soggetti destinatari (cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR; Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo deliberazione n. 16/SSRRCO/RQ/20), quali spese diverse dalle precedenti che vengono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
- Una ulteriore distinzione, sotto il profilo della morfologia giuridica degli oneri, è quella tra spese ricorrenti o continuative e spese pluriennali. Soccorre, in tal caso, la previsione di cui al sopra richiamato art. 38, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118/2011 (in linea con quanto statuito dall'art. 30, comma 6, della l. n. 196/2009).

Le diverse tipologie di copertura finanziaria.

L'individuazione delle risorse necessarie a dare copertura finanziaria ai maggiori oneri discendenti dai provvedimenti legislativi avviene secondo le modalità tassativamente individuate dall'art. 17 della l. n. 196/2009.

Al riguardo, i mezzi di copertura vanno opportunamente distinti in "interni", quando sono già considerati in bilancio ed "esterni", in presenza di risorse aggiuntive.

Costituiscono mezzi di copertura "interni":

- l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18 (legge di contabilità dello Stato), restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del

conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

- la modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa (misura introdotta dalla l. n. 163/2016);
- la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri.

Costituiscono mezzi di copertura "esterni":

- modificazioni legislative, che comportino nuove o maggiori entrate; rimane, in ogni caso, esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale, nonché l'utilizzo della semplice previsione di maggiori entrate non basate su innovazioni legislative.

L'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali costituisce la modalità organizzativa più adatta a una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, poiché consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nelle sessioni di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie (cfr. Sezione delle autonomie deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR, "Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle legge regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, il legge 7 dicembre 2012, n. 213").

La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, viceversa, dovrebbe essere una modalità utilizzata per far fronte, principalmente, a nuove, ineludibili esigenze che

richiedono una riprogrammazione della spesa prevista nella sessione di bilancio (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR)

Va precisato, altresì, che lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, oltre, ovviamente, alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento.

La quantificazione degli oneri finanziari.

L'operazione di quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge, in termini di impatto sui saldi di bilancio.

In tale operazione ricostruttiva, un ruolo fondamentale viene svolto dalla cd. relazione tecnica di accompagnamento che offre gli elementi informativi utili a descrivere, attraverso dati di dettaglio di carattere contabile e finanziario, il processo di quantificazione operato.

La relazione in parola costituisce uno strumento essenziale per il coordinamento della finanza pubblica e unitamente agli allegati e alle note, consente di valutare l'effettività, la congruità nonché l'adeguatezza della previsione di copertura e, quindi, di verificare il rispetto dell'art. 81, comma 3, Cost. (Corte cost. sentenze n. 25/2021 e n. 26/2013).

Con deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR (*Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, il legge 7 dicembre 2012, n. 213*), la Sezione delle autonomie ha richiamato l'attenzione delle regioni circa la necessità di approntare una documentazione tecnico-illustrativa, da allegare ad ogni iniziativa legislativa, strutturata secondo i dettami della relazione tecnica di cui all'art. 17 della l. n. 196/2009, tanto nel caso di disegni di legge quanto nel caso di proposte di legge o di emendamenti

presentati in Consiglio regionale. In particolare, ha avuto modo di precisare che *“La relazione tecnica di accompagnamento all’iniziativa legislativa [...] dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio”*.

L’esigenza di migliorare il corredo informativo delle relazioni tecniche risulta significativamente ribadita anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 3/SSRRCO/RQ/21 (*Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2020*).

È stato, in particolare, evidenziato come, nelle ipotesi di c.d. irrilevanza finanziaria, l’assenza di una relazione tecnico-finanziaria risulti particolarmente grave, poiché si impedisce, di fatto, *“di valutare i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”* (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/RQ/19).

2.2 Disciplina regionale

L’obbligo di copertura finanziaria è contemplato, altresì, dall’art. 72, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale (Capo IX – *“Della presentazione dei progetti di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare”*), il quale prevede, tra le condizioni di ricevibilità dei progetti di legge (e degli altri atti da sottoporre all’esame del Consiglio), oltre alla predisposizione di una relazione illustrativa, anche l’indicazione della relativa copertura finanziaria, qualora essi comportino spese.

L’applicazione rigorosa di tale presupposto comporta l’impossibilità di accesso all’esame

consiliare di progetti sprovvisti di ciò che, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, costituisce un elemento indefettibile della scelta di allocazione delle pubbliche risorse.

Nella sede regolamentare è previsto anche l'onere, in capo alla Presidenza del Consiglio regionale, di "assicurare" a tutti i Consiglieri "l'accesso più adeguato alle informazioni di carattere finanziario necessarie all'adempimento del disposto di cui al comma 2" (art. 72, comma 3, del RI), il che rafforza l'esigenza di una copertura finanziaria consapevole, ponderata e di intensa responsabilità politica.

Per ciò che concerne la disciplina regionale di contabilità, la l.reg. n. 11/2006, con riferimento alle regole di quantificazione e alle tecniche di copertura dei nuovi oneri finanziari, è stata modificata, in funzione di adeguamento alla normativa statale, con la l.reg. n. 24/2016, recante "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi".

Il testo novellato dell'art. 33, rubricato "Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria" della l.reg. n. 11/2006, richiama, innanzitutto, l'obbligo di esplicitazione dei mezzi finanziari occorrenti per fronteggiare le spese "per un tempo limitato o permanente" a carico del bilancio regionale, spese che devono essere "determinate nell'oggetto e nella loro entità" (comma 1).

Al secondo comma di tale articolo vengono individuate le modalità di copertura finanziaria, secondo tipologie da intendersi dotate di carattere tassativo:

- a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 25, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente. Tali fondi, uno di parte corrente ed uno in conto capitale, sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da progetti di legge perfezionati dopo l'approvazione della legge di bilancio, con la precisazione (art. 25, comma 4, l.reg. 11/2006) che la copertura finanziaria è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore (in tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore);
- b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- c) mediante nuove o maggiori entrate, anche con relative modificazioni legislative.
- d) Con riguardo all'obbligo di redazione della relazione tecnico-finanziaria, il successivo comma 3, modificato anch'esso dalla l.reg. 24/2016, prevede che essa abbia a oggetto la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione contenuta nei disegni di legge e negli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale oltre le relative coperture e che debba essere redatta conformemente al menzionato art. 17 della l. 196/2009.

E' necessario rammentare che questa Sezione di controllo, nella Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2021 (deliberazione n. 127/2022/RQ), aveva evidenziato che la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR riguardante le nuove linee guida in materia, ha avuto modo di chiarire che *“nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale”*. **Sicché, questa Sezione rinnova l'invito al Consiglio regionale al fine di adottare le necessarie modifiche ordinamentali, funzionali a rendere trasparenti anche le conseguenze finanziarie ricollegabili agli emendamenti proposti dai componenti dell'Assemblea legislativa.**

Il contenuto della relazione in discorso viene rigorosamente determinato: essa deve indicare *“i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni altro elemento utile per la verifica in sede consiliare del rispetto degli equilibri di bilancio e dell'obbligo di copertura finanziaria dei provvedimenti”*.

La relazione deve essere predisposta dall'Assessorato regionale competente per materia e verificata dall'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione chene cura la trasmissione al Consiglio regionale.

La l.reg. n. 24/2016, inoltre, con l'inserimento del comma 3-bis nel medesimo art. 33, ha introdotto un'importante facoltà di accesso all'approfondimento tecnico-finanziario dell'Esecutivo nella misura in cui prevede che *“Le commissioni consiliari competenti possono richiedere alla Giunta regionale la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli*

emendamenti al loro esame al fine della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati”.

Occorre ricordare, infine, il ruolo di filtro svolto dalla Terza Commissione consiliare che, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del Regolamento interno, deve esprimere il proprio parere su richiesta obbligatoria delle altre Commissioni *“ogniqualevolta il progetto implichi entrate o spese sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modifiche che allo stesso si intendono apportare”*. Il parere della Commissione, ai sensi del successivo comma 10, deve essere espresso entro il termine di quindici giorni (prorogabile dal Presidente del Consiglio per *“giustificato motivo”*), decorso il quale *“si intende”* che non sia stato *“trovato nulla da eccepire”*.

Si rammenta, altresì, che la l.reg. n. 24 del 2016, all’art. 8, comma 3, prevede che *“I disegni di legge presentati dalla Giunta regionale sono accompagnati obbligatoriamente dalla relazione di ATN (analisi tecnico normativa)”*; la disposizione risulta richiamata anche nelle Direttive sul procedimento normativo adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 3/1 del 23 gennaio 2018.

2.3 Le linee guida della Corte dei conti

La Sezione delle autonomie, con delibera n. 10/2013/INPR, ha fornito le *“Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”*.

L’obiettivo del controllo trasfuso nella presente relazione è definito nel senso *“di un maggior concorso degli enti regionali alla salvaguardia della stabilità finanziaria dell’intero settore pubblico ed al perseguimento degli obiettivi nazionali condizionati da obblighi comunitari”*, in primo luogo quello del principio del pareggio di bilancio sancito dal novellato art. 81 Cost.

Secondo tali indirizzi la verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone l’accertamento della morfologia giuridica degli oneri finanziari, la loro quantificazione e l’individuazione delle risorse. Le coperture devono essere credibili, sufficientemente sicure, non arbitrarie o irrazionali, in equilibrato

rapporto con la spesa prevista negli esercizi futuri.

In caso di leggi regionali con previsione di spese pluriennali non è consentita la stima apodittica degli oneri ma si rende necessaria una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio.

La Sezione delle autonomie ha sottolineato che la relazione tecnica deve essere predisposta anche nel caso di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio con l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio.

Con la menzionata deliberazione, inoltre, si è rimarcato la differenza tra leggi istitutive di spese continuative e ricorrenti incidenti su più esercizi finanziari, per le quali è consentito il rinvio dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale di previsione e le leggi istitutive di spese pluriennali, intese come variabili e circoscritte nel tempo. In questo caso è richiesta l'esplicita indicazione sia degli oneri incidenti sull'esercizio in corso e su ciascuno degli esercizi successivi che dei relativi mezzi di copertura.

La Sezione delle autonomie, con delibera n. 8/SEZAUT/2021/INPR ha fornito nuove linee di orientamento che, ponendosi in continuità con le precedenti, si caratterizzano per chiarezza e specificità della trattazione. Il documento è strutturato in paragrafi, di cui si sintetizzano di seguito i tratti più significativi.

Tempistica

Sotto il profilo della tempistica è stato evidenziato che la relazione sulle coperture delle leggi di spesa deve necessariamente precedere il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, in quanto può avere una funzione ausiliaria alle analisi da svolgere in quella sede.

Metodo – Morfologia giuridica dell'onere

Si dedica attenzione alla morfologia giuridica dell'onere richiamando le tre diverse tipologie indicate dall'art. 21, comma 5, della l. n. 196/2009.

Viene inoltre puntualizzata la centralità dei documenti specificativi e informativi richiamando anche la recente pronuncia n. 25/2021 del Giudice delle leggi che ha chiarito

“gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l’effettività e la congruità di quest’ultima e, quindi, il rispetto dell’art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell’adeguatezza della copertura finanziaria”. Pertanto, nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

Un paragrafo delle nuove linee guida è dedicato al rapporto copertura finanziaria e equilibrio di bilancio richiamando la giurisprudenza costituzionale per cui *“la copertura economica (recte, finanziaria) delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano dunque una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale”*: infatti *“la forza espansiva dell’art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile”* (Corte cost., sentenza n. 274 del 2017). La Sezione delle autonomie, al riguardo, osserva, tuttavia, che copertura ed equilibrio finanziario operano, in realtà, su piani diversi; difatti, mentre la copertura finanziaria riguarda ogni singola legge di spesa e deve essere valutata ex ante, il principio dell’equilibrio finanziario riguarda tutti i flussi finanziari regionali in entrata e in uscita ed è verificabile ex post ad opera della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale.

Tetto di spesa

Con riguardo alla quantificazione della spesa operata con la tecnica del cosiddetto *“tetto di spesa”*, con cui si procede ad individuare il limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le prestazioni disposte dalla norma legislativa, è stato escluso che la stessa possa riferirsi alla tipologia delle spese obbligatorie che radicano diritti nei soggetti destinatari.

Estensione temporale della copertura finanziaria

In riferimento all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011 è stato chiarito che la copertura deve essere comunque prevista nella legge istitutiva dell'onere, e non già nelle varie leggi di bilancio (Corte cost., sentenza n. 244 del 2020), a meno che non si tratti di oneri non obbligatori, in ragione del fatto che questi ultimi non creano un obbligo per i bilanci a stanziare risorse. Infatti, solo se l'onere non è obbligatorio, la compensazione può avvenire a carico dei bilanci dei vari anni, in quanto essi non sono obbligati dal titolo sottostante (legge sostanziale istitutiva dell'onere medesimo) ad indicare un quantum, non trattandosi appunto di un obbligo in tal senso, tenuto conto della natura flessibile della prestazione prevista dalla legge istitutiva.

Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico.

È stato evidenziato che il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui *“le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali”* (Corte cost., sentenza n. 92/1981, punto 6 del diritto).

3 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale, nel corso degli anni, è intervenuta con diverse pronunce a regolare i molteplici profili relativi all'obbligo di copertura delle leggi, sancendo una serie di principi che qui di seguito si vanno sinteticamente a richiamare:

- requisito indefettibile della copertura finanziaria è che essa deve essere sempre valutata ex ante e deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria e irrazionale (ex plurimis, Corte cost., sentenze nn. 70/2012, 106/2011, 68/2011, 141/2010, 213/2008, 384/1991 e 1/1966);
- la copertura di nuove spese deve essere altresì ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza *“in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare» in esercizi futuri”* (ex multis, Corte cost., sentenze n. 192/2012, n. 106/2011, n. 141/2010);
- l'indicazione della copertura finanziaria è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo *“storno”* di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli. In tali casi, è comunque necessaria l'espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l'onere della spesa, fermo restando che non si possono incidere fondi già impegnati a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate (cfr. Corte cost. sentenza n. 272/2011, secondo un principio espresso sin dalla pronuncia n. 30/1959);
- l'indicazione del tutto generica e non analiticamente quantificata, sia degli oneri derivanti dalla nuova previsione legislativa, sia delle risorse destinate a farvi fronte, viola il principio espresso dall'art. 81, terzo comma, Cost. (Corte cost., sentenza n. 183/2016);
- non è consentita la c.d. copertura ex post, in quanto quest'ultima non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità dell'equilibrio (in questo senso, Corte cost., sentenza n. 26/2013);
- non può farsi riferimento a una entrata aleatoria, del tutto incerta nell'*an* e nel quando (Corte cost. sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri

- attuali mediante entrate future qualora la stessa non tenga conto dei costi da sostenere per l'anticipazione delle entrate medesime (sentenza n. 213/2008 e n. 54/1983);
- deve ritenersi illegittima la legge regionale che preveda entrate di incerta consistenza a copertura di spese certe (Corte cost. sentenza n. 36/1961);
 - non costituiscono, inoltre, idoneo mezzo di copertura né le partite di giro (Corte cost. sentenza n. 16/1961) né i residui passivi (Corte cost. sentenze nn. 16 e 31 del 1961) né le risorse di enti terzi (Corte cost. sentenza n. 314/2003; contra sentenza n. 23/1967);
 - la determinazione degli oneri e delle relative coperture deve essere necessariamente contestuale (cd. principio dell'autosufficienza della legge di spesa che richiede la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di onere quanto dei presupposti posti a fondamento delle previsioni di maggiore entrata e/o di minore spesa necessarie a finanziare le prime); in questo senso, la copertura di spese mediante crediti futuri è da ritenere tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo (ex multis, Corte cost. sentenze n. 213/2008, n. 356/1992, n. 75/1992, n. 294/1991, n. 320/1989, n. 478/1987 e n. 19/1970);
 - per ciò che concerne l'utilizzo dei fondi e le variazioni di bilancio, è stato affermato che *“nel momento in cui viene deliberata l'assunzione di un nuovo servizio e quantificata la corrispondente spesa per il triennio relativo al coevo bilancio triennale, attraverso il prelievo da uno specifico fondo congruente con tali finalità, si realizza una variazione di bilancio che deve essere illustrata nella sua complessiva neutralità. In altre parole, una legge che istituisce un nuovo servizio, coprendone la spesa attraverso il prelievo da un fondo di riserva, è un atto che incide sull'articolazione del bilancio, mutandone – sia pure in modo compensativo – le singole componenti. Per questo motivo la variazione dovrebbe essere illustrata in modo completo ed esaustivo, non limitandosi alla dimensione del prelievo dal fondo e all'assegnazione al pertinente programma, bensì corredandola dei nuovi stanziamenti conseguenti all'operazione modificativa. Tale regola non è meramente formale, ma si collega teleologicamente alla garanzia degli equilibri e al principio di trasparenza. Sotto il primo profilo, è evidente che il mancato contestuale aggiornamento degli stanziamenti può costituire una causa di squilibrio nel caso in cui successive variazioni non tengano conto della precedente rideterminazione; sotto il profilo della trasparenza, una simile prassi è idonea a creare pericolose zone d'ombra nel corso della gestione finanziaria”* (sentenza n. 138/2018).

Nell'anno considerato la giurisprudenza costituzionale ha elaborato rilevanti principi in tema di obbligo di copertura finanziaria degli oneri di spesa.

Con la sentenza n. 48/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 2 a 5, della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

In proposito, la Corte ha, preliminarmente, ricordato che *«le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali»* (sentenza n. 244 del 2020), sottolineando che *«il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira»* (sentenza n. 307 del 2013), e che la copertura di nuove spese *«deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»* (ex multis, sentenze n. 307 del 2013 e n. 131 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 183 del 2016,).

Ha anche altresì precisato che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. *«opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte»* (ex plurimis, sentenze n. 200 del 2022, n. 26 del 2013 e, nello stesso senso, n. 124 del 2022). Nondimeno, si è anche riconosciuto che sussistono plurime disposizioni *«puntualmente attuative del precetto costituzionale»* (sentenza n. 235 del 2020) fra le quali devono essere annoverati non solo l'art. 19 della legge n. 196 del 2009, evocato dal ricorrente quale parametro interposto, ma anche l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, richiamato invece dalla difesa regionale (ancora, sentenza n. 235 del 2020). Quest'ultimo dispone che *«[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio»*.

Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto non fondate, con riferimento al citato parametro costituzionale (art. 81, terzo comma, Cost.), le questioni di legittimità dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, relativa alla mancata

copertura finanziaria delle spese relative alle lettere c) e d) del precedente art. 6, comma 1.

Con la **sentenza n. 57/2023**, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale **dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022**, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto secondo il ricorrente tale norma avrebbe comportato «oneri a carico del bilancio regionale a decorrere dall'anno 2022», come attesterebbe l'art. 2, comma 4, della medesima legge reg. Sardegna n. 6 del 2022. La citata previsione stabilisce, in particolare, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, *«la Giunta regionale, con propria deliberazione [...] determina le modalità, i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato»*.

Anche in questo caso, la Corte ha premesso che la propria costante giurisprudenza prevede che (sent. n. 48/2023) *«le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura»* (sentenza n. 244 del 2020), obbligo che grava anche sul legislatore regionale, il quale *«non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira»* (sentenza n. 307 del 2013).

Il principio costituzionale appena evocato *«opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte»* (ex plurimis, sentenze n. 200 del 2022, n. 124 del 2022 e n. 26 del 2013). Nondimeno, la Corte ha anche riconosciuto che sussistono plurime disposizioni *«puntualmente attuative del precetto costituzionale»* (sentenze n. 48 del 2023 e n. 235 del 2020), fra le quali si annoverano sia l'art. 19 della legge n. 196 del 2009, sia l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, entrambi richiamati nel presente giudizio.

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto non sussistente il *vulnus* lamentato sul presupposto carattere non obbligatorio delle spese concernenti gli eventuali contributi previsti dalla norma regionale impugnata, essendo l'onere subordinato a una successiva valutazione da compiersi con le leggi annuali di bilancio per l'attuazione di tali previsioni; sicché, l'impugnata disposizione non attiene alla loro quantificazione, ma si riferisce solo alla individuazione di criteri distributivi, che hanno una valenza meramente astratta e non sono indicativi di un impegno immediato, da ritenere, dunque, non *«immediatamente*

foriera di nuovi oneri a carico della Regione» non essendo istitutiva «per il futuro di spese di carattere obbligatorio» (sentenza n. 48 del 2023). Resta fermo che, allorquando la Regione deciderà di dare seguito alle linee di intervento riferite alla possibile erogazione di contributi, tale determinazione «dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura» (ancora sentenza 48 del 2023).

Con la **sentenza n. 64/2023**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-bis, della legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (Istituzione della Giornata della Memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669), il secondo dei quali introdotto dall'art. 12, comma 58, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024). In premessa, la Corte ha ricordato che la mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in quanto l'art. 81 Cost. *«impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte»* (ex multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013).

La copertura di nuove spese, inoltre, *«deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»* (sentenze n. 307 del 2013 e n. 131 del 2012; in senso analogo, sentenza n. 183 del 2016).

La Corte ha ribadito che a tali indicazioni non sfuggono le norme regionali, poiché «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità a del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (così la sentenza n. 307 del 2013; più di recente, sentenze n. 187 del 2022 e n. 244 del 2020).

In relazione alle leggi regionali, poi, è stato anche precisato che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. *«opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte»* (ex plurimis, sentenze n. 200 del 2022, n. 226 del 2021, n. 26 del 2013 e, nello stesso senso, n. 124 del 2022).

Nondimeno, si è anche riconosciuto che sussistono plurime disposizioni *«puntualmente attuative del precetto costituzionale»* (sentenza n. 235 del 2020), fra le quali vanno annoverati l'art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009, e l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, evocati dal ricorrente quali parametri interposti.

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto che l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, nel predisporre l'adozione – entro il 30 giugno di ogni anno, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge per il primo anno – di un programma *«con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669»*, di durata quinquennale e articolato per annualità, comporta una previsione di spesa a carico del bilancio regionale, comportando oneri e conseguenti spese aggiuntive necessarie alla realizzazione delle attività previste dal menzionato programma, senza, però, provvederne alla copertura. In particolare, la Corte non ha ritenuto persuasivo l'argomento della difesa regionale in base al quale l'intera legge – e perciò anche la disposizione in questione – avrebbe natura meramente programmatica; l'aver demandato all'adozione di un successivo programma la concreta definizione delle iniziative da realizzare nell'ambito degli obiettivi stabiliti, infatti, non poteva, secondo la Corte, esimere il legislatore regionale dal prevedere, in ogni caso, la copertura di spesa che necessariamente ne consegue.

La riprova della sussistenza della violazione dell'obbligo della copertura, è rappresentato dall'ulteriore intervento del legislatore regionale che con l'art. 4-bis ha espressamente previsto che, già a partire dall'anno in corso, *«alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali»*.

Ebbene, una tale previsione, per un verso, evidenzia la sussistenza di un impegno attuale di spesa; ma, per altro verso, non è idonea, per la genericità della sua formulazione, a garantire con il necessario grado di certezza che ogni spesa cui essa si riferisce trovi adeguata copertura.

La Corte ha anche aggiunto che l'individuazione della copertura non è desumibile dalla relazione tecnica da allegare alla legge regionale impugnata, che nel caso di specie è

mancante; e ciò quantunque la relativa allegazione sia necessaria, ai fini di escludere la violazione del parametro costituzionale evocato, anche in presenza di una legge regionale munita di clausola di neutralità finanziaria (sentenze n. 124 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 227 del 2019).

Con la sentenza n. 80/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13) e, in via consequenziale, l'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «*[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,*», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. Dette disposizioni, utilizzando le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026, costituite da ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale e corrispondenti, pari all'incremento della iniziale previsione di competenza del suddetto capitolo in forza del positivo andamento del gettito nella prima parte dell'esercizio 2022, si pongono in contrasto anzitutto con l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009 – applicabile anche alle regioni in forza del successivo art. 19 – in base al quale la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, deve avvenire mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nella specie, invece, difettano modifiche sostanziali della legislazione, per cui le maggiori entrate considerate dalle norme regionali impugnate non rappresentano coperture stabili e si rivelano inidonee a garantire la copertura dei correlati oneri derivanti dalle spese di personale, di natura strutturale e incompressibile nel tempo. Le norme regionali contrastano anche con il comma 1-bis dello stesso art. 17 della legge n. 196 del 2009, a mente del quale «*[l]e maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica*». Disciplinando la destinazione del cosiddetto extra-gettito a vantaggio dei saldi di finanza pubblica, la previsione statale esplicita un corollario dell'altra disposizione prima richiamata, precludendo l'utilizzo a copertura delle nuove spese – nella specie, invece, avvenuto – delle maggiori entrate

registrate, a legislazione immutata, in conseguenza del miglioramento del quadro economico. Le norme regionali impugnate (art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022) contrastano quindi con l'art. 81, terzo comma, Cost., perché le coperture delle spese difettano «*di un legittimo "fondamento giuridico"*» (sentenza n. 197 del 2019)» (sentenza n. 156 del 2021).

Con la sentenza n. 82/2023, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo), per violazione del principio di copertura finanziaria della spesa e il correlato obbligo di quantificazione di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto il legislatore regionale, pur apponendo la clausola di invarianza finanziaria, ha disatteso il preciso vincolo imposto al legislatore dalla norma costituzionale, che viene declinato nella redazione della relazione tecnica, disciplinata dall'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (esteso alle Regioni dall'art. 19 della stessa legge), in base al quale tutti gli atti normativi sono accompagnati, appunto, dalla suddetta relazione. Pertanto, il legislatore regionale è tenuto alla redazione della relazione tecnica anche nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l'entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti (cfr., anche, sent. n. 115/2012).

Con la sentenza n. 84/2023, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. con riguardo al principio dell'obbligo di copertura della spesa. La stabilizzazione prevista dall'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 comporta, infatti, oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che si riflettono sull'iscrizione in bilancio delle relative spese per l'intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati. Una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell'equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo

periodo degli enti utilizzatori. Peraltro, la copertura delle spese del personale a tempo indeterminato è una delle fattispecie tipiche e indefettibili di spesa obbligatoria continuativa e pluriennale in ragione del collegamento con la vita lavorativa del dipendente. Oltre all'assunzione a tempo indeterminato dei già menzionati lavoratori l'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e le novelle legislative regionali che incidono su di esso prevedono anche plurimi interventi non chiaramente definiti, né con riferimento al novero dei soggetti coinvolti, né con riguardo alla determinazione dell'entità delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilità nel bilancio. L'indeterminatezza delle misure introdotte dal citato art. 36 si ripercuote, inevitabilmente, sugli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione e sulla relativa copertura. Ciò comporta la violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa di cui all'art. 81, terzo comma Cost., tanto più se si considera che si tratta di spese obbligatorie a carattere pluriennale, che andranno a gravare sulla già difficile situazione finanziaria degli enti territoriali.

Con la sentenza n. 109/2023, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2022, n. 7, promossa in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. Infatti, secondo la Corte, gli oneri recati dalla legge regionale (concernenti il recupero, promozione e valorizzazione dei siti dismessi e dei beni connessi alla cessata attività mineraria) non hanno la connotazione di oneri obbligatori pluriennali; sicché, sarà la singola legge regionale di bilancio annuale a scegliere, in relazione alle risorse disponibili, quali attività compiere tra quelle non obbligatorie e, quindi, a definire la quantificazione e la copertura delle relative spese, fermo restando che la realizzazione di ogni successivo progetto indicato nel programma *«dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura»* (sentenza n. 48 del 2023).

Con la sentenza n. 110/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi da 5 a 14, della legge reg. Molise n. 8 del 2022 [che *«promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile»*

nel territorio regionale (comma 5), e – in particolare – istituisce la «*Scuola regionale di protezione civile*» (comma 6), della quale vengono disciplinate la sede (comma 7), il comitato tecnico scientifico (commi da 8 a 12) e i compiti (commi 13 e 14)], per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. Secondo la Corte, le disposizioni impugnate non sono corredate da alcuna clausola di invarianza finanziaria, e, al tempo stesso, non quantificano gli eventuali oneri da esse derivanti, apparendo inverosimile che l'intero spettro dei compiti affidati alla Scuola – effettivamente «*istituita*», e non meramente programmata – possa essere svolto a “*costo zero*” (es. organizzazione di «percorsi formativi per la preparazione, l'aggiornamento, l'addestramento, la formazione specialistica nelle materie della protezione civile e dell'emergenza»: attività, tutte, che presuppongono impegni di docenza e assieme di coordinamento amministrativo e logistico, i quali «*non poss[o]no realizzarsi se non per mezzo di una spesa*» (sentenza n. 10/2016); ciò determina l'elusione dell'obbligo, cui il legislatore regionale è venuto meno, di indicare i mezzi finanziari per farvi fronte.

Con la sentenza n. 165/2023 la Corte costituzionale ha compendiato la pregressa giurisprudenza sui precetti di copertura ed equilibrio, anche nell'ottica della continuità dei bilanci.

Si riassumono di seguito, in termini generali e in riferimento al panorama delle leggi regionali esaminate dalla Corte dei conti negli anni, ulteriori tematiche di rilievo riguardanti le modalità di copertura delle spese:

Coperture su stanziamenti di bilancio: si riscontrano di continuo casi di copertura finanziaria su stanziamenti del bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili, rispetto a cui, raramente, la relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se, in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Le Sezioni Riunite evidenziano come, in siffatte ipotesi, “*si assiste ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo si viene ad alterare l'ordinato rapporto tra leggi ordinarie onerose*

e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, come prevede l'art. 81, terzo comma, Cost. Non appare inutile ricordare, infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l'esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente se gli oneri presentano tale profilo, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012)".

Accuratezza delle relazioni tecniche: si riscontra di continuo il fenomeno di relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, le stesse, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere, così come stimato. Le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui spesso matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti. Il margine di incertezza collegato a tale criticità vale anche, pur se in tono minore, nelle ipotesi di ricorso alla tecnica del tetto di spesa: in tali ipotesi, *"è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate ma soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili"*. Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili ex ante in assenza di relazioni tecniche esaustive, potrebbero, pertanto, rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, nel caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali come, ad esempio, i debiti fuori bilancio.

Clausole di copertura generiche: si riscontra di continuo la fattispecie di clausole di copertura che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono

imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli. Quest'ultimo fenomeno, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche, appare anche dissonante rispetto alla legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere.

Mancata individuazione dell'onere da parte della singola norma: si verifica l'ipotesi per cui singole norme non riportano il proprio impatto finanziario, ma si limitano a rinviare alle apposite disposizioni relative alla copertura finanziaria. Ne consegue che l'informazione riferita all'onere della singola disposizione è ricavabile solo dalla relazione tecnica, nonché dal relativo allegato informativo. Tale criticità mina il principio di trasparenza, in quanto non consente di conoscere, se non in alcuni casi specificati dalla relazione tecnica, se si sia in presenza di un limite di spesa o di una valutazione degli oneri.

Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa: la legge di contabilità prevede, essenzialmente, due modalità di copertura della spesa, da un lato l'opzione di fissare un tetto di spesa, dall'altro l'opzione volta a prevedere solo oneri valutativi. Il punto di fondo della problematica è che, a fronte di fattispecie normative di particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti elementi di automaticità, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi sul piano finanziario ovvero in ordine all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso (che potrebbe infatti risultare rallentata, per altro verso, nel caso di rigido rispetto del tetto).

Considerazioni sulle coperture a debito: la fase che si è aperta con la pandemia ha registrato l'adozione di numerosi provvedimenti d'urgenza (decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020) caratterizzati dalla copertura a debito mediante utilizzo della procedura di cui all'art. 6 della legge n. 243 del 2012, avendo la Commissione europea attivato la clausola di salvaguardia generale prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente temporanee deviazioni dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di

avvicinamento a quest'ultimo. Ciò consente di rilevare, dal punto di vista costituzionale, che il tema della copertura a debito degli effetti degli eventi eccezionali, che trova radice nel novellato comma secondo dell'art. 81 Cost., induce a considerare tale secondo comma come sostanzialmente un'eccezione (naturalmente, al verificarsi del presupposto dell'evento eccezionale) rispetto al successivo terzo comma della stessa norma costituzionale, dal punto di vista non solo della tipologia di copertura ammissibile (indebitamento), ma anche della deroga al principio del non peggioramento della qualità del bilancio, in base al quale non si possono utilizzare mezzi di copertura di parte capitale per compensare oneri correnti (senza considerare la coerenza con gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita). Si tratta di un principio che, se a livello di enti territoriali, trova suggello nell'art. 119 Cost., mentre a livello di Stato trova enunciazione in varie norme della legge di contabilità concernenti le compensazioni orizzontali nella costruzione del bilancio e, dunque, la flessibilità nella relativa gestione in corso di esercizio, nonché, per le leggi ordinarie, le modalità di rispetto dell'obbligo di copertura di cui all'art. 17 della legge di contabilità. Articolo quest'ultimo, che, al comma 1, si pone come norma attuativa dell'art. 81 Cost., facendo appunto esplicitamente salvo l'art. 6 della citata legge n. 243 del 2012.

Clausole di neutralità: la legge di contabilità prevede, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo, peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria. Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza di una legislazione regionale corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche e riferite anche a spese obbligatorie.

4 ESAME DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI

Di seguito vengono esposti gli elementi salienti della quantificazione degli oneri e della predisposizione delle relative coperture finanziarie delle leggi regionali approvate nel 2023, rinviando per gli aspetti critici riscontrati anche a quanto esposto nelle considerazioni di sintesi.

Questa Sezione ritiene di dover ribadire, fin da adesso, che è da considerarsi imprescindibile il rispetto dei criteri cui debbono essere ispirati i dati di finanza pubblica regionale di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 118/2011, che vanno ritenuti insiti nei principi di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione. Il riferimento è in primis al criterio della competenza finanziaria nonché alla veridicità, l'attendibilità, la correttezza, la chiarezza, la trasparenza, la significatività, la rilevanza, la congruità, la verificabilità, la coerenza e la pubblicità. Essendo il complesso di tali criteri fissato a tutela della sovranità popolare di cui all'art. 1 della Costituzione, come significativamente affermato dalla Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede consultiva, nell'adunanza del 22 dicembre 2017, con riferimento allo schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della cassa in relazione alle Amministrazioni centrali (successivamente divenuto decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018).

La premessa è indispensabile poiché una parte delle osservazioni metodologiche che seguono si riferiscono alla mancata osservanza di alcuni dei principi di cui al citato allegato.

4.1 L.R. 21/02/2023, n. 1 - *Legge di stabilità 2023.*

Publicata nel B.U. Sardegna 23 febbraio 2023, n. 11, S.O. n. 1.

d.d.l. n. 371/A del 22 dicembre 2022

La legge di stabilità non forma oggetto di analisi nell'ambito della presente relazione ma in occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2023.

4.2 L.R. n. 21/02/2023, n. 2 - *Bilancio di previsione 2023-2025.*

Publicata nel B.U. Sardegna 23 febbraio 2023, n. 11, S.O. n. 1.

d.d.l. n. 372/A del 22 dicembre 2022

La legge che approva il bilancio di previsione 2023-2025 non forma oggetto di analisi nell'ambito della presente relazione ma in occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2023.

4.3 L.R. 14/04/2023, n. 3 - *Ratifica dell'Intesa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.*

Publicata nel B.U. Sardegna 17 aprile 2023, n. 20.

d.d.l. n. 375/A del 13 gennaio 2023

La legge in esame dispone la ratifica dell'Intesa sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'art. 117, comma 8², della Costituzione, con la quale gli enti territoriali, già costituiti da tempo in un organismo comune di concertazione, hanno convenuto di istituzionalizzare l'organizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome " *quale principale organismo di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni ad esse assegnate in un'ottica di rafforzamento comune e solidale della capacità amministrativa, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolge nell'interlocuzione tra il Governo centrale e quelli regionali e delle Province autonome*" (cfr. premesse dell'Intesa).

La rilevanza finanziaria del provvedimento legislativo è connessa al funzionamento della Conferenza, la quale, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa, si avvale del supporto operativo, tecnico e giuridico del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), la cui attività è finanziata dalle Regioni e dalle Province autonome in conformità ai rispettivi ordinamenti.

² La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Dispone, infatti, l'art. 3 della legge in commento che *“La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione dell'articolo 35, comma primo, della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie), a titolo di quota associativa”*.

L'ammontare di tale contributo non è esplicitato dalla disposizione, ma la carenza nella determinazione dell'onere è comunque *“colmata”* dalla documentazione istruttoria e, in particolare, dalla **relazione tecnico-finanziaria**, la quale quantifica in **euro 187.000** per l'anno **2023** gli oneri finanziari per la conferma della partecipazione della Regione al CINSEDO, precisando che per la quantificazione si è fatto riferimento alla quota richiesta per l'annualità 2022.

Quanto alla **copertura**, il successivo **art. 4**, recante *“Disposizioni finanziarie”*, prevede che agli oneri derivanti dall'art. 3 si provveda con le risorse iscritte per tali finalità in conto della **missione 01 - programma 11 - titolo 1 del bilancio regionale** per gli anni 2023-2025 e successivi. La norma è stata così formulata in accoglimento delle osservazioni espresse dalla Commissione bilancio nel proprio parere sugli aspetti finanziari del disegno di legge, per recepire le quali - in sede di esame del d.d.l. in Commissione - è stato espunto il riferimento al capitolo di bilancio da cui attingere a finanziamento della misura, il **cap. SC01.0584**, richiamato anche nella **relazione tecnico-finanziaria**.

Sul punto deve rilevarsi come, sebbene individuati dalla Relazione finanziaria, esigenze di piena trasparenza e democraticità della decisione di spesa imporrebbero che onere e capitolo di bilancio di riferimento trovino una precisa e puntuale indicazione già nel testo dell'atto normativo, in quanto l'emersione in tale sede della effettiva fonte delle risorse utilizzabili a copertura appare senz'altro più idonea a garantire una più diffusa e concreta conoscenza, in favore della collettività, delle ricadute finanziarie dei provvedimenti legislativi e, quindi, un migliore controllo sull'operato del decisore politico da parte della comunità amministrata.

Si dà atto che il d.d.l. è stato presentato corredato non solo dalla relazione sulla quantificazione degli oneri, ma anche dalla relazione di ATN (art. 8 della l.reg. n.

24/2016). Sono, inoltre, presenti la Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa e l'elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti (rispettivamente, artt. 10 e 14 della l.reg. n. 24 cit.).

4.4 L.R. 14/04/2023, n. 4 - Modifiche all'articolo 5, comma 25, della legge regionale n. 1 del 2023 in materia di misure di sostegno a favore dei soggetti sottoposti a trapianto.

Publicata nel B.U. Sardegna 17 aprile 2023, n. 20.

P. L. n. 377 del 4 aprile 2023

La presente legge modifica l'art. 5, comma 25, della legge di stabilità regionale 2023, in materia di misure di sostegno (sussidi) in favore dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico (art. 1 l.reg. n. 11/1985) e dei soggetti sottoposti a trapianto di organo solido (art. 6 l.reg. n. 3/2022), al fine di adeguare la formulazione della disposizione, in punto di beneficiari, alle norme da essa richiamate (gli artt. 1 e 6 sopracitati).

La clausola di neutralità finanziaria di cui all'art. 2 è coerente con la **natura non onerosa** della legge.

4.5 L.R. 05/05/2023, n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.

Publicata nel B.U. Sardegna 5 maggio 2023, n. 24.

P. L. n. 378 del 3 maggio 2023

La legge in esame autorizza una deroga in aumento al numero massimo di assistiti per medico di medicina generale, fissato in 1.500 unità dall'art. 38, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 28 aprile 2022: in particolare, si dispone l'innalzamento del predetto massimale fino a 1.800 scelte acquisibili, circoscrivendo tale deroga ai medici del ruolo unico di assistenza primaria operativi in

“*aree disagiate*” individuate dalla Regione³ e, al contempo, delimitandola temporalmente, trattandosi di regime provvisorio autorizzato dalla legge “*nelle more dell'approvazione dell'accordo integrativo regionale di categoria*”, cd. AIR (**art. 1, comma 1**).

Inoltre, pur senza una modifica formale della legge di stabilità regionale 2023, si incide sulla destinazione delle risorse di cui all'**art. 5, comma 9, della l.reg. n. 1/2023** stanziata per il **2023** (complessivi **euro 10.000.000**) per la realizzazione di un “*progetto pilota da sperimentare tramite i medici del ruolo unico di assistenza primaria che garantisca la presa in carico appropriata dei pazienti nel territorio regionale*”⁴; somma che viene **rifunzionalizzata** per finanziare ulteriormente l’AIR vigente di cui alla d.g.r. n. 19/9 del 12 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, assegnando il 70% delle risorse al livello di negoziazione regionale e il residuo 30% al livello di negoziazione aziendale, da ripartire fra le ASL sulla base della popolazione residente (**art. 1, comma 2**⁵).

È presente la relazione tecnico-finanziaria, nella quale si legge che “*La proposta di legge in oggetto non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché i costi rientrano nei fondi già stanziati per la medicina generale*”. Difatti, trattasi di ipotesi in cui vi è scissione fra novità dell’onere e suo impatto, anche di carattere quantitativo, sui saldi del bilancio, atteso che il costo della nuova misura trova **copertura “a costo zero”** in risorse precedentemente destinate ad una finalità affine. Tuttavia, la relazione tecnica nulla dice in ordine alle ragioni alla base del ricorso a stanziamenti di bilancio in essere, né fornisce alcuna indicazione per dimostrarne l’effettiva capienza e adeguatezza rispetto alla nuova misura.

Sotto il profilo dei provvedimenti di attuazione si evidenzia la d.g.r. n. 23/31 del 6 luglio 2023, con la quale viene dato atto della **riparametrazione, da intendere quale destinazione disposta per legge di finanziamenti aggiuntivi dedicati alla medicina**

³ Si veda d.g.r. n. 10/35 del 16 marzo 2023 con la quale sono stati individuati n. 29 ambiti disagiati.

⁴ Si riporta integralmente il testo della disposizione. Art. 5, comma 9, l.reg. n. 1/2023: “*È autorizzata la spesa complessiva di euro 50.000.000, di cui euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la realizzazione di un progetto pilota da sperimentare tramite i medici del ruolo unico di assistenza primaria che garantisca la presa in carico appropriata dei pazienti nel territorio regionale (missione 13 - programma 03 - titolo 1)*”.

⁵ La disposizione è stata oggetto di una successiva modifica ad opera della l.reg. n. 9/2023, cfr. art. 35, comma 3, che ha aggiunto la previsione secondo la quale “*Eventuali economie realizzate dalle aziende possono essere redistribuite sulla base dei fabbisogni rappresentati*”.

generale, limitatamente all'annualità 2023 e, al fine ultimo di garantire una corretta funzionalità ed efficienza del Servizio sanitario regionale, si procede ad una ridefinizione dell'ammontare di risorse previste nel Fondo per la medicina generale di cui all'allegato X dell'Accordo regionale per la medicina generale, approvato con la d.g.r. n. 19/9 del 12 maggio 2010⁶. Pertanto, dagli allegati alla delibera emerge che il totale delle risorse AIR è pari 40.098.687,01 euro, a cui si aggiungono poi quelle per la continuità assistenziale che passa da 2.772.035,00 euro a 4.140.215,47 euro.

Si segnala che la legge è stata impugnata con delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2023 (ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri n. 22 del 3 luglio 2023, pubblicato nella G.U. del 16 agosto 2023 n. 33).

L'impugnativa ha ad oggetto l'art. 1, comma 1, della legge e si fonda sulla violazione dell'art. 117, comma 2, lett. i), della Costituzione, degli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 3/1948) e, quali norme interposte riconducibili alla materia "*ordinamento civile*" di cui al citato parametro costituzionale, di una serie di disposizioni statali volte a regolamentare il rapporto di lavoro dei medici di medicina generale.

Nella prospettazione del ricorrente, la disposizione impugnata eccederebbe le competenze statutarie della Regione, invadendo illegittimamente una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con una disciplina che - nella misura in cui dispone in via diretta, quale effetto *ex lege*, la deroga al tetto massimo di pazienti per medico di medicina generale - si porrebbe in contrasto con la normativa statale adottata in attuazione di tale competenza - che invece riserva la disciplina trattamento del personale sanitario a rapporto convenzionale alla fonte negoziale (convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali, i quali nella materia *de qua* a loro volta riservano alla contrattazione regionale integrativa la possibilità di introdurre deroghe al massimale).

Il Giudice delle leggi con la pronuncia n. 26 depositata il 27 febbraio 2024 ha reputato le questioni non fondate sulla considerazione che con l'intervento riconducibile alla

⁶ La d.g.r. approva anche un accordo in modifica dell' AIR del 2010.

impugnata disposizione, la Regione autonoma Sardegna appresta una soluzione di tipo organizzativo che trova la sua radice nel diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., in attesa della definizione dell'AIR di cui, comunque, non pregiudica gli esiti, laddove gli effetti prodotti sull'andamento dei rapporti in convenzione dalla disposizione impugnata possono essere considerati circoscritti, tenuto anche conto che il possibile incremento del massimale per ciascun medico convenzionato avviene su base volontaria. Si è, dunque, in presenza di un'esigenza analoga a quella già posta dalla Corte costituzionale a fondamento delle pronunce n. 124 e n. 112 del 2023. Per tali ragioni, l'intervento del legislatore regionale, per la sua finalità e i suoi intrinseci contenuti, deve essere considerato esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione autonoma Sardegna nella materia «tutela della salute», in riferimento ai profili organizzativi dell'assistenza primaria.

4.6 L.R. 19/05/2023, n. 6. - *Disposizioni in materia di indebitamento delle aziende del Sistema sanitario, di attuazione di programmi europei e abrogazione di norme.*

Pubblicata nel B.U. Sardegna 22 maggio 2023, n. 27.

P.L. n. 379 del 17 maggio 2023

La presente legge interviene su diversi settori (sanità, specifici programmi europei e trattamento economico spettante ai consiglieri regionali), con **disposizioni** di carattere ordinamentale **prive di conseguenze finanziarie rilevanti**.

Si segnala, tuttavia, considerate le sue ricadute contabili, la disposizione di cui all'art. 1 della legge, che ha modificato il comma 1-bis dell'art. 3 della l.reg. n. 32/2015 (recante “*Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse*”) in materia di indebitamento delle aziende del Sistema sanitario regionale, aggiungendovi la previsione secondo la quale “*Per le medesime finalità, in assenza di anticipazioni di cassa autorizzate dalla Giunta regionale, le aziende del Sistema sanitario regionale*

*possono disporre il temporaneo utilizzo di un quarto della giacenza di cassa vincolata presso l'istituto tesoriere*⁷.

4.7 L.R. 05/10/2023, n. 7 - Disciplina del Collegio dei revisori dei conti.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 6 ottobre 2023, n. 50.

d.d.l. n. 364/A del 30 novembre 2022

Con il provvedimento in esame il legislatore regionale ha inteso regolamentare il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, già istituito - in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011 - con il d.lgs. n. 160/2022, che ne ha disciplinato la composizione e le modalità di costituzione, demandando al contempo alla legge regionale la determinazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, dei compensi dei componenti il collegio e la previsione di *“norme integrative sulle sue funzioni e competenze”* (v. artt. 2 e 3 del d.lgs. citato⁸).

La l.reg. n. 7/2023 si compone di 15 articoli, il cui contenuto è stato sinteticamente compendiato in sede di Giudizio di parifica sul rendiconto regionale 2022, in riferimento al d.d.l. che, al tempo, doveva ancora essere approvato dal Consiglio (v. pp. 105 e ss. della Relazione allegata alla decisione n. 1/2023/SS.RR./PARI). Si ritiene di poter rinviare a

⁷ Art. 3, commi 1 e 1-bis, l.reg. n. 32/2015:

“1. Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al verificarsi di esigenze di liquidità non fronteggiabili con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili del fondo sanitario, le aziende del sistema sanitario regionale sono autorizzate a contrarre, con i rispettivi istituti di credito tesorieri, anticipazioni mensili nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale. Le autorizzazioni sono concesse previa deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Gli oneri finanziari conseguenti gravano sull'UPB S05.01.001.

1-bis. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le aziende del Sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio e in conto capitale a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile. Per le medesime finalità, in assenza di anticipazioni di cassa autorizzate dalla Giunta regionale, le aziende del Sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo di un quarto della giacenza di cassa vincolata presso l'istituto tesoriere”.

⁸ Più in particolare, in punto di composizione e costituzione, l'art. 2 prevede che il Collegio duri in carica tre anni ed sia composto da 3 membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010 ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti (comma 1); che la costituzione del Collegio sia disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale (comma 3); che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio operi *“in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”* (comma 4).

tale sintetica illustrazione e alle considerazioni ivi contenute per ragioni di economicità della presente trattazione⁹, per concentrare l'attenzione in questa sede su due disposizioni in particolare, in quanto implicanti nuovi oneri:

- L'art. 9, ai sensi del quale ai componenti del Collegio spetta un'indennità onnicomprensiva pari al 20% dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione di cui all' art. 2 della l.reg. n. 2/2014 (*“Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione”*), comprensiva dell'indennità consiliare, del rimborso forfettario e dell'indennità di carica, maggiorata del 20% per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri previdenziali;
- L'art. 4, comma 3, che impegna la Regione ad assicurare al Collegio dei revisori il *“supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti, anche in relazione alle amministrazioni del sistema Regione di cui all' articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998”*.

La norma finanziaria (art. 13):

- Con riferimento agli oneri conseguenti alla prevista indennità, quantifica la relativa spesa in euro 126.189,77 annui, a decorrere dall'anno 2024, con imputazione alla missione 01 - programma 03 - titolo 1 (comma 1) e copertura per gli anni 2024 e 2025 mediante pari variazione in diminuzione alla missione 20 - programma 01 - titolo 01, cap. SC08.0001 dedicato al fondo riserva spese obbligatorie, e per gli anni successivi mediante le risorse che verranno annualmente stanziare per tale finalità in sede di legge di bilancio regionale (commi 2 e 4); trattandosi di spesa obbligatoria, il successivo art. 14 dispone l'aggiornamento del relativo elenco di cui all'allegato n. 12 alla legge di bilancio (l.reg. n. 2/2023). Si annota che il legislatore regionale, trattandosi di spese continuative aventi natura obbligatoria, ha quantificato l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione nonché l'onere a regime (Corte cost., sentenze n. 84 del 2023; n. 190 del 2022). La

⁹ Difatti, esse non hanno perso la loro attualità anche a seguito dell'approvazione della legge, considerate le poche modifiche intervenute in sede di esame e discussione del d.d.l. prima in Commissione e poi in Aula, essenzialmente riconducibili alle competenze del Collegio previste dall'art. 3.

copertura della spesa avviene con “mezzi interni” di bilancio, nello specifico con il fondo di riserva spese obbligatorie, disciplinato dall’art. 48 del d.lgs. n. 118/2011, che rinvia all’ordinamento regionale per la disciplina delle modalità e dei limiti di prelievo delle somme, aspetto declinato nell’art. 19 della l. reg. di contabilità n. 11/2006.

- Con riferimento agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 4, comma 3, ossia alle spese per il supporto dell’attività del Collegio, non quantifica il relativo ammontare, ponendoli a carico del bilancio regionale a legislazione vigente (testualmente, la disposizione recita: “*Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente*”).

La documentazione a corredo della legge consta, oltre che della relazione illustrativa della Giunta regionale, della relazione della Commissione consiliare di merito (Terza Commissione Programmazione e bilancio), della relazione tecnico-finanziaria (più volte aggiornata per tenere conto di fattori incidenti sulla stima della spesa per le indennità), della relazione di ATN, della relazione sull’attuazione digitale della proposta normativa (che genericamente fa riferimento alle “*piattaforme informatiche regionali esistenti*”) e, infine, della relazione sugli oneri amministrativi previsti a carico di cittadini, imprese e altri utenti (assenti).

In punto di quantificazione, mentre, come già osservato, essa manca del tutto con riferimento agli oneri per il supporto dell’attività del Collegio, in relazione alla spesa per l’indennità, invece, si dà atto che la determinazione in euro 126.189,77 annui è il frutto di una precisa stima operata in sede di Relazione tecnica, che sul punto è stata anche aggiornata per tenere conto della circostanza che, per effetto dell’abrogazione del comma 5-bis dell’art. 2 della l.reg. n. 2/2014 ad opera della l.reg. n. 6/2023 (v. art. 3, comma 1), le indennità spettanti al Collegio dei revisori non sono più assoggettate alla rivalutazione annuale in base all’indice dei prezzi FOI rilevato dell’ISTAT.

L’omessa quantificazione dell’onere di cui all’art. 4, comma 3, si riflette negativamente a cascata, come noto, anche sul piano della copertura della spesa, impedendo la formulazione di qualsivoglia giudizio in ordine alla effettività della copertura; le

medesime considerazioni valgono, altresì, per l'onere relativo all'indennità, atteso che la Relazione tecnica – che pure, sul piano della quantificazione, correttamente evidenzia i criteri utilizzati per la determinazione dell'onere – non dà conto della effettiva sussistenza di risorse disponibili a legislazione vigente da destinare alla nuova misura, il riferimento è alla capienza del fondo riserva spese obbligatorie.

Conseguentemente all'entrata in vigore della legge, le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2023/2025 sono state autorizzate con la deliberazione n. 34/14 del 24 ottobre 2023¹⁰, che ha istituito il nuovo capitolo SC09.0979 (missione 01 – programma 03 – titolo 1) denominato “*Spese per il funzionamento del Collegio dei revisori (art. 13, L.R. 5 ottobre 2023, n. 7) (Spesa obbligatoria)*”.

Il Magistrato Istruttore con nota prot. n. 1542 del 5 marzo 2024 ha chiesto al Consiglio regionale e all'Amministrazione regionale di esplicitare i passaggi essenziali dell'attività valutativa dell'onere di cui all'art. 4, comma 3, della legge (spese per il supporto dell'attività del Collegio), non emergenti dalla relazione tecnica, chiarendo sulla base di quali considerazioni e approfondimenti si sia deciso di provvedere alla relativa copertura mediante le “*risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente*” (art. 13); in particolare, è stato chiesto di chiarire se l'effettiva sussistenza di risorse disponibili in bilancio sia stata oggetto di un apposito vaglio preventivo e, in caso di risposta affermativa, se i risultati di tale attività di accertamento siano o meno confluiti in documenti che, seppur non pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio, siano comunque entrati a far parte del procedimento legislativo.

Con riferimento agli oneri di cui all'art. 9 (indennità), è stato chiesto di chiarire se la decisione di ricorrere alla tecnica della variazione compensativa sia stata supportata da adeguate indagini – di cui non è stato dato riscontro in relazione tecnica – in ordine alla sussistenza di margini disponibili in conto dello stanziamento da cui si è attinto a copertura (missione 20 - programma 01 - titolo 01, cap. SC08.0001, fondo riserva spese obbligatorie); in caso di risposta affermativa, se i risultati di tale attività di accertamento

¹⁰ Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011.

siano o meno confluiti in documenti che, seppur non pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio, siano comunque entrati a far parte del procedimento legislativo.

Il Consiglio regionale, con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024, ha trasmesso ulteriore documentazione ossia la relazione illustrativa, per l'esame in terza Commissione, e la nota di aggiornamento sulla quantificazione degli oneri. La Sezione osserva che parte dei documenti depositati erano già in atti, e i nuovi non apportano ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già rilevato.

La Regione, nello specifico il Direttore generale dei Servizi Finanziari, con nota prot. n. 1779 del 18 marzo 2024, ha rappresentato di aver provveduto ad inoltrare al competente Assessorato degli affari generali, personale e riforma la richiesta di approfondimento istruttorio, formalmente riscontrato a stretto giro nei seguenti termini: *“Non avendo il Disegno di legge previsto una specifica e aggiuntiva dotazione di personale a supporto del Collegio di revisori, l'eventuale dotazione di personale a supporto dell'attività del Collegio stesso dovrà essere determinata da personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale e/o da quello acquisibile nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale nei limiti della capacità assunzionale determinata ai sensi della normativa statale di riferimento (art. 3 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i.)”*.

La copertura finanziaria dell'eventuale personale di supporto al Collegio dei revisori sarà quindi assicurata:

- per il personale in servizio, dagli stanziamenti esistenti nei capitoli concernenti le retribuzioni e gli oneri previdenziali, suddivisi per missioni e programmi, nonché per l'IRAP;
- per l'eventuale nuovo personale da acquisire, dallo stanziamento del fondo reclutamento del personale (attualmente cap. SC08.9900 c.d.r. 00.02.02.03).

La D.G. dei servizi finanziari ha, a sua volta, rappresentato che la carenza di personale regionale, più volte evidenziata, renderebbe difficile realizzare concretamente il prospettato reperimento di risorse umane a supporto dell'attività del Collegio dei

revisori senza creare nocumento ad altre funzioni di primaria importanza assegnate alla stessa Direzione generale.

Per quanto concerne la sussistenza delle risorse disponibili nel capitolo relativo al Fondo di riserva delle spese obbligatorie (M20-P01-T1), la D.G. ha chiarito di aver provveduto a valutare la dotazione del Fondo, i prelievi storici (2020 e 2021), le richieste di prelievo in essere, l'omologa natura della spesa finanziata, ed infine la data di approvazione del d.l. n. 364/A da parte della Giunta regionale (d.g.r. n. 35/22 del 22 novembre 2022), avvenuta a ridosso della fine dell'esercizio 2022, valutazioni che, tuttavia, non sono state formalizzate in atti ufficiali.

Si riporta di seguito la tabella depositata dalla D.G. dei servizi finanziari, che espone i movimenti contabili che hanno interessato il fondo in discorso.

Tabella 1 - Fondo di riserva delle spese obbligatorie

M20-P01-T1 SC08.0001	Cap.	Previsione Iniziale	Variazione	Prev. Finale (comp.)
2020		13.000.000,00	1.979.339,84	14.979.339,84
2021		12.000.000,00	-2.651.333,81	9.348.666,19
2022		12.000.000,00	-11.298.293,47	701.706,53

Fonte: RAS nota prot. n. 1779 del 18 marzo 2024

4.8 L.R. 5/10/2023, n. 8 - Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 6 ottobre 2023, n. 50.

d.d.l. 389/A del 29 agosto 2023

L'assestamento del bilancio di previsione, disciplinato dall'art. 50 del d.lgs. n. 118/2011¹¹, consente di adeguare gli stanziamenti del bilancio in corso di esercizio alle risultanze accertate in sede di rendiconto dell'esercizio finanziario precedente, oltre che alla nuova realtà economico-finanziaria venutasi a creare durante la gestione per effetto di vicende sopravvenute rispetto alla programmazione originaria. I relativi dati contabili vengono, così, "aggiornati" - divenendo (da presunti a) definitivi - sulla base dei valori risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (quello, appunto, relativo all'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente), o comunque vengono fatti oggetto di modifica/rimodulazione in funzione delle necessità emerse in corso d'anno. Ancor più nello specifico, va sottolineato che il bilancio di previsione, essendo basato su stime di entrata e di spesa e su una presunzione di correttezza della gestione e delle appostazioni contabili, richiede l'aggiornamento delle previsioni per adeguarle ai dati reali, quali desumibili dal rendiconto, nell'ottica della continuità degli esercizi finanziari e del mantenimento degli equilibri di bilancio, al fine di garantire la sana e regolare gestione finanziaria. Per completezza è utile rammentare che il menzionato art. 50 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 15, comma 9, della l. n. 243/2012 *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"* e con l'art. 33 della l. 196/2009 *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*, norme estensibili alle regioni, anche a quelle a Statuto speciale, in ragione della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 184/2016), dalla cui lettura emerge che l'assestamento deve essere predisposto con il criterio della legislazione vigente. Detto parametro, nel caso in esame

¹¹ Art. 50. "Assestamento del bilancio". In vigore dal 1° gennaio 2021: 1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40. 2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. 3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere. 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

e posto che in sede di assestamento del bilancio si deve dare atto del permanere degli equilibri, adottando se necessario i provvedimenti intesi a ripristinarli, costituisce il presupposto dell'obbligo di copertura come *“limite esistente da non peggiorare”* (Sezione delle autonomie deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

Ne consegue, in riferimento a eventuali oneri presenti nella legge di assestamento, che non possono costituire copertura i mezzi di bilancio già destinati dalla legislazione vigente, a meno di una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili, di sostenibilità con stanziamenti di bilancio già in essere (invarianza finanziaria), ovvero di una riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa con contestuale riassegnazione delle risorse *“liberate”* a nuove finalità (Corte cost., sentenze. n. 244 del 2020 e n. 141 del 2014).

Con la legge in esame, da presentarsi al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno (d.lgs. n. 118/2011, all. 4/1 punto 4.1) e con termine per l'approvazione al 31 luglio, si aggiorna, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, la quantificazione e composizione del Fondo pluriennale vincolato di spesa nell'esercizio 2023-2025, con conseguente iscrizione del Fondo pluriennale di entrata 2023-2025 a copertura delle obbligazioni passive reimputate; si riqualifica l'entità del Fondo svalutazione crediti a copertura dell'accertamento di entrate di dubbia esigibilità, e si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Il bilancio preventivo 2023-2025 della Regione Sardegna è stato approvato con legge n. 2 del 21 febbraio 2023, e l'approvazione del Rendiconto esercizio finanziario 2022 è stato deliberato dalla Giunta regionale con d.g.r. n.32/22 del 6 ottobre 2023, trattasi pertanto di valori iscritti in bilancio di previsione per importi presunti che in fase di assestamento devono essere aggiornati. E', altresì, utile rammentare che il comma 3 bis, introdotto nel già menzionato art. 50 dall'art. 1, comma 787, lett. a), l. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2021), stabilisce che *“Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta,*

fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza".

Il disegno di legge n. 389/A è stato approvato dalla Giunta regionale con la d.g.r. n. 27/74 del 10 agosto 2023 e in pari data trasmesso al Consiglio regionale, che in data 30 agosto 2023 lo ha assegnato, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento interno, alla Terza Commissione e alle altre Commissioni di merito per il parere sugli aspetti di competenza. Nella seduta del 20 settembre la Terza Commissione, acquisiti i pareri delle diverse Commissioni, ha licenziato il testo, che è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta n. 271 del 28 settembre.

Orbene, come emerge dalla ricostruzione effettuata dalla Sezione non sono stati rispettati, diversamente dall'anno 2022, i termini sopra richiamati, ossia il 30 giugno per la trasmissione al Consiglio che deve approvare la legge di assestamento entro il 31 luglio. Si vuole sottolineare che la funzione della legge in discorso consiste nel proiettare la gestione nel quadro degli andamenti attesi considerando anche il periodo mancante alla conclusione dell'esercizio, garantendo le eventuali disponibilità necessarie ad assicurare la corretta gestione finanziaria. Pertanto, tale fondamentale strumento di flessibilità consente di modulare l'impiego delle risorse utilizzabili tenendo conto dei possibili spazi di spesa e procedendo con le conseguenti, opportune modifiche degli stanziamenti, connotati – come ben noto – da una fondamentale funzione autorizzatoria.

Si deve inoltre dare atto che nella nota integrativa che accompagna la legge si rammenta che la legge di bilancio 2023, art. 1, comma 824 (che sostituisce il comma 6-bis dell'art. 5, D.L. n. 144/2022, convertito dalla legge n. 175/2022) prevede per l'anno 2023 la possibilità per le Regioni e le Province autonome di utilizzare, prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 da parte della Giunta regionale, anche prima del giudizio di parifica della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva

approvazione da parte del Consiglio regionale o provinciale. L'esercizio di tale facoltà è, però, subordinata alla previa copertura dei debiti fuori bilancio ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Con la legge in esame il Consiglio regionale ha riconosciuto la legittimità di debiti fuori bilancio rientranti nella casistica di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) sentenze esecutive, e lettera e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa¹² del d.lgs. n. 118/2011.

L'articolo 5 contiene l'elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e la relazione di accompagnamento al d.d.l., predisposta dalla Giunta, li analizza singolarmente, riportando le richieste presentate dalle Direzioni generali degli Assessorati proponenti. I debiti fuori bilancio riconosciuti ammontano, complessivamente, a 5.042.916,36 euro, di cui 791.185,36 euro rientranti nella casistica di cui alla richiamata lettera e), e 4.251.731,00 euro di cui alla richiamata lettera a).

La fonte di copertura finanziaria è individuata dall'allegato n. 14 "*Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie*" (a cui rinvia l'articolo 7) dal quale si evince che per 162.173,65 euro la copertura avverrebbe (sul punto si ritornerà in sede di trattazione dei DFB con essa coperti) con l'applicazione della quota accantonata nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, a titolo prudenziale, per dare copertura al riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi all'esercizio 2022 o esercizi precedenti. Mentre, per 4.251.731,00 euro (riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva) la copertura è ricavata sulle maggiori entrate iscritte al Titolo 1, - Tipologia 1030000, la restante parte, pari a 629.011,71 euro, trova copertura finanziaria nei pertinenti capitoli di spesa, ossia ad invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

¹² Come noto, l'articolo 73 comma 1 del decreto legislativo, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa) del d.lgs. n. 126/2014, ha esteso alle Regioni la possibilità di riconoscere debiti fuori bilancio, individuando tassativamente le tipologie di debiti fuori bilancio che il Consiglio regionale può riconoscere con legge in: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Il comma 4, novellato dal d.l. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla l. 28 giugno 2019 n. 58, legittima all'approvazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive anche la Giunta regionale, e prevede un termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta per il riconoscimento, decorso inutilmente il quale la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.118/2011, al comma 2 dell'art. 5 si riconosce *“la legittimità del debito fuori bilancio 4.251.731,00 euro derivante dalla sentenza esecutiva n. 1635 del 16 febbraio 2023 del Consiglio di Stato – Sezione V, presso la Camera di Consiglio in Roma, sull'Atto di appello n. 7597/2016 proposto dal Fallimento Vigilanza Sardegna Soc. coop. a r.l. contro la Regione autonoma della Sardegna, con la quale viene accolto il ricorso originario, proposto dal Fallimento Vigilanza Sardegna Soc. coop a r.l., ed ordinato alla Regione Sardegna di eseguire la sentenza”*.

La richiesta di riconoscimento è avanzata dall'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica con nota della D.G. degli enti locali prot. n. 33157 del 18 luglio 2023; dalla relazione della Giunta si apprende che la Regione aveva affidato alla società Vigilanza Sardegna Soc. Coop a.r.l. i servizi di vigilanza e portierato per i lotti 1, 2 e 3 per le sedi degli uffici regionali nelle Province di Cagliari, Oristano e Nuoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, con un contratto di durata quadriennale che, per effetto di rinnovi e proroghe, si è prolungato sino al 31 ottobre 2014. Questa circostanza ha portato la citata società a richiedere una revisione dei prezzi sul costo orario di lavoro per il periodo compreso tra il 2009 e il 2014, richiesta respinta con determinazione dirigenziale n. 28313 del 22 luglio 2014, con la motivazione che la revisione si applica solo per il periodo di durata del contratto e non per i taciti rinnovi e le proroghe.

Nell'ottobre 2015 la società di vigilanza è stata dichiarata fallita, pertanto, la Fallimento Vigilanza Sardegna Soc. coop. a r.l. impugnava la determinazione dirigenziale innanzi al TAR Sardegna, assumendo che il rapporto contrattuale era proseguito con successivi atti di proroga compatibili con l'istituto della revisione dei prezzi, e richiedendo il pagamento di 4.251.731,00 euro.

Il TAR Sardegna con sentenza n. 465/2016, respingeva il ricorso sulla considerazione che la fattispecie in scrutinio riguardava veri e propri rinnovi contrattuali, ostativi all'applicazione dell'istituto della revisione prezzi; inoltre, l'originario regolamento contrattuale legava la possibilità di revisione alla presentazione di apposita richiesta, riferita all'anno precedente, su cui la Regione avrebbe provveduto nel mese successivo. Viceversa, la Vigilanza Sardegna Scarl -mentre l'aveva fatto nei periodi precedenti- nel quinquennio 2009-2014 non ha presentato richieste annuali di revisione prezzi, bensì un'unica domanda relativa all'intero

periodo, avanzata nell'aprile 2014, benché le nuove tabelle con essa invocate fossero state introdotte con decreto ministeriale del 2009.

Il Fallimento Vigilanza Sardegna Soc. coop. a r.l. impugnava la pronuncia chiedendo la riforma del giudizio, il Consiglio di Stato si pronunciava con sentenza n. 1635 del 16 febbraio 2023, con la quale accoglieva il ricorso originario essenzialmente affermando che *“l'analisi del contenuto degli atti emanati dall'Amministrazione fa emergere chiaramente la natura di 'proroga' dell'affidamento del servizio di vigilanza, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha prolungato l'efficacia dell'affidamento dal 2009 al 31 dicembre 2014. Tali atti, definiti formalmente proroghe, avevano la sola funzione di differire il termine di scadenza del contratto, senza apportare alcuna modifica sostanziale al regolamento negoziale”*.

Dall'esame del richiamato allegato 14 si riscontra che la spesa in esame grava sulla Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03 Gestione economica, finanziaria, Titolo 1, capitolo di spesa SC01.0269 *“Spese per servizi ausiliari e per l'acquisto da terzi di altri servizi quali vigilanza, pulizia, facchinaggio, traslochi, gestione aree verdi, autonoleggi”*, come si rinviene nella successiva d.g.r. n. 34/13 del 24 ottobre 2023, mentre la copertura finanziaria viene individuata nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 1030000¹³ - Saldo e conguagli di accertamento (secondo quanto riportato analiticamente dalla delibera n. 34/13 e dagli allegati alla legge in esame). In merito al mancato accantonamento al fondo contenzioso, si rinvia alle analisi che saranno effettuate in sede di Verifica del rendiconto regionale per l'anno 2023.

- Il comma 1 riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118/2011, si tratta di 21 debiti fuori bilancio, di cui 19 presenti nel testo originario del disegno di legge, e due introdotti con emendamento.

Nello specifico si osserva che l'Assessorato dell'Industria ha richiesto il riconoscimento di n. 3 debiti fuori bilancio, l'Assessorato del Turismo, artigianato e commercio n. 7 debiti, mentre l'Assessorato agli enti locali, finanze e urbanistica ha richiesto il riconoscimento di n. 10 debiti fuori bilancio, e la richiesta di riconoscimento di n. 1 debito è stata avanzata dalla Presidenza.

¹³ Si annota che nell'allegato 14, per mero errore materiale, è indicata la tipologia 101, mentre tutti i documenti si riferiscono, correttamente, alla tipologia 103.

La Direzione generale dell'Industria, con nota prot. 9518 del 3 marzo 2023 e n. 25319 del 12 giugno 2023, chiedeva il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativamente ai compensi dovuti alla Banca Intesa Sanpaolo Spa e SFIRS Spa per l'espletamento delle attività di recupero dei crediti relativi a fondi di rotazione che hanno concluso l'attività gestionale, poiché terminate le risorse per la concessione dei relativi finanziamenti. Nello specifico, comma 1:

lettera a) euro 185.621,75 per i compensi dovuti e le spese rimborsabili sostenute dalla Banca Intesa San Paolo Spa per la gestione dei fondi di rotazione di cui alle leggi regionali n. 66 del 1976, n.23 del 1957, n.588 del 1962, e n. 15 del 1994;

lettera b) euro 341.154,91 per i compensi e le spese da rimborsare alla SFIRS Spa per la gestione dei fondi di rotazione di cui alle leggi regionali n. 66 del 1976, n. 23 del 1957, n. 32 del 1997, n. 6 del 1992, e n. 15 del 1994;

lettera c) euro 90.759,38 per i compensi e le spese da rimborsare alla SFIRS Spa relativamente alla gestione del fondo di rotazione di cui alla legge regionale n. 17 del 1993.

La relazione della Giunta al d.d.l. 389/A riporta che gli enti gestori, autorizzati, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, a trattenere le somme loro spettanti per le attività di recupero dei crediti con addebito sul conto corrente dedicato, nell'esercizio 2022 le hanno addebitate, per mero errore materiale, sugli stessi quando invece in forza della circolare n. 10 della Direzione generale dei Servizi finanziari del 25 ottobre 2021 "*Trattamento contabile dei Fondi di rotazione e assimilati gestiti per il tramite di soggetti convenzionati o soggetti in house a partire dal corrente esercizio*" e le successive note prot. 4736 dell'8 febbraio 2022 e prot. 27097 del 5 luglio 2022, le operazioni contabili sui conti correnti dei fondi di rotazione devono essere registrate nella contabilità regionale. Pertanto, al 31 dicembre 2022 si è provveduto ad effettuare l'accertamento delle somme addebitate nei fondi di rotazione in capitoli vincolati, per i quali si chiederà nel 2023 la reiscrizione dell'avanzo vincolato nei relativi capitoli di spesa dei fondi rotazione cui si riferiscono.

Si osserva, a questo proposito, che con la d.g.r. n. 35/31 del 25 ottobre 2023, e quindi in data successiva all'approvazione della legge n. 8 in esame, viene dato seguito alla richiesta dell'Assessorato dell'Industria riguardante l'iscrizione, nel bilancio 2023, di somme derivanti da economie di spesa confluite nell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2022, per il pagamento dei compensi agli intermediari finanziari e al rimborso delle spese dagli stessi sostenuti per

la gestione, pertanto, al momento dell'approvazione della legge n. 8/2023 i capitoli interessati erano privi dei necessari stanziamenti, come si evince anche dal sistema SIBAR-SAP.

Ciò posto, il Magistrato Istruttore con nota istruttoria, prot. n. 2342 del 16 aprile 2024, ha chiesto alla Regione gli opportuni chiarimenti, sia perché la delibera di richiamo delle quote vincolate è successiva alla legge n. 8/2023, sia per l'assenza, in alcuni casi, delle risorse vincolate richiamate per la copertura dei suddetti debiti fuori bilancio sul vincolo indicato, come risulta dall'allegato 19.6 al Rendiconto 2022 *“Elenco analitico delle risorse vincolate nel Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022”*.

La Direzione generale dei servizi finanziari ha prontamente risposto con la nota prot. n. 18728 del 23 aprile 2024, con la quale ha confermato che la reiscrizione delle quote vincolate, comprese quelle necessarie a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge in commento, è stata disposta con la d.g.r. n. 35/31 del 25 ottobre 2023, precisando che la tecnica utilizzata per la copertura dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 5 era *“a valere”* sulle risorse del fondo di rotazione: *“pertanto si sarebbe comunque resa necessaria l'iscrizione delle risorse nella delibera di entrata in vigore o in una immediatamente successiva al riconoscimento”*.

Per quanto concerne il secondo aspetto su cui sono state chieste delucidazioni, attinente alla presunta assenza nei vincoli richiamati delle necessarie risorse, la DG dei Servizi finanziari ha specificato che al fine di aumentare la trasparenza e il controllo dei vincoli di bilancio ha proceduto allo spacchettamento del vincolo *“padre”* in sotto vincoli, cercando di mantenere per quanto possibile il rapporto uno a uno, tra capitolo di entrata e capitolo di spesa. Ha prodotto, inoltre, un allegato in formato excel *“02-ALL02 Fondi di rotazione DG Industria avanzo”*, al fine di rendere agevole all'ufficio istruttore la ricostruzione delle coperture delle risorse vincolate richiamate nella d.g.r. n. 35/13.

La D.G. ha, inoltre, rappresentato che procederà in futuro ad indicare nel provvedimento di richiamo il riferimento al vincolo *“padre”*, in modo tale da poter ritrovare una correlazione con Elenco analitico delle risorse vincolate nel Risultato di amministrazione al 31 dicembre.

La Sezione prende atto di quanto addotto dall'Amministrazione, sottolineando, al contempo, che l'esposizione chiara ed esaustiva delle conseguenze finanziarie delle leggi di spesa e dei mezzi per farvi fronte garantisce il rispetto del principio di trasparenza, è, pertanto,

fondamentale la piena rispondenza del procedimento della formazione delle leggi al principio costituzionale della copertura finanziaria degli oneri (deliberazione n. 10/SEZAUT/2023/FRG).

Nelle analisi propedeutiche all'elaborazione del presente referto, l'Ufficio istruttore ha evidenziato, inoltre, che già nell'esercizio 2022, con la l.reg. n. 22 all'articolo 17, comma 1, lettera gg) erano stati riconosciuti DFB per complessivi euro 1.407.564,21 euro, per i compensi dovuti e le spese legali sostenute dalla Banca Intesa San Paolo Spa per la gestione dei fondi di rotazione di cui alle leggi regionali n. 66 del 1976 e n.23 del 1957 a decorrere dal 2017 fino al 2022, e dalla SFIRS per la gestione del fondo di cui alla legge regionale n. 6 del 1992, articolo 55, in forza della Convenzione rep. 83 del 28 ottobre 1993, per i quali non era stato possibile assumere l'impegno contestualmente all'ordinazione della prestazione negli esercizi di competenza in mancanza dello stanziamento nel bilancio previsionale. La Banca Intesa, inoltre, con nota del 29 dicembre 2022, indirizzata all'Assessorato Industria, quantificava in complessivi 1.310.000,00 euro i compensi per la gestione dei fondi di rotazione dal 2017 al 2022 (di cui 650.000,00 relativo al fondo di rotazione ex l.reg. n. 66/76 e 660.000,00 euro relativo al fondo di rotazione ex l.reg. n. 23/57), compensi per i quali si è disposto il relativo impegno.

Dagli atti richiamati sembrerebbe, quindi, che i compensi per la gestione dei suddetti fondi di rotazione fino a tutto il 2022 fossero definitivamente quantificati, pertanto, il Magistrato Istruttore, con nota istruttoria prot. n. 2342 del 16 aprile 2024, ha chiesto all'Amministrazione regionale gli opportuni chiarimenti sugli ulteriori compensi relativi all'esercizio 2022, che hanno originato il debito fuori bilancio approvato con la legge n. 8/2023.

La Direzione generale dei servizi finanziari, con nota prot. n. 18278 del 23 aprile 2024, ha trasmesso la nota dell'Assessorato dell'industria n. 19236 del 22 aprile 2024, che sul punto precisa che *“Per quanto riguarda invece il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla L.R. n. 8 del 5 ottobre 2023, si tratta in parte, come detto, di somme che i soggetti gestori avevano già prelevato dai rispettivi Fondi di rotazione nel corso del 2022 senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato e registrazione nella contabilità regionale, e in parte si tratta di somme che devono ancora essere prelevate dal Fondo relative a compensi e spese del II semestre 2022, per i quali era comunque necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori Bilancio pur in presenza della copertura finanziaria”*. Viene, altresì, precisato che, per quanto concerne le somme già addebitate per i fondi di cui alle l. reg. n. 23/57 e n. 66/76 di Banca Intesa, non erano state considerate, in

fase di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla l. reg. n. 22/2022, in quanto, in quella sede, si era tenuto conto solo le somme dovute, non addebitate e non pagabili in assenza della copertura finanziaria e indicate nelle relazioni del I semestre 2022 dei fondi. Pertanto, solo in ambito del riaccertamento ordinario dei residui, su indicazione della Direzione generale dei Servizi finanziari, era emersa la necessità di regolarizzare i movimenti contabili già avvenuti nei fondi di rotazione, dandone evidenza nella contabilità regionale¹⁴, con la richiesta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per i compensi e le spese già prelevate dal fondo¹⁵.

Proseguendo nella trattazione, si rileva che per la gestione dei fondi di rotazione è dovuta a Banca Intesa Spa la somma di 185.621,85 e alla SFIRS la somma di 431.914,29 euro. Si sottolinea che, per quanto concerne le somme dovute alla Banca Intesa Spa, non è richiesta alcuna copertura finanziaria poiché i pagamenti saranno effettuati tramite mandato in commutazione di entrata in quanto trovano copertura nelle giacenze in essere sui fondi di rotazione.

Per quanto concerne la SFIRS analoga procedura viene seguita per una parte dei fondi di rotazione gestiti, tranne che per i compensi relativi al fondo di rotazione di cui alla l. reg. n. 17/1993, pari a 90.759,38 euro, di cui si chiede la copertura finanziaria poiché i residui rientri per capitale e interessi non consentono la copertura di dette spese.

La legge in esame, quale fonte di copertura per questi ultimi debiti fuori bilancio, individua l'applicazione della quota accantonata al 31 dicembre 2022, pari a 119.848,37 euro, a scopo prudenziale per far fronte alla copertura di debiti fuori bilancio da riconoscere.

Proseguendo l'analisi si rileva che la Direzione generale del Turismo, con note del 13 giugno 2023, ha chiesto il riconoscimento di due debiti fuori bilancio relativamente alla mancata assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento di compensi spettanti alla Banca Intesa Spa per la gestione di fondi assimilati, la cui legittimità è riconosciuta all'articolo 5, comma 1, lettera k) 1.222,91 e l) 6.346,38 euro.

L'Amministrazione regionale, allo scopo di sostenere iniziative produttive del settore turistico ai sensi delle leggi regionali n. 40/93 e n. 28/94, aveva stipulato con la Banca Intesa

¹⁴ Per la problematica riguardante le fasi della contabilizzazione dei fondi di rotazione nei bilanci regionali si rinvia alla parifica del rendiconto regionale esercizi 2020/2022.

¹⁵ Come rilevato dalle relazioni semestrali dei fondi di rotazione.

Spa apposite convenzioni per l'erogazione di un contributo in conto interessi nei confronti delle imprese del settore turistico che stipulavano un contratto di mutuo con la banca, a seguito della quale la Banca diventava gestore della linea di finanziamento. La modalità di calcolo del compenso spettante all'istituto di credito per la gestione delle linee di finanziamento è definita dalle relative convenzioni.

Nella relazione al d.d.l. si legge che nel corso del 2020 e 2021, *“in conseguenza di circostanze legate all'organizzazione e al ridimensionamento delle risorse assegnata al Servizio programmazione e finanziamenti alle imprese, nonché all'esigenza di sopperire alle urgenze operative tempo per tempo sopravvenute, non è stata possibile un'adeguata azione di vigilanza su alcune linee di attività, tra le quali la verifica della reale consistenza delle risorse finanziarie occorrenti per la gestione dei fondi ed il correlato pagamento di una parte dei compensi dovuti agli enti gestori”*.

Con nota del 28 febbraio 2023 la Banca Intesa Spa ha inviato una nota di sollecito chiedendo il pagamento di una fattura di importo pari a 6.346,38 del mese di maggio 2022, e di ulteriori fatture di importo complessivo pari a 1.222,91 euro, per il cui pagamento la Direzione generale del Turismo ha avviato la procedura per la richiesta di riconoscimento dei DFB.

La fonte di copertura si rinviene nei capitoli di spesa SC06.0264 per il DFB riconosciuti alla lettera k) di 1.222,91 euro, e al capitolo di spesa SC06.0265 per il DFB di cui alla lettera l) di 6.346,38 euro, che dispongono della necessaria capienza.

La Direzione generale dei servizi del Turismo ha richiesto il riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio, di cui la legge n. 8 ha riconosciuto la legittimità all'articolo 5, comma 1, lettere m, n, o, p, q, per complessivi 70.190,32 euro. Si tratta di fattispecie relative alla mancata assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento di compensi spettanti per la gestione di fondi assimilati, in questo caso, da parte del Banco di Sardegna Spa.

La motivazione, analogamente ai debiti fuori bilancio relativi ai compensi maturati da Banca Intesa Spa, si rinviene all'interno della relazione della Giunta che riporta le richieste delle varie Direzioni generali, specificando, anche in questo caso, che: *“Nel corso del 2020 e 2021, per varie circostanze tra le quali l'esigenza di sopperire alle urgenze operative tempo per tempo sopravvenute, non hanno consentito un'adeguata azione di vigilanza su alcune linee di attività, tra le quali la verifica della reale consistenza delle risorse finanziarie occorrenti per la gestione dei fondi e il correlato pagamento di una parte dei compensi dovuti agli enti gestori”*.

Per la copertura del DFB di cui alla lettera n) di 25.572,75 euro che grava sul capitolo SC08.9969 e alla lettera k) di 43.496,83 euro sul capitolo SC08.9936 è richiesta l'assegnazione di risorse. L'allegato 14 – Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie - mostra che la relativa copertura si rinviene nella quota accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 a titolo prudenziale per la copertura di debiti fuori bilancio.

Al riguardo si osserva che l'importo di cui si è disposta l'applicazione per la copertura dei DFB con la legge in esame ammonta a complessivamente a 162.173,65 euro, considerati anche i debiti fuori bilancio di cui alle lettere c) e d), pertanto, superiore alla quota accantonata al 31 dicembre 2022 che era di 119.848,37 euro.

Con nota istruttoria prot. n. 2342 del 16 aprile 2024, il Magistrato Istruttore ha chiesto alla Regione gli opportuni chiarimenti, con la specificazione della fonte di copertura dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere n) e k).

La Direzione generale dei servizi finanziari con nota prot. n. 18728 del 23 aprile 2024, ha chiarito che per la copertura dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere n) e p) è stata erroneamente richiamata la quota accantonata del risultato di amministrazione, quando invece la copertura ricadeva sulle risorse vincolate (EC000.002), pertanto si è provveduto a stornare la scrittura dal capitolo EC000.020 per appostarla nel capitolo EC000.002. Trattandosi di capitoli tecnici non si è reso necessario modificare i prospetti contabili, in quanto entrambi ricadono nella voce " *Utilizzo avanzo di amministrazione*".

Si rileva che i debiti fuori bilancio da ricondursi all'Assessorato agli enti locali hanno gravato sulla disponibilità esistente nei pertinenti capitoli di spesa, ossia ad invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio. Soltanto in un caso, lettera d) di 2.344,69 euro, che concerne la spesa dell'energia elettrica per il periodo da gennaio a luglio 2022, a favore di A2A Energia Spa, nei cui confronti esisteva un impegno di spesa rivelatosi insufficiente a coprire i costi per il periodo considerato, in ragione dell'aumento dei costi dell'energia, si è disposta una variazione di bilancio per dotare il pertinente capitolo della disponibilità necessaria, attraverso l'utilizzo del già menzionato accantonamento per il riconoscimento dei DFB.

Nel caso disciplinato alla e) di 4.244,85 euro dovuti alla società Ecosfera servizi Spa di Roma, l'insorgere del debito fuori bilancio è da ricondursi alla cancellazione erronea, in data 28 maggio 2013 in sede di riaccertamento ordinario dei residui, di parte dell'impegno assunto

nei confronti della Società per far fronte agli oneri derivanti dalla Convenzione CONSIP SIE2. A seguito della conclusione del contratto, in data 30 aprile 2020, residuava nei confronti della società un debito di 4.244,85 euro, privo di copertura finanziaria, per l'assolvimento del quale la Direzione generale degli enti locali ha richiesto il riconoscimento del DFB da imputare all'esercizio 2023 sul capitolo di spesa SC01.0309. Sul punto e in merito alla tempestività della richiesta si rimanda agli approfondimenti in sede di Verifica del rendiconto regionale esercizio 2023.

Nel caso del debito fuori bilancio di cui alla lettera f) di 15.058,00 euro da destinare al pagamento delle quote degli oneri condominiali, di cui al verbale dell'assemblea condominiale del 19 ottobre 2022, dovute al Servizio demanio e patrimonio di Cagliari per gli immobili di proprietà regionale ubicati in Cagliari, condominio Viale Trieste n.151/159 nel 2022, si riscontra che la richiesta di pagamento è stata acquisita agli atti dalla Direzione generale degli enti locali in data 21 ottobre 2022 (prot. n. 47381), e con successiva PEC in data 23 gennaio 2023 (n. 2432); si rileva che nell'esercizio 2022 non è avvenuto il corrispondente impegno di spesa, configurandosi, pertanto, un debito fuori bilancio. La relativa copertura è ricavata sui pertinenti capitoli di spesa, SC01.948 per le spese in c/capitale relative ad interventi di manutenzione straordinaria di 7.958,00 e di 7.100,00 euro per le spese correnti SC01.0910, anche in questo caso ad invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

Il debito fuori bilancio di cui alla lettera g) di 28.201,01 deriva dalla fornitura di energia elettrica per il periodo dal 2017 al 2022 da parte di Enel Energia Spa per gli uffici regionali centrali e periferici in forza delle convenzioni EE14, EE15, EE18. Il debito si è concretizzato poiché gli impegni aperti e assunti in forza di tali convenzioni non sono stati sufficienti a coprire le fatture ricevute a titolo di conguaglio per il periodo citato per un totale appunto di 28.201,01 euro.

Dalla lettura della relazione della Giunta alla legge in esame, nella quale sono riportate le richieste di riconoscimento con le relative relazioni da parte delle Direzioni generali coinvolte, si è potuto constatare che il debito in esame è la somma di una pluralità di fatture a conguaglio, ricevute dal 2020 al 2022, con riferimento alle quali questa Sezione di controllo osserva la mancanza di tempestività nel riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto la richiesta è stata avanzata dalla Direzione generale degli enti locali soltanto in data 13 giugno 2023.

Per l'adempimento di tale obbligazione non è richiesta alcuna variazione di bilancio in quanto la stessa grava sul pertinente capitolo di spesa SC01.0311 che dispone della necessaria capienza, anche in questo caso ad invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

Il debito fuori bilancio di cui alla lettera h) di 5.502,04 euro deriva dalla fornitura di energia elettrica per il periodo dal novembre 2014 a tutto agosto 2016 da parte del Comune di Berchidda - concessionario del servizio di distribuzione di energia elettrica su reti di distribuzione in media e alta tensione per la consegna ai clienti finali - con il quale nel 2013 è stato stipulato un contratto per la fornitura per il servizio di trasporto e vendita di energia elettrica, per l'immobile acquisito in locazione da soggetti privati (in data 18 gennaio 2013) dall'Amministrazione regionale ed in uso alla Stazione forestale e di vigilanza ambientale di Berchidda. Una ricognizione effettuata sulla situazione debitoria nei confronti del Comune di Berchidda, ha mostrato che non risultavano impegnate nei confronti del Comune le somme relative al pagamento di alcune fatture del periodo in esame, per un totale di 5.502,04 euro. La Tabella F della legge mostra che la spesa grava sul capitolo pertinente capitolo di spesa SC01.0311 che mostra la necessaria capienza, anche in questo caso ad invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

Alla lettera i) viene riconosciuto di DFB di 14.877,00 relativo all'acquisizione del servizio di rimessaggio natante a favore della Società Marine Oristanesi Srl, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 marzo 2023, nell'area del Porto Turistico di Torre Grande della motovedetta Diego Falchi del Corpo Forestale di Oristano, il DFB trova copertura nel pertinente capitolo di spesa SC01.030, anche in questo caso ad invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

Alla lettera j) il DFB di 7.743,37 euro relativo al pagamento degli oneri condominiali al Servizio Demanio e Patrimonio di Nuoro e Oristano per gli immobili di proprietà regionale siti in Oristano, condominio SAIA relativi all'esercizio 2022, per i quali è pervenuta la comunicazione in data 29 novembre 2022, a cui non è seguito l'impegno di spesa relativamente agli oneri dell'esercizio 2022.

Anche in questo caso la spesa trova copertura nello stanziamento presente in bilancio nel capitolo SC01.0910, ossia ad invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

Alla lettera s) si riconosce il DFB di 6.973,92 euro derivante da lavori di impermeabilizzazione della copertura di uno stabile in uso per fini istituzionali al Corpo forestale e di vigilanza ambientale situato nella darsena del Porto canale di Cagliari e in

consegna all'Assessorato degli enti locali, Servizio gestione contratti, per le cui fatture n. 660 del 18 ottobre 2019 di euro 6.485,92 e la n. 919 del 3 dicembre 2019 di euro 488, non risultava adottato alcun provvedimento di impegno a favore dell'Autorità portuale per la liquidazione e pagamento delle suddette somme.

Da ultimo, alla lettera t) si riconosce un DFB di 674,53 euro insorto perché la fornitura di energia elettrica da parte di Enel Energia Spa in forza della Convenzione Consip EE17, e in esecuzione dell'ordine d'acquisto del 4 marzo 2020, è avvenuta a decorrere dal 25 marzo, quando invece l'atto di impegno recava una data successiva, del 20 aprile per 12 mesi.

La fattura ricevuta da Enel Energia Spa, pervenuta nel 2020, è relativa alla fornitura di energia elettrica e servizi connessi per il periodo antecedente all'assunzione dell'impegno di spesa, la copertura finanziaria e ricavata sullo stanziamento del relativo capitolo SC01.0311, anche in questo caso ad invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

Alla lettera u) infine si riconosce il DFB di 628,30 euro a favore della Società E-distribuzione Spa, per la manutenzione programmata di impianti elettrici presso la base elicotteri del Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna di Villasalto, il debito si è configurato in quanto il contratto stipulato è risultato nullo e si è dovuto procedere all'annullamento dell'impegno di spesa. La copertura finanziaria è a carico del relativo capitolo di spesa, SC01.0309, che mostra la necessaria capienza, anche in questo caso ad invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

La Direzione generale della presidenza con nota n.5928 dell'11 aprile 2023 ha chiesto il riconoscimento di un debito fuori bilancio di importo pari a 9.638,00 derivante dall'affidamento diretto del servizio riguardante l'organizzazione dell'evento Progetto STEM "*Donne, Scienza e Innovazione per una Sardegna competitiva*", senza assunzione del relativo impegno di spesa, perché adottato con determinazione n. 161/5161 del 28 marzo e successivamente annullato in data 30 marzo 2023. La spesa grava sul pertinente capitolo di spesa SC01.0469, anche in questo caso a invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

- **All'articolo 6** rubricato "*Autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*", il legislatore regionale autorizza ulteriori spese per un totale di 274.597,41 euro. Nello specifico, per un totale di 435,00 euro, comma 1, lettere a) b) d) f) l), si tratta di spese per contributi obbligatori dovuti all'Autorità nazionale anticorruzione ANAC in occasione dell'espletamento di gare svoltesi in annualità precedenti,

per le quali non si è proceduto al relativo impegno nell'anno di competenza. Dalla documentazione di accompagnamento alla legge le motivazioni di tale slittamento si fanno risalire, ad esempio, nel caso della richiesta avanzata dalla Direzione generale dei lavori pubblici, lettera d) per 60,00 euro, ad *“una serie di concause tra le quali il gravoso carico di lavoro a fronte di un organico di personale inadeguato per la varietà dei procedimenti trattati ed i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili”*; la Direzione generale della Presidenza, lettera f) per 30,00 euro, asserisce che *“Il mancato pagamento di questi contributi nasce da un non preventivato differimento delle tempistiche intercorrenti tra la stipula degli atti negoziali e la conoscenza dell'entità del contributo ed emissione del relativo MAV”*, per la Direzione Generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, lettera l) di 60,00 euro si tratta di un errore materiale, per la cui copertura è prevista una variazione di bilancio la cui fonte di finanziamento si rinviene nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 1010000 – Saldo e conguagli accertamenti.

Alla lettera c) è autorizzata la spesa di euro 120.000 derivanti dagli oneri relativi al contributo finanziario riconosciuto all'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di agraria, conseguente alla stipulazione di un accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, nell'anno 2022; la spesa grava sul capitolo a destinazione vincolata SC06.1079, Missione 16, Programma 01, Titolo 1, e ha richiesto una variazione di bilancio per l'applicazione della corrispondente quota vincolata nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, come si evince dall'Allegato F alla legge in esame.

Alla lettera e) è autorizzata la spesa di 13.500,00 euro per il pagamento della quota di partecipazione dell'Amministrazione regionale all'Osservatorio interregionale cooperazione e sviluppo (OICS) per l'anno 2022, per il quale non si è proceduto al relativo impegno.

Come si legge nella relazione al d.d.l., con la deliberazione n. 37/14 del 14 dicembre 2022, la Giunta regionale ha deliberato di revocare l'adesione all'Osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo (OICS) e di procedere al pagamento della quota associativa relativa alla annualità 2022. Il Servizio di spesa competente, considerata la scadenza del 9 dicembre per la registrazione contabile di impegni del 2022 e l'adozione dei relativi provvedimenti, come stabilito dalla circolare regionale del 5/10/2022 di chiusura dell'esercizio finanziario 2022, e i numerosi adempimenti di fine anno correlati all'approvazione della l.reg. del 12 dicembre 2022, n. 22, non è riuscito a dare seguito a quanto disposto dalla d.g.r. di revoca dell'adesione, pertanto, per poter procedere alla liquidazione

e pagamento della quota associativa dell'anno 2022 pari a euro 13.500,00 chiede la concessione di apposita autorizzazione di spesa.

L'Allegato F alla legge in esame e la d.g.r. n. 34/13 del 24 ottobre 2023, mostra che la relativa spesa grava sul capitolo SC01.0416 “*Spese per l'adesione all'osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo (art. 6, L.R. 11 aprile 1996, n.19 e art. 5, comma 29, L.R. 23 maggio 2013, n. 12 e art. 10, comma 26 L.R. 22 novembre 2021, n. 17)*”. La fonte di copertura è rappresentata dalle maggiori entrate rilevate al Titolo 1, Tipologia 1010000 - Saldo e conguagli accertamenti. Si osserva che nell'Allegato F è riportata, erroneamente, la Tipologia 1010000, quando invece la delibera 34/13, fa riferimento alle variazioni intervenute nella Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali.

Alle lettere i) e j) si autorizzano spese rispettivamente per 30.942,22 euro e 104.220,18 euro, per l'erogazione di contributi costanti per 35 anni a favore di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle forze armate e di polizia per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare che, iscritti nel bilancio regionale del 2020 tra gli stanziamenti, per mero errore materiale, non avevano dato luogo ad impegni e hanno costituito economie di bilancio. In presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili, nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto INPS gestione ex INPDAP per Coop. Iglesias e della Coop. Pesaro di La Maddalena, si è provveduto alla copertura di dette spese mediante riduzione delle risorse iscritte nel bilancio 2023, in conto della missione 8, programma 02, titolo 2, capitolo SC05.0836.

4.9 L.R. 23/10/2023, n. 9 - Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 24 ottobre 2023, n. 54.

d.d.l. n. n. 373/A del 22 dicembre 2022

La legge in commento, adottata a fine ottobre 2023, nasce come disegno di legge collegato alla legge regionale di stabilità 2023, difatti, la relativa proposta risulta approvata con la d.g.r. n. 38/4 del 21 dicembre 2022 insieme alla proposta di bilancio triennale 2023-2025 e alla proposta di legge di stabilità per l'anno 2023. Il c.d. collegato rappresenta, in termini generali, uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata,

disponendo modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili. Si annota che i collegati alla manovra sono previsti, a livello nazionale, all'art. 10, comma 6, della legge di contabilità n. 196/2009¹⁶, e a livello regionale all'art. 1 della l. reg. n. 11/2006¹⁷ *“Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”*, e all'art. 5 della medesima, che così dispone: 1. *“Nell'ambito della manovra economico-finanziaria complessiva, unitamente al disegno di legge finanziaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale disegni di legge funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal PRS e dal DAPEF”*.

La legge in esame si compone di n. 162 articoli, suddivisi per n. 17 Capi, oltre n. 8 allegati. Si vuole sottolineare che, in ragione della tempistica di adozione dell'articolato normativo, lo stesso è stato trasmesso dalla Giunta al Consiglio regionale il 22 dicembre 2022 e promulgato in data 23 ottobre 2023, e, in considerazione del pressoché completo depotenziamento, ad opera dei molteplici emendamenti aggiuntivi onerosi, come si vedrà nella trattazione, del carattere primigenio di legge collegata, lo stesso assomiglia a una legge omnibus sia dal punto di vista normativo che finanziario, presentando, rispetto a interventi legislativi più contenuti, maggiori difficoltà di valutazione, visti i numerosi settori interessati dalle modifiche.

La Sezione reputa necessario osservare, nel pieno rispetto dell'autonomia del legislatore regionale, che il ricorso in questi ultimi anni a leggi omnibus (l.reg. n.17/2021 e n.

¹⁶ In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzativo ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

¹⁷ Capo I - Disciplina e struttura degli strumenti della gestione finanziaria della Regione

Art. 1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria ed economica della Regione.

2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione:

- a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
- b) il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF);
- c) la legge finanziaria;
- d) il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza;
- e) il bilancio pluriennale di previsione;
- f) le leggi collegate alla manovra economico-finanziaria;
- g) il rendiconto generale della Regione.

22/2022) sembra segnalare una crisi del procedimento legislativo regionale, originata dai tempi lunghi ed indeterminati della decisione consiliare, condizionata dalla difficile composizione della dialettica politica che deve confrontarsi con i programmi e le risorse finanziarie disponibili. È ormai un dato acquisito, anche a livello nazionale, che la qualità della regolazione debba essere perseguita secondo una strategia complessiva diretta a una semplificazione non effimera né apparente, con norme chiare e accessibili, creando insiemi normativi coerenti, con l'obiettivo di garantire la certezza dell'ordinamento giuridico. Sicché, appare necessario riflettere su un possibile ridimensionamento del fenomeno delle leggi omnibus, contenitori indistinti e di difficile valutazione anche sotto il profilo della copertura degli oneri, in particolare, come nel caso della legge in esame, allorquando la stessa sia diffusamente stabilita in termini di invarianza finanziaria, preferendo, di contro, una legislazione più trasparente in punto di tecniche di copertura della spesa e omogenea per i contenuti.

La documentazione a corredo della legge consta della relazione illustrativa della Giunta, della relazione della Terza Commissione consiliare e dei pareri delle altre Commissioni permanenti in relazione agli aspetti di rispettiva competenza, espressi sia prima dell'inizio dell'esame del disegno di legge da parte della Terza Commissione, sia successivamente con riferimento ai numerosi emendamenti presentati.

Non risulta, agli atti, alcuna relazione specificamente dedicata ai profili della quantificazione delle spese e della relativa copertura finanziaria. Ciò, nonostante l'inserimento di ipotesi di spesa già in ambito di discussione in Terza Commissione, che ha licenziato per l'esame in Aula un testo implicante oneri per euro 59.515.000 per l'anno 2023, euro 11.865.000 per l'anno 2024 ed euro 11.700.000 per l'anno 2025 (cfr. art. 22 testo Commissione); **testo che poi ha subito uno stravolgimento in conseguenza degli emendamenti votati in Consiglio, con una rimodulazione in aumento dei nuovi o maggiori oneri, passati a euro 189.232.878,69 per il 2023, euro 93.758.155,00 per il 2024 ed euro 16.423.200,00 per il 2025: l'aspetto de quo è, pertanto, la ragione dell'assenza delle relazioni tecnico-finanziarie.**

Considerato che quanto riscontrato rappresenta una pesante criticità in quanto l'assenza dei menzionati documenti mina la trasparenza delle scelte contabili, nonché l'intelligibilità della reale portata normativa, in primis finanziaria, del testo di legge, il

Magistrato Istruttore, con nota prot. n. 1542 del 5 marzo 2024, ha chiesto al Consiglio regionale e all'Amministrazione regionale di fornire chiarimenti al riguardo.

Il Consiglio regionale con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024 ha depositato tutti gli emendamenti approvati in terza Commissione e quelli approvati in Assemblea, corredati delle relazioni tecnico-finanziarie "se presenti", di cui viene dato conto nello sviluppo di questo referto.

La Regione, nello specifico il Direttore generale dei Servizi Finanziari, con nota prot. n. 1779 del 18 marzo 2024, ha rappresentato che il d.d.l. n. 373/A era un provvedimento con la natura intrinseca di "manutenzione normativa", diretto a rivisitare, modificare e integrare la normativa in essere attinente a svariati settori e ambiti di intervento, ma senza impatti di carattere finanziario. Tuttavia, in I e in III Commissione e successivamente in Aula, sono emerse diverse istanze, sia da parte della Giunta che del Consiglio regionale, per l'integrazione del provvedimento normativo attraverso l'inserimento di ulteriori norme/emendamenti, anche a carattere oneroso, funzionali e/o integrativi alla normativa di settore oggetto di discussione.

Pertanto, è nello "strumento" dell'emendamento, adottato sia in Commissione che in Aula, che si possono rinvenire tutti gli elementi utili di valutazione dei profili relativi alla quantificazione dei nuovi/maggiori oneri e della relativa copertura finanziaria (relazione tecnica).

La D.G. ha, altresì, chiarito che non ha trovato applicazione, il comma 3 bis della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 introdotto dalla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, articolo 12, che prevede la possibilità per le commissioni consiliari competenti di richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, e sulle relative coperture.

Nella tabella che segue si riportano sinteticamente alcuni dati complessivi, ordinati secondo modalità di copertura e a scorrimento del bilancio:

Tabella 2 – Modalità di copertura dei nuovi oneri nel triennio

Annualità	Nuovi oneri	Modalità di copertura		
		Maggiori entrate	Riduzioni di spesa	Invarianza
2023	189.232.878,69	24.022.969,69	109.527.909,00	55.682.000,00
2024	93.758.155,00	0	43.729.100,00	50.029.055,00
2025	91.382.755,00	1.500.000,00	38.698.700,00	51.184.000,00
2026 ss.	16.423.200,00	16.423.200,00	0	0

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Tabella F allegata alla legge regionale n. 9/2023

Si vuole sottolineare, fin da subito, che le maggiori entrate si riferiscono per 21.101.969,69 euro al riversamento al bilancio regionale, capitolo entrata 362.008 Titolo 3 – entrate extratributarie tipologia 30500: rimborsi e altre entrate correnti, delle economie formatesi nel bilancio dell’Agenzia regionale Laore; inoltre, in riferimento alle numerose disposizioni con oneri coperti con riduzione di spesa o invarianza finanziaria, sono spesso assenti gli elementi minimi necessari a rendere finanziariamente certa la copertura e trasparente il processo valutativo sottostante. È appena il caso di osservare che dette criticità potrebbero vulnerare il c. d. pareggio a margine, ossia la neutralizzazione degli effetti onerosi delle disposizioni via via introdotte nell'ordinamento regionale. Si osserva che la riduzione degli stanziamenti per spese già programmate e non ancora impegnate, costituisce, all’interno del bilancio, una tecnica di compensazione che presenta aspetti problematici, poiché impinge sul presupposto che la costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente presenti, già in origine, spazi di copertura in previsione di eventuali necessità, il che si pone in frizione con il criterio della programmazione e della trasparenza. Invero, le disponibilità di bilancio a legislazione vigente, ordinariamente, sono quantificate in modo da non presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di spesa conseguenti all’implementazione della nuova normativa. Ulteriore criticità è, inoltre, rappresentata dall’aspetto per cui nel caso di insufficiente capienza degli stanziamenti, potrebbero verificarsi condizioni favorevoli al crearsi di debiti fuori bilancio. Per l’invarianza finanziaria, quale rinvio a risorse in essere, si sottolinea che essa deve

essere suffragata da adeguati documenti esplicativi che indichino l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio che presentano margini di disponibilità, aspetto assente per la legge in esame.

Considerata la complessità del provvedimento, per ragioni di economicità della trattazione nel prosieguo saranno analizzate le sole disposizioni produttive di effetti finanziari, lato entrata o spesa, raggruppate per settori di attività secondo l'ordine dei Capi della legge.

Il **Capo I** (artt. 1-6) reca "*Disposizioni di carattere istituzionale e organizzativo*".

- L'**art. 3** modifica l'art. 16 della l.reg. n. 7/2011 e l'art. 9 della l.reg. n. 8/2011, istitutive – rispettivamente – del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, determinando l'aumento del trattamento economico loro riservato, che, per effetto della modifica, non risulta più limitato al 50% dell'indennità di carica mensile di cui all'art. 6, comma 1, della l.reg. n. 20/1995. Il comma 3 dell'art. 3 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della misura in euro 65.000 per l'anno 2023 e in euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024 (missione 01 – programma 01 – titolo 1) e dispone che ad essi si provveda: per gli anni 2023-2025 con le risorse già iscritte per tali finalità nel bilancio del Consiglio regionale 2023-2025¹⁸; a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 della l.reg. n. 11/2006, cioè delle risorse assegnate al Consiglio per il suo funzionamento. La **Tabella F**, tuttavia, quantifica in euro 130.000 la spesa per gli anni 2026 e successivi; in punto di copertura, per le precedenti annualità rinvia alle risorse già stanziare nell'ambito della missione 01 – programma 01 – titolo 1 (invarianza).
- L'**art. 4** modifica l'art. 4 della legge di stabilità regionale 2023, recante "*Disposizioni in materia di gettoni di presenza dei consiglieri comunali e di indennità dei presidenti e consiglieri di municipalità*", col quale era stato disposto un incremento degli importi spettanti ai consiglieri comunali¹⁹ per la loro "*effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio o delle*

¹⁸ Si annota che nelle leggi istitutive dei due Garanti parte delle risorse fanno capo direttamente al bilancio del Consiglio regionale.

¹⁹ Deve precisarsi che l'ammontare massimo dei gettoni di presenza deve essere parametrato all'importo dell'indennità di funzione del sindaco, v. deliberazione n. 151/2022 Sezione controllo Sardegna. Deve rammentarsi, inoltre, che l'art. 3 comma 1 della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 (legge di stabilità 2022) stabilisce che "*la Regione, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, prevede che l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei*

commissioni consiliari”, a valere sulle “risorse finanziarie disponibili nei bilanci comunali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”. In particolare, viene eliminata la previsione che escludeva eventuali duplicazioni dell’indennità di presenza nell’ipotesi di più sedute del consiglio comunale o delle medesime commissioni consiliari nella stessa giornata²⁰. Al riguardo si deve, preliminarmente, osservare che la Regione Sardegna ha competenza statutaria in ambito di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (art. 3 lett. b Statuto speciale) da esercitarsi «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (così, l’art. 3 dello statuto speciale). Giova, inoltre, rammentare che con l. reg. n. 10/2002 recante “Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4”, all’art. 11 si era stabilito: 1. “Per gli amministratori degli enti locali della Sardegna la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, qualora istituita, ovvero sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori locali. Il decreto del Presidente della Regione è emanato e periodicamente aggiornato nel rispetto dei criteri indicati dal comma 8 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e delle altre norme in materia recate dal medesimo decreto legislativo). 2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, nei comuni capoluogo delle nuove province non si

comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall’anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”. Il comma 2 stabilisce che “le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell’ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal 8 decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 2000, n. 119”. Il comma 3 prevede che “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un “fondo vincolato”, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna”.

²⁰ Art. 4, comma 1, lett. a), l.reg. n. 9/2023: dispone la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 4 legge di stabilità, il quale prevedeva che “In caso di più sedute del consiglio comunale o delle medesime commissioni consiliari nella stessa giornata l’indennità di presenza è unica”.

applicano le norme che incrementano le indennità degli amministratori in relazione alla qualità di capoluogo del Comune”.

Orbene, si deve annotare che l’art. 82 del Tuel, che richiede una lettura combinata con il successivo art. 83²¹, disposizioni entrambe sorrette da una logica di contenimento della spesa per gli amministratori locali (da ultimo Cassazione Sez. I sent. n. 299/2024), aventi la medesima collocazione sistematica nell’ambito del Capo IV del Titolo III sotto la rubrica “*status degli amministratori locali*”, secondo la consolidata giurisprudenza del giudice contabile esprimono il principio di onnicomprensività dei compensi percepiti dagli amministratori degli enti locali. La Sezione, pertanto, rileva che, in ogni caso, pur a fronte di una possibile duplicazione giornaliera dell’indennità di presenza, la stessa rimane comunque sottoposta al tetto di cui all’art. 82, comma 2 del Tuel²², richiamato anche al comma 2 dell’art. 4 della citata l. reg. di stabilità 2023 (n. 1/2023)²³.

In merito al comma 3 dell’art. 4 della legge in commento, dedicato alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall’incremento sopra richiamato, viene aggiunta la previsione che autorizza i comuni ad impiegare le proprie eventuali economie di competenza di ciascun anno delle risorse trasferite ai sensi dell’art. 3, commi 3 e seguenti, della l.reg. n. 3/2022 (Legge di stabilità 2022), ossia le risorse costituite nel fondo (vincolato) di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna, a decorrere dall’anno 2023, istituito a titolo di concorso (per la creazione del fondo v. la nota 14 del presente referto e la d.g.r. n. 18/74 del 10 giugno 2022). La legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1, all’art. 3, comma 10, ha determinato in euro 15.000.000 annui l’importo complessivo da riconoscere a titolo di concorso per l’incremento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei Comuni ubicati nella Regione; pertanto, è sulla quota ripartita a ogni singolo ente che dovrebbero esserci margini per ulteriori spese.

²¹ L’art 83 co 2 Tuel, nel testo scaturente dalle modifiche introdotte dall’art 2 co 26 l. 244/2007 e art 5 co 8 d.l. 78/2010 conv. dalla l. 122/2010, sotto la rubrica “*divieto di cumulo*”, dispone che gli amministratori locali “*non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche*”.

²² In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

²³ V. anche Ministero Interno circolare n. 5 del 5 giugno 2000, attualmente in vigore.

È appena il caso di osservare, sotto il profilo finanziario, che dall'illustrato incremento discendono, così, nuovi oneri a carico degli enti locali, da coprire con le disponibilità nel bilancio comunale a legislazione vigente, integrate a titolo di concorso dal contributo assegnato a valere sul menzionato fondo, tramite le indicate economie di spesa. Su questo aspetto è necessario richiamare la consolidata giurisprudenza costituzionale che, a partire dalla risalente pronuncia n. 92/1981, ha riconosciuto all'obbligo di copertura un rilievo anche nei rapporti fra i vari enti del c.d. settore pubblico allargato. La tematica è stata affrontata anche dalla Sezione delle Autonomie nelle nuove "Linee guida" (deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR), che ha evidenziato come il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore (regionale) addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. La Sezione, tuttavia, nutre perplessità circa la concreta fruibilità della disposta copertura, poiché le possibili economie, incerte sia nell'an e nel quantum, non sarebbero da subito nella disponibilità degli enti. Difatti, dalla d.g.r. n. 43/12 del 7.12.2023, emerge che le risorse, costituite nel fondo in discorso, sono erogate ai comuni con le seguenti modalità: entro il mese giugno viene pagato un acconto pari al 60% del contributo massimo erogabile, mentre il saldo è erogato solo a seguito del monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta e comunicata dagli enti entro il 30 novembre, secondo le modalità definite dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze. **Ne discende la necessità di modificare il procedimento di attribuzione delle risorse finanziarie, aspetto sul quale l'Amministrazione regionale, come emerge dalla richiamata delibera, si sta impegnando, rimanendo, comunque, la copertura molto incerta.**

- L'art. 5 incide sulla materia dei permessi spettanti ai componenti degli organi degli enti locali, raddoppiando il monte ore del permesso ex art. art. 79, comma 4, TUEL, per i componenti degli organi esecutivi e per i sindaci; la disposizione precisa che ai relativi oneri, rimasti indeterminati, si faccia fronte con le risorse trasferite agli enti locali ai sensi dell'art. 10 della l.reg. n. 2/2007 (Legge finanziaria 2007), dunque mediante le risorse costituite nel Fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali.
- L'art. 6 dispone che le risorse residue del programma ENPI CBC MED 2007-2013, pari ad euro 1.981.000, siano destinate nel 2023 al finanziamento di spese correnti, per euro

281.000 (missione 19 – programma 02 – titolo 1, cap. SC09.0899), o di investimento, per euro 1.700.000 (missione 19 – programma 02 – titolo 2, cap. SC09.0900), coerenti con le finalità istituzionali dell'Autorità di gestione del programma ENI CBC MED 2014-2020 (identificata nella RAS), previo riversamento delle stesse alle entrate regionali al titolo 3 – tipologia 500 (cap. NI EC343.067). Nella relazione tecnico finanziaria, versata in atti in sede istruttoria dal Consiglio regionale con nota prot. n. 1877 del 18 marzo 2024, viene dato atto che il Programma ENFI CBC Bacino del Mediterraneo 2007- 2013 è stato chiuso nel corso del 2021 con il calcolo da parte della Commissione Europea del saldo finale. Dalle attività sono residue risorse derivanti dalla maturazione di interessi e da rimborsi di somme da parte di paesi partner che la Commissione Europea consente di destinare alle finalità del Programma.

Il **Capo II** (artt. 7-18) reca *“Disposizioni in materia di agricoltura e pesca”*.

- L'**art. 7, comma 3**, modifica l'art. 1, comma 1, della l.reg. n. 22/2022 (*“Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio”*) in materia di interventi di sostegno in favore del comparto agricolo, ampliando la platea dei soggetti beneficiari delle sovvenzioni ivi previste: la misura, per effetto della modifica, non riguarda più i soli settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo, cerealicolo e apistico, ma risulta estesa a *“tutti i settori agricoli che non hanno usufruito degli aiuti di cui all'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale n. 3 del 2022”*, riservati alle aziende suinicole (comma 8) e alle imprese della produzione agricola primaria dei settori del bovino da latte e da carne, nonché alle imprese del comparto ovi-caprino (comma 7). Il **comma 4 dell'art. 7** si occupa della copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla modifica, stimati e contenuti con l'apposizione di un tetto di spesa *“entro il limite massimo di spesa di euro 10.000.000”* (missione 16 – programma 01 – titolo 1), prevedendo che ad essi si faccia fronte per il 2023 mediante le risorse nella disponibilità dell'Agenzia LAORE (di cui è disposto il riversamento all'entrata del bilancio regionale: titolo 3 – tipologia 500, cap. EC362.008) derivanti da economie di interventi già conclusi e finanziati dalle seguenti leggi regionali: art. 11 l.reg. n. 3/2006 (*“Disposizioni in materia di pesca”*); artt. 22, 27 e 28 l.reg. n. 22/2020 (*“Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*); art. 9, commi 7 e 8, l.reg. n. 3/2022 succitata; art. 6, comma 10, l.reg. n. 1/2018 (*“Legge di*

stabilità 2018”). Al riguardo la Sezione si limita a osservare che la tecnica del tetto di spesa risulta adeguata quando l’onere sottostante, come nel caso in esame, presenta una accentuata flessibilità; in questo caso il tetto può rappresentare un presidio valido ai fini dell’effettivo contenimento dell’onere stesso all’interno del limite prefissato; in riferimento alle risorse nella disponibilità dell’Agenzia e da riversare al bilancio regionale queste rappresentano delle vere e proprie sopravvenienze attive che devono affluire, quale componente positiva, nel risultato di amministrazione dell’anno in cui si generano (Corte costituzione sentenza n. 192/2012).

- **L’art. 8, comma 1**, autorizza per il 2023 la spesa di euro 9.491.969,69 (missione 16 - programma 01 - titolo 1) a favore dei Consorzi di difesa, per finanziare gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi relativi alla campagna 2023. Anche in questo caso, la copertura (cfr. **art. 8, comma 2**) è assicurata mediante risorse nella disponibilità dell’Agenzia LAORE, di cui è disposto il riversamento all’entrata del bilancio regionale: titolo 3 - tipologia 500, cap. EC362.008, in quanto costituenti economie derivanti da interventi precedentemente finanziati²⁴.
- **L’art. 8, comma 3**, autorizza LAORE ad incrementare la propria dotazione organica di complessive n. 36 unità²⁵ mediante scorrimento della graduatoria dell’Agenzia, per far fronte allo svolgimento delle funzioni ispettive intestate all’ente; gli oneri conseguenti sono quantificati in euro 1.750.000 annui (missione 16 - programma 01 - titolo 1), cui si fa fronte: per l’anno 2023, mediante utilizzo delle risorse già stanziare per tali finalità nella tabella D allegata alla l.reg. n. 1/2023 (Legge di stabilità 2023), ai sensi dell’art. 1, comma 3, della medesima legge²⁶; a decorrere dall’anno 2024, mediante le risorse del bilancio

²⁴ Più in particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 2: “ Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si fa fronte con le risorse sussistenti nel bilancio dell’Agenzia LAORE di cui:

a) euro 6.841.969,69 iscritte nel conto della competenza 2023 in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 1 del bilancio dell’Agenzia LAORE per il riversamento all’Amministrazione regionale, in quanto economie realizzate in attuazione dei controlli funzionali e tenuta dei libri genealogici e del programma aggiuntivo di miglioramento della pecora sarda;

b) euro 2.650.000 quale quota parte delle economie relative agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nel corso dell’anno 2018, certificate come risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, di cui all’elenco analitico delle risorse vincolate allegato al bilancio di previsione 2023-2025 dell’Agenzia LAORE”.

²⁵ Nella misura di n. 18 unità di categoria D e n. 18 unità di categoria C.

²⁶ L’art. 3, comma 1, della legge di stabilità 2023 prevede che “ Per la concessione di contributi e trasferimenti di natura corrente e la realizzazione degli interventi riportati nell’allegata tabella D è autorizzata la spesa di euro 33.191.653 per l’anno 2023, di euro 13.022.000 per l’anno 2024 e di euro 2.568.000 per l’anno 2025”. Nella tabella D risulta uno stanziamento per il 2023 di importo pari all’onere introdotto con la legge in commento, a titolo di “trasferimento finalizzato alla copertura del fabbisogno generato dall’assolvimento di funzioni di nuova attribuzione”.

dell'Agenzia LAORE destinate a tali finalità. Si rileva che la natura obbligatoria dell'onere in questione avrebbe imposto una precisa individuazione della relativa copertura finanziaria anche per gli esercizi 2024 e 2025, secondo il medesimo regime valido con riferimento agli oneri gravanti direttamente sul bilancio regionale. Invero, nel caso di spese continuative che hanno natura di onere obbligatorio, la legge che le istituisce deve indicare il quantum dell'onere annuale e di quello a regime, fermo restando che la copertura deve essere prevista, anno per anno, dalla medesima legge istitutiva, infatti *“solo se l'onere non è obbligatorio, la compensazione può avvenire a carico dei bilanci dei vari anni, in quanto essi non sono obbligati dal titolo sottostante (legge sostanziale istitutiva dell'onere medesimo) ad indicare un quantum, non trattandosi appunto di un obbligo in tal senso tenuto conto della natura flessibile della prestazione prevista dalla legge istitutiva”* (Sez. autonomie, n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

Altra faccia della medaglia della esposta criticità è l'assenza di riferimento al contributo di funzionamento che la Regione eroga all'Agenzia.

- L'**art. 10** modifica la l.reg. n. 6 del 2008, *“Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica”*, in particolare l'art. 21, comma 5, relativo al consiglio dei delegati, e i commi 1 e 2 dell'art. 30, relativi ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione, rideterminando la misura dell'indennità di presenza ivi prevista, che – per effetto della modifica – non risulta più parametrata sui valori stabiliti dal d.m. n. 119/2000 del Ministro dell'interno, ma – rispettivamente - sui valori previsti dall'art. 4 della l.reg. n. 1/2023 (con riferimento ai consiglieri dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti) e dall'art. 3, comma 1, lettere h) e g), della l.reg. n. 3/2022 (per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti e per i sindaci dei comuni con popolazione dai 5.001 a 10.000 abitanti).

Si osserva che la disposizione si pone nel solco del già esaminato art. 4, e si connota per una certa opacità in quanto la misura, non ricompresa nella tabella F tra le disposizioni onerose, è con tutta evidenza a carico dei consorzi senza indicazione dei mezzi di copertura, e alcun concorso finanziario della Regione.

- L'**art. 11** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.500.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1) a favore degli istituti tecnici e professionali agrari della Sardegna per l'ammodernamento delle aziende agricole di loro proprietà. Anche in questo caso, la

copertura è assicurata mediante risorse nella disponibilità dell'Agenzia LAORE, di cui è disposto il riversamento all'entrata del bilancio regionale: titolo 3 – tipologia 500, cap. EC362.008²⁷. Il Consiglio regionale, riscontrando la richiesta del Magistrato Istruttore, con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024 ha trasmesso la relazione tecnico-finanziaria, dalle quale emerge che la copertura della spesa è ricavata da quota parte delle risorse regionali destinate agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017 (articolo 6, comma 10 della l. reg. n. 1 del 2018). Le risorse in questione sono certificate come vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, di cui all'elenco analitico delle risorse vincolate allegato al bilancio di previsione 2023-2025 dell'agenzia Laore, approvato con determinazione n. 1475/22 del 21 dicembre 2022.

Al riguardo la Sezione osserva che dalle verifiche compiute risulta vincolato un importo pari a 23.994.797,91 euro, pertanto, i margini di disponibilità sono ampi.

- L'art. 12 autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 50.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1) a favore del Comune di Ozieri per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse zootecnico. La copertura è assicurata, ancora una volta, mediante risorse nella disponibilità dell'Agenzia LAORE, di cui è disposto il riversamento all'entrata del bilancio regionale: titolo 3 – tipologia 500, cap. EC362.008²⁸.
- L'art. 14 autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 7.700.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2) per il completamento degli interventi delle misure del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) delle annualità 2019 e 2020 del PSR Sardegna 2014-2022 - Organismo pagatore regionale ARGEA Sardegna; la misura è coperta ad invarianza finanziaria, mediante ricorso alle risorse già stanziare nell'ambito della missione 16 - programma 01 - titolo 2 del bilancio regionale. Non risultano, in atti, elementi idonei a suffragare margini di disponibilità per nuove spese sulle risorse già in essere.

²⁷ Più in particolare, ai sensi dell'art. 11: "Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse sussistenti nella disponibilità dell'Agenzia LAORE, quale quota parte delle risorse destinate agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nel corso del 2017, certificate come vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, di cui all'elenco analitico delle risorse vincolate allegato al bilancio di previsione 2023-2025 dell'Agenzia LAORE".

²⁸ Art. 12, comma 2: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con le risorse sussistenti nella disponibilità dell'Agenzia LAORE, quale quota parte delle risorse destinate agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2017, certificate come risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 di cui all'elenco analitico delle risorse vincolate allegato al bilancio di previsione 2023-2025 dell'Agenzia LAORE".

- L'art. 15 prevede che, per l'anno 2023, le risorse stanziare nella tabella B allegata alla l.reg. n. 17/2021 (*“Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”*) in favore del Centro di competenza RESTART presso il Consorzio universitario UniNuoro per la realizzazione di un progetto CISTUS di ricerca e sviluppo sperimentale concernente il trattamento di biomasse vegetali provenienti dalla pulizia del sottobosco delle sugherete per la produzione di alimentari e nutraceutici, con l'utilizzo di materiali di risulta e di *“fine ciclo”* come supplemento alimentare animale e ammendante organico dei suoli e con riduzione delle emissioni di GHG, pari a euro 300.000, siano destinate a favore del Dipartimento di agraria dell'Università degli studi di Sassari per la realizzazione del medesimo progetto.
- L'art. 16 autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.000.000 per la riconversione delle imbarcazioni fino a 30GT (*gross tonnage*) esercitanti l'attività di pesca a strascico verso sistemi alternativi. Più in particolare, di tale spesa:
 - Euro 150.000 (missione 16 – programma 02 – titolo 1) finanziano la concessione, ai titolari di imbarcazioni abilitate che abbiano esercitato per almeno due degli ultimi tre anni l'attività di pesca a strascico e che volontariamente abbandonino tali sistemi per la riconversione verso altre attività di pesca, di una indennità di riconversione *“nella misura del 75 per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV, tabella 1, del regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca”*;
 - Euro 850.000 (missione 16 – programma 02 – titolo 2) vengono destinati alla concessione, ai medesimi destinatari, di un finanziamento in conto capitale nella misura massima del 50% delle spese sostenute per il programma di riconversione del sistema di pesca relativo all'acquisto delle attrezzature e apparecchiature necessarie alla realizzazione del programma stesso.

La copertura finanziaria (**comma 2**) è assicurata mediante risorse nella disponibilità dell'Agenzia LAORE, di cui è disposto il riversamento all'entrata del bilancio regionale: titolo 3 – tipologia 500, cap. EC362.008²⁹.

Il **Capo III** (artt. 19-33) reca *“Disposizioni in materia di sport, cinema, editoria, spettacolo, beni culturali e istruzione”*.

- **L'art. 19, comma 1, lett. g)**, modifica l'art. 38 della l.reg. n. 17/1999 (*“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”*), autorizzando a decorrere dall'anno 2023 la spesa di euro 400.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1, cap. SC05.5012) quale contributo in favore del Comitato regionale Sardegna del CONI (v. nuovo comma 3-bis dell'art. 38 cit.)³⁰. La misura è coperta ad invarianza finanziaria per il primo triennio, mediante ricorso alle risorse già stanziato nell'ambito della missione 06 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale 2023-2025, senza dar conto dell'esistenza di margini disponibili per la copertura di nuove spese; per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione.

Il Consiglio regionale, riscontrando la richiesta del Magistrato Istruttore, con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024, ha depositato la relazione tecnico-finanziaria che quantificava inizialmente la spesa per 100.00 euro annui, dalla quale emerge che la copertura è ricavata dal definanziamento del progetto Agitamus, rifinanziato con la l. di stabilità 2023, ma concluso. Si rileva che dalla tab. A allegata alla l. di stabilità il rifinanziamento, in seguito definanziato, è pari a solo 100,00 euro annui per cui gli oneri, se è solo questa la fonte, non sarebbero coperti.

- **L'art. 19, comma 1, lett. h)**, aggiunge nella sopra citata l.reg. n. 17/1999 il nuovo art. 38-bis, il quale autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 100.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1), quale contributo annuo a sostegno delle iniziative

²⁹ Art. 16, comma 2: *“Ai relativi oneri, pari a euro 1.000.000, si fa fronte con le risorse sussistenti nella disponibilità dell'Agenzia LAORE, quale quota parte delle risorse destinate agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nel corso degli anni 2017 e 2018, certificate come risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, di cui all'elenco analitico delle risorse vincolate allegato al bilancio di previsione 2023-2025 dell'Agenzia LAORE”*.

³⁰ Per effetto della modifica, dunque, il contributo al Comitato, precedentemente determinato in misura pari al 6% del programma 01 – missione 06 (v. comma 1 dell'art. 38 della l.reg. n. 17/1999, prima della modifica introdotta con l'art. 19, comma 1, lett. f), della l.reg. n. 9/2023), risulta ora stabilito nella misura fissa di euro 400.000 annui.

promosse o organizzate dal Comitato regionale del Comitato italiano paralimpico (CIP)³¹; la misura è coperta ad invarianza finanziaria, mediante ricorso alle risorse già stanziare nell'ambito della missione 06 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale 2023-2025, si ripropongono le osservazioni sopra illustrate. Si rinvia, invece, alle future leggi di bilancio per la quantificazione e la copertura dell'onere a decorrere dal 2026, in applicazione dell'art. 38, comma 1, d.lgs. n. 118 del 2011.

- **L'art. 21** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 600.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1, cap. SC05.0867) a favore delle associazioni e società sportive, con sede operativa in Sardegna, per la partecipazione ai campionati di serie A di volley, ai sensi dell'art. 31 l.reg. n. 17/1999. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per i medesimi anni in conto della missione 07 - programma 01 - titolo 1, in particolare la tabella F fa rinvio alle risorse di cui all'art. 9, comma 3, della l.reg. n. 1/2023³², che è stato abrogato dall'art. 141, comma 1, lettera b), della legge in commento. In questo caso, con modalità chiara, l'abrogazione di una precedente autorizzazione legislativa di spesa libera risorse per nuove finalità, con contestuale riassegnazione delle stesse a nuove misure.
- **L'art. 23, comma 1**, rifunzionalizza (con invarianza) una parte delle risorse stanziare per il 2023 dalla legge di bilancio (l.reg. n. 2/2023) per le finalità di cui agli artt. 5, 6 e 9, commi 1 e 2, della l.reg. n. 15/2006 (*"Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna"*), destinando:
 - euro 80.000 allo scorrimento, fino ad esaurimento delle risorse, delle graduatorie dei progetti idonei dei bandi 2022 per lo sviluppo di sceneggiature finalizzate alla realizzazione di lungometraggi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15 del 2006 (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
 - euro 170.000 allo scorrimento, fino ad esaurimento delle risorse, delle graduatorie dei progetti idonei dei bandi 2022, relativi all'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2006, limitatamente alle persone giuridiche, e all'integrazione dei contributi

³¹ La norma precisa che il contributo è destinato, per un ammontare massimo del 25 per cento, a sostenere le attività istituzionali e le spese di funzionamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna, e per la restante parte alla realizzazione delle iniziative da esso organizzate.

³² Art. 9, comma 3, l.reg. n. 1/2023: *"È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 6.100.000 per promuovere la destinazione Sardegna, tramite l'organizzatore della 37ma edizione dell'Americàs Cup Barcellona 2024, in occasione dell'evento programmato nella città di Cagliari denominato "Americàs Cup Word Series - Cagliari 2023" (missione 07 - programma 01 - titolo 1)"*.

assegnati in forma ridotta ai beneficiari del medesimo articolo, per esaurimento delle risorse (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

- **L'art. 23, comma 2**, autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 414.000 per le imprese cinematografiche e per la promozione della cultura cinematografica; autorizza, inoltre, per il medesimo anno, la somma di euro 450.000 per la distribuzione e diffusione (missione 05 - programma 02 - titolo 1). La misura è coperta ad invarianza finanziaria, mediante ricorso alle risorse già stanziato nell'ambito della missione 05 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale 2023-2025.
- **L'art. 31, comma 1, lett. a)**, modifica i commi 15 e 18 dell'art. 13 della l.reg. n. 1/2023, sostituendo i riferimenti ivi contenuti al titolo 2 della spesa con l'indicazione del titolo 1: le relative risorse, pari a complessivi euro 1.250.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025³³, per effetto della modifica risultano attualmente allocate fra le spese correnti alla missione 04 (istruzione e diritto allo studio) - programma 04 (istruzione universitaria), cap. SC09.0762 (art. 13, comma 15, l.reg. 1/2023) e cap. SC09.0763 (art. 13, comma 18, l.reg. n. 1/2023).
- **L'art. 31, comma 1, lett. c)**, modifica il comma 30 dell'art. 13 della l.reg. n. 1/2023, sostituendo il riferimento ivi contenuto al titolo 1 della spesa con l'indicazione del titolo 2: le relative risorse, pari a euro 300.000 per l'anno 2023³⁴, per effetto della modifica risultano attualmente allocate fra le spese di investimento alla missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma 02 (attività culturali e interventi diversi), cap. SC09.0777.
- **L'art. 32, comma 2**, autorizza per l'anno 2023 l'ulteriore spesa di euro 1.268.000 (missione 04 - programma 04 - titolo 1, cap. SC08.6644) per il finanziamento delle borse di studio universitarie. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione alla missione 50 - programma 02 - titolo 4.

³³ Destinate in favore dell'Università di Sassari al fine di favorire la transizione digitale (euro 650.000 annui: comma 15) e al fine di migliorare le attività di didattica e ricerca, da destinare all'incremento del patrimonio bibliotecario, per la digitalizzazione e l'archiviazione del proprio patrimonio documentario antico e di pregio (euro 600.000 annui: comma 18).

³⁴ Destinate a favore del Centro servizi culturali di Cagliari della Società umanitaria - Cineteca sarda, quale finanziamento delle opere necessarie all'adeguamento dei locali siti presso il corpo E del complesso ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, comprensivo del rimborso delle spese sostenute per le opere già realizzate nel corso degli anni 2022 e 2023.

- **L'art. 32, comma 3**, rifunzionalizza parzialmente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 28, della l.reg. n. 48/2018 (euro 50.000 "*in favore del Comitato sardo grandi eventi per la realizzazione di attività e iniziative riguardanti la commemorazione e la rievocazione di particolari e significativi eventi storici che hanno coinvolto la Sardegna*"), per destinarne la quota di euro 12.000 (missione 05 – programma 02 – titolo 1) a decorrere dal 2023 al finanziamento delle spese di funzionamento del Comitato³⁵. La misura è coperta ad invarianza finanziaria, mediante ricorso alle risorse già stanziare nell'ambito della missione 05 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale 2023-2025.
- **L'art. 32, comma 4**, autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 170.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1, cap. SC03.0119) per la concessione di contributi destinati a festival letterari. La copertura è assicurata mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 10, lett. c), della l.reg. n. 3/2009³⁶ ("*Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale*"), iscritta per il medesimo anno in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 (cap. SC03.0275) del bilancio regionale.
- **L'art. 32, comma 5**, rimodula (invarianza) l'autorizzazione di spesa di euro 3.000.000 di cui all'art. 1, comma 10, della l.reg. n. 20/2019³⁷ ("*Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie*") iscritta in conto della missione 05 - programma 01- titolo 2 (cap. SC08.8531), per destinarne una quota pari ad euro 2.730.000 a favore del Comune di Cagliari per i lavori di ristrutturazione e sistemazione (aumento di pari importo al cap. SC09.0963), circoscrivendo così ad euro 270.000 lo stanziamento in favore della Parrocchia di Sant'Anna, da destinarsi alle spese di progettazione e indagine conoscitiva (riduzione di euro 2.730.000 al cap. SC08.8531).
- **L'art. 32, comma 6**, autorizza per l'anno 2023 l'ulteriore spesa di euro 50.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1, cap. SC08.8645) a favore del Comune di Sassari per il

³⁵ La norma modifica la composizione del Comitato, integrandola con n. 2 componenti designati dalla Giunta regionale, che provvede alla nomina con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

³⁶ Autorizzazione di spesa a favore della cultura "*per la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi da realizzare con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e secondo le modalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), articolo 22, comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012*".

³⁷ Autorizzazione di spesa di euro 3.000.000 a favore della Parrocchia di Sant'Anna sita in Cagliari per i lavori di ristrutturazione e sistemazione del sagrato e delle relative pertinenze (missione 05 - programma 01- titolo 2).

sostenimento delle spese di gestione del Padiglione Tavolara. L'onere in esame trova copertura (v. **art. 32, comma 8**) mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 2, della l.reg. n. 1/2023 (cfr. tabella A allegata alla legge di stabilità 2023 – rubrica *Pubblica istruzione*: euro 150.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Provincia di Sassari per le spese relative all'ex convento “*Il Carmelo*”) iscritta in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 (cap. SC08.6903).

- L'**art. 32, comma 7**, autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 100.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 3) a favore della Fondazione Giorgio Asproni, di cui alla l. reg. n. 7/2010 (“*Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni*”), a titolo di partecipazione della Regione al relativo fondo di dotazione. L'onere in questione trova copertura secondo le medesime modalità di cui al punto precedente (riduzione di euro 100.000 per il 2023 al cap. SC08.6903, missione 05 – programma 02 – titolo 1).
- L'**art. 32, comma 9**, autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 30.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1, cap. SC08.9622) a favore della città metropolitana di Cagliari per le attività del centro regionale di documentazione. La copertura è assicurata mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 10, lett. c), della l.reg. n. 3/2009 (“*Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale*”), iscritta per il medesimo anno in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1 (cap. SC03.0275) del bilancio regionale.

Il **Capo IV** (artt. 34-68) reca “*Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali*”.

- Si reputa opportuno dedicare **un breve cenno all'articolo 34**, pur non trattandosi di una norma onerosa, in quanto **il comma 1, lett. a) punto 2)** recante “*Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di procedure di selezione, funzioni dell'ARES, liquidazione dell'ATS e disposizioni varie*”, sostituisce il comma 6, dell'articolo 3 della l.reg. n. 24/2020 (ultima riforma sanitaria), e dispone, tra le altre cose, che “*il Commissario liquidatore di ATS è nominato dalla Giunta regionale*”. La disposizione è stata impugnata con ricorso del Consiglio dei ministri n. 35 del 22 dicembre 2023, pubblicato in G.U. del 24 gennaio 2024 n. 4, il quale dopo aver premesso che la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi sulla l.reg. n. 24/2020, chiarendo che le disposizioni in essa contenute intervengono sull'assetto degli enti del Servizio sanitario regionale la cui disciplina è già

stata ricondotta dal Giudice delle leggi alla competenza concorrente sulla *“tutela della salute”*, sostiene che nella materia del conferimento degli incarichi di direttore generale degli Ente del SSR è lo Stato a dovere determinare i principi fondamentali, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l’ambito di discrezionalità politica nella scelta degli stessi, a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione data l’incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese. Il ricorrente entra nello specifico ricordando poi che *“il d.lgs. n. 171/2016, come modificato dal d.lgs. n. 126/2017, ha riscritto le modalità di individuazione e di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie”*. In virtù delle disposizioni del suddetto decreto che individua l’assetto delle fonti regolative della nomina dei manager della sanità, *“valorizzando i profili contrattuali e riconducendo la nomina dei direttori generali alla materia del conferimento degli incarichi dirigenziali”*, si sostiene che l’articolo 34, comma 1, lett. a) punto 2) della l.reg. n. 9 del 23.10.2023 *“va impugnato per contrasto con l’articolo 117, comma 3 Cost, in relazione alla disciplina dettata dal D.lgs. 171/2016”*. Per contrasto, inoltre, con l’articolo 32 Cost. e art. 117 Cost., in relazione all’articolo 3 ed all’articolo 5 del d.lgs. n. 171/2016 quali norme interposte, il ricorrente sostiene anche l’illegittimità costituzionale **dell’articolo 34, comma 1, lett. b) della legge regionale in oggetto** il quale *“prevede che, nelle more dell’aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei, l’incarico di direttore sanitario e direttore amministrativo sia affidato con nomina diretta senza alcuna procedura selettiva”*. Si rammenta che, con riferimento alla nomina dei direttori generali, la Corte costituzionale, con pronuncia n. 209 del 6 ottobre - 5 novembre 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, della l.reg. n. 24/2020, nella parte in cui disponeva il ricorso all’elenco regionale degli idonei, e 13, comma 1, sempre della l.reg. n. 24 che regolamentava tale elenco, affermando che spetta allo Stato *“individuare i principi fondamentali della materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l’ambito della discrezionalità politica nella scelta degli stessi, a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l’incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti. A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale”* e che *“La previsione di un elenco unico nazionale di idonei, è volta a garantire, insieme a un alto livello di professionalità dei candidati, una uniformità di criteri, tale da evitare differenziazioni che potrebbero essere ostative della mobilità dei prescelti. La legislazione*

regionale, pertanto, non può, neppure in nome di asserite esigenze di adattamento del procedimento di nomina alle specificità territoriali, introdurre deroghe a tale momento unitario di selezione della dirigenza sanitaria”.

Le disposizioni in argomento sono state modificate ad opera della legge regionale del 19 dicembre 2023, n. 17, in particolare, l’articolo 34, comma 1, lettera a), n.2) è stato oggetto di abrogazione ad opera dell’art. 5, comma 32, lettera a), mentre l’articolo 34, comma 1, lett. b) è stato abrogato ad opera dell’art. 5, comma 50, lett. b), della medesima legge.

La Regione Sardegna ha assicurato che le disposizioni oggetto di impugnazione non hanno trovato applicazione nell’intervallo di tempo intercorrente tra la sua entrata in vigore e la sua abrogazione. Ciò posto, il Governo ha approvato, in data 15 aprile 2024, la rinuncia all’impugnativa già proposta. **La Corte costituzionale si pronuncerà in data 8/05/2024.**

- **Con l’articolo 35, comma 2, si prevedeva l’utilizzo delle risorse ordinariamente destinate al reclutamento di personale, in caso di mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni, per incrementare il trattamento accessorio del personale stesso, anche oltre il limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. La disposizione è stata impugnata dal governo con il citato ricorso n. 35³⁸, ma, in seguito, è stata oggetto di abrogazione ad opera dell’art. 5, comma 32, lettera b), punto 2), della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 e la Regione Sardegna ha assicurato che la disposizione oggetto di impugnazione non ha trovato applicazione nell’intervallo di tempo intercorrente tra la sua entrata in vigore e la sua eliminazione. **Il Governo in data 21 febbraio 2024 ha approvato la rinuncia all’impugnazione.****

³⁸ Il citato articolo 23, comma 2 - oggetto di deroga da parte della disposizione de qua - per assicurare l'invarianza della spesa, dispone che, dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016. La norma statale, volta al contenimento degli oneri, si pone, come principio fondamentale nel coordinamento della finanza pubblica non derogabile dal legislatore regionale (come da giurisprudenza costituzionale). Inoltre, l'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che il piano triennale dei fabbisogni è finalizzato ad individuare le risorse destinate all'attuazione del piano stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ne consegue che le previsioni del piano non coinvolgono il trattamento accessorio del personale per il quale resta fermo il limite posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. La norma regionale, pertanto, si poneva in contrasto con i principi di cui agli artt. 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma, e 81 Cost. in materia di ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica, nonché di copertura legislativa delle leggi di spesa, esulando dalle competenze di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

- **L'art. 37, comma 2**, autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 6.000.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.0903) da destinare alle Aziende del servizio sanitario regionale per assicurare *“servizi accessori e complementari a quelli di cui al comma 1”*³⁹, in collegamento all'acquisizione di nuovo personale medico mediante la stipula di accordi con altri Paesi. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione alla missione 50 - programma 02 - titolo 4. Si annota che, dalla relazione tecnico-finanziaria, depositata dal Consiglio regionale in ambito istruttorio con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024, emerge che l'importo di 6 milioni risulta quantificato quale incidenza percentuale sullo stipendio del singolo medico, moltiplicato per il numero di medici da assumere (circa 70.000 euro a medico moltiplicato per circa 143 medici, con un costo complessivo di euro 10 milioni). Una quota massima pari al 60% di 10 milioni potrebbe quindi essere destinata a vitto, alloggio ed altri servizi accessori senza incidere sulla retribuzione stessa, analogamente a quanto avvenuto nella regione Calabria.
- **L'art. 40** modifica la destinazione delle risorse stanziare per gli anni 2024 e 2025 (euro 20.000.000 per ciascun anno) dall'art. 5, comma 9, della l.reg. n. 1/2023 *“per la realizzazione di un progetto pilota da sperimentare tramite i medici del ruolo unico di assistenza primaria che garantisca la presa in carico appropriata dei pazienti nel territorio regionale”* (cfr. comma 9 cit. prima della modifica apportata con l'art. 5, comma 5, della successiva l.reg. n. 17/2023⁴⁰), finalizzandole *“all'integrazione del finanziamento dell'Accordo integrativo regionale (AIR) da approvarsi a seguito di quanto previsto nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincia autonome di Trento e di Bolzano del 28 aprile 2022”*. La diversa finalizzazione impressa alle risorse in questione non ne altera la collocazione in bilancio a livello di missione e programma di spesa: missione 13 - programma 03 - titolo 1 (invarianza).
- **L'art. 41** autorizza per l'anno 2023 in favore di AREUS l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SC08.8180) per il riconoscimento dei servizi

³⁹ Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la Regione è autorizzata a stipulare accordi con altri Paesi ai fini dell'acquisizione di personale medico.

⁴⁰ Art. 5, comma 9, l.reg. n. 1/2023 post modifica: *“E' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2023 e la spesa annua di euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2024 quale integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina generale (missione 13 - programma 03 - titolo 1)”*.

resi nell'anno 2020 per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, l.reg. n. 16/2019, in materia di Servizio di emergenza-urgenza 118⁴¹. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione alla missione 50 – programma 01 – titolo 1.

- L'art. 43 autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 300.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SC08.8236) per la fornitura di dispositivi protesici extra LEA e per far fronte ad esigenze assistenziali inderogabili ai sensi dell'art. 4, comma 1, l.reg. n. 20/2019, che garantisce tale fornitura *“in casi eccezionali, ai soggetti affetti da gravissime disabilità”*. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione alla missione 50 – programma 02 – titolo 4. Il Consiglio regionale, riscontrando la richiesta del Magistrato Istruttore, con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024, ha depositato la relazione tecnico-finanziaria da cui emerge che il rifinanziamento della norma da euro 100.000, una tantum per il 2019, a euro 300.000 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 è motivato dal numero di istanze sempre più crescenti registrate in questi anni e segnalate dalle Aziende Sanitarie. Relativamente alla copertura, si evidenzia che, a seguito di un aggiornamento delle poste relative ai mutui in essere, lo stanziamento del capitolo relativo alla quota capitale per l'ammortamento delle rate del mutuo investimenti è risultato sovrastimato.
- L'art. 44, comma 1, autorizza la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023 ed euro 3.160.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.0901) per l'attivazione di codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa per una serie di prestazioni sanitarie⁴². La copertura è assicurata: per il 2023, mediante pari riduzione alla missione 13 – programma 05 – titolo 2; per gli anni 2024 e 2025, mediante pari riduzione alla missione 13 – programma 01 – titolo 1.
- L'art. 44, comma 2, autorizza per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 111.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.0901) per l'avvio graduale di un percorso

⁴¹ Art. 1, comma 5, l.reg. n. 16/2019: *“La Regione è autorizzata a finanziare annualmente l'AREUS per le attività rese dalle associazioni onlus e cooperative sociali convenzionate con il Servizio di emergenza-urgenza 118”*.

⁴² I casi di esenzione sono puntualmente individuati dalla disposizione, che di seguito si riporta per intero: *“In caso di sospetto diagnostico di patologia neoplastica è attivato il codice di esenzione temporanea dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Le persone portatrici di mutazione dei geni BRCA sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni erogate per la sorveglianza clinico-strumentale. Le prestazioni finalizzate alla valutazione medica e psicodiagnostica nel caso di una sospetta cardiopatia congenita, anche in epoca prenatale, sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Le prestazioni di psicodiagnostica sono altresì erogate, senza compartecipazione alla spesa sanitaria, a favore dei genitori di pazienti in età pediatrica”*.

di screening per la diagnosi precoce del tumore al polmone. La copertura è assicurata mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta in conto della missione 13 – programma 03 – titolo 1 (cap. SC08.7146) ai sensi dell'art. 1, comma 1, l.reg. n. 22/2017 e dell'art. 8, comma 5, l.reg. n. 48/2018 (*Equilibrio SSR*), rifinanziata dalla legge di stabilità 2023 (cfr. art. 1, comma 2, l.reg. n. 1/2023, che rinvia alla tabella A allegata alla legge, di cui si veda in particolare rubrica *Sanità* – rigo 5).

- L'art. 45 autorizza la spesa di euro 804.000 per l'anno 2023 e di euro 1.333.200 per l'anno 2024⁴³ (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.0905) per l'attivazione di un codice di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'effettuazione di test genetici prenatali. La copertura è assicurata: per il 2023, mediante pari riduzione alla missione 13 – programma 01 – titolo 1; per il 2024, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta in conto della missione 13 – programma 03 – titolo 1 (cap. SC08.7146) ai sensi dell'art. 1, comma 1, l.reg. n. 22/2017 e dell'art. 8, comma 5, l.reg. n. 48/2018 (*Equilibrio SSR*), rifinanziata dalla legge di stabilità 2023 (cfr. art. 1, comma 2, l.reg. n. 1/2023, che rinvia alla tabella A allegata alla legge, di cui si veda in particolare rubrica *Sanità* – rigo 5).
- L'art. 46, comma 1, lett. a), modifica l'art. 6, comma 5, della l.reg. n. 17/2021, che aveva autorizzato per l'anno 2023 la spesa di euro 400.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1) *“a favore dell'AOU di Sassari finalizzata al miglioramento dello stato e della programmazione dell'assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla e altre patologie demielinizzanti del sistema nervoso centrale, da utilizzarsi esclusivamente a favore della istituenda Unità operativa semplice a valenza dipartimentale dedicata alle patologie neuroimmunologiche”*, ripartendo tale importo - in parti uguali - tra la ASL n. 8 e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari lasciando invariata la finalità⁴⁴. Rimane inalterata la fonte delle risorse utilizzate a copertura, collocate nell'ambito della missione 13 – programma 02 – titolo 1 (invarianza).

⁴³ In precedenza, l'onere per il 2024 era stato determinato in euro 1.393.200. L'importo è stato poi così rimodulato dalla l.reg. n. 18/2023 (stabilità 2024, cfr. art. 3, comma 4).

⁴⁴ Art. 6, comma 5, l.reg. n. 17/2021 post modifica: *“È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 400.000 suddivisi in parti uguali tra la ASL n. 8 e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari finalizzata al miglioramento dello stato e della programmazione dell'assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla e altre patologie demielinizzanti del sistema nervoso centrale (missione 13 - programma 02 - titolo 1)”*.

- **L'art. 48, comma 1, lett. a)**, modifica l'art. 5, comma 25, della l.reg. n. 1/2023⁴⁵, incrementando le risorse da destinare alla misura ivi prevista (aumento dell'importo dell'assegno mensile previsto in favore dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico e dei soggetti sottoposti a trapianto di organo solido), che passano da euro 250.000 annui ad euro 3.000.000 annui (inalterata la decorrenza 2023). Per effetto della modifica, inoltre, viene meno il riferimento alle risorse di cui al Fondo regionale per la non autosufficienza previsto all'art. 34 della l.reg. n. 2/2007, e alla copertura dell'onere complessivo si provvede mediante riduzione alla missione 50 – programma 01 – titolo 1, per l'anno 2023, e alla missione 20 – programma 03 – titolo 1, per gli anni 2024 e 2025, con corrispondente aumento alla missione 12 – programma 02 – titolo 1, cap. SC05.0666; per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione⁴⁶.

La Sezione osserva che più volte la legge in esame rinvia la copertura della spesa lontana nel tempo alle entrate di cui all'art. 8 dello Statuto speciale della Regione senza alcuna proiezione finanziaria.

Il Consiglio regionale, riscontrando la richiesta del Magistrato Istruttore, con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024, ha depositato la relazione tecnico finanziaria dalla quale si apprende che la stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei dati amministrativi disponibili in una media degli ultimi tre anni di circa 2.647 di cui circa 400 trapiantati, l'arrotondamento a 3 milioni è stato proposto per consentire la ripartizione tra 377 comuni e non vanificare l'intervento.

Si riporta la tabella di seguito la tabella esplicativa estratta dalla citata relazione.

⁴⁵ Già precedentemente modificato – senza riflessi finanziari – dalla l.reg. n. 4/2023 (v. sopra).

⁴⁶ Art. 5, comma 25, l.reg. n. 1/2023 formulazione originaria: *“Gli importi degli assegni mensili previsti per i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) e all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2022 sono incrementati in misura non inferiore al 25 cento rispetto all'anno 2022. Per tale finalità, a valere sul fondo di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, è autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2023 (missione 12 - programma 02 - titolo 1)”*.

Tabella 3 – Stima dell'onere

L.R. 11/85 E L.R. 3/22 – Dializzati e trapiantati di organo solido				
Assegno mensile massimo	Incremento 25%	Spesa stimata 2023	Utenti	Note
327,95	82,00	2.687.304,00 (da prevedere 3.000.000,00)	2.647	Utenti media ultimi tre anni (L.R. 12/11 e L.R. 11/85)

Fonte: relazione tecnico finanziaria depositata dal Consiglio reg. le con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024

- **L'art. 48, comma 1, lett. b)**, modifica i commi 26 e 27 dell'art. 5 della l.reg. n. 1/2023.

Nel comma 26 viene aggiunta la previsione concernente l'acquisizione al patrimonio regionale della struttura Santa Maria Assunta di Guspini⁴⁷, in vista del suo inserimento nella rete pubblica delle cure riabilitative. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di euro 7.500.000 così ripartita: euro 1.500.000 per l'anno 2023, euro 2.500.000 per l'anno 2024 ed euro 3.500.000 per l'anno 2025 (missione 01 Servizi istituzionali - programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - titolo 2, cap. SC09.0964). La copertura è assicurata a valere sulle risorse iscritte (v. tabella F allegata alla l. in esame) in conto della missione 13 – programma 05, SSR investimenti sanitari – titolo 2 spese in conto capitale per l'anno 2023, mentre per gli anni 2024 e 2025 si fa ricorso alle risorse stanziare alla missione 13 – programma 02, finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA- titolo 1 spese correnti. Viene, inoltre, modificata la previsione concernente la ristrutturazione dell'immobile, originariamente finanziata con euro 2.000.000 per l'anno 2023⁴⁸: per effetto della modifica, la spesa necessaria per far fronte all'intervento (cui provvede la ASL n. 6 del Medio Campidano su delega regionale) risulta quantificata in euro 500.000 per l'anno 2023 ed euro 2.500.000 per l'anno 2024

⁴⁷ Si tratta di una vicenda che ha avuto inizio con lo scioglimento, nel 2011, della Fondazione "Guspini per la vita" che la gestiva la struttura fin dal 2006, proseguita con la messa in liquidazione giudiziale, la gestione commissariale e la conseguente chiusura, privando il territorio del Medio Campidano di una struttura quanto mai necessaria. Nel 2017 il riordino della Rete ospedaliera (Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2017 e pubblicato nel Buras n. 58 dell'11 dicembre 2017) aveva inserito il centro guspinese nella programmazione regionale, individuato come stabilimento complementare dell'ospedale di San Gavino per la riabilitazione e l'hospice. Alla fine del 2018 la Giunta regionale aveva dato vita al progetto della società consortile "Sas Domos" che ne avrebbe dovuto gestire il riavvio, progetto che fu interrotto dalla Giunta dell'ultima legislatura.

⁴⁸ Art. 5, comma 26, legge di stabilità 2023, ante modifica: "Al fine di aumentare l'offerta di cure riabilitative in favore dei cittadini sardi, in particolare di quelli residenti nell'area del Medio Campidano, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 a favore dell'ASL n. 6, per la ristrutturazione, l'adeguamento e la messa a norma della struttura Santa Maria Assunta di Guspini, già centro di riabilitazione e hospice, destinato dalla programmazione regionale a stabilimento complementare del Presidio ospedaliero Nostra Signora di Bonaria quale presidio extraospedaliero con funzioni riabilitative e hospice (missione 13 - programma 05 - titolo 2)".

(missione 13 - programma 05 - titolo 2, cap. SC05.0053). La copertura è assicurata: per il 2023 mediante le risorse già stanziare nell'ambito della missione 13 - programma 05 - titolo 2 (invarianza), per il 2024 mediante corrispondente riduzione alla missione 13 - programma 01 finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA- titolo 1 spese correnti. La Sezione rileva che le disposte coperture per le spese di investimento (v. comma 18 dell'art. 3 della l. n. 350/2003), ricavate per l'anno 2023 appaiono corrette; mentre per gli anni 2024 e 2025, posto che dovrà essere elaborato il perimetro sanitario nonché adottata in sede centrale la delibera CIPESS per il riparto del FSN alle regioni ⁴⁹ con una osservazione "pro futuro" reputa necessario sottolineare la particolare criticità legata alla copertura finanziaria che erode la garanzia dei Lea. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza del Giudice delle leggi e del giudice contabile la destinazione delle risorse che finanziano i LEA andrebbe preservata, ne discende che stabilito il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (missione 13 - programma 01) sullo stesso non possono andare a gravare spese non sanitarie (da ultimo Corte cost. n. 68/2024 su perimetro sanitario art. 20 d.lgs. n. 118/2011), ma allo stesso tempo non possono essere realizzate operazioni di definanziamento a favore di investimenti sanitari (v. Corte cost. pronuncia n. 157/2020), ciò vale essenzialmente a dire che, pur rimanendo le risorse nel perimetro sanitario, non possono verificarsi indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA. Dal quadro normativo sull'esatta determinazione ed erogazione dei LEA e sui relativi principi contabili, si ricava l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi (Corte cost. n. 132/2021). La problematica non vulnera i saldi del rendiconto 2023, pertanto, si chiede alla Regione di provvedere per gli esercizi successivi.

L'intervento sul comma 27, invece, ha comportato una rimodulazione della spesa regionale per la riabilitazione extraospedaliera di tipo residenziale, che, in conseguenza della modifica, risulta pari a euro 2.500.000 per l'anno 2025 (missione 13 - programma 01 finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea - titolo 1 spese correnti, cap.

⁴⁹ Si rammenta che per le regioni a statuto speciale come la Sardegna, che finanziano autonomamente il proprio servizio sanitario (la Sicilia solo in parte), la quota del riparto a esse attribuita non rappresenta un trasferimento effettivo, bensì il fabbisogno da coprire con risorse proprie.

SC09.0477)⁵⁰. La copertura è assicurata mediante le risorse già stanziare nell'ambito della missione 13 – programma 01 – titolo 1 (invarianza).

- **L'art. 49, comma 1**, autorizza la spesa di euro 2.000.000 a valere sul fondo sanitario regionale (missione 13 - programma 01 - titolo 1) in favore delle Aziende sociosanitarie locali al fine di erogare il servizio di trasporto dal domicilio al centro dialisi ai soggetti nefropatici cronici che necessitano di barelle o sedia a rotelle in trattamento dialitico. La spesa, per effetto della modifica introdotta dalla successiva l.reg. n. 17/2023 (v. art. 5, comma 32, lett. c), l. reg. n. 17 cit.), è autorizzata *“a decorrere dall'anno 2023”*; originariamente, tuttavia, la previsione di spesa era temporalmente circoscritta al solo esercizio 2023, con copertura ad invarianza mediante le risorse già iscritte in conto della missione 13 – programma 01 – titolo 1. L'inciso finale della disposizione precisa che siano *“conseguentemente rideterminati gli importi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2023”*, concernente il Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'art. 34 della l.reg. n. 2/2007 (missione 12 - programma 02 - titolo 1).
- **L'art. 49, comma 2**, autorizza la spesa di euro 3.705.028 nell'anno 2023, euro 7.410.055 nell'anno 2024 ed euro 7.410.055 nell'anno 2025 (missione 13 - programma 01 - titolo 1) per integrare le risorse per il potenziamento della Rete di emergenza-urgenza. Alla copertura di tali oneri si provvede: per l'anno 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte, per il medesimo anno, in conto della missione 13 - programma 05 - titolo 2 (cap. SC05.0053); per gli anni 2024 e 2025 mediante le risorse già iscritte in conto della missione 13 - programma 01 - titolo 1 - Fondo sanitario regionale a destinazione indistinta.
- **L'art. 49, comma 3**, autorizza la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.0907) in favore di ARES per l'acquisto di prestazioni di emodialisi da erogare a cittadini residenti e non residenti. La copertura è assicurata mediante pari riduzione alla missione 50 – programma 02 – titolo 4, si tratta di risorse della gestione ordinaria che sono portate in corso d'anno nella gestione sanitaria

⁵⁰ Art. 5, comma 27, l. stabilità 2023 ante modifica: *“L'ARES è autorizzata ad incrementare il tetto di spesa regionale per la riabilitazione extraospedaliera di tipo residenziale a ciclo continuativo o diurno, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2024 e a euro 6.000.000 per l'anno 2025, allo scopo di dare avvio al funzionamento dei posti letto, in fase di assegnazione, coerentemente a quanto disposto nel paragrafo 10 del vigente documento relativo al "Riordino della Rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna" (missione 13 - programma 01 - titolo 1)”*.

- L'art. 50 autorizza, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 5.000.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1) per l'istituzione di un fondo finalizzato alla corresponsione, al personale sanitario, di un'indennità da definire in sede di contrattazione collettiva, al fine di garantire l'operatività dei presidi ospedalieri nelle aree caratterizzate da *“particolare disagio demografico e geomorfologico”* e da una *“elevata carenza assistenziale”*. La misura è coperta ad invarianza finanziaria, attingendo alle risorse già stanziato nell'ambito della missione 13 - programma 01 - titolo 1 sul fondo sanitario regionale. Per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. L'inciso finale della disposizione precisa che a tale fondo non si applica la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale. La norma regionale escludendo l'applicazione del tetto, appare determinare, in ambito di contrattazione integrativa, un trattamento di maggior favore nei confronti del personale delle aziende sanitarie sarde che insistono su territori con particolare disagio demografico e geomorfologico, nonché con elevata carenza assistenziale, con maggiori oneri per la Regione e disparità rispetto al personale delle aziende sanitarie del restante territorio dell'isola e delle restanti regioni.

Orbene l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, oggetto di deroga da parte della disposizione de qua, per assicurare l'invarianza della spesa, dispone che, dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Invero, con riguardo al salario accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, è costante l'orientamento della Corte costituzionale (v. da ultimo la sentenza n. 255/2022) nel ritenere che le relative modalità e criteri di incremento, stabiliti dalla legislazione statale, sono vincolanti anche per le autonomie speciali, *“poiché essi sono funzionali a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (sentenza n. 82 del 2005, nonché sentenza n. 62 del 2017)”*. In tal senso si sono espresse anche le pronunce specificamente inerenti alle autonomie speciali (sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004) le quali affermano che i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione

statale si applicano anche ad esse poiché *“funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 80 del 2017 e n. 231 del 2017)”*⁵¹.

L'art. 55, comma 1, autorizza per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037 l'ulteriore spesa di euro 500.000 (missione 04 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.0889) in favore dell'Università degli studi di Cagliari per le finalità di cui all'art. 8, comma 32, della l. reg. n. 48/2018, ossia per il reclutamento di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 50 – programma 02 – titolo 4 per il triennio 2023-2025, mentre per gli esercizi successivi si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione.

- L'art. 55, comma 2, lett. a), modifica il comma 20 dell'art. 5 della l. reg. n. 1/2023, incrementando di euro 250.000 l'autorizzazione di spesa ivi prevista per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037 in favore dell'Università degli studi di Sassari per le finalità di cui all'art. 8, comma 32, della l. reg. n. 48/2018 (v. punto precedente)⁵², iscrivendola in conto della missione 04 – programma 04 – titolo 1 (cap. SC09.0890)⁵³ e destinandone la quota pari a euro 250.000 specificamente in favore delle scuole di specializzazione di pediatria e di chirurgia pediatrica. In relazione a ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la copertura è assicurata in parte (in ragione di euro 250.000) mediante pari riduzione alla missione 50 – programma 02 – titolo 4, in parte (per la residua somma di euro 250.000) mediante pari utilizzo delle risorse iscritte in conto della missione 13 – programma 07 – titolo 1 ai sensi

⁵¹ Si annota che la disposizione non è stata impugnata dal Governo con il citato ricorso n. 35 che pur aveva impugnato l'articolo 35, comma 2, della legge in esame, in quanto prevedeva l'utilizzo delle risorse ordinariamente destinate al reclutamento di personale, in caso di mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni, per incrementare il trattamento accessorio del personale stesso, anche oltre il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 (v. sul punto il citato art. 35)

⁵² Per effetto della modifica, l'ammontare complessivo dell'autorizzazione di spesa è passato ad euro 500.000 annui. Si anticipa che il comma 20 dell'art. 5 della legge di stabilità 2023 è stato poi nuovamente modificato ad opera della l. reg. n. 17/2023 (art. 5, comma 35, L.R. 19 dicembre 2023, n. 17, v. *infra*).

⁵³ In precedenza, risultava iscritta in conto della missione 13 - programma 07 - titolo 1.

dell'art. 5, comma 20, l. reg. n. 1/2023 nella sua formulazione originaria⁵⁴ (V. commento ad art. 102).

- **L'art. 55, comma 2, lett. b)**, modifica il comma 21 dell'art. 5 della l. reg. n. 1/2023, facendo transitare l'autorizzazione di spesa ivi prevista (euro 1.740.000, in ragione di euro 635.000 per l'anno 2023, di cui euro 70.000 a titolo di rimborso per le attività svolte nel 2022, euro 540.000 per l'anno 2024 ed euro 565.000 per l'anno 2025 in favore dell'Università degli studi di Sassari - Dipartimento di medicina veterinaria, per la realizzazione del Progetto di sviluppo integrato per l'accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna) dalla missione 13 - programma 07 - titolo 1 alla missione 04 - programma 4 - titolo 1 (cap. SC09.0891)⁵⁵.
- **L'art. 55, comma 3**, prevede che ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza sia riconosciuto il trattamento economico previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 617/1999 (*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419*) e, sul presupposto che tale trattamento sia superiore rispetto a quello in essere, per garantire l'equiparazione della retribuzione complessiva tra personale universitario e personale del SSN, prevede l'erogazione, in favore del primo, di un'indennità integrativa⁵⁶ a carico del servizio sanitario regionale (missione 13 - programma 01 - titolo 1.). Al riguardo la Sezione osserva che l'equiparazione è confermata dai Contratti Collettivi di lavoro del Comparto Università.⁵⁷ Tale disposizione non è ricompresa fra quelle onerose nella tabella F allegata alla legge, recante "*Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie*", sebbene appaia suscettibile di comportare nuove spese a carico del bilancio regionale, al fine di compensare, mediante la già menzionata indennità, il divario esistente fra i due trattamenti economici. Si sottolinea che la determinazione degli oneri e delle relative coperture deve essere necessariamente contestuale, poiché il principio dell'autosufficienza della legge di spesa richiede la contestualità tanto dei presupposti che giustificano la previsione di oneri

⁵⁴ 20. È autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037, l'ulteriore spesa di euro 250.000 in favore dell'Università degli studi di Sassari per le finalità di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), (missione 13 - programma 07 - titolo 1). In vigore dal 23 febbraio 2023 al 16 aprile 2023.

⁵⁵ V. commento ad art. 102.

⁵⁶ L'indennità è "*determinata nella misura necessaria ad assicurare al personale universitario un trattamento economico complessivo non inferiore a quello attribuito al personale del Servizio sanitario nazionale di pari anzianità ed incarico*".

⁵⁷ V. art. 51 CCNL Comparto Università in vigore dal 2020. V. anche deliberazione n. 28/2019/VSGF della Sezione controllo Sardegna.

quanto degli elementi posti a fondamento delle previsioni di maggiore entrata e/o di minore spesa necessarie a finanziare le prime (Corte cost., sentenza n. 197/2019).

- L'art. 55, comma 4, autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.027.500 (missione 04 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.0892) in favore delle Università degli studi di Cagliari e Sassari per la realizzazione di master di I livello per la formazione della figura dell'infermiere di comunità. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 50 - programma 02 - titolo 4.
- L'art. 55, comma 5, autorizza la spesa di euro 54.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.0893) al fine di garantire il funzionamento della cabina di regia istituita presso la D.G. Sanità per il coordinamento delle attività formative legate alla riforma della sanità territoriale. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 50 - programma 02 - titolo 4.
- L'art. 56, nella sua versione primigenia⁵⁸, prevedeva disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati, in particolare, introduceva una deroga ai limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali che prevedono la riduzione dell'acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. La norma è stata impugnata con ricorso del Consiglio dei ministri n. 35 del 22 dicembre 2023 per violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.117 Cost. per il tramite della norma interposta di cui all'art.15, comma 14, del d.l. n. 95/2012. La citata norma interposta ha individuato, in un'ottica di spending review, precisi obiettivi di spesa per la finanza pubblica, senza deroghe per le regioni a statuto speciale eventualmente compensate da misure alternative su altre aree di spesa sanitaria. Parte ricorrente, molto significativamente, ha affermato che nella sentenza n. 203 del 2016 il Giudice delle leggi ha chiarito che le risorse destinate a coprire la spesa sanitaria costituiscono un limite invalicabile non solo per l'amministrazione, ma anche per gli

⁵⁸Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011.

operatori privati, il cui superamento giustifica l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario (cfr., in tale senso, anche Consiglio di Stato, Ad. plenaria, n. 3 e n. 4 del 2012).

L'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 8 maggio 2024.

Si deve sottolineare che l'impugnata disposizione, così come modificata dall'art. 5, comma 32, lettera f), l.reg. 19 dicembre 2023, n. 17 e dall'art. 5, comma 1, l.reg. 29 dicembre 2023, n. 21, a decorrere dal 30 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge) riporta il seguente contenuto: *“Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011”*.

Con ricorso n. 7 /2024, pubblicato in G.U. n. 11 del 13 marzo 2024, il Consiglio dei ministri ha impugnato anche l'art. 5 della l. reg. n. 21 del 29 dicembre 2023 per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012, e, altresì, modificato dall'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (norme interposte), e per contrasto con gli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale. Nella prospettazione di parte ricorrente l'impugnata norma si pone, per il tramite della citata norma interposta, in palese contrasto con l'art. 117, co. 3, della Costituzione nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di *"coordinamento della finanza pubblica"*, anche in relazione al principio dell'equilibrio di bilancio e alla sostenibilità del debito pubblico, sancito dagli artt. 81 e 97, comma 1, della Carta fondamentale. A sua volta la norma interposta, individua precisi obiettivi di spesa per la finanza pubblica, prevedendo la riduzione, per tutte le regioni e province autonome, dell'acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

L'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 2 luglio 2024.

- **L'art. 57** prevede che la Regione, *“Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei dati epidemiologici della popolazione su base multifattoriale e multidisciplinare e di eventuali nuovi conseguenti requisiti di qualità strutturali, tecnologici ed organizzativi”*, adegui - con decorrenza 1° gennaio 2020 - le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione globale erogate dai Centri riabilitativi operanti in Sardegna così come definite dalla d.g.r. n. 9/10 del 22 febbraio 2011. Il comma 3 tradisce la natura onerosa della norma, precisando che *“Dalla presente disposizione, a cui si fa fronte con le risorse già disponibili attraverso le vigenti leggi di settore, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”*. Ciò nonostante, gli oneri che deriverebbero dall'applicazione della disposizione non sono espressamente quantificati, né essa è ricompresa nell'elenco di cui alla tabella F allegata alla legge.
- **L'art. 60** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1) in favore delle ASL per le finalità di cui all'art. 8, comma 34, della l. reg. n. 48/2018, ossia per l'attuazione di un piano straordinario di sterilizzazione dei cani di proprietà. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella D allegata alla l.reg. n. 1/2023 in favore dell'ATS per la lotta al randagismo canino, iscritta in conto del medesimo programma (missione 13 - programma 07 - titolo 1: invarianza).
- **L'art. 61, comma 2**, autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1) in favore delle ASL per le finalità di cui all'art. 8, comma 35, della l. reg. n. 48/2018, ossia per assicurare l'assistenza veterinaria e la sterilizzazione dei gatti padronali e dei gatti appartenenti alle colonie feline censite e in corso di censimento nel territorio regionale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella D allegata alla l.reg. n. 1/2023 in favore dell'ATS per la lotta al randagismo felino, iscritta in conto del medesimo programma (missione 13 - programma 07 - titolo 1: invarianza).
- **L'art. 63** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 200.000 (missione 13 - programma 01 - titolo finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea) in favore dell'Azienda regionale della salute per l'acquisto di spazi sulle principali testate giornalistiche regionali cartacee e on line, al fine di favorire l'informazione dei cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale. Tale somma è

assegnata ad ARES “a valere sulla quota del fondo indistinto per l'anno 2023, attribuita annualmente” (invarianza). Nella relazione tecnico-finanziaria depositata in sede istruttoria dal Consiglio regionale con nota prot. n. 1788 del 18/03/2024 si afferma che la spesa stimata è assimilata ad un servizio di pubblicità istituzionale calibrato su contenuti specifici, della durata di un anno, che potrebbe essere assimilato all'acquisto di una media di tre spazi alla settimana, per anno. **La Sezione rileva che, da una interrogazione del sistema contabile regionale Sibar/sap, la spesa insiste sul cap. SC05.6005 "Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per la realizzazione del Programma Predefinito PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (DPCM 12.01.2017, Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020, DGR n. 50/46 del 28.12.2021)", si osserva che da una verifica sul citato D.P.C.M. recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", in particolare art. 4, comma 2 lett. b, e allegato 1 al provvedimento, si tratta di una spesa che rientra nell'erogazione dei Lea.**

- **L'art. 66, comma 1, lett. a),** modifica il comma 5 dell'art. 10 della l.reg. n. 1/2023, aggiungendovi la previsione secondo la quale alla copertura degli oneri ivi previsti (euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 “per la concessione di un contributo straordinario per l'assistenza domiciliare e l'acquisto di presidi sanitari per le persone malate di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e sclerosi”: missione 12 - programma 02 - titolo 1) si provvede mediante le risorse già stanziare nel Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'art. 34 della l.reg. n. 2/2007 (missione 12 - programma 02 - titolo 1: invarianza).
- **L'art. 66, comma 1, lett. b),** modifica il comma 2 dell'art. 15 della l.reg. n. 1/2023, incidendo sull'allocazione dello stanziamento ivi previsto: le relative risorse, pari a euro 40.000.000 per l'anno 2023, per effetto della modifica risultano iscritte (non più in conto della missione 17 - programma 02 - titolo 1, ma) in conto della missione 17 - programma 01 - titolo 2 (cap. SC09.0761).
- **L'art. 66, comma 2,** rimodula l'autorizzazione di spesa iscritta in conto della missione 12 - programma 01 - titolo 1 per le finalità di cui all'art. 4, comma 8, della l.reg. n. 20/2019 (tabella A allegata alla l.reg. n. 1/2023 - rubrica “Sanità - Rigo Sostegno alle responsabilità genitoriali - Conciliazione vita-lavoro)”, che passa da euro 6.000.000 ad euro 4.520.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

- **L'art. 66, comma 3**, incrementa l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 9, comma 4, della l.reg. n. 30/2020 in favore della Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, che passa da euro 100.000 annui ad euro 135.000 annui (missione 12 – programma 05 – titolo 1, cap. SC08.8143); inoltre, autorizza una nuova spesa annua pari ad euro 135.000 dal 2023 per la costituzione dell'Ufficio interventi civili anche presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Sassari (missione 12 – programma 05 – titolo 1, cap. SC09.0756). Ai nuovi oneri così introdotti, pari a euro 170.000 a decorrere dal 2023, si provvede mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 12 – programma 01 – titolo 1 per le finalità di cui all'art. 4, comma 8, della l.reg. n. 20/2019 (tabella A allegata alla l.reg. n. 1/2023 – rubrica *Sanità – Rigo Sostegno alle responsabilità genitoriali – Conciliazione vita-lavoro*: v. sopra). Per gli anni successivi al 2025, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione.
- **L'art. 66, comma 4**, autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 800.000 (missione 12 – programma 04 – titolo 1, cap. SC09.0757) a favore degli enti accreditati nella Regione per la cura residenziale di pazienti affetti da patologie legate alle tossicodipendenze quale contributo per le attività di reinserimento sociale e lavorativo. La relativa copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 12 – programma 01 – titolo 1 per le finalità di cui all'art. 4, comma 8, della l.reg. n. 20/2019 (tabella A allegata alla l.reg. n. 1/2023 – rubrica *Sanità – Rigo Sostegno alle responsabilità genitoriali – Conciliazione vita-lavoro*: v. sopra).
- **L'art. 66, comma 7**, autorizza la spesa di euro 784.000 per l'anno 2023 e di euro 1.343.200 a decorrere dall'anno 2024 (missione 12 - programma 07 - titolo 1, cap. SC09.0894) a favore della ASL n. 1 di Sassari, quale trasferimento di risorse a copertura delle spese per la riconversione dell'attuale struttura psichiatrica "*Ginestre*", situata a Sassari, in una struttura sociosanitaria⁵⁹. La copertura della misura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 13 – programma 01 – titolo 1. Per gli anni

⁵⁹ Si è riportata la norma nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 5, comma 32, lettera g), della l.reg. n. 17/2023 (corrispondente all'attuazione formulazione), che si è limitata a meglio precisare l'intervento senza incidere sui profili della quantificazione dell'onere.

successivi al 2025, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione.

- L'art. 67 autorizza, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 60.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1, cap. SC09.0902) a favore della Diocesi di Tempio Ampurias di Tempio Pausania da destinare alle spese sostenute per gli emolumenti dei professionisti e del personale coinvolti nelle attività del Centro "Dimmi ti ascolto". La copertura è assicurata mediante pari riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa iscritta in conto della missione 04 - programma 02 - titolo 1 per le finalità di cui all'art. 1, comma 15, della l.reg. n. 18/2017 (tabella A allegata alla l.reg. n. 1/2023 - rubrica *Pubblica istruzione - rigo Interventi a favore di Istituti Tecnici Superiori*).
- L'art. 68 modifica l'art. 3 della l.reg. n. 35/1995, aggiungendo un nuovo comma (comma 2-bis 1) che autorizza la Regione ad alienare ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato (*"pari al 15% del valore dell'Osservatorio del mercato immobiliare"*) gli immobili di sua proprietà destinati ad attività di pubblica rilevanza (*"attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età"*) alle associazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) in possesso determinati requisiti individuati dalla disposizione. La Regione provvede ad attuare tale previsione sulla base di un *"programma di alienazione"* approvato dalla Giunta regionale. La disposizione prevede, infine, che gli oneri da essa derivanti siano *"interamente a carico dei beneficiari"*.

Premesso che la Giunta regionale non ha ancora approvato il suddetto programma di alienazione e, dunque, in mancanza di ulteriori elementi informativi ricavabili dai provvedimenti attuativi, si evidenzia in questa sede un *"deficit"* di chiarezza della disposizione, ne consegue che la Sezione si riserva futuri controlli, in particolare, in relazione al taglio di ben 85% del prezzo, e al citato programma.

Il capo V (artt. 69-88) concerne *"Disposizioni in materia ambientale"*.

- L'art. 70 autorizza la spesa complessiva di euro 10.000.000, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2023, euro 4.000.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 03 - titolo 2, cap. SC04.1160), a favore del Consorzio industriale provinciale oristanese per garantire la copertura dei costi di investimento pluriennali in

ammortamento sostenuti dal medesimo Consorzio per gli interventi denominati "*Primo lotto funzionale dell'impianto di trattamento RSU e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Oristano*" e "*Secondo lotto funzionale dell'impianto di trattamento RSU a servizio dell'Ambito territoriale ottimale della Provincia di Oristano*", non coperti da altro contributo pubblico e non ancora ammortizzati al 1° gennaio 2022. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 14 – programma 01 – titolo 2 – Fondo per lo sviluppo territoriale.

- L'art. 71 autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.000.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.0760) a favore del Consorzio per la zona industriale di Macomer al fine di consentire il riavvio dell'impianto di compostaggio di Macomer e l'adempimento alle prescrizioni autorizzative relative alla discarica di servizio. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione alla missione 50 – programma 01 – titolo 1.
- L'art. 72 modifica il comma 7 dell'art. 16 della l.reg. n. 1/2023, incidendo sulla collocazione in bilancio delle relative risorse: per effetto della modifica, l'autorizzazione di spesa ivi prevista (*"È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ulteriore spesa di euro 1.177.000 per le finalità di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 21"*⁶⁰) risulta iscritta (non più in conto della missione 13 – programma 07 – titolo 1, cap. SC05.0229, ma) in conto della missione 09 - programma 05 - titolo 1, cap. SC09.0759.
- L'art. 76 autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 660.000 per il perfezionamento, la gestione e il costante aggiornamento del Sistema informativo regionale ambientale della Sardegna - SIRA Sardegna (missione 09 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.0888). La copertura è assicurata in parte (per euro 160.000) mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta in conto della missione 09 – programma 02 – titolo 1 (cap. SC04.1593) per le finalità di cui all'art. 4, comma 9, della l.reg. n. 5/2016, come rifinanziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.reg. n. 1/2023 (tabella A allegata alla legge – rubrica *Ambiente* – rigo *L.R. 5/16 - art. 4, comma 9 – INFEA*: euro 1.500.000 per ciascun anno ricompreso nel bilancio 2023-2025); in parte (per euro 500.000) mediante pari riduzione delle risorse destinate dalla l.reg. n. 2/2023 (bilancio 2023) alle finalità di cui all'art. 16 della l.reg. n. 2/2007 (ossia per le spese per il funzionamento e per l'attività

⁶⁰ Ossia per contributi alle province per il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti.

istituzionale dell'Agenzia della conservatoria delle Coste), sussistenti in conto della medesima missione 09 - programma 02 - titolo 1 (cap. SC04.1022).

- L'art. 82 istituisce la "Scuola regionale di protezione civile e salvaguardia del territorio", al fine di garantire la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale "delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile", demandando a successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione dell'organizzazione, del funzionamento e dell'offerta formativa della scuola (commi 1 e 2). La disposizione non è ricompresa fra quelle onerose elencate nella tabella F allegata alla legge, sebbene appaia suscettibile di produrre nuovi oneri in fase applicativa, derivanti dalla effettiva operatività della nuova struttura istituita.
- L'art. 83 modifica la destinazione delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista in favore della D.G. della protezione civile dagli artt. 3 l.reg. n. 29/2020 e 6, comma 4, l.reg. n. 30/2020, pari a complessivi euro 4.000.000 annui in conto della missione 11 - programma 01 - titolo 1 (cap. SC08.8585):
 - Originariamente da utilizzarsi "Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9" (ossia per l'attivazione di una procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione di n. 65 unità di personale, destinate alla Direzione generale della protezione civile e alle sue articolazioni territoriali) e "allo scopo di far fronte agli ulteriori compiti rientranti nella competenza della Direzione generale della protezione civile regionale" (art. 3 l.reg. n. 29/2020, richiamato dall'art. 6, comma 4, l.reg. n. 30/2020);
 - Attualmente destinate a diversi interventi⁶¹:
 - Euro 1.300.000 nel 2023 ed euro 2.000.000 a decorrere dal 2024 (missione 11 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.0884) per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile; per la copertura degli oneri per gli anni successivi al 2025 si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione;
 - Euro 2.000.000 dal 2023 per interventi a seguito di calamità naturali (missione 11 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.0887); la copertura degli oneri previsti per gli

⁶¹ Precisa il comma 2 dell'art. 83 in commento che "All'individuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione civile".

esercizi successivi al 2025 è assicurata con le medesime modalità di cui al punto precedente;

- Euro 500.000 nel 2023 per incrementare le risorse per la collaborazione del Corpo nazionale vigili del fuoco nella campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta antincendi regionale (missione 11 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.0886);
 - Euro 100.000 nel 2023 per incrementare le risorse autorizzate dall'art. 7, comma 17, della l.reg. n. 1/2023 (euro 1.500.000 per il 2023) finalizzate al rafforzamento della capacità operativa delle strutture regionali per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi (missione 09 - programma 05 - titolo 1, cap. SC08.9642);
 - Euro 100.000 nel 2023 per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione regionale, dagli enti e agenzie del sistema Regione, dagli enti locali e dalle società in house della Regione per attività di contrasto all'emergenza Covid-19 (missione 11 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.0885).
- L'art. 84 autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 2.000.000 (missione 11 - programma 02 - titolo 1, cap. SC08.9320) quale ulteriore dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 6, della l.reg. n. 17/2021, ossia del fondo speciale istituito presso la Direzione generale competente in materia di protezione civile per l'erogazione di contributi a ristoro dei danni provocati dagli incendi verificatisi nel 2021. La copertura dell'onere è assicurata in parte, per euro 120.0000, mediante riduzione alla missione 50 - programma 02 - titolo 4; in parte, per euro 1.230.000, mediante riduzione alla missione 50 - programma 01 - titolo 1; in parte, per la residua somma di euro 650.000, mediante riduzione alla missione 14 - programma 01 - titolo 2.
 - L'art. 85 autorizza, per l'anno 2023, la spesa straordinaria di euro 5.000.000 (missione 11 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.0930) per la concessione di un contributo in favore delle autonomie locali, dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, danneggiati dagli incendi verificatisi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto 2023. La copertura finanziaria è assicurata in parte, per euro 3.400.000, mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20 - programma 3 - titolo 1; in parte, per euro 1.600.000, mediante pari riduzione alla missione 50 - programma 02 - titolo 4.

Il **Capo VII** (artt. 98-102) concerne *“Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale”*.

- L'**art. 99, comma 2**, autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 2.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.0880) per l'attivazione di cantieri di lavoro in aree di forte crisi occupazionale. La copertura è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 1, della l.reg. n. 17/2021, iscritta in conto della medesima missione 15 - programma 3 - titolo 1 (cap. SC08.9491), come rifinanziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.reg. n. 1/2023 (tabella A - rubrica *Lavoro* - euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per finanziare il Fondo *“Lavoro in Sardegna”* istituito dal citato art. 10, comma 1, l.reg. n. 17/2021).
- L'**art. 99, comma 3**, prevede che la Regione garantisca, fino al 30 giugno 2024⁶², la prosecuzione delle attività di manutenzione delle aree del Parco geominerario di cui all'art. 4, comma 29, della l.reg. n. 5/2016. La natura onerosa della norma è resa manifesta dalla stessa disposizione, che precisa *“Agli interventi di cui al presente comma si fa fronte con le risorse già stanziare nel bilancio della Regione in conto della missione 09 - programma 02 - titolo 1”*. Ciò nonostante, gli oneri che deriverebbero dall'applicazione della disposizione non sono espressamente quantificati, né essa è ricompresa nell'elenco di cui alla tabella F allegata alla legge.
- L'**art. 99, comma 9**, autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 1.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.0895) da destinare a *“servizi di assistenza tecnica e supporto amministrativo per la gestione delle attività di attuazione, valutazione, comunicazione e controllo delle operazioni finanziate a valere sulle misure di competenza dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale”*. La copertura è assicurata mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 1, della l.reg. n. 17/2021, iscritta in conto della medesima missione 15 - programma 3 - titolo 1 (cap. SC08.9491), come rifinanziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.reg. n. 1/2023 (tabella A - rubrica *Lavoro* - euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per finanziare il Fondo *“Lavoro in Sardegna”* istituito dal citato art. 10, comma 1, l.reg. n. 17/2021).

⁶² In origine la disposizione fissava il termine al 31.12.2023, poi prorogato dalla successiva l.reg. n. 17/2023, art. 15, comma 26.

- **L'art. 99, comma 10**, autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 700.000 e per gli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 1.000.000 annui (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.0468) *“Per l'estensione all'intero territorio regionale dell'intervento di cui all'articolo 12, comma 15, della legge regionale n. 1 del 2023”*, col quale erano stati stanziati euro 500.000 in favore del Comune di Cagliari *“per l'erogazione di contributi volti a sostenere attività economiche, produttive e professionali che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2023 a causa di interdizioni al transito pedonale per motivi di sicurezza”*. La copertura è assicurata mediante le medesime modalità di cui al punto precedente.
- **L'art. 99, comma 11**, modifica il comma 7 dell'art. 12 della l.reg. n. 1/2023 (*“Disposizioni in materia di lavoro”*), dettagliando maggiormente l'intervento ivi previsto senza, però, incidere sulla quantificazione della spesa originariamente prevista e sulla relativa copertura⁶³.
- **L'art. 100** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 300.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.0896) per la realizzazione di progetti regionali connessi all'emigrazione sarda⁶⁴. La copertura è assicurata mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 1, della l.reg. n. 17/2021, iscritta in conto della medesima missione 15 - programma 3 - titolo 1 (cap. SC08.9491), come rifinanziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.reg. n. 1/2023 (tabella A - rubrica *Lavoro*

⁶³ Comma 7 ante modifica: *“È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 500.000 per l'assegnazione di voucher per l'attivazione di tirocini destinati a giovani laureati da svolgersi presso gli uffici giudicanti e requirenti del distretto della Corte d'Appello di Cagliari (missione 15 - programma 02 - titolo 1)”*.

Comma 7 post modifica: *“È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 500.000 per l'attivazione, in via sperimentale, di appositi cantieri occupazionali rivolti a giovani disoccupati laureati in materie giuridiche, da svolgersi presso gli uffici giudicanti e requirenti del distretto della Corte d'appello di Cagliari. I cantieri sono gestiti attraverso il ricorso al sistema delle cooperative sociali di tipo B, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti d'appalto. L'ASPAL è individuato quale soggetto attuatore della misura, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta con apposita deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro (missione 15 - programma 02 - titolo 1)”*.

⁶⁴ Più in particolare:

- a) progetto "Sardegna Giovane", volto a favorire la conoscenza del contesto storico-culturale, economico-sociale e imprenditoriale della Sardegna da parte dei giovani emigrati sardi in Italia e nel resto del mondo e delle opportunità di sviluppo, al fine di promuovere una maggiore partecipazione ai processi decisionali e gestionali delle loro associazioni e la valorizzazione delle proprie competenze e professionalità, con l'obiettivo di un vantaggio in termini economici per l'Isola e la valutazione di un loro possibile ritorno in un'ottica di contrasto allo spopolamento;
- b) progetto regionale finalizzato ad attuare una serie di incontri e di iniziative internazionali con le associazioni degli emigrati sardi all'estero, che favorisca la collaborazione con la Regione anche attraverso una serie di attività sui temi del lavoro, cultura, turismo, agricoltura e ambiente, atte a promuovere anche turisticamente l'immagine internazionale della Sardegna, mediante la rete delle organizzazioni degli emigrati in Italia e all'estero.

– euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per finanziare il Fondo “*Lavoro in Sardegna*” istituito dal citato art. 10, comma 1, l.reg. n. 17/2021).

- **L’art. 102, comma 1**, estende agli anni 2023, 2024 e 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 40, l.reg. n. 48/2018, come sostituito dall'art. 11, comma 3, l.reg. n. 30/2020, concernente l'attivazione di un piano formativo straordinario rivolto al personale del sistema Regione⁶⁵. La disposizione ripropone le medesime criticità già evidenziate con riferimento all’art. 11, comma 3, della l.reg. n. 30/2020 dalla Relazione allegata alla Deliberazione n. 118/2021 di questa Sezione, relativa alla legislazione regionale di spesa 2020, con la quale si rilevava l’omessa quantificazione degli oneri derivanti dall’intervento oggetto di estensione temporale e l’omessa indicazione della relativa copertura finanziaria.

Si deve dare atto che dalla documentazione depositata in sede istruttoria dal Consiglio regionale con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024, in riscontro alle richieste del Magistrato Istruttore, emerge che si tratta di un emendamento aggiuntivo che secondo la relazione tecnico-finanziaria non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto si provvede attraverso la compensazione delle posizioni debitorie già accumulate dalle agenzie formative private, accreditate per operare in ambito regionale, senza vincolo di partecipazione in raggruppamento temporaneo per l'accesso ai finanziamenti pubblici, a seguito di affidamenti per la realizzazione di percorsi formativi a valere sui fondi regionali o su fondi derivanti dalle programmazioni comunitarie 2000-2006 e 2007-2013. La Sezione, tuttavia, non può non osservare che la copertura finanziaria risulta generica, ossia priva di quegli elementi minimi di attendibilità in riferimento alla addotta compensazione contabile.

- **L’art. 102, comma 2**, modifica il comma 19 dell’art. 5 della l.reg. n. 1/2023, iscrivendo l’autorizzazione di spesa ivi prevista (euro 150.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e

⁶⁵ Si riporta integralmente il comma 40 cit.: “L’Amministrazione regionale, in conseguenza del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 e delle persistenti limitazioni all’esercizio delle attività formative nel territorio regionale, è autorizzata ad attivare un piano formativo straordinario rivolto al personale del sistema Regione per le annualità 2021-2022, attraverso la compensazione delle posizioni debitorie già accumulate dalle agenzie formative private, accreditate per operare in ambito regionale, senza vincolo di partecipazione in raggruppamento temporaneo per l’accesso ai finanziamenti pubblici, a seguito di affidamenti per la realizzazione di percorsi formativi a valere sui fondi regionali o su fondi derivanti dalle programmazioni comunitarie 2000-2006 e 2007-2013. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta degli Assessori competenti in materia di personale, lavoro e bilancio sono stabiliti i contenuti e le modalità di attuazione del piano di formazione straordinario”.

2025 per l'attivazione di corsi di formazione per Operatori sociosanitari a titolo gratuito) alla missione 15 – programma 02 – titolo 1 (cap. SC09.0755), **in luogo della precedente missione 13 - programma 07 - titolo 1, che viene conseguentemente ridotta.**

Si deve dare atto che il Consiglio dei ministri con ricorso iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2023, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2023, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della citata disposizione di cui all'art. 5, commi 19, 20 e 21 per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto la copertura della spesa gravava sulla missione 13 della salute - programma 07 - titolo 1, collocandosi nel "perimetro sanitario" del bilancio. Invero, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che *"Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario"*. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, le disposizioni del titolo II dello stesso decreto legislativo, nel quale l'articolo 20 richiamato si colloca, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, per garantire vari obiettivi anche sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, e sono altresì dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui gli stessi devono attenersi.

Pertanto, nella prospettazione del ricorrente l'inclusione di spese relative alla formazione comporta una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale. Infine, in nessun modo il finanziamento sanitario è destinato alle università per l'attivazione di corsi universitari (laurea in medicina e chirurgia) o di corsi di formazione post-universitaria. Fa eccezione una quota del finanziamento sanitario espressamente destinata per legge al finanziamento dei trattamenti economici dei medici in formazione

specialistica che, come noto, svolgono la loro attività sanitaria, parte integrante della formazione specialistica, in via esclusiva in favore degli enti del SSN; detto finanziamento, inoltre, non è trasferito dallo Stato alle regioni (per cui non si pongono questioni di perimetrazione), ma direttamente dallo Stato agli atenei.

A seguito della modifica sopra illustrata, nonché di quelle realizzate con l'art. 55, comma 2 lett. a e lett. b della legge n. 9 in esame, in ordine rispettivamente ai commi 20⁶⁶ e 21⁶⁷ dell'art. 5 della citata l. reg. n. 1/2023 (legge di stabilità 2023), il Governo all'udienza del 24 febbraio 2024, con memoria integrativa depositata in data 29 gennaio 2024, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Di seguito la Corte costituzionale ha emesso la sentenza n. 68 del 23 aprile 2024 nella quale si legge che: *“Sebbene le modificazioni apportate dal legislatore regionale debbano ritenersi, nel caso in esame, soddisfattive, avendo ricondotto le spese previste in aree del bilancio regionale estranee al perimetro di quelle sanitarie, tali modifiche sono intervenute solo il 24 ottobre 2024, a ben otto mesi di distanza dalla data di entrata in vigore delle disposizioni impugnate, e senza che sia stata data dimostrazione della loro mancata applicazione. Ciò non consente di dichiarare, nel caso, la cessazione della materia del contendere (ex multis, sentenza n. 268 del 2022)”*.

Il Giudice delle leggi ha così esaminato le sollevate questioni dichiarandole fondate, essenzialmente sulla considerazione che tali spese, poiché esorbitano dall'ambito delle risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale, alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, così eludendo le finalità di armonizzazione contabile.

- Il **Capo VIII** (artt. 103-114) concerne *“Disposizioni in materia di organizzazione della regione e personale”*.

Nessuna delle citate disposizioni è ricompresa nella tabella F dedicata alla quantificazione degli oneri e relative coperture finanziarie. Tuttavia, si segnalano alcune norme suscettibili di produrre oneri a carico del bilancio della Regione o di altri

⁶⁶ Il comma 20 ante modifica disponeva un'autorizzazione dell'ulteriore spesa di euro 250.000, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037, in favore dell'Università degli studi di Sassari per le finalità di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), ponendola a carico della missione 13 - programma 07 - titolo 1.

⁶⁷ Il comma 21 ante modifica autorizzava la spesa complessiva di euro 1.740.000, in ragione di euro 635.000 per l'anno 2023, di cui euro 70.000 a titolo di rimborso per le attività svolte nel 2022, euro 540.000 per l'anno 2024 ed euro 565.000 per l'anno 2025 in favore dell'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di medicina veterinaria, per la realizzazione del Progetto di sviluppo integrato per l'accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna ponendolo a carico della missione 13 - programma 07 - titolo 1.

enti del sistema Regione, che avrebbero dovuto essere oggetto di una preventiva indagine volta a stimarne l'ammontare e all'individuazione delle risorse utilizzabili per farvi fronte.

- **L'art. 106** prevede il reclutamento del personale in servizio presso la DG della protezione civile da parte dell'Amministrazione regionale, che vi provvede *“su richiesta e previo espletamento della procedura concorsuale per titoli e colloquio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), in coerenza con il piano del fabbisogno del personale e nel limite delle risorse disponibili iscritte nella missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo reclutamento personale)”*. Dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, nello specifico depositata dal Consiglio regionale con nota di riscontro prot. 1788 del 18 marzo 2024, si apprende che si tratta di un emendamento, privo della necessaria relazione tecnico-finanziaria, finalizzato al rafforzamento della Protezione civile regionale attraverso il trasferimento definitivo all'Amministrazione regionale del personale impiegato negli ultimi anni nelle diverse emergenze e, quindi, in possesso di competenze ed esperienze specifiche nel settore.

La Sezione osserva che trattandosi di spese obbligatorie e continuative è necessaria la quantificazione dell'onere e la sua messa a regime, ciò in quanto per consolidata giurisprudenza del Giudice delle leggi, la clausola di neutralità *sub specie* di invarianza finanziaria in ambito di spesa per il personale non risulta rispettosa della natura inderogabile della spesa, che richiama l'esigenza di coperture sicure, su scala ovviamente permanente, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012). Si evidenzia che fare affidamento sulle risorse già stanziare nel fondo per il reclutamento del personale senza alcuna verifica circa la sua capienza e, dunque, la capacità di sopportare l'ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio, si pone in palese contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Costituisce, infatti, principio generale che tutte le risorse stanziare in bilancio siano già interamente programmate e dirette a sovvenire a spese ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017), trattandosi per di più di spese obbligatorie per il personale, che per loro natura non sono comprimibili, e in relazione

alle quali non è ammissibile affermare una neutralità finanziaria. Ne deriva che al momento, trattandosi, inoltre, di reclutamento su base volontaria, la disposizione si arresta alla fase di mera ipotesi, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica.

- L'**art. 107** contiene tre distinte previsioni concernenti l'inquadramento di nuove risorse umane nell'Amministrazione regionale.

Il **comma 1** interessa il *“personale dipendente degli enti e delle agenzie del sistema Regione in avvalimento, da almeno cinque anni precedenti dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico”*: in relazione al quale si prevede l'inquadramento mediante cessione del contratto *“nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel fondo per il reclutamento del personale e nel rispetto dei limiti delle capacità assunzionali determinate ai sensi della normativa statale vigente”*.

Il **comma 2** interessa *“il personale in avvalimento, attualmente impegnato nell'esecuzione di interventi urgenti e in attività di carattere tecnico-amministrativo presso la struttura commissariale per le attività di cui all'ordinanza n. 2289/65 assegnato all'unità di progetto denominata "Interventi commissariali contro il dissesto idrogeologico", istituita con Delib. G.R. n. 37/39”*: in questo caso, se ne ammette il reclutamento su richiesta dell'interessato previo espletamento di concorso per titoli e colloquio (in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994), autorizzandolo *“nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità nel bilancio regionale, in coerenza con il piano del fabbisogno del personale e nei limiti delle capacità assunzionali vigenti”*.

Il **comma 3**, infine, interessa il *“personale assunto a tempo determinato ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), che abbia prestato servizio per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni”*: se ne prevede l'assunzione a tempo indeterminato *“anche in deroga al limite delle capacità assunzionali”*, previo colloquio preselettivo e subordinatamente alla positiva valutazione dell'attività svolta. **In questo caso la quantificazione degli oneri è assente anche nella variante della determinazione “implicita”, operata mediante rinvio alle risorse disponibili a legislazione vigente.**

La Sezione osserva che anche in questo caso si è in presenza di una mera ipotesi di cui non risulta vagliata la fattibilità economico-finanziaria.

- L'art. 108 prevede lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative a procedure concorsuali espletate da LAORE Sardegna, autorizzandolo, anche in tal caso, *“nei limiti delle risorse disponibili del bilancio di previsione regionale e nei limiti delle capacità assunzionali vigenti”*. **Anche in questo caso la Sezione osserva che non risulta vagliata la fattibilità economico-finanziaria.**
- L'art. 109 modifica l'art. 49 della l.reg. n. 8/2016 (*“Legge forestale della Sardegna”*), aggiungendo, dopo il comma 1-bis, il nuovo comma 1-bis 1, che ha autorizzato l'Agenzia Forestas all'assunzione di ulteriori 650 unità di personale operaio di categoria B nel triennio 2023-2025 *“nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel bilancio della medesima Agenzia”*. Si tratta di un emendamento aggiuntivo di cui all'allegato 2B depositato dal Consiglio regionale in sede istruttoria con nota prot. n. 1788 del 18 marzo, che, secondo il consigliere proponente, riguarderebbe l'applicazione, in ambito regionale, del disposto dell'articolo 1, comma 287, dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, che prevedeva l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, distribuito nell'arco temporale 2019/2022.

La Sezione rileva la mancanza della relazione tecnico-finanziaria, aspetto particolarmente critico trattandosi di spese obbligatorie e continuative che impongono al legislatore regionale di quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e di indicarne l'onere a regime (Corte cost., sentenze n. 84 del 2023, n. 190 del 2022). Ne deriva che, anche in questo caso, la clausola di neutralità *“sub specie”* di invarianza finanziaria in ambito di spesa per il personale non risulta rispettosa dell'obbligo di copertura (ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012). Si evidenzia che fare affidamento sulle risorse già stanziare nel bilancio dell'Agenzia, senza alcuna verifica circa eventuali margini di disponibilità, potrebbe comportare in futuro la necessità di un incremento del contributo di funzionamento dell'Agenzia da parte della Regione. Si annota, inoltre, che l'assenza di documenti esplicativi sotto il profilo finanziario non consente di comprendere in quali termini l'esaminata disposizione si colleghi con l'art. 11

della legge regionale n. 3 del 2022 (legge di stabilità 2022), che, richiamato quanto disciplinato dalla legge forestale in materia di assunzioni, autorizza l'Agenzia forestale, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, ad effettuare un Piano straordinario triennale di assunzioni di personale, per consentire il reintegro delle unità di personale cessate dal 2010 ad oggi. Il Piano straordinario di assunzioni di personale, attraverso la spesa di euro 6.000.000 per l'anno 2022 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e successivi incrementi, persegue l'importante finalità generale di promuovere azioni e interventi volti al mantenimento, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio forestale regionale, nonché lo sviluppo del territorio per la riduzione e prevenzione delle ricorrenti criticità ambientali (v. d.g.r. n.35/44 del 25 ottobre 2023).

- L'**art. 111** estende al personale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffì" (l.reg. n. 12/2008) l'applicazione dell'art. 6, comma 23⁶⁸, della l.reg. n. 17/2021, autorizzando così anche tale ente ad avviare le procedure selettive di cui all'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Si tratta di misura onerosa a bilancio invariato, essendo attuabile – precisa la norma – *“nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio per tali finalità”*. La Sezione osserva che, anche in questo caso, poiché si tratta di oneri inderogabili e a carattere permanente, la clausola di invarianza finanziaria è in contrasto con l'obbligo di copertura di cui all'art. 81 della Costituzione.

Il **Capo IX** (artt. 115-119) concerne *“Disposizioni in materia di FITQ”*. Per quanto di rilievo in questa sede, si segnala, in particolare, la previsione di cui all'**art. 119**, che estende l'applicazione del comma 8⁶⁹ dell'art. 5 della l.reg. n. 17/2021 al personale assunto

⁶⁸ Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avviano le procedure selettive di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per l'assunzione di personale a tempo indeterminato valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

⁶⁹ Ai dipendenti e ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione regionale e a quelli di ruolo degli enti regionali di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998, non iscritti alla data dell'entrata in vigore della presente legge al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza (FITQ) o ad altri fondi integrativi del trattamento pensionistico o previdenziale e a quelli assunti a tempo indeterminato dalle medesime amministrazioni si applica, a domanda, la nuova disciplina di cui al capo III della legge regionale n. 27 del 2011. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti e i dirigenti individuati dal presente comma possono

a decorrere dal 22 gennaio 2022, autorizzando per tale finalità la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 20 – programma 03 – titolo 1), e al personale assunto successivamente all'entrata in vigore della legge in commento, consentendo, quindi, ai lavoratori rientranti in tali categorie di iscriversi al FITQ presentando domanda nel termine di 60 giorni, rispettivamente, dall'entrata in vigore della legge o dalla data di assunzione.

Per gli enti regionali che finanziano la spesa per il personale con risorse proprie, il comma 5 precisa che essi provvedono all'iscrizione al FITQ regionale del rispettivo personale attingendo alle disponibilità del proprio bilancio.

Il comma 4, invece, quantificati, come sopra anticipato, in euro 1.300.000 per ciascuna annualità del triennio gli oneri conseguenti all'iscrizione al FITQ del personale assunto alla data di entrata in vigore della legge, prevede l'utilizzo a copertura delle risorse non utilizzate di cui all'art. 5, comma 8, della l.reg. n. 17/2021, già stanziata in conto della stessa missione 20 - programma 03 - titolo 1 per i medesimi anni; mentre, con riferimento al personale non ancora assunto, si prevede che ai relativi oneri si faccia fronte con le risorse disponibili per le assunzioni di personale rispettivamente dell'Amministrazione regionale e di ciascun ente e agenzia regionale.

Dalla documentazione in atti, depositata dal Consiglio regionale in sede istruttoria con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024, emerge che dalla ricognizione effettuata⁷⁰ il personale in servizio avente diritto a presentare la domanda di iscrizione al FITQ ed i relativi costi è il seguente:

fare domanda d'iscrizione al FITQ con decorrenza 1° gennaio 2022. Nel caso in cui il personale sia già iscritto all'INPS ai fini della corresponsione del trattamento di fine rapporto è mantenuta tale iscrizione e, di conseguenza, non si applica il contributo a carico dell'Amministrazione per il trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 27 del 2011. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2022 (missione 1- programma 10 - titolo 1).

⁷⁰ Sembrerebbe in data 6 giugno 2023.

Tabella 4 – Personale assunto a decorrere dal 22 gennaio 2022, e costo a regime

AMMINISTRAZIONE	PERSONALE ASSUNTO DAL 22/01/2022	COSTO ANNUO A REGIME
RAS	295	367.516,87
AGRIS	17	20.417,17
ARGEA	164	208.209,12
ASE	17	19.756,33
ISRE	8	9.297,10
ERSU CAGLIARI	3	3.175,81
ASPAL	34	40.769,92
LAORE	169	183.679,46
ERSU SASSARI	5	5.522,32
ARPAS	26	27.066,59
SARDEGNA RICERCHE	19	20.929,04
CONS. COSTE	0	-
AGENZIA FORESTAS	8	8.011,77
TOTALE	765	914.351,50

Fonte: Consiglio regionale nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024

La Sezione osserva che la fattispecie in esame appartiene alla categoria delle spese continuative che sono caratterizzate da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi, ne discende che correttamente risulta quantificato l'onere a regime con il censimento dei destinatari della misura, ossia le risorse umane assunte dal 22 gennaio 2022 fino al 6 giugno 2023⁷¹, ma senza alcuna proiezione finanziaria in riferimento al personale non ancora assunto ma reclutabile sulla base del piano del fabbisogno⁷². La copertura finanziaria è ricavata da presunte economie su risorse già stanziare senza alcuna verifica circa l'esistenza e l'importo, mentre, per il personale ancora da assumere,

⁷¹ La data sembra ricavarsi da una "bollinatura" della III Commissione.

⁷² Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, il Piano del fabbisogno del personale costituisce atto fondamentale dell'organizzazione degli uffici quale strumento di ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili in vista del perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, il che impone la sua integrazione coerente con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, in coordinamento con i processi di mobilità e di reclutamento del personale. Esso deve indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Nel Piano occorre indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell'ambito del "potenziale limite finanziario massimo", garantendone la neutralità finanziaria. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti deve avvenire nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.

la copertura farebbe capo direttamente alle risorse finanziarie stanziare per il reclutamento: ciò posto risulta di palmare evidenza l'inattendibilità *sub specie* l'incertezza della fonte indicata. Si ritiene, inoltre, di sottolineare che le economie rappresentano delle vere e proprie sopravvenienze attive da riversarsi, quale componente positiva, nel risultato di amministrazione dell'anno in cui si generano (Corte cost. sentenza n. 192/2012).

Il **Capo X** (artt. 120-122) concerne "*Disposizioni in materia di assetto territoriale della regione e disposizioni varie*".

- L'**art. 120** contiene una serie di modifiche alla l.reg. n. 7/2021, recante "*Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali*", nella parte relativa all'assetto del territorio regionale.

La modifica di maggior rilievo⁷³ è quella introdotta con il **comma 1, lett. f)**, che sostituisce l'art. 23 della citata legge n. 7/2021 concernente la successione degli enti di nuova istituzione (Città metropolitana di Sassari e Province della Gallura Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano) e degli enti già esistenti oggetto di modifica (estensione) nella propria consistenza territoriale (Città metropolitana di Cagliari) in tutti i rapporti facenti capo alle sopresse Province di Sassari e del Sud Sardegna e alla Provincia di Nuoro (la cui circoscrizione territoriale è stata modificata con transito di alcuni comuni precedentemente ricompresi nel suo territorio nella nuova Provincia dell'Ogliastra)⁷⁴.

La procedura di subentro viene diversamente articolata rispetto alla precedente disciplina, con una prima fase caratterizzata dalla nomina con d.g.r. di n. 4 commissari

⁷³ Fra le altre, si segnalano la modifica della denominazione della Provincia del Nord-Est Sardegna, ora "Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna" (art. 120, comma 1, lett. a)) e la precisazione che la circoscrizione territoriale del Comune di Oristano rimane inalterata (art. 120, comma 1, lett. c), punto 2).

⁷⁴ Si riporta il comma 1 dell'art. 23 l.reg. n. 7/2021, nella sua attuale formulazione (sostanzialmente invariata rispetto al precedente testo): "*La Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Province della Gallura Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, alla conferma della circoscrizione territoriale di Oristano, e alle modifiche delle circoscrizioni territoriali della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia di Nuoro. Tali adempimenti comprendono la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio:*

a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla soppressa Provincia di Sassari;

b) della Provincia dell'Ogliastra alla Provincia di Nuoro e alla soppressa Provincia del Sud Sardegna;

c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari alla soppressa Provincia del Sud Sardegna".

straordinari: uno per ogni provincia preesistente alla l.reg. n. 7/2021 (Nuoro e Oristano; Sassari e Sud Sardegna – ora soppresse); e di n. 3 sub commissari per le zone omogenee delle Province di Nuoro, Sassari e Sud-Sardegna, ai quali vengono demandati non solo gli adempimenti liquidatori, ma anche la gestione ordinaria dell'ente nella fase transitoria (nuovo comma 3). Segue una seconda fase segnata dalla trasmissione all'Assessore regionale competente in materia di enti locali di diversi elenchi con funzione ricognitiva⁷⁵, adempimento che i già menzionati commissari sono chiamati a attuare nel termine di 90 giorni dalla loro nomina (nuovo comma 4).

Ancora, nei successivi 60 giorni la Giunta regionale definisce con propria deliberazione i *“criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strutturali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere che sono trasferiti dagli enti preesistenti a quelli di cui alla presente legge, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, quelli a tempo determinato in corso al momento del trasferimento e quelli di altra tipologia di contratti di lavoro, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016”* (nuovo comma 5, che sostanzialmente ricalca la previsione del precedente comma 3). Scaduto tale termine, entro i successivi 60 giorni devono essere disposti *“i trasferimenti dagli enti preesistenti a quelli di cui alla presente legge, con riferimento ai beni immobili, al personale e ai procedimenti in corso”*: a ciò si provvede mediante decreto del Presidente della Regione, da adottarsi una volta sentite, riguardo al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previa deliberazione della Giunta regionale (nuovo comma 6), con la quale sono nominati i Commissari straordinari delle nuove Province

⁷⁵ Si tratta, in particolare, dei seguenti elenchi:

- a) l'elenco delle funzioni amministrative;
- b) l'elenco dei procedimenti in corso;
- c) l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili, specificando in quale ambito territoriale tali beni insistano;
- d) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;
- e) la situazione di bilancio aggiornata;
- f) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, a tempo indeterminato, determinato e con altre tipologie di contratti di lavoro e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione;
- g) l'elenco del personale eventualmente impiegato presso società in house.

della Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e della Città metropolitana di Sassari (comma 7).

Questi ultimi, unitamente ai commissari nominati ai sensi del comma 3 (che sono “*confermati*” per la gestione ordinaria: cfr. comma 7, secondo periodo, il quale attribuisce il ruolo di commissario straordinario anche al Sindaco metropolitano di Cagliari), d'intesa con l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica e in conformità agli indirizzi impartiti con la deliberazione della Giunta regionale, pongono in essere tutti gli adempimenti connessi con l'istituzione dei nuovi enti territoriali e la successione agli enti preesistenti, restando in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di governo o, per i commissari delle sopresse province di Sassari e del Sud Sardegna, fino alla conclusione delle attività di liquidazione (v. sempre comma 7).

La procedura si conclude con le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane, indette con decreto del Presidente della Regione da adottarsi entro il 30 giugno 2024, le quali devono svolgersi nei 60 giorni successivi all'indizione (comma 8)⁷⁶. Si segnala che il **comma 2 dell'art. 120** in commento aveva previsto un termine preciso per l'attuazione del nuovo comma 3 dell'art. 23 l.reg. n. 7/2021: 15 giorni dall'entrata in vigore della l.reg. n. 9/2023 per provvedere alla nomina dei commissari straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna e dei sub commissari per le zone omogenee delle Province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna. Tuttavia, dalle ricerche effettuate dall'Ufficio istruttore non risulta alcuna delibera di Giunta attuativa di tale previsione.

Il **comma 5 dell'art. 120**, infine, autorizza la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 18 - programma 01 - titolo 1) “*Per la razionalizzazione e l'organizzazione della gestione del patrimonio*” oggetto della complessa vicenda successoria sopra descritta. La copertura è assicurata mediante pari riduzione alla missione 01 - programma 05 - titolo 1, cap. SC09.0965.

La norma è stata impugnata con ricorso del Consiglio dei ministri n. 35 del 22 dicembre 2023, la disciplina apportata dall'art. 120 riguarda sostanziali variazioni dell'assetto

⁷⁶ Il comma 8 precisa che “*Per le elezioni di cui al primo periodo si applica la disciplina statale sul sistema elettorale delle province e delle città metropolitane in vigore alla data del decreto di indizione delle elezioni*”.

territoriale, senza prevedere il coinvolgimento delle popolazioni interessate alla riforma delle circoscrizioni territoriali delle province sarde e ciò in violazione delle norme di seguito indicate:

- art. 43, comma 2, dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) che dispone: *“Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum;”*
- art. 133 Cost. che al comma 2 prescrive: *“La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;”*
- art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che dispone: *“A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale ...”*

Invero, secondo la prospettazione di parte ricorrente non può invocarsi da parte della Regione Sardegna la potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dello Statuto in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, in quanto la modifica della circoscrizione delle province sarebbe regolata dalla norma speciale di cui all'art. 43 dello Statuto medesimo e, comunque, la potestà legislativa della Regione deve essere esercitata nel rispetto delle sopra richiamate norme dell'ordinamento nazionale che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (art. 3, comma 1, dello Statuto). Si deve, altresì, rammentare che la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 68/2022 sul ricorso governativo proposto in relazione all'art. 6 della precedente legge regionale n. 7/2021 dichiarando inammissibili, per contraddittorietà ed inidoneità dell'intervento invocato, le questioni di legittimità costituzionale promosse. Orbene, il ricorrente sostiene che, nel disciplinare, a distanza di due anni, mediante l'impugnata norma, le nuove circoscrizioni provinciali il legislatore regionale ha proceduto ad una novazione normativa che risulta idonea a rendere nuovamente attuale la lesione del parametro di legittimità rappresentato dall'art. 43 dello Statuto sardo.

La Corte costituzionale con la pronuncia n. 123/2024 ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, essenzialmente sull'assunto *che il ricorso del Governo non spiega perché la disciplina della fase transitoria produrrebbe variazioni all'assetto territoriale delle province: si afferma in modo apodittico che l'art. 120 determina una «novazione normativa» della disciplina del 2021, ma tale assunto non è suffragato con un'argomentazione sufficiente.*

- L'art. 122 autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 2.000.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1, cap. SC08.9924), in ragione di euro 1.000.000 in favore di ciascuno dei Comuni di Berchidda e Benetutti, per le finalità di cui all'art. 4, comma 6, l.reg. n. 22/2022, ossia per la copertura degli oneri di perequazione con la Cassa Servizi energetici e ambientali (CSEA) sostenuti dai comuni concessionari della distribuzione elettrica nel proprio territorio. La copertura è assicurata mediante pari riduzione alla missione 20 – programma 03 – titolo 1 – Reclutamento personale (cap. SC08.9900).

Il **Capo XI** (artt. 123-135) concerne *“Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio e urbanistica”* e contiene un'unica disposizione produttiva di oneri: l'art. 135, che autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 300.000 (missione 08 – programma 01 – titolo 1, cap. SC09.0912) per le attività relative alla proposta selezionata nell'ambito del concorso *“Premio per i programmi integrati per il paesaggio”* di cui alla d.g.r. n. 56/38 del 29 dicembre 2009, rimodulata con determinazione n. 607 del 17 giugno 2020 del Servizio osservatorio del paesaggio e delle trasformazioni territoriali; con copertura assicurata mediante pari riduzione alla missione 50 – programma 02 – titolo 4.

Con ricorso del Consiglio dei ministri n. 35 del 22 dicembre 2023 sono stati impugnati gli articoli 123, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, 124, commi 1, 2, 3, 4, 125 comma 7, 126 comma 1, 127, 128 comma 1 lettere a) e b), 133, nella prospettazione di parte ricorrente sarebbero illegittimi poiché si pongono in contrasto con i criteri relativi agli standard urbanistici, previsti dalla normativa nazionale e con il principio fondamentale di pianificazione urbanistica unitaria del territorio e del suo necessario rispetto.

Il **Capo XII** (artt. 136-140) concerne *“Disposizioni in materia di trasporti”*.

- L'art. 136 autorizza la Regione a concedere aiuti di Stato per il potenziamento del traffico aereo da/verso gli aeroporti sardi, in particolare per l'attivazione di nuovi collegamenti *“finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche, alla connessione con il mercato crocieristico e all'attività di promozione e informazione”*, in conformità alla disciplina

prevista dalla comunicazione n. 2014/C 99/03 della Commissione europea del 4 aprile 2014, recante *“Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree”*.

A tal fine, si autorizza una spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2023 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 10 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.0966), che trova copertura: per gli anni 2023, 2024 e 2025, nelle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla l.reg. n. 25/2011 (*“Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea”*) iscritta per i medesimi anni in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 1 (cap. SC07.0627); per gli anni successivi al 2025, si rinviano quantificazione e copertura alla legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, d.lgs. n. 118/2011.

- L'art. 138 autorizza, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000 (missione 10 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.0970) in favore di ARST Spa per la costituzione della fondazione *“Trenino Verde storico della Sardegna”*, allo scopo di recuperare e, quindi, valorizzare a fini turistico-culturali la rete infrastrutturale ferroviaria di cui alla legge n. 128/2017 (*“Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”*) ed i relativi rotabili storici. La copertura è assicurata a valere sulle risorse già iscritte per i medesimi anni in conto della stessa missione 10 - programma 01 - titolo 1, mediante riduzione di pari importo del cap. SC07.0595.
- L'art. 139 prevede che la Regione ridetermini al 31 dicembre 2026 la scadenza dei contratti di servizio di trasporto pubblico su gomma e metro-tranviario sottoscritti ai sensi dell'art. 26 della l.reg. n. 17/2021 (missione 10 - programma 02 - titolo 1), il quale già ne aveva autorizzato la proroga ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 *“nei limiti della dotazione di bilancio per il triennio 2021-2023”*, al fine di mitigare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e assicurare la continuità aziendale ai gestori dei servizi. È assente qualsivoglia determinazione degli oneri, nemmeno implicita mediante rinvio a stanziamenti già esistenti. La disposizione non è ricompresa fra quelle onerose in base alla tabella F.
- L'art. 140 autorizza per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 150.000 (missione 10 - programma 06 - titolo 1, cap. SC09.0913) per la gestione del sistema di bigliettazione

regionale di tipo mobile – ABT. La copertura è assicurata a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla l.reg. n. 25/2011 (*“Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea”*) iscritta per i medesimi anni in conto della stessa missione 10 - programma 04 - titolo 1 (cap. SC07.0627).

Il **Capo XIII** (artt. 141-147) concerne *“Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato”*.

- L'**art. 141** modifica l'art. 9 della l.reg. n. 1/2023, sostituendo il comma 2 in materia di interventi in favore della Dinamo Women e della Dinamo Lab, senza incidere sugli oneri come quantificati già in sede di manovra finanziaria dalla legge di stabilità 2023.
- L'**art. 143** modifica diverse disposizioni della l.reg. n. 16/2017, recante *“Norme in materia di turismo”*. Fra queste modifiche, il **comma 1, lett. a), punto 4** aggiunge nel corpo della legge il nuovo art. 16-bis, che istituisce il *“Registro regionale delle strutture recettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi”*, tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, quantificando gli oneri derivanti dall'attuazione della misura in euro 100.000 per l'anno 2023 (missione 07 - programma 01 - titolo 1). La nuova spesa è coperta ad invarianza finanziaria, mediante ricorso alle risorse già stanziato nell'ambito della missione 07 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale.
- L'**art. 144** modifica l'art. 9 della l.reg. n. 1/2023, sostituendo il comma 5 istitutivo del *“Fondo per lo sviluppo nella ristorazione del consumo dei prodotti da filiera cento per cento sardi”*, senza incidere sugli oneri come quantificati già in sede di manovra finanziaria dalla legge di stabilità 2023.

Nell'ambito del **Capo XIV** (artt. 148-150) in materia di **promozione della ricerca scientifica**, l'**art. 150** dispone una modifica del beneficiario dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 8, della l.reg. n. 5/2017, come rifinanziata dalla l.reg. n. 1/2023 (tabella A - rubrica *Programmazione - LR 5/17 - art. 9, c. 8 - Spese in favore dell'istituto di studi politici e sociali EURISPES*: euro 300.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025), e del finanziamento di cui alla tabella D allegata alla già citata l.reg. n. 1/2023 pari a euro 80.000 per l'anno 2023; detti finanziamenti, precedentemente concessi in favore dell'Istituto di studi politici e sociali EURISPES, per effetto della modifica sono stati indirizzati in favore di EURISPES Sardegna (missione 14 - programma 03 - titolo 1).

Nell'ambito del **Capo XV** (artt. 151-153) in materia di **industria**, l'**art. 151** modifica, integrandolo, l'art. 6 della l.reg. n. 30/2020, recante "*Disposizioni in materia di personale*", aggiungendovi due nuove previsioni (commi 7-bis 1 e 7-bis 2) concernenti, rispettivamente, i lavoratori a tempo determinato e pieno con scadenza al 31.12.2023 impegnati presso la Miniera di Olmedo da parte di IGEA Spa e quelli impiegati, dalla medesima società e alle medesime condizioni, nelle operazioni del "*piano di chiusura Carbosulcis*".

In relazione ai primi, se ne prevede la possibilità di ulteriore impiego "*sino al completamento dei lavori al 31 dicembre 2026, con l'utilizzo dell'istituto della stabilizzazione presso IGEA qualora ne posseggano i requisiti, nel rispetto del comma 7*" (il quale richiama le procedure di stabilizzazione del personale con contratto a termine di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017). A tal fine, viene autorizzata una spesa pari ad euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (missione 09 - programma 02 - titolo 2, cap. SC09.0906), con copertura differenziata per ciascun esercizio finanziario: per il 2024, mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo passività potenziali*, cap. SC08.9029; per il 2025, mediante le risorse allocate al titolo 3 dell'entrata - tipologia 500 (*Rimborsi e altre entrate correnti*) - cap. EC361.029 (*Rimborsi di assegnazioni statali*); per il 2026, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione.

In relazione ai secondi, se ne prevede l'ulteriore impiego da IGEA Spa "*allo scadere del periodo triennale, in sostituzione del normale turn over di IGEA Spa, che consente l'assunzione a tempo indeterminato e pieno e cantieri IGEA Spa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel bilancio della società*".

L'**art. 157** dispone una serie di modifiche alla tabella A ("*Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposte da leggi regionali*") della legge di stabilità 2023 (l.reg. n. 1/2023), mediante rinvio ad un allegato alla legge (allegato n. 2).

La medesima tecnica - ossia modifica di precedenti previsioni di spesa mediante rinvio ad atto esterno al corpo della legge, che rappresenta le "correzioni" normative in forma sintetica tramite tabelle - è utilizzata anche dai successivi **artt. 159 e 160**, i quali dispongono diverse modifiche, rispettivamente, alle tabelle D ("*Contributi e trasferimenti*

correnti”) ed E (“Contributi e trasferimenti in conto capitale finanziati dal margine corrente”) della legge di stabilità 2023, richiamando in particolare gli allegati nn. 4 e 5.

Si tratta, in sostanza, di rimodulazioni di precedenti autorizzazioni di spesa, che non sempre sembrano trovare una corretta rappresentazione nella tabella F allegata alla l.reg. n. 9/2023. Difatti, risultano ricompresi in quest’ultima anche oneri non propriamente nuovi, in quanto oggetto di precedente stanziamento in ambito di manovra finanziaria, in relazione ai quali la citata tabella F avrebbe dovuto limitarsi ad evidenziare la quota di maggiore stanziamento disposta con la legge in commento, in luogo dell’ammontare complessivo di spesa autorizzata comprensivo anche delle risorse precedentemente assegnate (si veda, a titolo esemplificativo, la rimodulazione che ha interessato il Fondo per le comunità di accoglienza, che la legge n. 9 ha incrementato di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, oppure quella che ha riguardato l’indennità regionale fibromialgia--IRS prevista dall’art. 12 della l.reg. n. 22/2022, che la legge in commento ha incrementato di euro 3.000.000 per l’anno 2023: cfr. allegato 2 in combinato con tabella F, la quale inserisce fra le nuove spese anche i precedenti stanziamenti pari, rispettivamente, ad euro 1.600.000 annui ed euro 2.000.000 per il 2023). Ne consegue l’inattendibilità del dato “totale” di spesa quantificata, che risente di tale imprecisa rappresentazione. Si deve sottolineare che, nei documenti depositati in sede istruttoria dal Consiglio regionale con nota prot. n. 1788 del 18 marzo 2024, in riscontro alle richieste del Magistrato Istruttore, viene dato atto della rettifica/rimodulazione di precedenti autorizzazioni di spesa, per lo più risalenti alla l. reg. di stabilità 2023, al dichiarato fine anche di meglio descrivere le spese autorizzate. Ciò posto, la Sezione non può non sottolineare che la metodologia utilizzata ha determinato un deficit di chiarezza e trasparenza delle misure autorizzate. Ancor più nello specifico si deve osservare che i descritti aspetti sono espressione del carattere primigenio della legge esaminata, ossia si tratta di una c.d. manutenzione della precedente legislazione di spesa regionale, operazione che risulta, tuttavia, poco chiara se rimasta all’interno di una legge di cui sono stati cambiati i tratti distintivi attraverso i numerosissimi emendamenti aggiuntivi recanti oneri.

Concludendo, la copertura finanziaria dei molteplici interventi previsti dalla legge in commento è assicurata mediante diverse modalità.

Precisamente, dalla tabella F allegata alla legge, recante “*Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie*”, richiamata dall’art. 161, e più volte citata nel corso della presente trattazione, emerge che le diverse misure introdotte vengono finanziate sia mediante mezzi “esterni”, sia attraverso mezzi “interni”: sono mezzi esterni le maggiori entrate che garantiscono l’afflusso al bilancio regionale di risorse ulteriori e aggiuntive precedentemente non considerate nel bilancio medesimo; sono mezzi interni, invece, le disponibilità finanziarie già appostate in bilancio, alle quali nel caso di specie si è attinto nella duplice forma delle variazioni compensative (aumenti e diminuzioni correlati fra diverse missioni e programmi di spesa) e della cd. invarianza finanziaria.

Si richiamano, dunque, le più puntuali osservazioni svolte in relazione alle singole disposizioni, rimandando per una panoramica complessiva (e sintetica) delle risorse movimentate dalla legge n. 9/2023 al prospetto riportato in apertura e, per un quadro più dettagliato, all’allegato n. 7, recante “*Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli*”, cui l’art. 161, comma 2, fa rinvio nel disporre le conseguenti variazioni al bilancio di previsione regionale 2023-2025.

4.10 L.R. 23/10/2023, n. 10 - *Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.*

Pubblicata nel B.U. Sardegna 24 ottobre 2023, n. 54, S.S. n. 98.

P.L. n. 168/A del 15 giugno 2020

La legge in esame si propone la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio tartufigeno regionale, tramite una puntuale regolamentazione delle diverse fasi in cui si snoda la filiera alimentare del tartufo, dalla ricerca e raccolta alla commercializzazione (art. 1).

Essa si compone di n. 19 articoli, la maggior parte dei quali recanti disposizioni di carattere meramente ordinamentale o di natura esclusivamente – e manifestamente – programmatica, in quanto tali non onerose (le prime) o, comunque, improduttive di oneri immediati (le seconde).

Rientra, in particolare, nell’ambito della seconda categoria (disposizioni programmatiche: per così dire, **non immediatamente onerose**) la previsione di cui all’art.

15 della legge, *“Attività di promozione”*, in base al quale la Regione promuove iniziative dirette a *“favorire la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno, del bosco e dell'ambiente”*, anche mediante la concessione, eventuale (*“la Giunta regionale può destinare”*), di appositi **contributi** per la realizzazione di manifestazioni o fiere. Difatti, l'ultimo comma dell'art. 15 dispone che *“Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse finanziarie iscritte annualmente per tali finalità nel bilancio di previsione della Regione e delle competenti Agenzie regionali”*, senza determinare l'entità degli oneri derivanti dalla disposizione e rinviando alla legge di bilancio per la quantificazione e l'individuazione della relativa copertura.

Lo schema che ricorre in tale fattispecie è simile a quello che il legislatore frequentemente utilizza con riferimento alle spese continuative non obbligatorie, delineato dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2911, qui non espressamente richiamato. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso alla medesima tecnica parrebbe essere ingiustificato, in considerazione della riconducibilità dell'onere in questione, più che alla categoria delle spese continuative, alla tipologia delle spese pluriennali, in quanto suscettibile di essere diversamente modulato (in termini sia di sua consistenza quantitativa annuale, sia di distribuzione temporale) secondo il concreto fabbisogno che le esigenze di promozione del settore comportano (Corte cost. n. 26 del 2013); così inteso, l'onere discendente dall'art. 15 soggiace alla diversa regola prevista dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 118, il quale – coerentemente col principio generale di autosufficienza della legge di spesa – ne avrebbe imposto una quantificazione e copertura nell'ambito della medesima legge istitutiva dell'onere.

D'altra parte, la stessa Terza Commissione, in sede di **parere finanziario** (espresso in data 31 maggio 2022), con riferimento alla norma in questione aveva segnalato alla Commissione di merito *“l'opportunità di provvedere, previa analisi tecnica, a una stima degli oneri finanziari onde evitare che la proposta di legge, per usare le parole della Corte dei Conti in relazione a fattispecie legislative analoghe, “rischi di tradursi, se non nell'approvazione di una “legge manifesto”, nell'espressione di una mera dichiarazione di intenti, posto che l'intervento per il quale si è ritenuto di legiferare risulterebbe attuabile solo in presenza dei fondi a ciò occorrenti, verificabile ex post rispetto alla decisione politica”* (Corte dei conti, deliberazione n. 71/2020/RQ -

Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione autonoma della Sardegna nell'anno 2019 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri)"; nella medesima sede, la Commissione bilancio aveva, altresì, segnalato la possibilità attingere a copertura, per il triennio 2022-2024, alle disponibilità finanziarie sussistenti in bilancio nel Fondo speciale per nuove iniziative legislative (FNOL) iscritto in conto della missione 20 – programma 3 - titolo 1.

Dal canto suo, la Commissione di merito, nella seduta del 14 settembre 2022, preso atto del parere della III Commissione, ha provveduto ad approvare una specifica **relazione tecnico-finanziaria** sulla proposta di legge, nella quale si è precisato che *“l'articolo 15 "Contributi", pur prevedendo la possibilità per la Regione di svolgere una serie di attività, compresa la concessione di eventuali contributi, dispone esplicitamente che tali attività dovranno essere svolte nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritte nel bilancio della Regione e, pertanto, è da considerarsi come norma di natura esclusivamente programmatica e non comportante di per sé stessa alcun attuale onere di spesa”*.

Produttivo di **immediati oneri**, puntualmente quantificati, è invece l'**art. 10** della legge, *“Abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi”*, che prevede il superamento di un apposito esame, da organizzarsi presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, quale condizione abilitante per le attività di ricerca/raccolta di tartufi. La spesa conseguente all'attuazione della misura in esame è quantificata dalla norma finanziaria, in particolare **art. 18, comma 1**, in **euro 18.500** per ciascuno degli anni **2024** e **2025**; sul punto, si dà atto che la relazione tecnica – approvata, come sopra evidenziato, su sollecitazione della Terza Commissione – contiene una rappresentazione precisa dei criteri e dei parametri utilizzati per la quantificazione, ricollegati al numero di potenziali candidati, alla frequenza delle sessioni d'esame ed al numero di *“esperti esterni”* da remunerare per l'attività svolta in qualità di commissari. Il successivo **comma 2** dell'art. 18 individua la copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziare nel *“Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative”* iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2023-2025; mentre al **comma 3** vengono disposte le conseguenti **variazioni al bilancio 2023-2025**:

- In aumento missione 09 - programma 02 - titolo 1: + 18.500 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (cap. SC09.2292 - “Trasferimenti per l'attività di cerca e di raccolta dei tartufi e la relativa abilitazione dei soggetti autorizzati (art. 10 L.R. 23 ottobre 2023, n. 10)”);
- In diminuzione missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi): - 18.500 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il **comma 4** della norma finanziaria, infine, contiene una clausola neutralità sub specie di **invarianza finanziaria** (“Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad esse si provvede nell'ambito delle risorse strumentali e economiche già in dotazione”). Esclusa la sua riferibilità all'art. 15, i cui effetti finanziari sono regolati dalla disposizione “speciale” di cui al comma 5 dello stesso articolo, non appare di immediata evidenza a quali altre “ulteriori disposizioni” la norma faccia riferimento, né alcuna indicazione utile a tal fine si ricava dai documenti a corredo della legge.

4.11 L.R. 27/10/2023, n. 11 - Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2022 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2022.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 27 ottobre 2023, n. 56.

D.L. n. 395/A del 10 ottobre 2023

Per la legge regionale in esame si rimanda agli esiti del Giudizio di parificazione di cui alla decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2023/SS.RR./PARI del 27 settembre 2023.

4.12 L.R. 06/11/2023, n. 12 - Riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 7 novembre 2023, n. 59.

TESTO UNIFICATO n. p.l. 189-p.l.201-p.l.202/A dell'11 maggio 2023

La legge in esame riconosce la figura del caregiver familiare, promuovendone l'attività di assistenza e cura prestata in favore dei soggetti espressamente indicati dall'art. 2, comma 1, della legge⁷⁷ che si trovino in "condizioni di non autosufficienza" o siano comunque portatori di "importanti bisogni assistenziali di lunga durata" e, pertanto, "non in grado di prendersi cura di sé" (art. 2, comma 2).

Le attività che il caregiver si impegna a svolgere in favore dell'assistito trovano formale riconoscimento nel cd. PAI, "Piano assistenziale individualizzato", e in altri piani individualizzati sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, i quali stabiliscono non solo il contributo di cura del caregiver, ma anche "le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al caregiver familiare per svolgere al meglio e in sicurezza le normali attività assistenziali e di cura" (art. 2, comma 3).

Obiettivo ultimo della legge è fornire al caregiver il supporto e l'affiancamento necessari a sostenerlo nell'attività assistenziale prestata, sul presupposto che, considerata la complessità di tale attività (sia intrinseca, sia legata al contesto e alle ricadute anche emotive che essa comporta), diventi egli stesso "soggetto fragile" (rel. VI Commissione), in quanto tale meritevole di essere destinatario di una serie di **interventi di sostegno** a carico di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'erogazione dei servizi alla persona. Fra questi, specifica menzione in questa sede – per la loro rilevanza finanziaria – meritano:

- La previsione di obblighi informativi a carico di comuni, ASL e Regione (art. 3);
- La previsione di obblighi formativi in capo ai comuni e ai servizi delle ASL, che assolvono a detti obblighi "nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili" (art. 4, comma 4, lett. b). Alle medesime condizioni è, altresì, previsto che gli stessi soggetti assicurino al caregiver familiare: - il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il

⁷⁷ Art. 2, comma 1: "Il caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)".

rischio di burnout e, nei casi più complessi, il supporto psicologico e la partecipazione a “gruppi di auto mutuo aiuto” di caregiver familiari, anche attraverso l'attivazione di reti solidali (**art. 4, comma 4, lett. c**); - l'individuazione, nelle situazioni di emergenza personale/assistenziale segnalate dal caregiver, di soluzioni condivise per fronteggiare l'emergenza o la ridefinizione del PAI e degli altri piani individualizzati qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità, nonché il “*sollievo di emergenza e di tipo programmato attraverso l'impiego di personale qualificato e la rete del volontariato anche con sostituzioni temporanee al domicilio del caregiver familiare*” (**art. 4, comma 4, lettere e) ed f**);

- Una serie di misure che devono essere attuate dalla Regione, ai sensi dell’**art. 4, comma 2**, sempre “*nei limiti delle risorse disponibili*”, ossia, per quanto qui rileva: - al pari di quanto previsto dal comma 4 con riferimento agli enti sopra citati (comuni e asl), fornire il supporto utile ad evitare l’isolamento e il rischio di burnout, eventualmente anche nella forma del supporto psicologico e favorendo la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari (lett. d); - sostenere, in accordo con i soggetti erogatori di servizi sociali e socio-sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali e socio-sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi (lett. e); - prevedere “*forme di tutela sociale*” in favore di coloro che svolgono in via esclusiva il ruolo di caregiver familiare (lett. f); - prevedere “*forme di sostegno economico*” ovvero “*altre forme di supporto*” per il caregiver, tese a favorire la domiciliarità della persona assistita, nell'ambito del fondo per la non autosufficienza, ovvero del fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla legge n. 205/2017 (lett. g); - infine, definire, nell'ambito della propria programmazione sociale e socio-sanitaria, “*azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai comuni e ai servizi delle ASL per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 4*” (lett. a).

La **norma finanziaria (art. 10)** disciplina gli effetti finanziari della legge con una **clausola di invarianza**, disponendo che “*All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale*”; attribuendo così portata generale alle clausole specificamente inserite nell’art. 4 in riferimento ai (soli) interventi di cui ai commi 2 e 4 della medesima disposizione.

Inoltre, è previsto che, in sede attuativa, sia la **Giunta** regionale, con propria **deliberazione**, a definire “*le risorse, i criteri, le modalità e le specifiche tecniche di attuazione*” delle disposizioni di cui all’art. 4 (**art. 4, comma 3**). Sul punto si precisa che, sebbene la norma faccia testualmente riferimento, in generale, alle “*disposizioni di cui al presente articolo*”, pare più corretto limitare il suo ambito di operatività alla disposizione di cui al comma 2 dell’art. 4, relativo agli interventi regionali, stante la collocazione della norma (enunciata subito dopo l’elencazione dei predetti interventi) e alla luce anche dei lavori preparatori (cfr. formulazione della norma – art. 5 – nella p.d.l. n. 202, poi oggetto di unificazione).

Tutto ciò premesso, dall’esame complessivo della legge emergono:

- la natura senz’altro onerosa del provvedimento legislativo, desumibile in particolare dalle disposizioni che hanno introdotto le misure sopra sinteticamente descritte (e come emerge, altresì, dal confronto con gli altri provvedimenti legislativi che hanno riconosciuto e disciplinato la figura del caregiver familiare in altre Regioni, citati nella Relazione della Sesta Commissione, i quali stanziavano apposite e talvolta consistenti risorse per finanziare gli interventi analoghi ivi previsti⁷⁸);
- la mancata quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione delle già menzionate disposizioni, da ritenersi implicita nel rinvio operato, in funzione di copertura, alle risorse di bilancio “*disponibili*”;
- l’omessa individuazione delle risorse disponibili utilizzabili a copertura in sede di Relazione tecnica, che non risulta essere stata richiesta dai proponenti ai competenti organi dell’esecutivo;
- ciò con riferimento sia agli oneri a carico del bilancio regionale, sia alle spese – nuove o maggiori – addossate alle altre amministrazioni (Comuni e ASL) coinvolte nella rete di sostegno al caregiver familiare (art. 19 legge n. 196 del 2009).

La clausola di neutralità di cui all’art. 10, pertanto, si risolve, in definitiva, in una mera clausola di stile, in quanto tale inidonea ad assumere la funzione di limite-vincolo rispetto

⁷⁸ Legge regionale Lazio 23 novembre 2022, n. 19 (v. art. 9, comma 21, lett. b), che modifica l’art. 26 della l.reg. Lazio n. 11/2016, e comma 23 per gli effetti finanziari); legge regionale Lombardia 30 novembre 2022, n. 23; legge regionale Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 2023, n. 8.

all'esercizio del potere di spesa da parte degli organi preposti alla gestione e all'esecuzione del bilancio, considerato che è rimasta del tutto indimostrata la pretesa non incidenza delle disposizioni onerose sui saldi del bilancio (che, invece, deve essere oggetto di apposito accertamento in sede di procedimento legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, legge n. 196/2009).

Ne consegue l'impossibilità di effettuare un giudizio *ex ante* sulla attendibilità e congruenza della copertura rispetto alle finalità perseguite (che risulterebbe comunque logicamente precluso anche per il solo fatto che *"non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita"*: Corte cost. n. 147/2018), in contrasto col principio della contestualità della copertura delle leggi di spesa.

Sotto questo profilo, in definitiva, la legge regionale in esame sembra arrestarsi a *"mera ipotesi politica"*, non supportata da alcun elemento in grado di dimostrarne la *"fattibilità giuridica ed economico-finanziaria"*, sebbene i principi della contabilità pubblica che riguardano la stima delle entrate e delle spese siano diretti proprio ad *"evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016)"* (così, Corte costituzionale n. 227 del 2019).

Nel caso di specie, peraltro, deve rilevarsi come la principale conseguenza dell'inversione del rapporto quantificazione-copertura (consistente nel demandare, di fatto, agli organi di gestione l'individuazione delle risorse occorrenti per far fronte all'attuazione della legge) sia, in realtà, un effetto espressamente contemplato già nel testo della legge medesima (v. art. 4, comma 3); un effetto, dunque, valutato – e voluto – a livello politico dal Consiglio, che con ciò ha deciso, nella sostanza, di rinunciare alle prerogative affidate all'organo legislativo in funzione di tutela degli equilibri del bilancio, **ossia delimitare il perimetro operativo dell'esecutivo, che "deve essere (...) saldamente circoscritto entro le autorizzazioni di spesa legislative, evitando commistioni di ruoli intrinsecamente rischiose per l'equilibrio della finanza regionale e per i più generali equilibri della finanza pubblica"** (Corte cost. n. 192/2012).

Si evidenzia, infine, che la legge contiene all'art. 9 una clausola valutativa, che mette il Consiglio regionale nelle condizioni di poter valutare in itinere l'andamento attuativo e gli effetti complessivamente derivanti dalla legge, anche nella prospettiva di attivare eventuali interventi correttivi o di implementazione del testo normativo.

Il Magistrato Istruttore, considerate le criticità rilevate, con nota prot. n. 1542 del 5 marzo 2024, ha chiesto al Consiglio regionale e all'Amministrazione regionale di esplicitare i passaggi essenziali dell'istruttoria e dell'attività valutativa degli oneri derivanti dalla legge in commento, chiarendo sulla base di quali considerazioni e approfondimenti si sia deciso di provvedere alla relativa copertura mediante le *“risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”* (art. 10); in particolare, di chiarire se l'effettiva sussistenza di risorse disponibili in bilancio sia stata oggetto di un apposito vaglio preventivo e, in caso di risposta affermativa, indichi se i risultati di tale attività di accertamento siano o meno confluiti in documenti che, seppur non pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio, siano comunque entrati a far parte del procedimento legislativo.

Il Consiglio regionale, con nota prot. 1788 del 18 marzo 2024, ha rappresentato che la sesta Commissione ha ritenuto di non chiedere il parere finanziario senza, tuttavia, chiarirne i motivi, e che la disponibilità di risorse in bilancio non è stata oggetto di verifica sulla considerazione che la legge non comporta nuovi o maggiori oneri. Si rileva che quest'ultimo aspetto addotto si pone in frizione con l'analisi svolta e sopra illustrata dalla Sezione.

La D.G. dei Servizi finanziari, con nota prot. 1779 del 18 marzo 2024, ha rappresentato che l'inserimento della clausola di neutralità finanziaria sottintende la verifica e valutazione delle risorse già esistenti nel bilancio; nel caso di specie, tuttavia, *“non sembra sia stata coinvolta la III Commissione (programmazione e bilancio) per la conseguente valutazione della formula utilizzata per la copertura in quanto, tra i pareri espressi nel testo unificato, sono rinvenibili esclusivamente quelli della Prima commissione e del Consiglio delle autonomie locali”*. La D.G. ha, altresì, evidenziato che non ha trovato applicazione il comma 3 bis della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 introdotto dalla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, articolo 12, che prevede la possibilità per le commissioni consiliari competenti di

richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, e sulle relative coperture per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame. La D.G. ha, inoltre, segnalato che con l'ordine del giorno n. 105 del 26 ottobre 2023 adottato a seguito della conclusione della discussione e approvazione della proposta di legge *de quo*, il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale "a prevedere nei prossimi provvedimenti finanziari proposti dalla Giunta regionale adeguate risorse per finanziare gli interventi stabiliti dal testo unificato discusso", aspetto che si pone in contrasto con la clausola di neutralità finanziaria, come partitamente riscontrato e censurato da questa Sezione di controllo.

4.13 L.R. 24/11/2023, n. 13. - *Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna.*

Publicata nel B.U. Sardegna 27 novembre 2023, n. 63.

P.L. n. 305/A del 22 dicembre 2021

La legge in esame disciplina l'attività oleoturistica al fine di valorizzare il turismo dell'olio e promuovere la conoscenza della cultura olivicola del territorio regionale.

Essa contiene in prevalenza norme di carattere ordinamentale e procedurale, in quanto tali improduttive di oneri. Fanno eccezione, e sono dunque da qualificarsi come onerose, le disposizioni di cui all'**art. 4** della legge, "**Formazione e promozione**", che abilitano la Regione ad organizzare, autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione del settore agricolo in possesso dell'accreditamento regionale e con le associazioni di categoria agricole, corsi di formazione aventi ad oggetto l'attività oleo-turistica (comma 1) e a sostenere - sempre in collaborazione con le associazioni di categoria agricole - lo sviluppo dell'oleoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione (comma 2).

Sul presupposto che si tratti di spesa continuativa non obbligatoria, la **norma finanziaria (art. 12)** non determina gli oneri derivanti da tali disposizioni, rinviando alla legge di bilancio per la quantificazione e l'individuazione della relativa copertura, a norma dell'**art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011**.

La documentazione a corredo della legge consta, oltre che della relazione dei proponenti, della relazione della Commissione consiliare di merito (V) e del parere finanziario della Terza Commissione.

Quest'ultima ha espresso parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

- *“Provvedere, previa analisi tecnica, alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla proposta in esame, anche in considerazione delle attività di ricerca, studio, sperimentazione, promozione, formazione e valorizzazione già espletate nella filiera olivicolo - olearia dalle Agenzie agricole regionali”*, richiamando in argomento quanto più volte segnalato dalla Sezione in ordine alle criticità collegate alla mancata previsione degli oneri. *“Ciò onde evitare che detta proposta, per usare le parole della Corte dei Conti in relazione a fattispecie legislative analoghe, rischi di tradursi, se non nell'approvazione di una "legge manifesto", nell'espressione di una mera dichiarazione di intenti, posto che l'intervento per il quale si è ritenuto di legiferare risulterebbe attuabile solo in presenza dei fondi a ciò occorrenti, verificabile ex post rispetto alla decisione politica”* (Corte dei conti, deliberazione n. 71/2020/RQ - Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2019 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri);
- destinare al finanziamento della legge per il biennio 2022-2024 le risorse sussistenti in bilancio nel Fondo speciale per nuove iniziative legislative (FNOL) iscritto in conto della missione 20, programma 3, titolo 1.

Osservazioni che, tuttavia, non sono state state recepite in sede di definitiva approvazione della proposta di legge da parte della Quinta Commissione, che ha ritenuto di lasciare invariata la formulazione della norma finanziaria.

La Commissione di merito ha, invece, dato seguito alla proposta di modifica dell'art. 4, inserendo in entrambi i commi la precisazione che alle attività di formazione e promozione ivi previste la Regione provveda nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente destinati a tali finalità.

4.14 L.R. 24/11/2023, n. 14 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna.

Publicata nel B.U. Sardegna 27 novembre 2023, n. 63.

P.L. n. 367/A del 16 dicembre 2022

La legge in commento modifica la l.reg. n. 8/2016 (*Legge forestale della Sardegna*) apportando alcuni correttivi alla disciplina in materia di rete escursionistica regionale contenuta all'interno del Titolo II, capo III, della legge, artt. 14-bis - 14-quater (artt. 1-6); dispone la conseguente, necessaria, abrogazione delle disposizioni in materia di rete di ippovie di cui all'art. 35 della l.reg. n. 16/2017 (*Norme in materia di turismo*), trasponendone il contenuto nel nuovo art. 14-ter 1 della l.reg. n. 8/2016, come aggiunto dall'art. 4 (art. 8); infine, modifica l'art. 17 della l.reg. n. 12/1994 (*Norme in materia di usi civici*), che regola il mutamento di destinazione dei terreni soggetti ad uso civico, a fini di coordinamento con la disciplina della RES.

Nonostante l'art. 9 contenga una clausola di invarianza, da un esame complessivo della legge sembra emergere che le modifiche introdotte siano prive di effetti finanziariamente rilevanti.

4.15 L.R. 24/11/2023 n. 15 - Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna.

Publicata nel B.U. Sardegna 27 novembre 2023, n. 63.

P.L. n. 42/A del 7 agosto 2019

La legge in esame si propone la finalità di tutelare e valorizzare il comparto ippico ed equestre, sul presupposto della rilevanza socioeconomica della risorsa equina quale chiave dello sviluppo del territorio regionale (art. 1).

A tal fine, viene istituita una nuova agenzia regionale: l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna), ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile

e gestionale, sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla l.reg. n. 14/1995 (*“Indirizzo, controllo vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali”*), al quale vengono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le funzioni e le competenze svolte in materia dall’Agenzia AGRIS, che a sua volta le aveva ereditate dall’Istituto incremento ippico della Sardegna in base all’art. 7, comma 9, della l.reg. n. 3/2008; difatti, l’art. 4 della legge prevede espressamente che l’Agenzia ASVI subentri in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, nella titolarità di AGRIS, afferenti alle funzioni e alle attività trasferite, meglio dettagliate dall’art. 5, compresi i rapporti di lavoro del personale di ruolo dell’Agenzia AGRIS individuato dall’art. 8, ossia il personale in forza al Servizio di ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine e al Servizio di ricerca per le produzioni equine e riproduzione.

Ad oggi risulta approvato lo statuto della nuova agenzia, secondo la procedura delineata dall’art. 6 della legge, che ne prevedeva l’approvazione da parte della Giunta regionale, unitamente al bilancio annuale e pluriennale di previsione e alla pianta organica, entro il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (art. 6, comma 3). In linea con questa tempistica, la Giunta ha provveduto con la deliberazione n. 4/155 del 15/02/2024, avente ad oggetto *“Istituzione dell’Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna). Statuto e indirizzi operativi. Legge regionale 24 novembre 2023, n. 15”*, con la quale si è ribadito che *“fino alla data di approvazione del primo bilancio di previsione pluriennale dell’Agenzia ASVI Sardegna, tutti gli adempimenti di natura contabile e finanziaria sono svolti dall’Agenzia AGRIS Sardegna”* (negli stessi termini: art. 6, comma 3, lett. a), della legge) e si è precisato che, in attesa della nomina del direttore generale di ASVI (non ancora avvenuta)⁷⁹, *“le funzioni affidate all’Agenzia ASVI Sardegna sono svolte dall’Agenzia AGRIS Sardegna, nelle cui dotazioni organiche continua ad essere inquadrato il personale di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 15/2023”*.

Inoltre, sempre in relazione agli aspetti relativi al personale, l’art. 8, comma 4, autorizza ASVI a bandire, entro 6 mesi dall’adozione della pianta organica, previo eventuale

⁷⁹ La d.g.r. n. 4/155 cit. ha altresì autorizzato l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale *“ad avviare le procedure per la nomina del Direttore generale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7, commi 2 e 3, della legge regionale 24 novembre 2023, n. 15”*. Dalla consultazione del sito della Regione, non risulta ancora pubblicato il decreto dell’Assessore competente in materia di personale di nomina del D.G.

scorrimento delle graduatorie vigenti dell'Agenzia LAORE, i concorsi pubblici per l'adeguamento del proprio organico agli obiettivi stabiliti dalla legge.

L'art. 9 individua i beni facenti parte del patrimonio dell'Agenzia (comma 1) e le entrate dalle quali attingere le risorse necessarie al proprio funzionamento (comma 2), fra le quali si annovera anche il *“contributo ordinario di funzionamento dell'Agenzia a carico del bilancio regionale, comprensivo delle spese del personale”*⁸⁰, non definito nel *quantum*.

Vengono, poi, istituiti: un comitato con funzione di consulenza per l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e per la Giunta regionale, denominato *“Comitato ippico”* (v. artt. 11 e 12), i cui componenti svolgono il proprio incarico senza ricevere gettoni di presenza/rimborsi spese (art. 11, comma 5); un'apposita commissione, denominata *“Commissione genetica”*, con funzioni tecniche in materia di riproduzione della specie equina e di selezione delle linee di sangue (art. 13), composta, oltre che dal direttore generale dell'Agenzia (o da un dirigente o funzionario suo delegato e con specifica competenza in ippologia) e dal veterinario responsabile del Centro di riproduzione equina di ASVI, anche da un componente scelto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, in possesso di specifica e comprovata competenza in materia di allevamento della specie equina, al quale *“sono riconosciuti unicamente i rimborsi delle spese sostenute per la trasferta nelle località presso le quali la Commissione svolge il proprio operato, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente per tali finalità”* (art. 13, comma 2, lett. c)).

Fra le varie misure a sostegno del comparto, quella prevista dall'art. 17 a tutela del cavallino del Sarcidano viene specificamente circoscritta nell'ambito di una spesa autorizzata di euro 60.000 per l'anno 2024, diretta alla costituzione di un fondo finalizzato alla protezione del suo particolare habitat naturale e alla prosecuzione degli interventi di salvaguardia dalle contaminazioni genetiche esterne.

⁸⁰ Le altre sono:

- b) i trasferimenti a specifica destinazione di derivazione europea, statale e regionale;
- c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
- d) le rendite patrimoniali;
- e) i proventi derivanti da contratti stipulati con organismi pubblici o privati.

Non sono quantificate, invece, le spese, pur necessarie, per far fronte agli interventi previsti in materia di spettacolo e sport (art. 14), formazione (art. 15) e turismo equestre (art. 18) ed alle azioni per la tutela della biodiversità equina (art. 16).

La norma finanziaria (art. 21) effettua una quantificazione “cumulativa” degli oneri derivanti dall’attuazione della legge, che non consente di individuare il nesso spesa autorizzata-onere previsto. In ogni caso, gli oneri sono determinati in euro 8.126.762,20 per l'anno 2024 e in euro 6.766.762,20 a decorrere dall'anno 2025, imputati alla missione 16 - programma 01 e ripartiti come segue fra la spesa corrente e la spesa in conto capitale: al titolo 1 iscritta la spesa di euro 7.626.762,20 per il 2024 e di euro 6.266.762,20 per il 2025; al titolo 2 iscritta la spesa di euro 500.000 per ciascuna delle due annualità. La copertura per gli anni 2024 e 2025 è assicurata mediante variazione compensativa, attingendo alle risorse già stanziare nell’ambito della missione 16 - programma 01 - titolo 1 (SC06.0807 - SC06.0828: in riduzione di euro 6.216.762,20 per il 2024 e di euro 4.916.762,20 per il 2025) e nell’ambito della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo per nuovi oneri legislativi* (ridotto per il residuo importo di euro 1.910.000 per il 2024 ed euro 1.850.000 per il 2025). Per la copertura dell’onere a regime, invece, si rinvia alle future leggi di bilancio.

Tabella 5 – Esplicativa della collocazione in bilancio e della copertura finanziaria degli oneri

Collocazione in bilancio	2024	2025
Missione 16 - programma 01 - titolo 1	7.626.762,20	6.266.762,20
Missione 16 - programma 01 - titolo 2	500.000,00	500.000,00
Copertura finanziaria	2024	2025
Missione 16 - programma 01 - titolo 1 (SC06.0807 - SC06.0828)	6.216.762,20	4.916.762,20
Missione 20 - programma 03 - titolo 1 - FNOL	1.910.000,00	1.850.000,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati estratti dalla legge in esame

La documentazione a corredo della legge consta della Relazione dei proponenti, della Relazione tecnica prevista dall'art. 33, comma 3, l.reg. n. 11/2006, predisposta dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e verificata dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, della Relazione della Quinta Commissione consiliare e del parere della Commissione bilancio sugli aspetti finanziari del provvedimento.

La diversa formulazione della norma finanziaria per effetto degli emendamenti modificativi approvati nel corso dell'esame in Aula non consente di verificare l'affidabilità delle operazioni di quantificazione-copertura secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica, rese non più attendibili proprio dall'evoluzione subita dal testo nel corso del procedimento legislativo; si segnala, comunque, l'insufficienza di tali indicazioni in punto di copertura, anche con riferimento alla versione del testo antecedente all'esame in Aula, poiché la possibilità di attingere, per far fronte agli oneri previsti, agli stanziamenti in essere nel bilancio non era supportata da una preventiva ricognizione delle risorse effettivamente sussistenti e utilizzabili per tali finalità.

4.16 L.R. 24/11/2023, n. 16 - *Disposizioni urgenti in materia di interventi rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienza.*

Publicata nel B.U. Sardegna 27 novembre 2023, n. 63.

P.L. n. 399 del 16 novembre 2023

La legge in commento dispone l'incremento del **fondo regionale per la non autosufficienza**, istituito dall'art. 34 della l.reg. n. 2 del 2007 e (ri)finanziato con la legge di stabilità 2023 (**l.reg. n. 1/2023**, cfr. art. 5, comma 1) mediante uno stanziamento di complessivi **euro 715.125.000 nel triennio** (in ragione di euro 238.375.000 per ciascuno degli anni compresi nel bilancio di previsione 2023-2025).

In particolare, la dotazione del fondo viene aumentata di un importo pari a euro **12.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025** (in aumento missione 12 - programma 02 - titolo ¹⁸¹), con copertura mediante (v. art. 2, “*Norma finanziaria*”):

- Variazione in diminuzione per l’anno 2023 alla missione 20 - programma 03 - titolo 1, attingendo al “*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*”, cap. SC08.6073;
- Variazione in aumento al titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - tipologia 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) per gli anni 2024 e 2025, con corrispondente incremento al capitolo EC121.002 (denominato “*Imposta sul reddito (I.RE)*”, attuale IRPEF).

La documentazione a corredo della legge consta unicamente della Relazione dei proponenti e della Relazione tecnica. Da nessuna delle due emergono in maniera chiara i criteri e parametri utilizzati per la quantificazione, né si relaziona in ordine alle tecniche di copertura utilizzate per far fronte ai nuovi oneri introdotti dalla legge.

Non è stato, dunque, possibile ricostruire e valutare il percorso motivazionale che avrebbe giustificato la previsione di un maggior volume di entrate tributarie (in particolare da compartecipazione al gettito dell’IRPEF) per gli anni 2024 e 2025, che il legislatore ha assunto a copertura dell’incremento della dotazione del fondo per tali annualità.

In ogni caso, si dà atto che dall’analisi contabile basata sul raffronto degli stanziamenti di entrata previsti dal bilancio di previsione 2023-2025 e dal bilancio di previsione 2024-2026 emerge, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, un incremento della dotazione finanziaria del cap. EC121.002, che passa:

- da euro 1.252.984.071,02 (previsione 2024 nel bilancio 2023-2025) a euro 1.837.169.035,54 (previsione 2024 nel bilancio 2024-2026);

⁸¹ Dalla deliberazione n. 40/62 del 30 novembre 2023, “*Allegato spese*”, si evince che l’importo in questione (euro 12.000.000 annui) è allocato nel capitolo SC05.0629 (denominato “*Quote regionali integrative di quelle statali destinate ad azioni di integrazione socio-sanitaria*”: + euro 1.194.570,23 annui) e nel capitolo SC05.0673 (denominato “*Contributi ai Comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave*”: + euro 10.805.429,77 annui).

- da euro 1.281.142.417,14 (previsione 2025 nel bilancio 2023-2025) a euro 1.875.622.326,87 (previsione 2025 nel bilancio 2024-2026).

Dalla nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2026 si evince che il miglioramento delle previsioni rispetto al precedente esercizio risulta essere una conseguenza dell'aumento delle entrate del bilancio dello Stato (stimato nel 6% circa per il 2023), i cui effetti positivi sulle entrate regionali dipendono dalla circostanza che la maggior parte delle entrate della Regione derivano proprio dal sistema di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

La predetta analisi rivela una “*conferma*”, da parte del legislatore del bilancio, della variazione-lato entrata disposta con la legge regionale in commento, da cui sembrerebbe potersi desumere l'idoneità della copertura per gli anni 2024 e 2025; ciò secondo una valutazione operata *ex post*, a sua volta indice di una certa “*frammentazione*” del carattere unitario (sotto il profilo temporale in *primis*) che invece dovrebbe contraddistinguere il giudizio in ordine all'adeguatezza della copertura finanziaria.

Conseguentemente all'entrata in vigore della legge, le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2023/2025 sono state autorizzate con la d.g.r. n. 40/62 del 30 novembre 2023.

4.17 L.R. 19/12/2023, n. 17 - *Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie.*

Pubblicata nel B.U. Sardegna 20 dicembre 2023, n. 69.

d.d.l. n. 396/A del 3 novembre 2023

La legge in commento si compone di n. 27 articoli e di n. 5 allegati.

La documentazione a corredo della legge consta della relazione illustrativa della Giunta, la quale si sofferma anche sugli aspetti relativi alla quantificazione-copertura di alcuni dei nuovi oneri previsti dal disegno di legge, della relazione di ATN, della relazione della Terza Commissione consiliare e dei pareri delle altre Commissioni permanenti in relazione agli aspetti di rispettiva competenza.

L'articolato normativo in esame rappresenta, in termini di risorse finanziarie utilizzate, una rilevante variazione di bilancio, trasmessa dalla Giunta al Consiglio regionale e assegnata alla terza Commissione in data 3 novembre 2023⁸², approvata, poi, dal Consiglio il 30 novembre 2023⁸³, con promulgazione in data 19 dicembre 2023 e pubblicazione nel B.U. Sardegna n. 69 in data 20 dicembre 2023; si tratta di una legge complessa dal contenuto eterogeneo simile a una legge omnibus, per cui si richiamano le perplessità formulate per la l. reg. n. 9/2023.

Nella tabella che segue si riportano sinteticamente alcuni dati complessivi, ordinati secondo modalità di copertura e a scorrimento del bilancio:

Tabella n. 4 – Modalità di copertura dei nuovi oneri nel triennio

Annualità	Nuovi oneri	Modalità di copertura		
		Maggiori entrate	Riduzioni di spesa	Invarianza
2023	1.112.984.585,48	343.425.584,00	740.434.341,37	29.124.660,11
2024	215.116.990,78	161.163.150,77	9.030.000,00	44.923.840,01
2025	146.823.748,78	106.871.700,77	3.250.000,00	36.702.048,01
2026 ss.	118.119.248,78	118.119.248,78	0	0

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Tabella A allegata alla legge regionale n. 17/2023

Si deve dare conto, fin da adesso, che per la copertura finanziaria degli oneri è stata utilizzata anche quota parte dell'avanzo libero di amministrazione in conformità alle regole di cui al comma 6 dell'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011; si è, inoltre, fatto uso di mezzi interni di bilancio, quali fondi e risorse in essere sugli stanziamenti, quest'ultima modalità è stata utilizzata senza dar conto, nella relazione-tecnico finanziaria, della

⁸² Si noti che la l. reg. n. 6/2011 al comma 1 dell'art. 18 prevede: *I disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali possono essere presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 15 settembre di ogni anno.*

⁸³ Termine ultimo per le variazioni di bilancio, stabilito dal comma 6 dell'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011, e ribadito dall'art. 2 della l. reg. n. 13/2022 che modifica l'art. 2, comma 4, della l.reg. n.4 /2022 (legge di bilancio 2022-2024), con l'introduzione del riferimento all'art. 51 del d.lgs. 118/2011, al fine di specificare che le variazioni di bilancio ivi citate sono ammesse categoricamente entro e non oltre la data del 30 novembre.

sussistenza di margini di disponibilità delle risorse. Sicché non appare chiaro se, in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio, in caso di oneri pluriennali. La Sezione osserva, in linea con la consolidata giurisprudenza delle SS.RR. in sede di controllo, che in questo caso si assiste ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare, in tal modo si viene ad alterare l'ordinato rapporto tra leggi ordinarie onerose e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, come prevede l'art. 81, terzo comma, Cost.

Si deve, inoltre, annotare la criticità riguardante il procedimento diretto alla quantificazione dell'onere, fase autonoma e logicamente antecedente rispetto a quella della copertura finanziaria. Difatti, pur a fronte di disposizioni supportate da analisi, anche se non adeguatamente circostanziate, sono numerose quelle in cui risultano assenti i criteri e il metodo utilizzati per la stima dell'onere, in ragione degli emendamenti aggiuntivi o integrativi, presentati in Aula durante la discussione, che non sono stati supportati da relazione tecnico-finanziaria, lasciando alcune disposizioni totalmente prive del supporto descrittivo che la relazione deve assicurare. Al riguardo si rileva che l'art. 33 della legge regionale n. 11 del 2006, al comma 3 prevede che gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale, che comportino conseguenze finanziarie, siano corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture, disposizione che risulta a volte disattesa. Ciò posto, la Sezione reputa utile ribadire, ancora una volta, che l'iter valutativo che conduce alla stima della spesa prevista costituisce il presupposto logico di attendibilità e correttezza della copertura, ai fini di un rispetto sostanziale e non meramente formale dell'art. 81 della Costituzione. Ciò anche al fine di evitare reiterati rifinanziamenti, obbligatori in caso di diritti soggettivi, o l'impossibilità di attuare dell'intervento previsto, non appagando o tutelando gli interessi sottesi (Corte cost. sentenza n. 147/2018).

Si vuole poi annotare che molteplici coperture finanziarie risultano ricavate con prelievi dal Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap.

SC08.6073), stanziato in competenza sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, che funziona come un fondo di riserva o, meglio, come un fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti da progetti e disegni di legge perfezionati dopo l'approvazione della legge di bilancio, senza i vincoli di applicazione stabiliti dal d.lgs. n. 118/2011 per i fondi di riserva tipici⁸⁴, che a livello regionale sono normati dalla l.reg. n. 11/2006⁸⁵. Ciò posto, la Sezione osserva che le variazioni corrispondenti al prelievo dal fondo non risultano mai illustrate in modo adeguato, limitandosi alla dimensione della ricavata copertura finanziaria e all'assegnazione al pertinente programma, invero si dovrebbe provvedere a indicare il margine esistente prima e dopo l'operazione modificativa. Si tratta di un aspetto che non è meramente formale, ma si collega teleologicamente alla garanzia degli equilibri e al principio di trasparenza.

La Sezione intende, inoltre, porre in evidenza che, come più volte evidenziato dalla Sezione delle autonomie (del. n. 10/SEZAUT/2013/INPR), l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali dovrebbe essere lo strumento ordinario di finanziamento delle leggi di spesa regionali consentendo, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, e, dall'altro, di concentrare nelle sessioni di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie costituendo pertanto la modalità organizzativa più adatta ad una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.

Dalla nota integrativa all'assestamento di bilancio 2023/2025 (art. 50, comma 3, d.lgs. n. 118/2011), disposto con la l. reg. n. 8/2023, si apprende che, per fronteggiare le eventuali future esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio, si è provveduto, a titolo prudenziale, a stanziare in competenza sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, Capitolo SC08.6073 denominato «fondo salvaguardia degli equilibri di bilancio», la somma assestata pari a 669.251.692,20 di euro per il 2023, la somma pari a 285.629,18 euro per il 2024, ed infine 275.403,74 euro per il 2025.

⁸⁴ I fondi di riserva sono disciplinati per le Regioni dall'art. 48 del d.lgs. n. 118/2011, che, nel rinviare all'ordinamento regionale la disciplina delle modalità e dei limiti di prelievo delle somme da detti fondi, ne prevede tre tipologie: un fondo di riserva per le spese obbligatorie; un fondo di riserva per le spese impreviste; un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, iscritto nel solo bilancio di cassa.

⁸⁵ V. in particolare l'art. 25.

Inoltre, da una interrogazione del sistema contabile regionale Sibar/Sap, si è rilevato che il capitolo SC08.6073 citato prevede uno stanziamento iniziale di bilancio nel 2023 pari a 293.069,73 euro, un saldo positivo, tra nuovi stanziamenti ed utilizzi effettuati nel corso dell'anno per 1.219.630,59 euro, che determinano uno stanziamento definitivo di 1.512.700,32 euro. Tra gli utilizzi vi è quello della d.g.r. n. 45/16 del 20 dicembre 2023 di aggiornamento del bilancio 2023-2025 a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2023 in esame. In buona sostanza, una quota pari ad euro 609.479.113,13 delle entrate straordinarie accertate per l'anno 2023 sul titolo 1 - tipologia 103 (v. art. 24 della legge in esame), sono state appostate sul menzionato fondo, allocato in parte spesa, in attesa di programmazione, avvenuta con la legge in esame. Si rinvia per ulteriori approfondimenti alle specifiche analisi in sede di Verifica/Parifica del rendiconto regionale per l'esercizio 2023.

Una precisazione è d'obbligo per le coperture ricavate, appunto, da maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*, al riguardo la Sezione ritiene di dover precisare che la tipologia 103 dell'entrata denominata " *tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali*", da una verifica sul bilancio regionale tramite il sistema Sibar/Sap, presenta una previsione iniziale di 6.792.628.858,78 euro, che a seguito delle variazioni intercorse nell'anno si assesta su una previsione finale di 8.191.336.719,72 euro. Tale incremento viene trainato dall'aggiornamento delle previsioni a livello nazionale; infatti, già a partire dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza per il triennio 2023-2025 (Nadef), presentata il 4 novembre 2022, si prevedeva una crescita del 7 per cento delle entrate tributarie, trainata dal forte incremento dell'IVA. Tale tendenza viene confermata anche in occasione dell'approvazione del DEF 2024-2026 (approvato dal CdM in data 11 aprile 2023), che conferma la ripresa di gettito riscontrata anche nel 2021 e nel 2022, dopo la contrazione registrata nel 2020 a seguito delle misure di contenimento emanate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si vuole, inoltre, sottolineare, in sviluppo rispetto al punto precedente, che in ordine alla distribuzione, nel tempo più lontano, dell'onere a regime la copertura è ricavata sulle entrate di cui all'art. 8 dello Statuto regionale. L'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ha sostituito l'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), introducendo,

come noto, il nuovo regime di compartecipazione della Regione al gettito erariale a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi del successivo comma 838)⁸⁶, a fronte del quale la Sardegna assumeva a proprio carico gli oneri finanziari del Servizio sanitario regionale, del trasporto pubblico locale e delle funzioni in materia di continuità territoriale. L’attuazione di tale disposizione ha fatto sorgere un lungo e complesso contenzioso tra Regione e Stato, noto come “vertenza entrate”, con impugnazioni di una pluralità di norme di legge oltre che di molteplici atti amministrativi.

Si annota che dal d.d.l. n. 396/A si apprende che: *come da consuetudine, in ciascuna annualità del bilancio la massa delle spese “così dette discrezionali” costituiscono, a tutti gli effetti, lo spazio di manovra riferite ad ogni singolo esercizio finanziario. Infatti, assicurata la copertura dei così detti “oneri inderogabili” altresì definiti oneri non rimodulabili /incomprimibili - spese per le quali l’amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione tra cui rientrano anche le cosiddette spese obbligatorie ovvero spese vincolate a meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi - quali le spese di funzionamento, le spese di carattere obbligatorio o ricorrente non comprimibili che tengono conto delle obbligazioni giuridiche in essere derivanti da contratti, mutui, prestiti, da obblighi comunitari e internazionali, le spese del personale, il fondo sanitario regionale, il trasporto pubblico locale e tutte le altre spese di carattere rigido e incomprimibile, la differenza costituisce lo spazio di manovra per la spesa discrezionale.*

Occorre brevemente ricordare che con l’art. 2 del decreto legislativo n. 114/2016⁸⁷ sono state definite le modalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla Regione Sardegna. La disciplina specifica è contenuta in due decreti attuativi del

⁸⁶ Si riporta l’art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna nella sua formulazione attuale: “Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percepita nel territorio della regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.”

⁸⁷ Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna L.Cost. 26/02/1948, n. 3, 8. - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, il primo in materia di versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti o consumati nella Regione Sardegna (decreto del 23 dicembre 2016) e l'altro in materia di compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale (decreto dell'11 gennaio 2018).

Venendo a esaminare la legge in argomento:

L'art. 1 reca *“Disposizioni finanziarie in materia di enti locali, urbanistica e patrimonio”*.

- Il **comma 1** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 100.000.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1, cap. SC01.1059) quale incremento del *“Fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali”* di cui all'art. 10 della l.reg. n. 2/2007⁸⁸. Lo stanziamento non è stato oggetto di modifiche nel corso dell'iter legislativo, rimanendo invariato rispetto alla previsione iniziale del disegno di legge. Si rileva che la relazione della Giunta si limita a descrivere l'intervento, senza dare conto dei criteri utilizzati per la quantificazione della spesa; inoltre, nulla è precisato in ordine alla copertura finanziaria, assicurata in parte mediante variazioni compensative (euro 77.500.000), in parte mediante maggiori entrate (euro 22.500.000). Nella tabella che segue si rappresentano sinteticamente le modalità di copertura utilizzate:

Tabella 6 - Copertura risorse incrementali Fondo unico per il funzionamento delle A.L. (art. 1, comma 1)

Copertura risorse incrementali Fondo unico per il finanziamento delle A.L. (art. 1, comma 1)	
M01-P10-T1 - FITQ	-13.000.000,00

⁸⁸ Si rammenta che nel fondo sono confluite le risorse previste per la realizzazione degli interventi per le iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione (art. 19, legge regionale n. 37/1998); l'incentivazione della produttività, qualificazione e formazione del personale degli enti locali (art. 2, legge regionale n. 19/1997); gli interventi comunali per l'occupazione (art. 24, legge regionale n. 4/2000); i trasferimenti per il funzionamento degli enti locali e per le spese di investimento, per i servizi socio-assistenziali, diritto allo studio, sviluppo e sport (legge regionale n. 25/1993); l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti (legge regionale n. 9 /2006). Inoltre, in virtù del medesimo art. 10, della legge regionale n. 2/2007, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce il riparto tra gli enti locali della Sardegna delle risorse disponibili per il fondo unico, da assegnare con i seguenti criteri: - il 40 per cento viene assegnato in parti uguali; - il restante 60 per cento viene assegnato in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente al 1 gennaio dell'anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

M01-P10-T1 - IRAP	-4.000.000,00
M01-P10-T1 - Oneri sociali	-4.000.000,00
M01-P12-T1 - Fondo comp.	-2.000.000,00
M08-P01-T1 - Fondo negoz.	-1.000.000,00
M08-P01-T2 - Fondo negoz.	-4.000.000,00
M09-P01-T2	-13.000.000,00
M10-P04-T1 - Cont. Territoriale	-11.000.000,00
M11-P01-T2	-1.300.000,00
M13-P01-T1	-1.781.722,17
M13-P04-T2	-1.118.069,41
M16-P01-T2	-1.300.000,00
M20-P02-T1 - FCDE	-14.634.687,00
M20-P03-T1 - Fondo Passività potenziali	-2.000.000,00
M20-P03-T1 - Fondo Salvaguardia equilibri	-3.365.521,42
Titolo 1 - Tipologia 103 - Adeguamento fabbisogno	+17.500.000,00
Titolo 2 - Tipologia 103 - Trasferimenti statali	+5.000.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Tabella A allegata alla legge regionale n. 17/2023

Si deve dare atto che a livello gestionale con la d.g.r. n. 47/29 del 29 dicembre 2023 è stato effettuato il riparto tra gli enti locali, ad esito della decisione della Conferenza Regione Enti Locali del 28 dicembre 2023, secondo le seguenti modalità: a) euro 91.000.000 a favore dei Comuni; b) euro 9.000.000 a favore delle Province, da attribuirsi per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. Con determinazione della D.G. degli enti locali n. 5869 del 29 dicembre 2023 si è provveduto all'adozione dell'impegno urgente sul capitolo SC01.1059 "Fondo regionale a favore del sistema delle autonomie locali - Trasferimenti agli Enti Locali".

- Il **comma 2** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 17.000.000 (missione 03 - programma 01 - titolo 2, SC09.1085) a favore dei comuni sede di compagnia barracellare,

destinata all'acquisto di mezzi ed attrezzature per il potenziamento delle compagnie. Anche in tal caso, la relazione di accompagnamento al d.d.l. non fornisce alcuna informazione in ordine al procedimento di quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria, che risulta assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Si osserva che l'impiego del menzionato avanzo libero, dopo la certificazione della Corte dei conti⁸⁹, nel caso di specie avvenuta con decisione n. 1/2023/PARI depositata il 27 settembre 2023, deve essere coerente con le finalità partitamente indicate dal comma 6⁹⁰ dell'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, e ribadite dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4.2, paragrafo 9.2. punto 11. Pertanto, la quota "libera" dell'avanzo è soggetta alla volontà del legislatore che ne conforma la destinazione tanto alle finalità quanto alle priorità, puntualmente indicate, con l'obiettivo di garantire la necessaria salvaguardia degli equilibri di bilancio. Si deve, altresì, rammentare che il giudice delle leggi ha avuto modo di chiarire che l'avanzo di amministrazione *"non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione 'libero' delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato"* (Corte cost. sentenza 6 giugno 2019, n. 138). Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore ha inteso, in alcuni casi particolari, connotati dal profilo della straordinarietà, dettare disposizioni in deroga alla regola di cui all'art. 42 citato, viene in rilievo, al riguardo, l'art. 109, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, che ha espressamente previsto una deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, nonché da ultimo per l'anno 2023, l'art. 1, comma 824 della legge di bilancio 2023-2025 (l. n. 197 del 29 dicembre 2022) che prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di utilizzare, prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 da parte della Giunta regionale, anche prima del giudizio di parifica

⁸⁹ V. in combinato disposto gli art. 18 e art. 42 del d.lgs. 118/2011.

⁹⁰ *"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti"*.

della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione da parte del Consiglio regionale o provinciale. L'esercizio di tale facoltà è subordinato alla previa copertura dei debiti fuori bilancio ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Ciò posto, considerato che il comma in esame stabilisce all'acquisto di mezzi ed attrezzature, la disposizione è conforme al contenuto del comma 6, dell'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, ossia si tratta di una spesa a carattere non permanente.

Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 3** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 5.000.000 (missione 01 - programma 05 - titolo 2, cap. SC09.1086) per la realizzazione di interventi di ristrutturazione- adeguamento di immobili regionali da destinare a sedi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale-CFVA. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l., effettuata una sintetica descrizione degli immobili interessati dalla misura, si limita a chiarire che *“Con la presente disposizione si prevede uno stanziamento di 5.000.000 al fine di poter procedere con le suddette manutenzioni e consentire l'utilizzo degli stabili sopra descritti come sedi del CFVA”*. Si annota che il deficit di trasparenza circa le caratteristiche dell'intervento è colmato nell'allegato 2 alla d.g.r. n. 47/31 *“Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e del demanio regionale. Assegnazione nuovi interventi da inserire nel Piano industriale della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna srl.”* del 29.12.2023 nei termini seguenti:

- titolo intervento: Interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e ampliamento sugli immobili di proprietà regionale da destinare a Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), nei comuni di Cagliari, Sant'Antioco, Lanusei, Marrubiu, Oristano, Tempio Pausania e Porto Torres-Isola Asinara;
- -localizzazione: Sardegna settentrionale: Tempio Pausania, SS127 (ex ENAIP); Porto Torres-Isola dell'Asinara, loc. Cala Reale; Sardegna centrale: Lanusei, via Marconi;

Marrubiu, via Gramsci Oristano, Via Curreli; Sardegna meridionale: Cagliari, via Riva di Ponente; Sant'Antioco, via Vespucci;

- -descrizione intervento: l'intervento prevede la realizzazione di opere urgenti di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria volti alla riqualificazione tecnico funzionale dei fabbricati da destinare a CFVA ubicati nei comuni di Cagliari, Sant'Antioco, Lanusei, Marrubiu, Oristano, Tempio Pausania e Porto Torres-Isola Asinara. Le opere edilizie sono finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza, con interventi sulle parti strutturali e impiantistiche, sulla distribuzione e ripartizione degli spazi interni, sul rinnovo delle finiture interne ed esterne e sull'adeguamento alle vigenti normative urbanistico-edilizie, antincendio, impiantistiche, di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico;
- copertura finanziaria: euro 5.000.000 (cinque milioni), tali risorse potranno essere implementate sulla base di ulteriori stanziamenti.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 4** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 10.000.000 (missione 01 -programma 05 - titolo 2, cap. SC09.1087) per la realizzazione di interventi di ristrutturazione- adeguamento di immobili regionali da destinare a uffici degli enti appartenenti al sistema Regione. La copertura è assicurata secondo la medesima modalità di cui al punto precedente (Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista. Si rimanda all'allegato 3 della d.g.r. n. 47/31 del 29.12.2023, per le caratteristiche dell'intervento.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 5** autorizza per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 5.000.000 (missione 01 - programma 05 - titolo 2, cap. SC09.1623) per la realizzazione di un piano di riqualificazione del patrimonio edilizio regionale sito nell'Isola dell'Asinara. La copertura è assicurata secondo la medesima modalità di cui al punto precedente (Fondo di

accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula. Si rimanda all'allegato 6 della d.g.r. n. 47/31 del 29.12.2023 per le caratteristiche dell'intervento.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

In conclusione, la Sezione osserva, in riferimento alle disposizioni contenute nei commi 3/5 sopra illustrati, in disparte la grave criticità rappresentata dall'assenza di stima dell'onere che rende la disposta copertura finanziaria della spesa inattendibile, che si tratta di spese (di investimento⁹¹) pluriennali di natura non obbligatoria, i cui stanziamenti dipendono dalle variabili sottostanti. Al riguardo viene in rilievo, per la disciplina che ne specifica la modalità di copertura sull'orizzonte pluriennale, l'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce che: *“Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale (come anche prevede la legge di contabilità n. 196), può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa”*.

Si vuole sottolineare che per costante giurisprudenza del giudice contabile (v. in ultimo Sezione Autonomie deliberazione n. 10/SEZAUT/2023/FRG) la rimodulazione deve essere tale da garantire l'occorrenza derivante dall'evoluzione delle variabili che determinano l'entità degli oneri cui occorre far fronte nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi. Qualora, pertanto, vi sia necessità di risorse aggiuntive, andrà individuata una copertura ulteriore con legge ad hoc. Ciò posto, la Sezione reputa necessario annotare, in merito alla messa a regime dell'onere, che la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire con la pronuncia n. 109/2023 che l'obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri gravanti sugli esercizi finanziari futuri riguarda le sole leggi che, per intrinseca natura o per espresso dettato normativo, generano una spesa

⁹¹ Per spese di investimento si intendono tutte le spese finalizzate ad incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione dell'Amministrazione, la cui utilità non si esaurisce nel corso di un solo esercizio finanziario (v. l. n. 350/2003 art. 3 comma 18).

obbligatoria; infatti, in caso di spesa non obbligatoria la scelta di compiere o meno l'attività onerosa va rinnovata per ogni nuovo esercizio finanziario, con conseguente autorizzazione alla spesa. In questo senso, con specifico riferimento alle leggi regionali, l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 dispone che “[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio”, e analoga previsione è contenuta nell'art. 30, comma 6, della legge n. 196 del 2009 per le leggi statali. A fronte, dunque, di oneri di spesa pluriennali sarà la singola legge regionale di bilancio annuale a scegliere, in relazione alle risorse disponibili, quali attività compiere tra quelle non obbligatorie e, quindi, a definire la quantificazione e la copertura delle relative spese. In ogni caso il legislatore regionale dovrà garantire la copertura della spesa “seguendo” nel tempo l'onere nel suo più cospicuo manifestarsi.

- Il **comma 6** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 3.000.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1088) per la verifica dello stato patrimoniale delle attuali province e per la ripartizione del patrimonio tra i nuovi enti, come risultanti all'esito delle ulteriori modifiche apportate dal provvedimento collegato alla manovra finanziaria (l.reg. n. 9/2023). La copertura è assicurata secondo la medesima modalità di cui al punto precedente (Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 5 dell'art. 1 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 7** autorizza per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 4.500.000 (missione 01 - programma 05 - titolo 2, cap. SC09.1089) a favore degli enti locali per interventi finalizzati a favorire la fruizione dei litorali. La copertura è assicurata secondo la medesima modalità di cui al punto precedente (Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 6 dell'art. 1 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

Si osserva che la copertura finanziaria delle spese autorizzate nei commi 3/7 è ricavata attraverso prelievi dal Fondo menzionato, preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione, che appare fungere da riserva anche per prelievi non in linea con la finalità dell'accantonamento.

- Il **comma 8** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 7.000.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1610) in favore dei comuni per le attività di pianificazione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. La copertura è assicurata a valere sulle risorse iscritte per il 2023 in conto della medesima missione 18 – programma 01 – titolo 1 ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.reg. n. 3/2022 (stabilità 2022), ossia a valere sulle risorse già stanziare in favore del Fondo per il finanziamento degli enti locali con sofferenze finanziarie e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.7306). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula. Sul piano gestionale la d.g.r. n. 4/117 del 15 febbraio 2024 ha dettato i seguenti indirizzi: a) le risorse disponibili saranno ripartite tra i Comuni proporzionalmente alla lunghezza del litorale facente parte del territorio comunale; b) dalle risorse assegnate a ciascun Comune saranno detratte quelle già erogate dalla Regione per la medesima finalità (predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali); c) le eventuali economie saranno ripartite, in proporzione ai posti barca, tra i Comuni nei quali sono ubicati i porti destinati alla nautica da diporto; d) le somme saranno erogate con le modalità previste dall'art. 41, della legge regionale n. 45 /1989, con l'obbligo di rendicontazione entro il 31 dicembre 2025.
- Il **comma 9** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.800.000 (missione 18 -programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1611) in favore delle amministrazioni comunali per la redazione dei Piani regolatori portuali. La copertura è assicurata: in parte (per euro 500.000) a valere sulle risorse già stanziare in favore del Fondo per il finanziamento degli enti locali con

sofferenze finanziarie e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 2, comma 3, della l.reg. n. 3/2022 (v. punto precedente); in parte (per euro 500.000) mediante riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 13 – programma 01 – titolo 1; in parte (per la residua somma di euro 800.000) mediante riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 13 – programma 02 – titolo 1. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 10** incrementa di euro 300.000 per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 25, lett. b), della l.reg. n. 20/2019, diretta al potenziamento delle risorse umane del Corpo di Polizia locale del Comune di Sassari, iscritta in conto della missione 03 - programma 01 - titolo 1, cap. SC08.8491, come rifinanziata dalla l.reg. n. 1/2023 (stabilità 2023, cfr. art. 1, comma 3, e tabella D, p. 1/16). Per effetto dell'incremento disposto con la norma in commento, l'ammontare complessivo di spesa autorizzata per l'anno 2024 è pari a euro 600.000, con copertura dello stanziamento aggiuntivo a valere sulle maggiori entrate allocate al Titolo 1 – Tipologia 103 – Adeguamento fabbisogno. Viene incrementato anche lo stanziamento previsto per l'anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori risorse per euro 250.000, specificamente destinate all'assunzione di personale *“per potenziare la frequenza del servizio H24 anche oltre a quella già garantita nelle giornate del venerdì e del sabato di ogni settimana”* (v. **comma 12**). Anche a tale onere si fa fronte mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – Adeguamento fabbisogno. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione degli oneri in questione, che sono stati inseriti nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 11** incrementa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21, comma 1, della l.reg. n. 15/2022, iscritta in conto della missione 17 – programma 01 – titolo 2, cap. SC09.0172, relativa alla promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche ai sensi dell'art. 9 della citata l.reg. n. 15/2022. Per effetto dell'incremento disposto con la norma in commento, l'ammontare complessivo di spesa autorizzata per ciascuna annualità è pari a euro 7.000.000, con copertura dello stanziamento aggiuntivo a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione per l'anno 2023 e sulle maggiori entrate allocate al Titolo 1 – Tipologia

103 – Adeguamento fabbisogno, per l’anno 2024. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell’onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula. Si osserva che la copertura finanziaria ricavata sull’avanzo libero è conforme al contenuto del comma 6, dell’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, ossia si tratta di una spesa a carattere non permanente.

Si segnala che l’art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 13** autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 500.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1090) per la concessione di un contributo alla delegazione Sardegna dell'Associazione "*Borghi autentici d'Italia*" per la realizzazione di un programma di promozione-valorizzazione delle risorse locali dei comuni associati. La copertura è assicurata: per il 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.6073); per il 2024 e il 2025, invece, a valere sulle maggiori entrate allocate al Titolo 1 – Tipologia 103 – Adeguamento fabbisogno. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 7 dell’art. 1 del d.d.l.).

Si segnala che l’art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 14** autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 420.000 (missione 08 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1091) per l'acquisizione della licenza d'uso di immagini satellitari e di dati geografici. Agli oneri così introdotti si provvede mediante utilizzo di risorse già stanziare in bilancio, in particolare iscritte in conto della medesima missione 08 – programma 01 – titolo 1, nei capitoli SC04.2491 (ridotto di euro 220.000) e SC04.2452 (ridotto per tale finalità di euro 200.000), come rifinanziati con la l.reg. n. 1/2023 (cfr. tabella A, rubrica *Enti locali*, rigo *Sistema Informatico Territoriale e Acquisizione dati geoterritoriali* e rigo *Piano Paesaggistico regionale*). È presente la relazione tecnico-finanziaria, che dà conto di come, per la stima dei costi della misura, sia stata

“effettuata una valutazione di mercato, sulla base degli importi indicati dalle imprese fornitrici sui loro siti, tenendo conto che alcune licenze sono in esclusiva industriale” (cfr. relazione giunta a commento del comma 8 dell’art. 1 del d.d.l.).

- Il **comma 15** autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 120.000 (missione 08 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1092) per il noleggio di hardware e per le licenze d'uso di software per la gestione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR - IDT). La copertura è assicurata a valere sulle risorse già stanziato nell’ambito della medesima missione 08 - programma 01 - titolo 1, cap. SC04.2452, come rifinanziato dalla l.reg. n. 1/2023 (cfr. tabella A, rubrica *Enti locali*, rigo *Piano Paesaggistico regionale*). Anche in questo caso la disposizione è corredata di relazione tecnico-finanziaria, che riferisce, in modo generico, di come la stima dell’onere sia il frutto di una valutazione di mercato (cfr. relazione giunta a commento del comma 9 dell’art. 1 del d.d.l.).
- Il **comma 16** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 250.000 (missione 08 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1093) destinata alla costituzione, aggiornamento ed implementazione di una banca dati per il monitoraggio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi in zone sottoposte a vincolo e dei procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi tutela del paesaggio regionali. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell’avanzo di amministrazione. È presente la relazione tecnico-finanziaria, che, come nel caso precedente, genericamente fa riferimento alla effettuazione, ai fini della valutazione dell’onere prodotto, di una valutazione di mercato, secondo le peculiarità dei dati da inserire nel futuro database (cfr. relazione giunta a commento del comma 10 dell’art. 1 del d.d.l.). Si rileva, anche in questo caso, che la copertura finanziaria ricavata sull’avanzo libero è conforme al contenuto del comma 6, dell’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, ossia si tratta di una spesa a carattere non permanente.
Si segnala che l’art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.
- Il **comma 17** autorizza per l’anno 2023 la spesa di euro 35.000.000 (missione 08 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1094) per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse

iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.6073). È presente la relazione tecnico-finanziaria, nella quale si rappresenta che la quantificazione è avvenuta considerando i costi relativi ai precedenti bandi o avvisi ricognitori in materia e – invero in modo del tutto generico – gli *“attuali costi necessari per la realizzazione degli interventi finanziabili, tenendo altresì conto del prezzario regionale”* (cfr. relazione giunta a commento dei commi 11-12 dell’art. 1 del d.d.l.).

Si segnala che l’art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 19** modifica il comma 1 dell’art. 4 della l.reg. n. 22/2022, autorizzando la realizzazione della misura ivi prevista (finanziamento regionale della quota di cofinanziamento a carico della Conferenza episcopale sarda in relazione agli interventi del Programma *"Sardegna in cento chiese"* di cui al Protocollo d'intesa Regione-CES-ANCI del 2016) nel 2024. Le risorse per far fronte alla copertura di tale intervento sono le stesse già precedentemente destinate a tale finalità, e stanziare in bilancio nell’ambito della missione 14 – programma 01 – titolo 2 (invarianza). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 13 dell’art. 1 del d.d.l.), non essendo stati forniti elementi in merito ai margini di disponibilità del preesistente stanziamento.
- Il **comma 21** autorizza per l’anno 2023 una spesa di euro 2.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1621) per la concessione in favore della Agenzia ASVI Sardegna di un contributo straordinario per far fronte alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione, valorizzazione e riattivazione funzionale del Maneggio coperto di Foresta Burgos, la cui gestione è trasferita alla già menzionata Agenzia. La copertura è assicurata mediante pari riduzione per il medesimo anno delle risorse iscritte in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell’onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

I **commi 1-4 dell'art. 3** disciplinano l'indennità spettante ai consiglieri metropolitani, equiparandone il trattamento a quello previsto per i consiglieri del comune capoluogo della città metropolitana ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, laddove non investiti da deleghe da parte del sindaco metropolitano, ed a quello previsto per i componenti della giunta del comune capoluogo della città metropolitana, ai sensi della medesima disposizione del TUEL sopra citata, se delegati dal sindaco metropolitano. Il comma 4 precisa che agli oneri – non meglio quantificati – derivanti dall'attuazione di tali previsioni si provveda *“nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei bilanci delle città metropolitane senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”*: formula che si risolve, inevitabilmente, in una mera clausola di stile, stante l'impossibilità di verificare i presupposti per ricorrere alla clausola di invarianza a causa della mancanza di riscontri nella documentazione a corredo della legge.

Si segnala che la legge è stata impugnata con delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024 (ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri n. 6 del 22 febbraio 2024, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2024 n. 11). Nel ricorso si ritiene che la legge presenti vizi di illegittimità costituzionale per la violazione degli articoli 3, 9, 117, secondo comma, lettera p), e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché dell'art. 3 dello Statuto della Regione Sardegna.

L'impugnativa ha ad oggetto l'art. 3, comma 1 e 2, della legge il cui contenuto è sopra illustrato, ciò che viene censurato è il rinvio all'art. 82 del Tuel, invero per le città metropolitane e le province, si applica la legge n. 56/2014 (c.d. legge Del Rio), che funge da norma interposta e i cui principi (art. 1, comma 5) sono applicabili anche alle città e aree metropolitane della Regione Sardegna. In particolare, per quanto riguarda la determinazione dei compensi dei consiglieri metropolitani, l'art. 1, comma 24, della legge citata stabilisce che l'incarico sia svolto a titolo gratuito, principio che vale anche per i consiglieri provinciali (art. 1, comma 84), eccetto il presidente della provincia. Si annota che al momento non risulta ancora fissata l'udienza di discussione.

L'art. 5 reca *“Disposizioni finanziarie in materia di sanità e politiche sociali”*.

- Il **comma 1**, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, autorizza per l'anno 2023 l'ulteriore spesa di euro 37.000.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC05.0001) *“quale acconto del fondo sanitario 2024”*; di questi, euro 10.000.000 vengono destinati dal successivo **comma 2** alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2023, da effettuarsi sulla base delle esigenze delle aziende sanitarie e sempre *“ai fini del mantenimento dei Livelli essenziali di assistenza*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. non fornisce indicazioni chiare e coerenti sul procedimento di stima degli oneri, motivando l'esigenza di incrementare la spesa per l'anno 2023 sui *“nuovi costi incrementali per l'erogazione dei LEA derivanti dall'incremento dei costi derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 01/01/2024, dei nuovi LEA previsti dal D. M. 12/01/2017, stimato in euro 37.000.000,00 annui”*, facendola dunque discendere da nuovi costi da sostenere a partire dall'esercizio successivo; al riguardo si annota che con decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, è stata differita dal primo aprile 2024 al primo gennaio 2025 l'entrata in vigore delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, definite dal decreto del 23 giugno 2023. Inoltre, non risulta chiaro nemmeno perché la norma autorizzi la spesa in questione a titolo di *“acconto”* del fondo sanitario 2024, considerato che la copertura è assicurata mediante pari riduzione per il 2023 dell'autorizzazione di spesa iscritta in conto della missione 17 – programma 01 – titolo 2 (cap. SC09.0761) ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.reg. n. 1/2023, destinata alla concessione di contributi a favore delle famiglie per interventi volti a garantire il risparmio di energia e l'efficientamento energetico (cfr. tabella A). Si rimanda alla analisi effettuate in sede di Verifica per il rendiconto regionale 2022 in punto di acconto del fondo sanitario regionale 2024.
- Il **comma 3** modifica il comma 2 dell'art. 6 della l.reg. n. 3/2022, senza incidere sugli oneri come quantificati già in sede di manovra finanziaria dalla legge di stabilità 2023 (euro 300.000 per l'anno 2022)⁹².

⁹² Si inserisce, però, la nuova previsione secondo la quale *“Le somme non utilizzate sono riversate al bilancio della Regione per essere destinate, nell'anno 2024, alle medesime finalità”*, e il *“potenziamento delle risorse umane necessarie alla Struttura complessa di nefrologia e dialisi dell'ARNAS G. Brotzu”* sostituisce la precedente duplice finalità di *“adeguamento logistico delle strutture”* e *“potenziamento del contingente infermieristico”* della medesima SC.

- Il **comma 4** destina una quota annua del Fondo sanitario regionale, pari a euro 13.027.848,01, al finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina generale (missione 13 - programma 01 - titolo 1). La misura è da attuarsi, dunque, a bilancio invariato per gli anni 2023-2025, mentre per gli esercizi successivi è previsto che si attinga a copertura alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 4 dell'art. 2 del d.d.l.), non essendo stati forniti elementi in merito ai margini di disponibilità dello stanziamento destinato al FSR.
- Il **comma 5** modifica il comma 9 dell'art. 5 della l.reg. n. 1/2023, trasformando in ricorrente la spesa di euro 20.000.000 che la legge di stabilità aveva circoscritto agli anni 2024 e 2025 (ora autorizzata *“a decorrere dall'anno 2024”*) e imprimendo alla stessa una diversa finalizzazione, orientandola alla *“integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina generale (missione 13 - programma 03 - titolo 1)”*. Anche in tal caso, la misura è da attuarsi, dunque, a bilancio invariato per gli anni 2023-2025, mentre per gli esercizi successivi (onere a regime) è previsto che si attinga a copertura alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo e precisa che *“Con la presente modifica normativa si garantisce la copertura finanziaria del nuovo accordo integrativo regionale (AIR) della medicina generale, in linea con gli obiettivi imposti dall'accordo collettivo nazionale (ACN) vigente e dal DM 77/2022 in relazione alle attività da porre in essere nelle case di comunità”* (cfr. relazione giunta a commento del comma 6 dell'art. 2 del d.d.l.).
- Il **comma 8** destina una quota annua del Fondo sanitario regionale, pari a euro 12.000, al finanziamento della remunerazione aggiuntiva prevista in favore del *“bed manager regionale”* (missione 13 - programma 01 - titolo 1). La misura è da attuarsi, dunque, a bilancio invariato per gli anni 2023-2025, mentre per gli esercizi successivi è previsto che si attinga a copertura alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. precisa che la spesa è stata così determinata *“ipotizzando una remunerazione aggiuntiva lorda annua di euro mille mensili”* in funzione incentivante, ma non fornisce elementi in merito

ai margini di disponibilità dello stanziamento destinato al FSR (cfr. relazione giunta a commento del comma 8 dell'art. 2 del d.d.l.).

- Il **comma 9** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 7.678.762,80 (missione 13 - programma 04 - titolo 2, cap. SC05.6227) per la copertura dei disavanzi relativi agli anni 2021 e 2022 delle aziende del Servizio sanitario regionale. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. È presente la relazione tecnica, che dà conto di come sia stata quantificata la spesa autorizzata (in particolare, “*sommando la perdita d'esercizio relativa all'anno 2021 dell'ARNAS e la perdita presunta di sistema relativa all'anno 2022 pari a euro 4.200.000, estrapolata dal sistema NSIS e provvisoria*”). Dalla d.g.r. n. 46/40 del 22.12.2023 si apprende la procedura di controllo dei bilanci di esercizio 2021 delle aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, si è conclusa con l'approvazione dei bilanci di esercizio 2021 e del bilancio consuntivo consolidato 2021 degli enti del Servizio sanitario regionale, e che Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS) espone perdite per 3.478.762,80 euro, che dovranno essere coperte con quota parte delle risorse di cui all'art. 5, comma 9, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, euro 3.478.762,80 per il ripiano della perdita di esercizio 2021. La relativa spesa grava sulla missione 13, programma 4, titolo 2, capitolo SC05.0010, CDR 00.12.01.02, del bilancio regionale 2023, si rileva, inoltre, che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è corretto in quanto non si tratta di una spesa a carattere permanente.

Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 10** prevede che le economie di spesa maturate fino al 31.12.2022 dalle aziende del SSR sulle risorse stanziare dall'art. 1, comma 5, della l.reg. n. 11/2022⁹³ siano riversate alle entrate del bilancio regionale per essere destinate a finanziare gli accordi integrativi aziendali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la somministrazione dei vaccini Covid.

⁹³ La norma citata autorizzava la spesa di euro 6.000.000 “*per la proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, dei medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) ai medesimi termini ed alle medesime condizioni previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 18 del 2020, ove necessario per assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da Covid-19 e in ragione dell'effettivo fabbisogno assistenziale*”.

- Il **comma 11** autorizza la spesa di euro 2.437.500 per l'anno 2023 (comprensiva di euro 1.950.000 quale acconto per l'anno 2024) e di euro 1.950.000 per l'anno 2025 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1095) per il potenziamento dei servizi veterinari delle aziende sanitarie, in funzione dell'attuazione del Piano straordinario per la mitigazione del rischio Peste suina africana (PSA) genotipo 2. L'onere per il 2023 trova copertura mediante pari riduzione per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa iscritta in conto della missione 17 - programma 01 - titolo 2 (cap. SC09.0761) ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.reg. n. 1/2023, destinata alla concessione di contributi a favore delle famiglie per interventi volti a garantire il risparmio di energia e l'efficientamento energetico; per il 2025 a valere sulle maggiori entrate allocate al Titolo 1 - Tipologia 103 - Adeguamento fabbisogno. La relazione tecnica dà conto dei criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere, così stimato ipotizzando una spesa annua per singolo veterinario pari a euro 65.000 per n. 30 unità di personale veterinario aggiuntivo.
- Il **comma 12** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.0256) a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna per l'approvvigionamento del vaccino contro il sierotipo BTV-8 circolante in Sardegna, al fine di consentire di immunizzare il patrimonio ovino per la Blue tongue - sierotipo 8 (BTV-8) nel territorio regionale. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 alla missione 13 - programma 02 - titolo 1 (cap. SC05.0403), destinate dall'art. 15 della l.reg. n. 15/2010 alla acquisizione di "*adequate scorte di vaccino spento contro i sierotipi della blue tongue circolanti in Sardegna*". Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 13** rimodula il finanziamento a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la realizzazione del "*Progetto di ricerca per l'identificazione delle cause della mortalità dei lagomorfi in Sardegna e studio di un vaccino*" di cui alla tabella D allegata alla l.reg. n. 1/2023, pari a euro 80.000 per l'anno 2023, rideterminandolo in euro 20.000 per il 2023, euro 50.000 per il 2024 ed euro 10.000 per il 2025 (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SC05.0352). Ai nuovi oneri per gli anni 2024 e 2025 si fa fronte mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - Adeguamento fabbisogno. Non risultano in atti

elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 14** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 100.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1, cap. SC09.1634) quale contributo per la sterilizzazione dei cani di proprietà delle aziende zootecniche⁹⁴. La copertura è assicurata a valere sulle risorse di cui al Fondo nuovi oneri legislativi (missione 20 - programma 03 - titolo 1, cap. SC08.0024). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 15** dispone un incremento del Fondo sanitario regionale pari a euro 900.000 nel 2023 ed euro 380.000 a decorrere dall'anno 2024 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC05.0001) al fine di riconoscere al Mater Olbia s.p.a. il rimborso del 50% della spesa per gli incrementi contrattuali del personale non medico, ai sensi dell'art. 3, comma 14⁹⁵, della l.reg. n. 4/2021 (Legge di stabilità 2021)⁹⁶. La copertura è assicurata: per l'onere 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per l'onere 2024 e 2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Si segnala che la relazione tecnica, pure presente (cfr. relazione giunta a commento del comma 14 dell'art. 2 del d.d.l.), oltre a risultare non più attuale alla luce delle modifiche al testo intervenute nel corso dell'iter legislativo (in particolare, l'onere 2023 era stato stimato inizialmente in euro 100.000), si rivela

⁹⁴ La disposizione precisa che “Le risorse di cui al presente comma sono integrate da eventuali economie realizzate dalle ASL sui fondi stanziati per i medesimi scopi e sono assegnate fino a esaurimento dei fondi disponibili”.

⁹⁵ Nelle more della revisione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, al fine di concorrere fino al 50 per cento al costo degli incrementi contrattuali delle strutture sanitarie ospedaliere private aderenti alle associazioni di categoria Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) e Associazione religiosa istituti sociosanitari (Aris), come stabilito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è autorizzata:

a) la spesa annua di euro 1.516.000 a titolo di acconto. La spesa è riassorbita dagli aumenti tariffari delle prestazioni rese e da eventuali incrementi dei tetti di spesa (missione 13 - programma 01 - titolo 1);

b) per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.258.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1) per i costi sostenuti nell'esercizio 2020 per le voci una tantum e per gli incrementi contrattuali dalla data di applicazione del contratto.

⁹⁶ La misura trova applicazione “al netto dell'attività svolta in solvenza e degli incentivi per assunzioni e sgravi contributivi, ad esclusione di quelli già decurtati in applicazione dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale)”.

comunque carente in quanto non sufficientemente esplicitiva in ordine ai criteri utilizzati in sede di quantificazione della spesa, anche a regime (la quale invece è rimasta invariata). Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 16** autorizza la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 13 – programma 02 – titolo 1, cap. SC08.9040) per incrementare le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3, comma 13, della l.reg. n. 4/2021 (come rifinanziata dalla l.reg. n. 1/2023: 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione), relativa all'acquisto, da parte delle aziende sanitarie, di dispositivi di misurazione della glicemia a favore dei pazienti diabetici della Sardegna. La copertura è assicurata secondo le medesime modalità di cui al punto precedente (attingendo al Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per il 2023 e a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno* per il 2024 e 2025). La relazione tecnica chiarisce che la spesa complessivamente autorizzata (13 milioni) è stata così stimata per garantire la copertura di tutto il fabbisogno di dispositivi di misurazione della glicemia, considerando il numero totale di pazienti in trattamento insulinico e il costo – non esplicitato – per singolo dispositivo (cfr. relazione giunta a commento del comma 15 dell'art. 2 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 17** autorizza per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 14.000.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1), con copertura a valere sulle risorse di cui al Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, per integrare le Risorse aggiuntive regionali (RAR) di cui all'art. 6, comma 18, l.reg. n. 17/2021, che già aveva stanziato euro 13.000.000 “*per il finanziamento delle risorse aggiuntive regionali per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale (escluso il personale operante nei presidi ospedalieri localizzati nelle città di Sassari e Cagliari e nelle aziende ospedaliere) e per le attività di trapianto di organi*”; la disposizione in commento precisa che, della spesa complessivamente autorizzata, euro 6.000.000 sono destinati specificamente ad “*acconto*

per il finanziamento nell'anno 2024 delle RAR finalizzate all'erogazione di incentivi per lo smaltimento delle liste d'attesa, da destinare al personale del Servizio sanitario regionale della dirigenza e del comparto del ruolo sanitario, socio-sanitario e tecnico". La relazione tecnica, richiamata la finalità di "garantire il mantenimento dei LEA e tamponare la strutturale carenza di personale", in punto di quantificazione dell'onere precisa che "La somma è stata quantificata sulla base della spesa storica sostenuta per le medesime finalità, incrementata del 25% per tenere conto di una quota parte di personale tecnico (es. OSS) che potrà far parte dei progetti di smaltimento delle liste d'attesa" (cfr. relazione giunta a commento del comma 16 dell'art. 2 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e congruagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

Il **comma 18** autorizza la spesa di euro 186.000 per gli anni 2023 (quale acconto per l'anno 2024) e 2025 e la spesa di euro 309.500 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2037 (missione 04 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.1096) in favore dell'Università degli studi di Cagliari per il potenziamento delle attività del Presidio ospedaliero San Giuseppe di Isili. La disposizione richiama espressamente le finalità di cui all'art. 8, comma 32, della l.reg. n. 48/2018, relativo al reclutamento "di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia delle Università degli studi di Cagliari e Sassari", ma dalla relazione tecnica si desume che i costi sono stati così quantificati tenendo conto dell'esigenza di assunzione di n. 3 unità di personale, di cui un professore associato e due ricercatori a tempo determinato (cfr. relazione a commento del comma 12 dell'art. 2 del d.d.l.). Si segnala che, peraltro, la già menzionata relazione riferisce tale esigenza assunzionale specificamente al funzionamento dell'istituendo reparto di geriatria (v. infra). La copertura, trattandosi di onere continuativo e obbligatorio, è assicurata: per l'onere 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per l'onere 2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi (2026-2037), invece, si prevede di farvi fronte attingendo alla quota parte

disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

La disposizione prosegue autorizzando l'ulteriore spesa annua di euro 279.000 a decorrere dall'anno 2024 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1097) per l'istituzione, presso il medesimo ospedale San Giuseppe di Isili, di una Struttura complessa di geriatria, specificamente *“per il finanziamento dei punti organico necessari e per i costi della sede decentrata”*. La relazione tecnica scompone la spesa complessiva ripartendola fra le due finalità citate come segue: euro 237.000 per il finanziamento dei punti organico necessari ed euro 42.000 per i costi di sede decentrata; senza, tuttavia, fornire elementi specificativi in ordine al procedimento di quantificazione del primo onere (punti organico) e senza coordinare tale voce di costo con la spesa specificamente autorizzata dalla prima parte della norma (anch'essa relativa all'assunzione di personale). La copertura è assicurata: per gli anni 2024 e 2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi (2026 e seguenti), invece, si prevede di farvi fronte attingendo alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione.

- Il **comma 19** modifica la collocazione in bilancio della spesa autorizzata dalla tabella D allegata alla l.reg. n. 1/2023 (stabilità 2023) in favore dell'Università di Sassari per la *“Realizzazione di un progetto di ricerca psico-neuroimmunologico finalizzato allo studio delle variabili neurobiologiche nella salute umana”*, pari a euro 60.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ed euro 50.000 per il 2025 (così quantificata e *“finalizzata”* a seguito della riformulazione ex art. 159 l.reg. n. 9/2023): per effetto della modifica, tale spesa risulta iscritta in conto della missione 04 - programma 04 - titolo 1 (cap. SC09.1680), con conseguente, correlativa, riduzione dello stanziamento precedentemente autorizzato nell'ambito della missione 13 - programma 07 - titolo 1 (cap. SC09.0416).
- Il **comma 20** autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 250.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.0411) in favore della ASL di Cagliari per la proroga dei contratti Co.Co.Co. presso il Presidio ospedaliero Microcitemico "A. Cao" di Cagliari (intervento

previsto nella Tabella D della l.reg. n. 1/2023 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della medesima legge). La copertura è individuata a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 21** modifica la l.reg. n. 33/2018⁹⁷, aggiungendovi la previsione che autorizza con decorrenza 2023 la spesa annua di euro 300.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.1629) per l'istituzione del “*Pronto intervento rosa*” della Regione Sardegna, al fine della gestione delle situazioni emergenziali di donne vittime di violenza (nuovo art. 7-bis). La copertura è assicurata: per il 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per gli anni 2024 e 2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi (2026-2037), invece, si prevede di attingere alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 23** autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 300.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1) per l'attivazione, presso l'Azienda sanitaria del Sulcis Iglesiente, dei servizi di telemedicina, teleassistenza al teleconsulto ed al telemonitoraggio medico e assistenziale complementari agli interventi finanziati con il PNRR. La misura è coperta ad invarianza finanziaria, attingendo alle risorse già stanziato nell'ambito della missione 13 - programma 01 - titolo 1 sul fondo sanitario regionale. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel

⁹⁷ *Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.*

d.d.l. con emendamento approvato in Aula, e che dimostrino l'ipotizzata invarianza finanziaria.

- Il **comma 24** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 2.500.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1) al fine di garantire il funzionamento del punto nascita del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias, anche tramite l'acquisizione di personale con procedura di evidenza pubblica. La misura è coperta ad invarianza finanziaria, essendo la spesa autorizzata *“a valere sul fondo sanitario regionale indistinto”*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula, e che dimostrino l'ipotizzata invarianza finanziaria.
- Il **comma 25** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 500.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1099) quale acconto per il 2024 per la concessione di un contributo alle partorienti residenti nelle zone del territorio della Regione che, per mancanza anche temporanea del punto nascita nell'Azienda sanitaria locale, partoriscono in un altro punto nascita del SSR⁹⁸. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La Relazione chiarisce che la spesa è stata così quantificata *“ipotizzando un numero di donne leggermente inferiore a quello che partoriscono annualmente al CTO di Iglesias e una spesa per partoriente pari a euro 5.000”* (cfr. relazione a commento del comma 17 dell'art. 2 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 26** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 300.000 per l'acquisto di caschi refrigeranti da destinare alle strutture di oncologia per pazienti in trattamento antitumorale. Per effetto della modifica intervenuta con la l.reg. n. 1/2024 (v. art. 2, comma 1, lett. a)), l'autorizzazione di spesa in esame risulta iscritta in conto della missione 13 – programma 05 – titolo 2 (in origine l'onere era stato imputato alla missione

⁹⁸ La norma precisa che *“Le somme sono assegnate alla ASL n. 7, quale azienda capofila che provvede alla gestione delle risorse sulla base di appositi indirizzi assessoriali”*.

13 - programma 02 - titolo 2). La copertura è assicurata secondo la medesima modalità di cui al punto precedente (*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e congruagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 27** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 6.000.000 (missione 13 - programma 05 - titolo 2, cap. SC09.1098) in favore di ARES per la "*realizzazione degli investimenti funzionali alla creazione di un'officina farmaceutica, autorizzata dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) alla produzione di un medicinale per terapie avanzate*" (nello specifico, di "*cellule staminali neurali umane*": cfr. relazione di accompagnamento a commento del comma 13 dell'art. 2 del d.d.l.). La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. La relazione tecnica dà conto degli elementi considerati in sede di quantificazione dell'onere, con un'analisi che, tuttavia, si rileva non sufficientemente esaustiva (si fa riferimento all'ipotizzata assunzione di n. 30 ricercatori e ad un costo pro capite pari ad euro 80.000, per un totale di euro 2.400.000, con conseguente carenza giustificativa in ordine alla residua somma di euro 3.600.000). La Sezione osserva che le risorse risultano stanziare solo per l'anno in corso, invero, il Giudice delle leggi ha avuto modo di chiarire che la messa a regime dell'onere è necessaria solo per le spese obbligatorie, nel caso di specie, al momento, sembra trattarsi di un onere pluriennale ossia incidente su una pluralità di esercizi ma di natura flessibile.

Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 28** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 2.664.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1100) in favore di ARES per le finalità di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 144/2022. Si tratta, in sostanza, di un trasferimento ad ARES destinato all'erogazione di un contributo *una tantum* alle strutture sanitarie private accreditate per concorrere ai maggiori costi da esse sostenuti in conseguenza

dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e del perdurare degli effetti della pandemia; contributo *“non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022”* da riconoscersi *“a fronte di apposita rendicontazione, da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale”* (sempre art. 5, comma 5, del d.l. citato). La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. (v. commento a comma 18 dell'art. 2 d.d.l.) precisa che *“La norma è volta ad assicurare ai privati accreditati una quota parte di risorse pari allo 0,8% del tetto di spesa del privato accreditato. Le risorse nazionali a tale scopo assegnate, infatti, non possono essere destinate a tali finalità in quanto al momento il servizio sanitario regionale presenta una perdita presunta da NSIS pari a circa 4 milioni di euro e il presupposto per l'assegnazione delle risorse nazionali è l'equilibrio di bilancio”*.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 29** autorizza per il 2023 la spesa di euro 9.000.000 (missione 13 - programma 07 - titolo 1, cap. SC09.1101) in favore di ARES al fine di assicurare il reintegro dei maggiori costi sostenuti dalle singole strutture private accreditate nel settore dell'assistenza ospedaliera per l'emergenza Covid-19 da marzo 2020 al 31 marzo 2022. La copertura è assicurata secondo la medesima modalità di cui al punto precedente (Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio). La relazione tecnica specifica che la spesa è stata così quantificata sulla base della rendicontazione effettuata dai singoli centri (cfr. relazione giunta a commento del comma 19 dell'art. 2 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 30** autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 2.500.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1630) per la corresponsione della retribuzione di produttività, dei compensi per il lavoro straordinario e delle indennità accessorie a favore

di tutto il personale precario del SSR impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La copertura è individuata a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 31** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 108.000 (missione 13 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.1616) per l'adeguamento della remunerazione delle prestazioni fornite dai medici dell'emergenza sanitaria territoriale operanti presso l'AREUS, ma destinate a Pronto soccorso o Punti di primo intervento o Centri di emergenza territoriale per far fronte ad esigenze temporanee⁹⁹. La copertura è individuata secondo le medesime modalità di cui al punto precedente. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 32, lett. c)**, modifica l'art. 49, comma 1, della l.reg. n. 9/2023, trasformando in continuativo l'onere ivi previsto (euro 2.000.000 quale trasferimento in favore delle Aziende sociosanitarie locali al fine di erogare il servizio di trasporto dal domicilio al centro dialisi ai soggetti nefropatici cronici che necessitano di barelle o sedia a rotelle in trattamento dialitico), originariamente circoscritto al solo esercizio 2023. La previsione in commento, nell'estendere la spesa agli anni successivi, provvede alla relativa copertura replicando la modalità già individuata dalla l.reg. n. 9/2023 per gli anni 2024 e 2025 (ossia copertura ad invarianza mediante le risorse già iscritte in conto della missione 13 - programma 01 - titolo 1) e, per gli anni 2026 e successivi, attingendo alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula. Si vuole ulteriormente ribadire che le clausole di invarianza della spesa in ambito sanitario, risultano particolarmente problematiche se non comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura, pertanto, devono essere inderogabilmente giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi.

⁹⁹ La norma individua un limite all'adeguamento in esame, prevedendo che non possa condurre a riconoscere un compenso orario superiore ad euro 100, comunque da definirsi "*previa contrattazione integrativa regionale*".

- Il **comma 32, lett. g)**, sostituisce il comma 7 dell'art. 66 della l.reg. n. 9/2023, limitandosi a meglio precisare l'intervento ivi previsto (riconversione struttura psichiatrica "Ginestre" di Sassari) senza incidere sui profili della quantificazione dell'onere (euro 784.000 per l'anno 2023 ed euro 1.343.200 a decorrere dall'anno 2024, spesa iscritta in conto della missione 12 - programma 07 - titolo 1). Si incide, tuttavia, sulla relativa copertura finanziaria, individuata per gli anni 2023-2025 non più a valere sulle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 01 - titolo 1, ma sulle risorse già iscritte in conto della medesima missione 12 - programma 07 - titolo 1 (invarianza). Non risultano in atti elementi che chiariscano le ragioni giustificative della modifica della modalità di copertura dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 33** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.500.000 (missione 04 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.1102), quale acconto relativo all'anno 2024, per lo svolgimento di attività formative (*stage*) in Italia e all'estero a favore dei medici specializzandi con contratto regionale iscritti agli ultimi due anni di corso nelle Facoltà di medicina e chirurgia di Cagliari e Sassari. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). È presente la relazione tecnica (cfr. relazione giunta a commento del comma 20 dell'art. 2 del d.d.l.), che chiarisce che l'onere è stato così quantificato ipotizzando un contributo forfettario di euro 12.000 per n. 50 stage in Italia (euro 600.000) e un contributo di euro 30.000 per n. 30 stage all'estero (euro 900.000).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 35** modifica nuovamente il comma 20 dell'art. 5 della l.reg. n. 1/2023, incrementando ulteriormente l'autorizzazione di spesa ivi prevista in favore dell'Università degli studi di Sassari per le finalità di cui all'art. 8, comma 32, della l. reg. n. 48/2018 (reclutamento di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia: v. sopra commento all'art. 55, comma 2, lett. a), della l.reg. n. 9/2023). Per effetto della modifica, la spesa autorizzata passa, dunque, da euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037 ad euro 750.000

per l'anno 2023 quale acconto relativo all'annualità 2024 e dall'anno 2024 all'anno 2037 (di cui euro 500.000 da ripartire tra le scuole di specializzazione di pediatria, di chirurgia pediatrica e di neurochirurgia). Il maggior onere così introdotto, pari a euro 250.000 annui (missione 04 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.0890), trova copertura per gli anni 2023-2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 37** autorizza a decorrere dall'anno 2023 la spesa annua di euro 1.000.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1, cap. SC05.0001) quale acconto sull'adeguamento delle tariffe previste dalla d.g.r. n. 54/5 del 30/12/2013 per i servizi da erogare in favore delle persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico. La copertura è assicurata: per il 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per gli anni 2024 e 2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi al 2025, invece, si prevede di attingere alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 39** autorizza la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 350.000 a decorrere dall'anno 2024 (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1628) per garantire la rimborsabilità agli aventi diritto del Glucagone spray nasale. La copertura è assicurata secondo le medesime modalità di cui al punto precedente. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 40** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.000.000 (missione 12 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1632) per la concessione di un contributo straordinario da destinare alle associazioni sarde per i malati di Alzheimer per lo svolgimento delle attività di assistenza ai pazienti e loro familiari. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula. L'utilizzo di quota parte dell'avanzo è coerente con le disposizioni di riferimento in quanto si tratta di una spesa non permanente.

Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 41** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 100.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1612) al fine di erogare un contributo aggiuntivo ai malati di celiachia, in particolare *“per l'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine stabiliti dal decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018”*. La copertura è assicurata a valere sulle disponibilità finanziarie sussistenti in bilancio nel Fondo speciale per nuove iniziative legislative (FNOL) iscritto in conto della missione 20 – programma 3 - titolo 1. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula. L'utilizzo di quota parte dell'avanzo è coerente con le disposizioni di riferimento in quanto si tratta di una spesa non permanente.
- Il **comma 42** autorizza per l'anno 2023 l'ulteriore spesa di euro 2.250.000 (missione 12 - programma 07 - titolo 1, cap. SC09.1614) al fine di assicurare integralmente gli interventi socioassistenziali a carico degli enti locali per l'inserimento in strutture di minori disposto dall'autorità giudiziaria. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula. Per l'utilizzo dell'avanzo si richiamano le osservazioni precedenti.

Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 43** autorizza la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023 (missione 13 - programma 02 - titolo 1, cap. SCC09.1620) per il funzionamento dell'Ufficio del Coordinatore regionale della rete penitenziaria, istituito dalla medesima disposizione sulla base dell'Accordo sul documento *“Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”*, raggiunto in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 281/1997. La copertura è assicurata per gli anni 2023-2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 44** incrementa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2024 (missione 12 - programma 02 - titolo 1, cap. SC05.0677) la dotazione del fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'art. 34 della l.reg. n. 2/2007, al fine di *“potenziare l'assistenza domiciliare assicurata dal "Livello assistenziale dimissioni protette" del programma regionale "Ritornare a casa PLUS", volto a sostenere il passaggio dall'ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare di persone anziane non autosufficienti o in condizioni di fragilità o persone infrasesantacinquenni ad esse assimilabili, non supportate da una rete formale o informale adeguata”*. La copertura è assicurata mediante pari riduzione per gli anni 2024 e 2025 delle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 01 - titolo 1 e, per gli esercizi successivi, a valere sulla parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 46** autorizza a decorrere dall'anno 2023 la spesa annua di euro 150.000 (missione 12 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1615) in favore della sede regionale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), al fine di promuovere

l'attività di informazione, di integrazione sociale e di realizzazione e sviluppo di attività socializzanti delle persone con disabilità. La copertura è assicurata: per il 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per gli anni 2024 e 2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi al 2025, invece, si prevede di attingere alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e congruagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 47, lett. a)**, apporta una modifica all'art. 3-bis della legge regionale n. 6 del 6 marzo 2020 “*Norme in materia di contratti di formazione specialistica e borse di studio di area sanitaria*”, disposizione introdotta dall'art. 54, comma 1, lettera d), della legge regionale del 23 ottobre 2023, n. 9, riguardante le borse di studio regionali. La norma, all'esito della modifica, ora prevede: (1. *La Regione finanzia borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica in favore di: biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e veterinari, comma soppresso dalla modifica*).
2. *L'erogazione della borsa di studio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), avviene secondo le medesime modalità previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CEDir. 08/04/1998, n. 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) per gli specializzandi medici.*
3. *La borsa di studio regionale è erogata nella misura e negli importi previsti per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3. Il finanziamento regionale è attribuito direttamente alle università beneficiari.*

Si segnala che la legge è stata impugnata con delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024 (ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri n. 6 del 22 febbraio 2024, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2024 n. 11). Nel ricorso si ritiene che la legge presenti vizi di illegittimità costituzionale per la violazione degli articoli 3, 9, 117, secondo comma, lettera p), e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché dell'art. 3 dello Statuto della Regione Sardegna.

L'impugnativa ha ad oggetto anche la disposizione sopra illustrata, in quanto secondo la prospettazione di parte attrice la normativa regionale viola anche l'art. 117, comma 3, della Costituzione poiché si pone in contrasto con la normativa nazionale in materia di sistema formativo delle professioni sanitarie, che rientra nelle attribuzioni statali (riconosciute in capo al Ministero dell'Università e della ricerca) ascrivibile all'ambito materiale della tutela della salute. Il comma 2 dell'art. 3-bis richiamerebbe in modo errato la normativa nazionale prevista per l'erogazione delle borse di studio di area medica, ponendosi in contrasto con quanto previsto nell'art. 2 bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, che prevede una deroga per le scuole di specializzazione non mediche nei seguenti termini: *"1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401"*. Ne consegue che la permanente vigenza del riferimento alla normativa nazionale espone al rischio di una successiva pretesa nei confronti dell'amministrazione statale ad attivare le procedure per l'erogazione di borse di studio di area sanitaria non medica, laddove tale argomento è attualmente in fase di definizione organica a livello nazionale.

Nel ricorso si contesta anche la violazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, per contrasto con il principio di leale collaborazione, poiché la Regione era stata invitata a modificare l'art. 54, comma 1, lett. d) al fine di eliminare il contrasto con la normativa statale, e si era impegnata al riguardo, senza tuttavia portare a termine l'impegno preso, come emerge dalla legge regionale n. 17 del 2023, nel corso della cui istruttoria la Regione è stata nuovamente invitata a modificare la normativa regionale.

Per le ragioni esposte, la normativa regionale si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione e, di conseguenza, viola l'art. 120, comma 2, della Costituzione.

Al momento attuale l'udienza di discussione non risulta ancora fissata.

- Il **comma 48** autorizza a decorrere dall'anno 2024 la spesa annua di euro 25.000 (missione 13 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.1619) per i componenti esterni della Segreteria tecnico-scientifica del Comitato etico territoriale (CET) della Regione Sardegna¹⁰⁰. La copertura è individuata per gli anni 2024 e 2025 nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*, mentre, per gli anni successivi al 2025, si prevede di attingere alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 49** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 2.000.000 per la concessione di un contributo straordinario da destinare alle associazioni sarde di volontariato e solidarietà per lo svolgimento delle attività di assistenza sociale (missione 12 - programma 08 - titolo 1, cap. SC09.1633). La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula. Per l'utilizzo dell'avanzo si richiamano le osservazioni precedenti.
Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.
- Il **comma 53** autorizza la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 13 - programma 07 - titolo 1, cap. SC09.1624) per l'attivazione di codici di esenzione ticket in favore degli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia locale e della Polizia penitenziaria che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, i quali sono altresì esonerati dalla compartecipazione

¹⁰⁰ La disposizione precisa, inoltre, che "Le economie maturate dai precedenti Comitati etici locali delle Aziende sanitarie sono riversate alle entrate del bilancio regionale ed utilizzate per il pagamento dei gettoni di presenza dovuti ai componenti del Comitato etico territoriale della Regione Sardegna".

alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico. La copertura è assicurata a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 54** autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di euro 500.000 (missione 13 – programma 07 – titolo 1, cap. SC09.1625) per l'attivazione di codici di esenzione in favore di donatori di sangue (*abituali*), midollo osseo e di organo tra viventi (esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per gli esami del sangue e delle urine). La copertura è assicurata secondo la medesima modalità di cui al punto precedente. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 56** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 500.000 (missione 13 – programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1697) al fine di incrementare il fondo di produttività destinato agli operatori sanitari, medici e infermieri. La copertura è assicurata a valere sulle disponibilità finanziarie sussistenti in bilancio nel Fondo speciale per nuove iniziative legislative (FNOL) iscritto in conto della missione 20 - programma 3 - titolo 1. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

L'**art. 6** detta disposizioni in materia di **responsabilità sanitaria**, prevedendo l'assunzione di nuovi medici legali per il potenziamento dei Comitati valutazione sinistri (CVS) e l'istituzione, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, del Comitato di coordinamento regionale, cui si attribuisce il compito di *“supervisione del sistema di gestione della responsabilità sanitaria e di valutazione dei sinistri in seconda istanza”*. Il comma 5, per tali finalità, autorizza la spesa annua di euro 300.000 (missione 13 – programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1103), con la precisazione che la spesa per il 2023 è autorizzata a titolo di acconto per l'annualità 2024. La copertura è assicurata: per il 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per l'anno 2025 a valere sulle maggiori entrate

di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi al 2025, invece, si prevede di attingere alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. È presente la relazione tecnica (cfr. relazione di accompagnamento al d.d.l. a commento dell'art. 6 del progetto di legge), che quantifica l'onere annuo tenendo conto dell'esigenza di assumere n. 3 medici legali per il CVS e considerando il corrispettivo (gettoni di presenza e rimborso spese) per l'attività dei componenti del Comitato di Coordinamento Regionale.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

L'art. 7 reca "*Disposizioni in materia di investimenti e opere pubbliche*".

- Il **comma 1** autorizza per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 10.614.740 (missione 10 - programma 05 - titolo 2, cap. SC09.1156) ad integrazione delle risorse di cui all'art. 10, comma 8, della l.reg. n. 1/2023, al fine dello scorrimento della graduatoria del bando per "*Interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità*" di cui alla d.g.r. n. 26/9 del 25 luglio 2023¹⁰¹. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. (cfr. relazione a commento del comma 1 dell'art. 5 del progetto di legge), descritto l'intervento, precisa che "*Attraverso la norma si intende incrementare la dotazione finanziaria disponibile così da soddisfare un numero maggiore di istanze*", senza chiarire, tuttavia, come si sia pervenuti nello specifico alla quantificazione in euro 10.614.740.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 2** autorizza per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 9.779.867 (missione 08 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1157) quale integrazione delle risorse di cui all'art. 4,

¹⁰¹ Le risorse complessivamente destinate a tale finalità sono pari a euro 46.161.767,18, come risulta dalla somma dello stanziamento previsto dalla legge di stabilità regionale (euro 10.000.000), dell'ulteriore finanziamento disposto con la d.g.r. n. 26/9 del 25.07.2023 cit. nell'ambito della rimodulazione finanziaria del Piano regionale delle infrastrutture (euro 26.161.767,18) e dello stanziamento previsto dalla disposizione in commento (euro 10.000.000).

comma 3, della l.reg. n. 17/2021, tabella D, al fine dello scorrimento della graduatoria del bando "Opere di interesse regionale. Riqualificazione dei centri urbani" di cui alla d.g.r. n. 25/6 del 2 agosto 2022. La copertura è assicurata secondo le medesime modalità di cui al punto precedente. Anche in questo caso, la relazione di accompagnamento al d.d.l. si limita a descrivere la misura e a dar conto, genericamente, dell'obiettivo perseguito ("soddisfare un numero maggiore di istanze"), senza ulteriori specificazioni in ordine al procedimento di quantificazione dell'onere (cfr. relazione a commento del comma 2 dell'art. 5 del progetto di legge).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 3** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 2.500.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2, cap. SC09.1158) per finanziare la redazione di studi di fattibilità e la progettazione di interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica. La copertura è assicurata secondo le medesime modalità di cui al punto precedente. Nella relazione di accompagnamento al d.d.l. (cfr. relazione a commento del comma 3 dell'art. 5 del progetto di legge) si legge che "si prevede di soddisfare il fabbisogno finanziario per lo sviluppo delle progettazioni non finanziate con la DGR 50/30 del 28.12.2021 (Finanziamenti per la progettazione di interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica e la riqualificazione delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale) e che rientrano nelle ipotesi di intervento dello studio ENAS di cui alla Convenzione RAS/ENAS n. 49 del 28.12.1999 "Aggiornamento Piano delle Acque della Regione Sardegna" - Atto aggiuntivo del 13.03.2013 - per la realizzazione di un sistema di supporto alle decisioni per la gestione della risorsa idrica e dell'energia", progettazioni che, per maggiore chiarezza e trasparenza, avrebbero potuto essere meglio individuate in sede di relazione. Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.
- Il **comma 4** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 20.000.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2, cap. SC09.1159) a favore della società Opere e infrastrutture della Sardegna s.r.l. per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato alla

costruzione di impianti di produzione di energia idroelettrica. La copertura è assicurata in parte, per euro 12.700.000, mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); in parte, per la somma residua di euro 7.300.000, a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. si desume che la misura riguarda la realizzazione di opere la cui progettazione era stata oggetto di precedente finanziamento con la sopra citata delibera n. 50/30 del 28.12.2021, che però non aveva stanziato risorse per la fase esecutiva; nulla è specificato in ordine al procedimento seguito per la determinazione dell'onere.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 5** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 8.000.000 (missione 10 - programma 05 - titolo 2, cap. SC09.1160) per la progettazione e la realizzazione dell'itinerario trasversale sardo. Alla copertura dell'onere si provvede mediante le risorse di cui al *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (missione 20 – programma 03 – titolo 1, cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 5 dell'art. 5 del progetto di legge).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 6** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 10.270.000 (missione 09 - programma 06 - titolo 2, cap. SC09.1162) per i lavori di manutenzione straordinaria della diga principale di "Medau Zirimilis", della diga secondaria di "Carru Segau" e per l'integrazione dello schermo di tenuta esistente. La copertura è assicurata secondo le medesime modalità di cui al punto precedente. La relazione di accompagnamento al d.d.l. descrive la misura e dà conto delle componenti considerate ai fini della quantificazione della spesa complessiva (cfr. relazione giunta a commento del comma 7 dell'art. 5 del progetto di legge).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 7** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 10.000.000 (missione 10 - programma 05 - titolo 2, cap. SC09.1163) a favore della società Opere e infrastrutture della Sardegna s.r.l. per la messa in sicurezza della galleria di "Mughina" nel Comune di Nuoro. La copertura è assicurata secondo le medesime modalità di cui al punto precedente. La relazione di accompagnamento al d.d.l. descrive la misura e la sua genesi, ma senza soffermarsi sui profili più prettamente attinenti al procedimento di quantificazione dell'onere (cfr. relazione giunta a commento del comma 8 dell'art. 5 del progetto di legge).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 8** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 4.000.000 (missione 08 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1164) a favore della società Opere e infrastrutture della Sardegna s.r.l. al fine della realizzazione di lavori sugli immobili di competenza delle questure di Nuoro, in ragione di euro 2.000.000, di Oristano, in ragione di euro 1.000.000, e di Sassari, in ragione di euro 1.000.000; risorse che vanno ad aggiungersi a quelle già stanziare, per la medesima finalità, dalla l.reg. n. 22/2022, pari ad euro 5.500.000. La copertura è assicurata secondo le stesse modalità di cui al punto precedente. Anche in questo caso la misura viene descritta nei suoi contenuti e nella sua genesi dalla relazione di accompagnamento al d.d.l., la quale però nulla specifica in ordine agli "ulteriori interventi" necessari che avrebbero determinato il "maggiore fabbisogno di risorse economiche" (cfr. relazione giunta a commento del comma 9 dell'art. 5 del progetto di legge).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 9** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 6.000.000 (missione 08 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1165) per il potenziamento del programma di

interventi "*Riqualificazione delle caserme nei centri urbani per utilità pubblica*" di cui all'art. 4, comma 3, della l.reg. n. 17/2021, tabella D, che aveva già stanziato per tale finalità euro 12.000.000. La copertura è assicurata secondo le stesse modalità di cui al punto precedente. La relazione di accompagnamento al d.d.l. giustifica il nuovo stanziamento con la circostanza che "*A seguito di interlocuzioni in seno al Comitato di Coordinamento del programma (...) è emerso che il fabbisogno effettivo legato ai suddetti interventi è superiore allo stanziamento autorizzato dalla L.R. 17/2021*", senza meglio descrivere gli elementi presi in considerazione nella determinazione del *quantum* di risorse integrative dello stanziamento originario (cfr. relazione giunta a commento del comma 10 dell'art. 5 del progetto di legge).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 10** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 2.300.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1167) per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 5, comma 13, della l.reg. n. 40/2018 sul fabbricato sede della stazione dell'Arma dei Carabinieri di Sorso, compresa la riqualificazione delle pertinenze esterne all'edificio. La copertura è assicurata secondo le stesse modalità di cui al punto precedente. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 11 dell'art. 5 del progetto di legge). Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.
- Il comma 11 autorizza la spesa complessiva di euro 100.000.000 a favore della società Opere e infrastrutture della Sardegna s.r.l., quale integrazione delle somme già stanziate per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico nella città di Olbia, in ragione di euro 50.000.000 per l'anno 2023, euro 20.000.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027 (missione 09 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1166). La copertura dell'onere previsto per il 2023 è assicurata secondo le stesse modalità di cui al punto precedente, attingendo al Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (missione 20 – programma 03 – titolo 1, cap. SC08.6073); per gli anni

successivi, la tabella A individua la relativa copertura nelle entrate di cui al titolo 4 – tipologia 200 – Accordo Stato-Regione (risorse trasferite dallo Stato e destinate a spese di investimento ai sensi dell’art. 1, comma 871, della l. n. 160/2019¹⁰²).

Nella relazione di accompagnamento al d.d.l. si riferisce che *“Il progetto di fattibilità tecnica economica, dell’intervento “Olbia e le sue acque - Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi” ha evidenziato un’ulteriore esigenza finanziaria, rispetto alle dotazioni attualmente disponibili”*, anche in tal caso senza specificare gli elementi presi in considerazione nella determinazione del *quantum* di risorse integrative dello stanziamento originario (cfr. relazione giunta a commento del comma 12 dell’art. 5 del progetto di legge).

Si segnala che l’art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e congruagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 14** modifica la l.reg. n. 9/2023, in particolare inserendo all’art. 64, concernente *“Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”*, il nuovo comma 3-bis, il quale autorizza per l’anno 2023 la spesa di euro 1.000.000 (missione 08 – programma 02 – titolo 2, cap. SC08.9480) ad integrazione delle risorse destinate alla concessione del contributo previsto dall’art. 13, comma 2, lett. b), l.reg. n. 3/2022 (acquisto/ristrutturazione prima casa sita in comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti). La copertura è assicurata a valere sulle risorse di cui al *“Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”* (missione 20 – programma 03 – titolo 1, cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell’onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l’art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e congruagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

¹⁰² Pur rimandando alle analisi che si effettueranno in sede di Verifica/Parifica del rendiconto della Regione, in questa sede si può già precisare che la tipologia 200 rappresenta la quasi totalità delle entrate del titolo IV (di più del 90%), che hanno subito uno scostamento di oltre il doppio dalle previsioni iniziali a quelle finali passando da 876.870.686,21 euro a 2.265.804.599,55 euro e di conseguenza tutto il titolo IV ha subito la stessa variazione. Si registra, tuttavia una forte flessione considerando gli accertamenti, pari a 671.669.513,44 euro che rappresentano il 30% delle previsioni definitive, cui seguono riscossioni ancora più basse e pari a 103.998.556,61 euro, (5% delle previsioni definitive).

- Il **comma 17** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 5.000.000 quale finanziamento ai comuni che hanno mattatoi attivi sul territorio regionale, di cui euro 2.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1626) *“al fine di sostenere i costi di gestione delle strutture, ristrutturandole e dotandole di sistemi di risparmio energetico”*, ed euro 3.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.2288) *“al fine di incrementare i sistemi di smaltimento degli scarti di macellazione, consentendo la tracciabilità elettronica delle macellazioni e dunque il riconoscimento elettronico degli animali destinati al macello all'ingresso dei mattatoi ai fini dei regolamenti comunitari”*. La copertura della spesa corrente è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione, mentre la spesa di investimento trova copertura nelle risorse di cui al Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (missione 20 - programma 03 - titolo 1, cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola al finanziamento della spesa di investimento prevista dalla disposizione, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - Saldo e conguagli di accertamenti, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri; mentre il comma 6 dell'art. 24 cit. vincola le risorse utilizzate a copertura della spesa corrente al finanziamento della medesima spesa, sempre ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 19** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 226.164,34 (missione 09 - programma 04 - titolo 1, cap. SC08.7852) per la corresponsione dei sovracani idroelettrici, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, ai comuni rivieraschi della Provincia di Oristano e alla stessa Amministrazione provinciale di Oristano, nonché al Comune di Olzai (NU) e all'Amministrazione provinciale di Nuoro, quali enti ricompresi nel bacino imbrifero del fiume Tirso. Alla copertura di tale onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 20** autorizza la spesa complessiva di euro 239.757.328 per l'anno 2023, di euro 47.070.000 per l'anno 2024 e di euro 29.150.000 per l'anno 2025 per la realizzazione di una

serie di interventi di investimento, dettagliatamente individuati dalla tabella L allegata alla legge in commento. Per lo più si tratta di autorizzazioni di spesa in favore degli enti locali, beneficiari di contributi per complessivi euro 215.819.328 solo nel 2023 (pari al 90,02% delle risorse complessivamente stanziare per l'esercizio), prevalentemente destinati ad interventi di riqualificazione/manutenzione del patrimonio edilizio, ma si annoverano anche, fra gli altri, interventi nel settore sanità, interventi a sostegno del settore sportivo e contributi in favore di enti e istituzioni ecclesiastiche.

Si ritiene non necessario richiamare in questa sede i singoli interventi di spesa e, per ragioni di economicità della trattazione, si rinvia alla tabella L per una più puntuale descrizione/individuazione degli stessi. Nella tabella che segue vengono rappresentati a livello di macro-dati, differenziando per annualità e in relazione alla categoria di beneficiario di appartenenza.

Tabella 7 – Spese di investimento autorizzate dalla Tabella L allegata alla l.reg. in commento

BENEFICIARI	2023	2024	2025
Enti locali	215.819.328	17.720.000,00	11.650.000,00
Aziende sanitarie	800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Enti sportivi	1.045.000,00	4.030.000,00	0,00
Enti ecclesiastici	6.677.000,00	0,00	1.000.000,00
Consorzi	4.710.000,00	5.550.000,00	0,00
Enti settori istruzione/ricerca/cultura	4.570.000,00	4.500.000,00	0,00
Vari	6.136.000,00	9.270.000,00	10.500.000,00
TOTALI	239.757.328,00	47.070.000,00	29.150.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Di seguito, invece, gli effetti finanziari dell'art. 7, comma 20, vengono sinteticamente rappresentati in termini di impatto sul bilancio, sul piano sia della collocazione delle nuove spese, sia delle fonti di copertura.

Si precisa che le risorse accantonate nel Fondo salvaguardia equilibri utilizzate a copertura di alcuni interventi sono vincolate alla loro realizzazione ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011 (v. art. 24, comma 1). Lo stesso dicasi per le risorse confluite nella

quota libera dell'avanzo, vincolate alla realizzazione degli interventi con esse finanziati secondo quanto previsto dalla tabella A (art. 24, comma 6).

Tabella 8 - Collocazione in bilancio dei nuovi oneri

MISSIONE-PROGRAMMA		2023	2024	2025	TOTALE MISSIONI		
					2023	2024	2024
Missione 1	Programma 05	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Missione 4	Programma 01	671.552,00	0,00	0,00	2.209.988	250.000,00	250.000,00
	Programma 03	1.338.436,00	250.000,00	250.000,00			
	Programma 04	200.000,00	0,00	0,00			
Missione 5	Programma 01	14.827.000,00	300.000,00	0,00	27.026.000,00	690.000,00	1.000.000,00
	Programma 02	12.199.000,00	390.000,00	1.000.000,00			
Missione 6	Programma 01	29.384.245,00	4.250.000,00	0,00	29.384.245,00	4.250.000,00	0,00
Missione 7	Programma 01	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00
Missione 8	Programma 01	64.547.789,00	2.350.000,00	2.000.000,00	66.147.789,00	2.350.000,00	2.000.000,00
	Programma 02	1.600.000,00	0,00	0,00			
Missione 9	Programma 01	3.945.000,00	0,00	0,00	16.242.000,00	12.950.000,00	10.000.000,00
	Programma 02	2.430.000,00	0,00	0,00			
	Programma 03	2.700.000,00	2.000.000,00	0,00			
	Programma 04	8.647.000	0,00	0,00			
	Programma 05	315.000,00	8.400.000,00	10.000.000,00			
	Programma 06	2.150.000,00	2.550.000,00	0,00			
Missione 10	Programma 01	321.457,00	0,00	0,00	63.176.306,00	4.400.000,00	5.900.000,00
	Programma 05	62.854.849,00	4.400.000,00	5.900.000,00			
Missione 11	Programma 01	295.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00
	Programma 02	450.000,00	0,00	0,00			
Missione 12	Programma 01	920.000,00	2.500.000,00	0,00	9.586.000,00	2.500.000,00	0,00
	Programma 02	2.000.000,00	0,00	0,00			
	Programma 03	2.800.000,00	0,00	0,00			
	Programma 04	650.000,00	0,00	0,00			
	Programma 05	1.500.000,00	0,00	0,00			
	Programma 07	666.000,00	0,00	0,00			
	Programma 08	1.050.000,00	0,00	0,00			
Missione 13	Programma 03	0,00	180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00	6.000.000,00
	Programma 05	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00			
Missione 14	Programma 02	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Programma 03	2.000.000,00	0,00	0,00			
Missione 16	Programma 01	6.530.000,00	2.500.000,00	500.000,00	6.530.000,00	2.500.000,00	500.000,00

Missione 17	Programma 01	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00
Missione 18	Programma 01	5.305.000,00	6.000.000,00		6.525.000,00	9.000.000,00	3.500.000,00
	Programma 02	1.220.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00			

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Tabella 9 – Modalità di copertura oneri (tabella A della l.reg.)

Fonte copertura	2023	2024	2025
M20-P03-T1 - Fondo Salvaguardia equilibri	114.188.466,58	0,00	0,00
Quota libera dell'avanzo dell'esercizio precedente	71.861.245,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Tipologia 103 - Adeguamento fabbisogno	0,00	47.070.000,00	9.085.000,00
Titolo 3 - Tipologia 500 - Riversamento FORESTAS	33.807.616,42	0,00	0,00
Titolo 3 - Tipologia 500 - Riversamento Assegnazioni Statali - incentivi alle imprese ai sensi del d.lgs. n. 112/1998	0,00	0,00	20.065.000,00
Titolo 4 - Tipologia 200 - Accordo Stato-Regione	19.900.000,00	0,00	0,00
TOTALI	239.757.328,00	47.070.000,00	29.150.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti

L'art. 8 reca "*Disposizioni in materia di pesca*".

- Il **comma 1** autorizza per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 400.000 a favore delle Università degli studi di Cagliari e Sassari (missione 16 - programma 02 - titolo 1), in ragione di euro 200.000 ciascuna, per attività di ricerca e monitoraggio finalizzate alla cattura e alla quantificazione della specie aliena invasiva granchio blu (*Callinectes sapidus*) e altre specie aliene, nelle aree lagunari in concessione demaniale ai fini di pesca e acquacoltura. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 1 dell'art. 6 del progetto di legge, il quale, peraltro, originariamente prevedeva il solo stanziamento di euro 200.000 in favore di UniCa). Si rileva che dagli allegati alla delibera attuativa (d.g.r. n. 45/16 del 20.12.2023, v. allegato spese) risultano stanziati euro 600.000 per il 2023 in favore dell'Università degli studi di

Sassari (cap. SC09.1104), mentre non vi è traccia dell'autorizzazione di spesa in favore dell'Università di Cagliari. Inoltre, la tabella M allegata alla legge in commento ("*Contributi e trasferimenti correnti*") destina alle attività di ricerca e monitoraggio volti alla quantificazione e alla cattura del Granchio Blu delle altre specie aliena ulteriori euro 200.000, autorizzando la relativa spesa per il 2023 sempre in favore dell'Università degli studi di Sassari (v. tabella M p. 21).

- Il **comma 2** autorizza la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2023 e di euro 3.000.000 per l'anno 2024 (missione 16 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1672) a favore degli operatori del settore ittico per il mancato reddito e per i danni materiali alle attrezzature causati dalla diffusione invasiva del granchio blu. La copertura è assicurata: per il 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per il 2024 a valere sulle maggiori entrate allocate al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 3** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 2.000.000 (missione 16 - programma 02 - titolo 1, cap. SC06.1372) per incrementare le risorse assegnate al Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'art. 11 della l.reg. n. 3/2006 ("*Disposizioni in materia di pesca*"), destinandola alla concessione di aiuti alle imprese di pesca e di acquacoltura volti a ovviare ai danni arrecati da animali protetti (uccelli ittiofagi e cetacei). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). Il **comma 4** specifica che tali risorse aggiuntive possono essere utilizzate quale anticipazione delle risorse assegnate alla specifica misura dalla nuova programmazione comunitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 2 dell'art. 6 del d.d.l.).
- Il **comma 5** autorizza per il 2023 la spesa di euro 3.000.000 (missione 16 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1105) per la concessione di un sostegno aggiuntivo ai GAL selezionati

attraverso le procedure previste dal FEAMPA, al fine di assicurarne il presidio su tutte le aree costiere regionali. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). Dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. si desume che trattasi di risorse integrative rispetto a quelle già destinate al finanziamento dei nuovi GAL dal Piano nazionale del FEAMPA per l'Italia 2021-2027, pari a circa 6 milioni di euro, i quali, considerata la dotazione finanziaria minima di euro 3.000.000 per singolo GAL prevista dal predetto Piano, consentono di finanziare n. 2 GAL della pesca; tale ulteriore dotazione regionale consente, pertanto, o di ampliare la copertura territoriale operata dai GAL (già) selezionati (incrementando le risorse a loro disposizione) ovvero di finanziare un maggior numero di GAL, da selezionarsi con le procedure previste dal PN FEAMPA 2021/2027 (cfr. relazione giunta a commento del comma 4 dell'art. 6 del d.d.l.).

- Il **comma 6** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 3.535.000 “ *quale anticipazione delle risorse nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)*” (missione 16 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1135). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si precisa che le risorse accantonate nel Fondo salvaguardia equilibri utilizzate a copertura degli interventi di cui ai commi precedentemente citati sono vincolate alla loro realizzazione ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011 (v. art. 24, comma 1).

- Il **comma 9** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 740.000 (missione 16 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1125) a favore della Fondazione Feraxi per la realizzazione di un progetto relativo all'implementazione di buone pratiche per una gestione sostenibile delle risorse animali presenti nel SIC ITB040019 "Stagni Colostrai e delle saline". La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 25 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

L'art. 9 reca "*Disposizioni in materia di agricoltura*".

- Il **comma 3** modifica la tabella E allegata alla l.reg. n. 1/2023, incidendo sulla collocazione in bilancio dell'autorizzazione di spesa di euro 80.000 per il 2023 in favore del Comune di Desulo per l'intervento "*Contributo per i lavori di rifacimento del ponte rurale in località Arcenici*" e dell'autorizzazione di spesa di euro 50.000 per il 2023 ed euro 30.000 per l'anno 2024 in favore del comune di Belvì per l'intervento "*contributo per i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della strada comunale in località Occile*"; le quali, per effetto della modifica, risultano iscritte in conto della missione 16 – programma 01 – titolo 2, capitoli, rispettivamente, SC09.2279 e SC09.2278 (con conseguente pari riduzione alla precedente missione 10 – programma 05 – titolo 2).
- Il **comma 4** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 200.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1106) a favore dell'ANCI Sardegna, per l'ideazione e l'implementazione di un progetto finalizzato alla promozione e valorizzazione del paesaggio e della cultura rurale della Sardegna. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. precisa le voci di costo in cui è scomponibile l'onere complessivo, specificando i criteri utilizzati per la loro quantificazione (cfr. relazione giunta a commento del comma 5 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 5** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 500.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1107) a favore di ANCI Sardegna per l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di mense a chilometro zero nelle comunità della Sardegna. La norma ripropone una misura già prevista per l'anno 2021 dall'art. 13, comma 20, della l.reg. n. 17/2021, per "*garantire la continuità del progetto e rafforzare ulteriormente i risultati ottenuti dal precedente programma ai fini di un maggiore impiego dei prodotti regionali nel circuito delle mense gestite dai Comuni della Sardegna*" (cfr. relazione giunta a commento del

comma 6 dell'art. 6 del d.d.l., la quale precisa le voci di costo in cui è scomponibile l'onere complessivo, specificando i criteri utilizzati per la loro quantificazione). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *"Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio"* (cap. SC08.6073).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 6** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 300.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1108) a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna per il finanziamento dell'attività didattica relativa alla formazione obbligatoria a favore delle aziende multifunzionali di cui alla l.reg. n. 11/2015 (*"Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998"*), di enoturismo di cui all'art. 4, comma 1, della l.reg. n. 12/2021 (*"Disciplina dell'enoturismo in Sardegna"*) e di oleoturismo di cui alla l.reg. n. 13/2023 (*"Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna"*). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 7 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 7** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 100.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1111) a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, per la valorizzazione del sistema rurale del Comune di Bolotana. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *"Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio"* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 10 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 8** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 500.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1112) a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna per la realizzazione di interventi destinati a favorire l'incremento della competitività e produttività della filiera ortofrutticola delle piccole e medie imprese sarde aderenti alla rete delle aziende agricole e agroalimentari, da attuarsi in collaborazione con l'Agenzia AGRIS Sardegna ed il Mercato ortofrutticolo di Sestu. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *“Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 11 dell'art. 6 del d.d.l.).
Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.
- Il **comma 9** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 70.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1114) a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna per la realizzazione di una piattaforma digitale per la gestione dei rischi fitosanitari. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *“Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 14 dell'art. 6 del d.d.l.).
Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.
- Il **comma 10** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.500.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1115) a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna per sostenere gli operatori della filiera del miele in Sardegna. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *“Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 15 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 11** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 480.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1116) in favore di LAORE Sardegna per finanziare progetti innovativi nel settore agricolo della Sardegna. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*” (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 16 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 12** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 50.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1113) in favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna per la realizzazione di lavori di manutenzione immediati volti a garantire la fruibilità del maneggio coperto dell'azienda di Tanca Regia. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*” (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 12 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 13** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.100.000 e per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 300.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1669) in favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna per la realizzazione di investimenti nel settore ippico¹⁰³. Ai nuovi oneri così introdotti si fa fronte mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che

¹⁰³ Più in particolare, ai sensi del comma 13: “*Ai fini del sostegno e sviluppo del settore ippico, è autorizzata, per l'anno 2023, a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna, la spesa complessiva di euro 1.100.000, nella misura, rispettivamente, di euro 500.000 per l'acquisto di strutture logistiche e di euro 600.000 per interventi di realizzazione di campi di salto a ostacoli e, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 300.000 destinata ad altri investimenti nel medesimo settore (missione 16 - programma 01 - titolo 2)*”.

chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 14** autorizza per l'anno 2023, quale acconto per l'anno 2024, la spesa di euro 500.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1117) a favore dell'Organismo interprofessionale latte ovino sardo (OILOS) per la realizzazione di un progetto finalizzato al miglioramento della resa casearia del latte ovino sardo. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 17 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 15** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 500.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1119) a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna per la realizzazione di un progetto di sviluppo per il settore lattiero caseario-caprino della Sardegna. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 19 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 16**, nella sua formulazione originaria, autorizzava per l'anno 2023 la spesa di euro 3.000.000 in favore di AGRIS Sardegna per interventi diretti alla salvaguardia e alla valorizzazione delle "razze autoctone in via di estinzione" di cui all'art. 17, Allegato I, della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2017, n. 54/11, con imputazione del nuovo onere alla missione 16 - programma 01 - titolo 1 e copertura a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 20 dell'art.

6 del d.d.l.). Si segnala che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6, comma 1, lett. a), della l.reg. n. 1/2021, la spesa in commento risulta autorizzata in favore di LAORE Sardegna e collocata in bilancio al titolo 2.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 17** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 100.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1121) a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna per la realizzazione di un progetto di studio preliminare sulla variabilità genetica dei genotipi autoctoni del suino. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*” (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 21 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 18** autorizza per l'anno 2023 l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1670) in favore di AGRIS Sardegna per far fronte al maggior fabbisogno finanziario dell'Agenzia per spese di investimento. A tale maggiore onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 19** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 5.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1137) per sostenere l'attività dei distretti del cibo operanti in Sardegna, tramite l'istituzione di un “*fondo per i distretti del cibo*”. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*” (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 8 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 20** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 400.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC08.9291) in favore del Distretto "*Le eccellenze agroalimentari e zootecniche dei parchi naturali della Sardegna*"¹⁰⁴ per lo svolgimento delle attività istituzionali e per la realizzazione di una propria rete commerciale di servizi di trasformazione dei prodotti generati dai soci (art. 4, comma 1, l.reg. n. 17/2021). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 21** autorizza la spesa complessiva di euro 1.000.000, di cui euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 425.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore della Fondazione Distretto rurale Giudicato di Arborea per la realizzazione del progetto pilota "*Laboratorio rurale di integrazione e cooperazione*" (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1677). A tale onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 22** autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2023 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1671) per l'istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese agricole che attuino un progetto diretto ad ottenere la certificazione kosher e halal degli alimenti dalle stesse prodotti. L'onere trova copertura nelle risorse stanziato nel Fondo nuovi oneri legislativi (FNOL).

¹⁰⁴ La norma è stata modificata dalla successiva l.reg. n. 21/2023, che ha modificato la denominazione del destinatario del contributo, che attualmente risulta essere "*Distretto regionale agroalimentare e zootecnico*" (non più "*Distretto alimentare di qualità*").

Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 24** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 500.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1124) a favore dell'Organizzazione Produttori Unione Pastori Nurri *“quale contributo straordinario per l'attuazione di un accordo di programma e relativa procedura fast track - Contratto di sviluppo CDS 001066 - finalizzati all'attivazione di investimenti nella Sardegna centrale, settore agro-alimentare”*. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 24 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 25** autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 5.000.000 (missione 14 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1674) al fine di favorire il consumo dei prodotti sardi provenienti da filiere 100% sarde, tramite l'abbattimento dell'IRAP alla distribuzione organizzata sarda *“sulla base dell'incremento dei volumi d'affari delle produzioni sarde rispetto agli anni precedenti”*. A tale onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 26** autorizza, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 2.500.000, di cui euro 1.500.000 per le spese correnti (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1675) ed euro 1.000.000 per le spese in conto investimenti (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1676) per l'erogazione di contributi in favore dei cerealicoltori che coltivano e producono orzo distico destinato alla produzione della birra e in favore dei birrifici artigianali e agricoli¹⁰⁵ che aderiscano ad un accordo di filiera. La copertura è assicurata mediante le risorse del *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073) per il 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, a valere

¹⁰⁵ L'aiuto previsto in favore dei birrifici è finalizzato a investimenti per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione e commercializzazione.

sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 27** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 2.000.000 (missione 16 -programma 01 - titolo 1) per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole produttrici di carciofi localizzate nei Comuni di Viddalba, Valledoria e Santa Maria Coghinas, a titolo di ristoro dei danni causati dagli eventi atmosferici verificatisi nel corso degli anni 2020 e 2021. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. chiarisce che la stima dei costi è stata effettuata sulla base della mancata produzione (cfr. relazione giunta a commento del comma 18 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 29** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.500.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1673) per la concessione di un contributo straordinario in favore delle attività agricole danneggiate dagli incendi verificatisi nel territorio del Sarrabus nell'agosto 2023. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 30** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 370.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1110) per la concessione di un finanziamento straordinario al

Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, diretto a “*permettere il ripristino funzionale delle opere e l'avvio delle attività dell'attrezzamento irriguo del territorio di Ballao, nelle more del completamento dell'iter procedurale previsto dall'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica)*”. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 9 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 31** autorizza la spesa di euro 15.000.000, di cui euro 13.000.000 per l'anno 2023 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC08.6662), in favore dei consorzi di bonifica della Sardegna per la realizzazione degli interventi del Piano regionale di bonifica e riordino fondiario di cui all'art. 4 della l.reg. n. 6/2008, finalizzati ad un più efficiente utilizzo della risorsa idrica (della spesa complessivamente autorizzata, euro 1.000.000 per ciascuna annualità sono destinati ad interventi urgenti ed imprevisi). La copertura è assicurata: per il 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per il 2024 e il 2025, invece, a valere sulle maggiori entrate allocate al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. precisa che la quantificazione della spesa di euro 12.000.000 per il 2023 è stata operata tenendo in considerazione il costo medio di un progetto idoneo ad apportare beneficio alle reti di irrigazione consortili ed ipotizzando la realizzazione di n. 2 progetti per consorzio, mentre per la spesa di euro 1.000.000 per ciascun esercizio si riferisce di aver ipotizzato l'esecuzione di n. 1 intervento a consorzio (cfr. relazione giunta a commento del comma 13 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 – tipologia 103 – *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 32** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 4.300.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1122) per l'erogazione di un finanziamento straordinario al Consorzio di bonifica del Nord Sardegna diretto alla realizzazione di interventi di sostituzione delle condotte consortili del distretto irriguo della Bassa Valle del Coghinas. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 22 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

- Il **comma 33** autorizza per il 2023 la spesa di euro 6.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1123) per l'erogazione di un finanziamento straordinario al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale diretto a garantire l'adeguamento delle condotte irrigue della piana di Pula. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. descrive la misura prevista chiarendo che la spesa è stata quantificata in 6 milioni di euro in recepimento delle indicazioni pervenute dal Consorzio (cfr. relazione giunta a commento del comma 23 dell'art. 6 del d.d.l.).

Si segnala che l'art. 24, comma 1, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 1 - tipologia 103 - *Saldo e conguagli di accertamenti*, accantonate appunto nel Fondo salvaguardia equilibri.

L'art. 10 reca "*Disposizioni finanziarie e varie in materia di ambiente e territorio*".

- Il **comma 1** dispone l'incremento di euro 2.000.000 dell'autorizzazione di spesa relativa ai contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), punto 2), della l.reg. n. 1/2009 (missione 09 - programma 05 - titolo 1, cap. SC02.0890). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. descrive la misura prevista chiarendo che la spesa è stata quantificata in euro 2.000.000 avendo riguardo "*alla pregressa esperienza, alle indicazioni contenute nelle DGR di riferimento tenuto conto dei criteri di quantificazione dei contributi fissati*

dalle norme vigenti (popolazione residente, estensione territoriale (dati ISTAT rilevati alla data del 31.12.2021, sito: www.tuttitalia.it/sardegna/), rilevanza ed entità degli insediamenti estrattivi (dati Ass.to industria), entità della riduzione dell'occupazione nel comparto forestazione (certificazioni Forestas)" (cfr. relazione giunta a commento del comma 1 dell'art. 8 del d.d.l.).

- Il **comma 2** autorizza per l'anno 2023 l'ulteriore spesa di euro 6.000.000 (missione 09 - programma 03 - titolo 1, cap. SC04.1138) per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, l.reg. n. 5/2016, ossia per garantire l'operatività del meccanismo di premialità-penalità ai comuni della Sardegna in funzione delle percentuali di raccolta differenziata conseguite. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. si evince che lo stanziamento originariamente previsto, pari a euro 2.000.000 per il 2023, è stato ritenuto inadeguato a garantire un'efficace applicazione del suddetto meccanismo e che l'importo del fabbisogno aggiuntivo è stato calcolato sulla base dei risultati di una "simulazione dell'applicazione dell'atto di indirizzo per il 2023¹⁰⁶, al netto degli stanziamenti residui dei fondi esistenti presso gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" (cfr. relazione giunta a commento del comma 2 dell'art. 8 del d.d.l.).
- Il **comma 3** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 7.000.000 (missione 09 - programma 03 - titolo 2, cap. SC04.1160) al fine di consentire il completamento della rete impiantistica regionale di trattamento dei rifiuti urbani. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. precisa che la spesa è stata così quantificata in recepimento delle indicazioni pervenute dal Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna, proprietario dei beni oggetto degli interventi da realizzare sulla base del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui alla d.g.r. n. 69/15 del 23.12.2016 (cfr. relazione giunta a commento del comma 3 dell'art. 8 del progetto di legge).
- Il **comma 4** autorizza per il 2023 l'ulteriore spesa di euro 500.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1, cap. SC04.1737) per le finalità di cui all'art. 4, comma 6, della l.reg. n. 5/2016, ossia per far fronte alle spese per la gestione della Rete Natura 2000 e alla

¹⁰⁶ Si veda la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022.

concessione di contributi ai soggetti/enti gestori. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *“Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 4 dell’art. 8 del progetto di legge).

- Il **comma 5** autorizza, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1649) a favore del Comune di Ozieri per gli interventi di bonifiche ambientali e per il completamento della struttura per la realizzazione del progetto di sviluppo del Polo formativo per la filiera del cavallo "HGE Academy Sardegna". La copertura è individuata a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell’onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 6** autorizza per l’anno 2023 la spesa straordinaria di euro 480.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1) per il potenziamento della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, ripartita in:
 - a) euro 400.000 in spese correnti, quale contributo straordinario da destinarsi ai Centri di recupero o per il primo soccorso della Rete effettivamente operanti sul territorio (cap. SC08.9299);
 - b) euro 50.000 per la stipula di accordi con università e centri di ricerca per attività di supporto scientifico al coordinamento regionale della Rete (cap. SC09.1126);
 - c) euro 30.000 per spese destinate all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari (cap. SC09.1127).

La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). In punto di quantificazione della spesa, la relazione di accompagnamento al d.d.l. si limita ad evidenziare che *“la quantificazione dagli oneri nasce dalla valutazione dei costi che, ogni anno, vengono rendicontati nell’ambito delle convenzioni che stabiliscono l’operatività della Rete”* (cfr. relazione giunta a commento del comma 5 dell’art. 8 del progetto di legge).

- Il **comma 7** autorizza per il 2023 la spesa di euro 1.035.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1, cap. SC09.1138) per l’esecuzione di attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta

contro gli insetti e organismi nocivi ai fini della salvaguardia delle piante forestali. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio” (cap. SC08.6073). In punto di quantificazione della spesa, la relazione di accompagnamento al d.d.l. dà conto delle voci di costo considerate nella determinazione dell’onere complessivo (spesa acquisto prodotto e spesa attività di applicazione prodotto), al netto delle risorse già a disposizione per la medesima finalità nel bilancio regionale (cfr. relazione giunta a commento del comma 6 dell’art. 8 del progetto di legge).

- Il **comma 8** autorizza per l’anno 2023 la spesa di euro 150.000 (missione 09 - programma 02 - titolo 1, cap. SC08.9274) per l’attuazione del Programma “Man and Biosphere – MAB” dell’UNESCO. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio” (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. precisa che la quantificazione è stata effettuata sulla base della pregressa esperienza, che ha portato all’istituzione nel territorio regionale di una “Riserva della biosfera” e alla candidatura di due ulteriori territori per ottenere il medesimo riconoscimento (cfr. relazione giunta a commento del comma 7 dell’art. 8 del progetto di legge).
- Il **comma 9** autorizza per l’anno 2023 la spesa straordinaria di euro 200.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1, cap. SC04.2280) in favore delle Province per l’attività censuaria sulle specie lepore sarda, coniglio selvatico e pernice sarda svolta nelle zone autogestite di caccia nella stagione primaverile ed estiva 2023. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio” (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 8 dell’art. 8 del d.d.l.).
- Il **comma 11** autorizza per l’anno 2023 l’ulteriore spesa di euro 2.850.000 (missione 09 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.0309) per incrementare le risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 16, comma 8, della l.reg. n. 1/2023 (Contributo ai Comuni per la gestione/manutenzione dei parchi urbani). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio” (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. precisa

che la spesa è stata così quantificata per dare seguito, almeno per l'annualità 2023, alle richieste pervenute dalle amministrazioni comunali a valere sul bando approvato dalla Regione in attuazione dell'art. 16, comma 8, cit. (cfr. relazione giunta a commento del comma 9 dell'art. 8 del d.d.l.).

- Il **comma 12** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 3.900.000 (missione 09 - programma 01 - titolo 3) per incrementare le risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall'art. 16, comma 3, della l.reg. n. 1/2023 destinato alla *“progettazione di interventi di difesa costiera e di riqualificazione a favore degli enti locali per l'affidamento di incarichi professionali”*, in ragione di:
 - a) euro 1.300.000 a favore del Comune di Pula, per la progettazione delle opere di mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e tutela del compendio archeologico e morfologico di Nora-Torre di Sant'Efisio (cap. SC09.1128);
 - b) euro 600.000 a favore del Comune di Alghero, per la progettazione delle opere di difesa costiera del litorale urbano di Alghero da San Giovanni al porto di Fertilia (SC09.1129);
 - c) euro 2.000.000 a favore dei comuni beneficiari di cui all'avviso dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente pubblicato sul BURAS n. 32/2023 (cap. SC09.0446).

La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *“Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 10 dell'art. 8 del d.d.l.).

- Il **comma 13** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 250.000 per la gestione della Rete dei parchi e delle aree protette della Sardegna, da ripartire come segue:
 - a) euro 10.000 per spese finalizzate all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento della rete (missione 09 - programma 05 - titolo 2, cap. SC09.1130); la copertura è individuata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione;
 - b) euro 40.000 per la stipula di accordi e convenzioni con università, agenzie, enti e centri di ricerca o gli stessi enti facenti parte della rete ai fini di sviluppo di attività di carattere tecnico-scientifico nelle attività della rete (missione 09 - programma 05 -

titolo 1, cap. SC09.1131); la copertura è assicurata a valere sulle risorse del Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.6073);

c) euro 200.000 quale contributo a favore degli enti costituenti la Rete dei parchi e delle aree naturali protette della Sardegna (missione 09 - programma 05 - titolo 1, cap. SC09.1131); la copertura è assicurata secondo le medesime modalità di cui al punto precedente. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 11 dell'art. 8 del d.d.l.).

- Il **comma 14** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 150.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1, cap. SC09.1132) da destinarsi ad iniziative sperimentali a tutela e salvaguardia di specie ed habitat marini. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.6073). In punto di quantificazione della spesa, nella relazione di accompagnamento al d.d.l. si legge che *“La stima dei costi è fatta in funzione delle esperienze pregresse”* (cfr. relazione giunta a commento del comma 12 dell'art. 8 del d.d.l.).
- Il **comma 15** autorizza per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 2.200.000 (missione 09 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1133) a favore del Comune di Cagliari quale contributo per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area verde ricompresa tra il Polo universitario di viale Fra Ignazio, la via Don Bosco e il viale Merello. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. In punto di quantificazione della spesa, nella relazione di accompagnamento al d.d.l. si legge che *“La stima è stata effettuata sulla base di uno studio di fattibilità propedeutico alla riconversione del polo universitario e delle aree di riconnessione con il resto del tessuto urbano oggetto di una proposta di Accordo tra le istituzioni interessate”* (cfr. relazione giunta a commento del comma 13 dell'art. 8 del d.d.l.).
- Il **comma 16** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 850.000 (missione 09 - programma 02), di cui euro 250.000 quale spesa corrente (titolo 1, cap. SC09.0888) ed euro 600.000 quale spesa in conto capitale (titolo 2, cap. SC09.1134), per la gestione del Sistema informativo regionale ambientale della Sardegna (SIRA Sardegna). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha

contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 14 dell'art. 8 del d.d.l.).

- Il **comma 17** autorizza per il 2024 la spesa di euro 140.000 (missione 09 - programma 02 - titolo 1, cap. SC04.1607) per incrementare le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 12, della l.reg. n. 5/2016, come rifinanziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalla l.reg. n. 1/2023, relativa agli interventi del nucleo di coordinamento tecnico e organizzativo per contrastare e mitigare i cambiamenti climatici. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2024 in conto della medesima missione 09 - programma 02 - titolo 1. Più in particolare, dall'esame degli allegati alla delibera attuativa risulta essere stato ridotto - e quindi utilizzato a copertura - per il 2024 il capitolo SC04.1022, denominato *“Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale dell' Agenzia della conservatoria delle Coste (art. 16 L.R. 29 maggio 2007, n. 2)”*, mentre non vi è traccia di alcuna riduzione per l'esercizio 2023 (sebbene prevista dalla disposizione in commento e nonostante indicazioni in tal senso anche nella relazione di accompagnamento al d.d.l., nella quale viene chiarito che *“La variazione di spesa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, trovando la propria fonte di copertura finanziaria attraverso la riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo SC04.1607, secondo il prospetto sotto riportato”*).
- Il **comma 18** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 341.000 (missione 09 - programma 02 - titolo 1, cap. SC04.1593) per lo scorrimento della graduatoria relativa al bando per il finanziamento di progetti finalizzati alla cura e valorizzazione di beni comuni, destinato agli enti pubblici titolari di CEAS (Centri di educazione ambientale e alla sostenibilità) accreditati e non accreditati, pubblicato in attuazione della d.g.r. n. 30/52 del 30.9.2022. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.6073). Lo stanziamento consentirà appunto lo scorrimento integrale della graduatoria, consentendo di finanziare tutti i progetti valutati idonei (cfr. relazione giunta a commento del comma 16 dell'art. 8 del d.d.l.).
- Il **comma 19** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 500.000 e per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 1.000.000 (missione 09 - programma 02 - titolo 1, cap. SC04.1470) a favore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della

Sardegna (ARPAS) quale incremento del contributo funzionale di cui alla l.reg. n. 2/2023. A tale maggiore onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 20** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 20.000 (missione 09 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1648) in favore della Guardia costiera ausiliaria Odv Budoni quale contributo per l'acquisto di assorbenti in fibra di polipropilene, da utilizzare in caso di sversamenti di oli, idrocarburi, oc/df, chimici aggressivi e liquidi generici, sia sul suolo che sulle acque, e di kit anti versamento. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 21** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 330.000 (missione 09 - programma 01 - titolo 2, cap. SC08.8511) in favore del Comune di Isili quale contributo per la realizzazione dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al progetto definitivo-esecutivo denominato "*Realizzazione di un canale in località Zaurrai a salvaguardia del centro abitato*". La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 22** autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 09 - programma 02 - titolo 1, cap. SC08.7849) l'ulteriore spesa di euro 200.000 in favore dell'Agenzia FoReSTAS per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 5, comma 9, della l.reg. n. 48/2018. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione per l'onere 2023, mentre gli oneri per gli esercizi 2024 e 2025 trovano copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 23** ridetermina in euro 250.000 per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di euro 250.000 per l'anno 2023 prevista dall'art. 16, co. 9, della l.reg. n. 1/2023 (missione 09 - programma 01 - titolo 1), relativa ad attività "*finalizzate a studi, sperimentazioni, monitoraggi ed alla redazione del Piano di gestione della posidonia secondo quanto previsto all' articolo 1, commi 10 e 11, della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata)*". La copertura finanziaria è assicurata a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 24** integra l'art. 84 della l.reg. n. 9/2023, inserendo i commi 2-*bis* e 2-*ter*. Quest'ultimo, in particolare, prevede il trasferimento all'ARPAS delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6, comma 16, della l.reg. n. 22/2022 non impegnate/per le quali non si è proceduto al pagamento, al fine di garantire il corretto funzionamento della rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico (cd. RUR)¹⁰⁷. La tabella A allegata alla legge quantifica le suddette risorse in euro 902.728,24: la spesa è imputata alla missione 09 - programma 02 - titolo 1 (cap. SC09.2296), con copertura mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 11 - programma 01 - titolo 1 (cap. SC09.0095). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che le risorse accantonate nel Fondo salvaguardia equilibri sono state vincolate dall'art. 24, comma 1, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011, e risultano quindi specificamente destinate al finanziamento degli interventi "coperti" tramite prelievo dal predetto Fondo (articolo 10, comma 1; articolo 10, comma 3; articolo 10, comma 4; articolo 10, comma 6, lettera a); articolo 10, comma 6, lettera b); articolo 10, comma 6, lettera c); articolo 10, comma 7; articolo 10, comma 8; articolo 10, comma 9; articolo 10, comma 11; articolo 10, comma 12, lettera a); articolo 10, comma 12, lettera b);

¹⁰⁷ Il trasferimento delle risorse in questione trova la propria giustificazione nella circostanza che la competenza in materia di gestione della RUR sia passata dalla Direzione generale della Protezione civile all'ARPAS per effetto delle abrogazioni disposte dal comma 2 dell'art. 84 della l.reg. n. 9/2023.

articolo 10, comma 12, lettera c); articolo 10, comma 13, lettera b); articolo 10, comma 13, lettera c); articolo 10, comma 14; articolo 10, comma 16; articolo 10, comma 18).

Lo stesso dicasi in riferimento alle risorse confluite nella quota libera dell'avanzo, che per effetto dell'attribuzione del vincolo (art. 24, comma 6) risultano specificamente destinate alla realizzazione degli interventi con esse finanziati (art. 10, commi 2, 13, lett. a), 15, 20, 21, 22).

L'art. 11 reca "*Disposizioni in materia di protezione civile*". Per quanto di rilievo in questa sede, si richiama il **comma 2** della disposizione, il quale definanzia l'intervento concernente l'attivazione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile e le compagnie barracellari dirette alla prevenzione/lotta attiva agli incendi boschivi, previsto dall'art. 7, comma 17, della l.reg. n. 1/2023, per destinare una parte delle risorse stanziare per tale finalità, pari a complessivi euro 1.000.000, all'acquisto di mezzi spazzaneve e spargisale a servizio dei comuni montani, in ragione di euro 500.000 (**lett. a**)), e all'acquisto di mezzi per il potenziamento delle attività antincendio e di protezione civile, in ragione dei residui euro 500.000 (**lett. b**)). Contabilmente, ciò è avvenuto mediante le seguenti variazioni: in diminuzione la missione 09 – programma 05 – titolo 1, capitoli SC08.9642, SC08.9642, SC08.9642 e SC08.9642, per complessivi euro 1.000.000; in aumento la missione 09 – programma 01 – titolo 2, cap. SC09.0124, di euro 500.000 (**lett. a**)), e la missione 11 – programma 01 – titolo 2, cap. SC09.2297, di euro 500.000 (**lett. b**)). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

L'art. 12 reca "*Disposizioni in materia di programmazione e competitività*".

- Il **comma 1** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 10.000.000 (missione 14 - programma 03 - titolo 2, cap. SC09.1181) a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per lo sviluppo del laboratorio SarGrav (ospitato nella ex miniera di Sos Enattos, a Lula) e le infrastrutture dedicate ai progetti avviati. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente

descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 1 dell'art. 9 del d.d.l.).

- Il **comma 2** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 6.500.000 (missione 05 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1182) a favore della Fondazione Mont'ePrama per accelerare gli interventi di infrastrutturazione e valorizzazione del sistema archeologico integrato culturale del Sinis. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 2 dell'art. 9 del d.d.l.).
- Il **comma 3** autorizza per l'anno 2023, quale acconto per l'annualità 2024, la spesa di euro 600.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1184) a favore della Fondazione Sardegna Film commission al fine di garantire la prosecuzione del progetto Nuova animazione in Sardegna (NAS). La modalità di copertura è quella di cui al punto precedente (*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*). Anche in questo caso, si rileva che la relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 4 dell'art. 9 del d.d.l.).
- Il **comma 4** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 10.000.000 "a valere sulle risorse nella disponibilità della società SFIRS Spa quale finanziamento per lo scorrimento della graduatoria del bando "Aiuti alle imprese per la competitività (T3)" di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 8/19 del 20 febbraio 2018, destinato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI)". La copertura ad invarianza, mediante risorse già disponibili nel bilancio della SFIRS, non trova alcun riscontro nella documentazione a corredo della legge, rimanendo, così, indimostrata.
- Il **comma 5** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 250.000 (missione 14 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.1651) a favore dell'Istituto di ricerca genetica e biomedica del CNR, quale cofinanziamento del progetto denominato "Identificazione e validazione di RNA non codificanti funzionalmente rilevanti nello switching dell'emoglobina, come potenziali bersagli terapeutici per il trattamento della β -talassemia". La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Non risultano in

atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 6** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 440.000 (missione 14 - programma 1 - titolo 1, cap. SC09.1650) finalizzata al sostenimento di spese legali e di maturazione dei compensi spettanti ai soggetti gestori dei fondi di rotazione, in forza delle convenzioni in essere. Alla copertura di tale onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 7** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 11.288,06 (missione 14 - programma 01 - titolo 2, cap. SC08.9833) per il completamento delle attività inerenti ai Progetti di filiera e di sviluppo locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL), ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della l.reg. n. 3/2009 (*“Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”*), in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 50/10 del 21 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, e n. 38/22 del 18 settembre 2013. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 8** autorizza, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la spesa di euro 4.000.000 (missione 14 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1646), a valere sulle risorse di cui all'art. 15, comma 4, della l.reg. n. 3/2022 (destinate al supporto delle comunità di progetto), in favore dei soggetti attuatori dei progetti di sviluppo territoriale e degli interventi programmati nell'ambito della programmazione territoriale e della Strategia nazionale aree interne (SNAI), per il funzionamento dei relativi uffici unici. In particolare, le risorse per far fronte alla spesa autorizzata sono state individuate mediante riduzione dei capitoli SC08.9555 (- 1.000.000) e SC08.9556 (- 3.000.000) nell'ambito della medesima

missione 14 – programma 01 – titolo 1. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che le risorse accantonate nel Fondo salvaguardia equilibri sono state vincolate dall'art. 24, comma 1, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011, e risultano quindi specificamente destinate al finanziamento degli interventi "coperti" tramite prelievo dal predetto Fondo (articolo 12, comma 1; articolo 12, comma 2; articolo 12, comma 3; articolo 12, comma 7).

L'art. 13 reca *"Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14 del 2015 e alla legge regionale n. 5 del 2016 in materia di consorzi di garanzia fidi"*. Il **comma 2**, in particolare, modifica e integra l'art. 4 della l.reg. n. 5/2016, inserendovi il nuovo comma 19-bis che autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1609) a favore delle aziende operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione, per agevolarne l'accesso al credito ai sensi del comma 19 della disposizione. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione, al riguardo si osserva che non si tratta di spesa continuativa o permanente. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che l'art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

L'art. 14 reca *"Disposizioni in materia di artigianato, turismo e commercio"*.

- Il **comma 1** autorizza, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 21.000.000 per la concessione di contributi alle imprese artigiane di cui all'art. 7, comma 4, della l.reg. n. 48/2018: quanto a euro 20.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale (missione 14 - programma 01 - titolo 2, cap. SC08.8533) ed euro 1.000.000 per la concessione di contributi in conto interessi e per i relativi oneri istruttori (missione 14 - programma 01 - titolo 1, cap. SC08.9697). La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap.

SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 1 dell'art. 10 del progetto di legge).

- Il **comma 2** autorizza, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa complessiva di euro 4.050.000, di cui euro 3.600.000 per la concessione di contributi in conto capitale (missione 14 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1656) ed euro 450.000 per la concessione di contributi in conto interessi e per i relativi oneri istruttori (missione 14 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1655), al fine dell'espletamento del pregresso maturato relativo alla concessione di contributi alle imprese artigiane di cui all'art. 7, comma 4, della l.reg. n. 48/2018. La copertura della spesa in conto capitale è assicurata attingendo alla quota libera dell'avanzo dell'esercizio precedente; mentre alla copertura della spesa corrente si provvede mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 3** autorizza, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 21.000.000 per la concessione di contributi alle imprese commerciali: quanto a euro 20.500.000 per la concessione di contributi in conto capitale (missione 14 - programma 02 - titolo 2, cap. SC08.9136) ed a euro 500.000 per i relativi oneri istruttori (missione 14 - programma 02 - titolo 1, cap. SC08.9551). La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 2 dell'art. 10 del progetto di legge).
- Il **comma 5** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.656.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 1, cap. SC01.1074) quale contributo agli enti locali per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.reg. n. 7/2005 (v. art. 25 l.reg. n. 7 cit.). La norma ha l'obiettivo di consentire di saldare quanto dovuto dalla Regione in relazione ai costi sostenuti dai comuni nel corso del 2016 per le retribuzioni dei dipendenti ex Enti Provinciali per il Turismo e Aziende Autonome di Soggiorno, transitati negli enti locali a seguito di

apposito accordo con la RAS in attuazione degli artt. 23-25 della l.reg. n. 5/2007. Tanto emerge dalla relazione di accompagnamento al d.d.l., la quale contiene altresì una sintetica rappresentazione dell'iter seguito nella quantificazione della spesa (cfr. relazione giunta a commento del comma 3 dell'art. 10 del progetto di legge). La copertura è assicurata mediante le risorse stanziare per il 2023 nel Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.6073).

- Il **comma 6** prevede di destinare le risorse stanziare in bilancio per gli anni 2024 e 2025 ai sensi della l.reg. n. 21/2015¹⁰⁸ alla stipula di un contratto biennale con le società sportive professionistiche Cagliari calcio, Dinamo Sassari, Olbia Calcio e Torres Calcio finalizzato alla realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna (missione 07 - programma 01 - titolo 1). Si rileva la neutralità finanziaria della legge, collegata alla nuova - più precisa - funzionalizzazione di risorse già considerate in bilancio.
- Il **comma 7** autorizza per l'anno 2023 l'ulteriore spesa di euro 1.500.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.2287) per incrementare le risorse destinate ai comuni per l'organizzazione di eventi di Capodanno, stanziare con la l.reg. n. 1/2023 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della medesima legge (cfr. tabella D relativa a "Contributi e trasferimenti correnti", che già aveva previsto risorse per euro 1.000.000 nel 2023). La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 5 dell'art. 10 del progetto di legge).
- Il **comma 9** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 200.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1653) a favore del Comune di La Maddalena, in qualità di capofila dell'associazione Rete Porti Sardegna, per l'attività di promozione del turismo nautico e della portualità turistica sarda. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle

¹⁰⁸ La quale autorizza la Regione ad "effettuare le spese necessarie per la realizzazione e la veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna per il tramite delle società sportive professionistiche aventi sede nel territorio regionale, che dispongono di canali e strategie di comunicazione dotati di notevole efficacia, con un'elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato" (art. 1, comma 1).

risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 10** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.300.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1654) a favore dei soggetti beneficiari della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (*“Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”*), per le manifestazioni di grande interesse turistico, *“Cartellone dello spettacolo e della cultura”*, per l'anno 2020, di cui alle determinazioni del direttore del Servizio supporti direzionali e trasferimenti, dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio n. 1352 del 1° dicembre 2020, n. 1373 del 4 dicembre 2020 en. 1480 del 22 dicembre 2020, successivamente revocate in conseguenza della sentenza del TAR Sardegna n. 598/2021, che abbiano regolarmente svolto e rendicontato nei termini di legge l'attività oggetto del finanziamento e che siano stati esclusi, o inseriti con minore importo, nella nuova graduatoria dei beneficiari pubblicata il 20 luglio 2022 dal commissario ad acta nominato dalla Prefettura di Cagliari, in attuazione della medesima sentenza. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 11** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 250.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1654) per lo scorrimento della graduatoria approvata dal commissario ad acta e pubblicata in data 29 luglio 2022, a favore dei beneficiari dei contributi banditi dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.reg. n. 7/1995, *“Cartellone dello spettacolo e della cultura”*, a seguito dell'annullamento della graduatoria originaria disposto dalle sentenze TAR Sardegna n. 598/2021 e n. 3/2022. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). Non

risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 13** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 7.500.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 2, cap. SC06.0238) per la concessione di contributi in favore di privati ed enti locali finalizzati alla realizzazione di alberghi diffusi e ospitalità diffusa avverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nelle zone omogenee. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che le risorse accantonate nel Fondo salvaguardia equilibri sono state vincolate dall'art. 24, comma 1, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011, e risultano quindi specificamente destinate al finanziamento degli interventi "coperti" tramite prelievo dal predetto Fondo (articolo 14, comma 1; articolo 14, comma 2 per euro 450.000; articolo 14, comma 3; articolo 14, comma 5; articolo 14, comma 7; articolo 14, comma 9; articolo 14, comma 10; articolo 14, comma 11).

Lo stesso dicasi in riferimento alle risorse confluite nella quota libera dell'avanzo, che per effetto dell'attribuzione del vincolo (art. 24, comma 6) risultano specificamente destinate alla realizzazione degli interventi con esse finanziati (art. 14, commi 2 e 13).

L'art. 15 reca "*Disposizioni in materia di lavoro*".

- Il **comma 1** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 8.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.1141) quale integrazione delle risorse destinate ad aiuti a sostegno dell'occupazione nella filiera turistica, in particolare a ulteriore finanziamento dell'avviso pubblico a sportello "Destinazione Sardegna Lavoro 2023" approvato con determinazione n. 4000 del 7 agosto 2023 del direttore del Servizio "*Attuazione Delle Politiche Per Le Pa, Le Imprese E Gli Enti Del Terzo Settore*". La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (cap. SC08.6073). La dotazione complessiva sale, così, per effetto del co-finanziamento regionale, a complessivi euro 48.000.000. La relazione di accompagnamento al d.d.l. descrive la misura in commento, sul presupposto che la dotazione originaria di euro 40.000.000 (fondi PR FSE+ Sardegna 2021-2027, a valere sulla Priorità 1. "Occupazione",

Obiettivo specifico a)), alla luce della pregressa esperienza (precedenti annualità degli Avvisi DSAL), risulti “sicuramente insufficiente a soddisfare i potenziali beneficiari” (cfr. relazione della giunta a commento del comma 1 dell’art. 11 del progetto di legge).

- Il **comma 2** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 6.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.1142) quale integrazione delle risorse destinate a finanziare percorsi formativi riguardanti specifici profili professionali che ricadono in settori ad elevato potenziale di sviluppo, in particolare a ulteriore finanziamento dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 3413 dell’11 luglio 2023 del direttore del Servizio “Attuazione Delle Politiche Per I Cittadini”. La copertura è assicurata mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La dotazione complessiva sale, così, per effetto del co-finanziamento regionale, a complessivi euro 21.000.000. La relazione di accompagnamento al d.d.l. descrive la misura in commento, senza nulla precisare in ordine ai suoi presupposti e agli effetti attesi.
- Il **comma 3** autorizza per l’anno 2024 la spesa di euro 500.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC08.8970) per la prosecuzione dell'intervento di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), della l.reg. n. 30/2020, ossia per l’erogazione di trasferimenti a favore di ASPAL diretti alla concessione alla Provincia di Sassari di somme destinate all'attivazione di un progetto di politiche attive in favore degli ex dipendenti SICES. A tale onere si fa fronte mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. In punto di quantificazione della spesa, la relazione di accompagnamento al d.d.l. dà conto delle voci di costo considerate nella determinazione dell’onere complessivo (cfr. relazione giunta a commento del comma 3 dell’art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 5** autorizza, per l'anno 2024, la spesa di euro 4.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC08.8730) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 6, comma 38, della l.reg. n. 48/2018, a favore dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo destinatari di procedura di licenziamento collettivo, attualmente impiegati nei cantieri di lavoro presso i comuni. L’onere trova copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103

- Adeguamento fabbisogno. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 5 dell’art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 6** autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 460.000 (missione 12 - programma 02 - titolo 1, cap. SC08.7903) per la prosecuzione del Programma pluriennale degli interventi finalizzati all'occupazione, al superamento della precarietà e all'inclusione sociale dei lavoratori diversamente abili, previsto dal Progetto “Labor@bile” ex art. 8, comma 46, l.reg. n. 48/2018. L’onere trova copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. precisa che la spesa è stata così quantificata in base alla pregressa esperienza, stimando un costo di euro 20.000 pro capite, che consente l’attivazione di un cantiere occupazionale di 12 mesi per ciascuno dei 23 destinatari dell’intervento.
 - Il **comma 7** autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 165.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC06.1608) per la prosecuzione dell'intervento di cui all'art. 8, comma 4, lettera a), l.reg. n. 22/2020, in modo da garantire la continuazione del piano di accompagnamento alla pensione previsto dalla norma citata in favore dei lavoratori ex Legler cessati dagli ammortizzatori sociali e privi di altre misure di sostegno del reddito. L’onere trova copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 7 dell’art. 11 del progetto di legge).
 - Il **comma 8** autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 96.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC08.8692) per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 7, l.reg. n. 22/2020, al fine di consentire l’ulteriore attuazione del "*Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore cartario ex Cartiera di Arbatax e della Provincia di Nuoro e azioni di sviluppo locale*". Dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. si evince che trattasi di n. 3 lavoratori, il cui costo è stato stimato in euro 32.000 pro capite, per un impiego di 36 ore e 12 mesi (cfr. relazione giunta a commento del comma 6 dell’art. 11 del progetto di legge). L’onere trova copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*.

- Il **comma 9** autorizza per l'anno 2023, quale anticipazione per l'anno 2024, la spesa di euro 732.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC06.1608) in favore dell'ASPAL, per la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori dell'area industriale di Portovesme previsti dall'art. 2 della l.reg. n. 9/2019, tramite il trasferimento delle risorse ai comuni già coinvolti nel programma di riqualificazione/ricollocazione dei n. 36 lavoratori Alcoa e Indotto, ex-Ila, indotto Eurallumina. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. descrive la misura in esame senza nulla specificare in punto di quantificazione e copertura (cfr. relazione giunta a commento del comma 8 dell'art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 10** autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 1.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.0474) per la prosecuzione dell'intervento in favore dei lavoratori della Tossilo s.p.a. di cui all'art. 12, comma 10, l.reg. n. 1/2023. L'onere trova copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 9 dell'art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 11** autorizza per gli anni 2023 e 2024 la spesa di euro 100.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1, cap. SC08.6547) per garantire continuità e consentire l'implementazione del progetto del consorzio regionale Alimentis (art. 8, comma 28, l.reg. n. 1/2018). La copertura è assicurata per l'onere 2023 a valere sulle risorse del "Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio" (cap. SC08.6073), per l'onere 2024 mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. descrive la misura in esame senza nulla specificare in punto di quantificazione e copertura (cfr. relazione giunta a commento del comma 10 dell'art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 12** autorizza per ciascuno degli anni 2023 e 2024 l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1, cap. SC05.1068), quale incremento dei contributi annuali per il funzionamento e le attività in favore dei soggetti individuati dagli artt. 7 (circoli di emigrati sardi), 8 (associazioni di tutela degli emigrati), 9 (federazione delle associazioni di tutela) e 12 (federazione dei circoli) della l.reg. n. 7/1991 ("L'emigrazione"). La copertura è assicurata per l'onere 2023 a valere sulle risorse del

“Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio” (cap. SC08.6073), per l’onere 2024 mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista, limitandosi ad esplicitare le motivazioni del disposto incremento di risorse senza, però, metterle in specifica correlazione con la quantificazione della spesa (cfr. relazione giunta a commento del comma 11 dell’art. 11 del progetto di legge).

- Il **comma 13** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 120.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.1657) quale contributo straordinario all'Istituto dei ciechi della Sardegna, per la realizzazione di un osservatorio regionale sulla disabilità visiva. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell’avanzo di amministrazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 12 dell’art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 14** autorizza a decorrere dall’anno 2023 la spesa annua di euro 1.535.700,77 (missione 15 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1144) quale incremento del contributo di funzionamento dell'ASPAL da destinare ai fondi di progressione dell’Agenzia, per garantire, in particolare, *“a far data dal 1° gennaio 2023, lo scorrimento della graduatoria per le progressioni annualità 2021-2023”*. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione si provvede: per gli esercizi ricadenti nel triennio 2023-2025, mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*; per gli esercizi successivi, si prevede di attingere alla quota parte disponibile delle entrate di cui all’art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. si limita a richiamare la misura in commento, senza nemmeno descriverla (cfr. relazione giunta in relazione al comma 13 dell’art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 15** autorizza, per l’anno 2023, la spesa complessiva di euro 9.500.000 (missione 15 - programma 02 - titolo 1) per la realizzazione di percorsi formativi altamente professionalizzanti nei settori caratterizzanti dell'economia della Sardegna; in particolare, per tale finalità, la Regione è autorizzata ad attivare i seguenti interventi, mediante avvisi pubblici rivolti alle agenzie formative:
 - a) accademie di formazione, per un importo pari ad euro 8.500.000 (cap. SC09.1145);

b) centro di formazione arti varie, per un importo pari a euro 1.000.000 (cap. SC09.1146).

La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento dei commi 14 e 15 dell'art. 11 del progetto di legge).

- Il **comma 17** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 2.000.000 (missione 15 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1661) in favore delle associazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative operanti in Sardegna, per l'attivazione di piani formativi finalizzati all'accrescimento delle opportunità di accesso delle imprese sarde ai mercati internazionali. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). Anche in questo caso, la relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 16 dell'art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 18** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 400.000 (missione 15 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1149), comprensiva dell'acconto per l'anno 2024, in favore del Comune di Gadoni (in qualità di capofila) per la realizzazione di un programma sperimentale di formazione rivolto ai giovani del territorio nel sito minerario di "*Funtana Raminosa*". La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 18 dell'art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 19** autorizza per l'anno 2023, quale acconto per l'anno 2024, la spesa di euro 200.000 (missione 15 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1150) in favore dell'Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano, per l'attivazione di percorsi formativi inerenti al settore agro-alimentare finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle tipicità del territorio dell'Unione dei comuni. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. si limita a richiamare la misura in commento, senza nemmeno descriverla (cfr. relazione giunta in relazione al comma 19 dell'art. 11 del progetto di legge).

- Il **comma 20** dispone l'incremento di euro 1.000.000 per il 2023 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 19, della l.reg. n. 1/2023, relativa all'attivazione di corsi di formazione per Operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito (missione 15 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.0755). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). Nella relazione di accompagnamento al d.d.l. si legge che le risorse aggiuntive stanziare garantirebbero la formazione di "*oltre 300 futuri OSS per l'annualità 2023*", senza una stima delle voci di costo in cui si articola l'onere in questione (cfr. relazione giunta a commento del comma 20 dell'art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 21** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 2.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.1151) per la concessione di un contributo, sino ad un massimo di euro 800, quale ristoro delle spese sostenute da soggetti disoccupati per la frequenza delle attività formative. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 21 dell'art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 22** autorizza per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la spesa di euro 2.640.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.1152) per l'erogazione di un'indennità ad integrazione del reddito a favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa della Sardegna (Portovesme e Porto Torres) percettori della mobilità in deroga ai sensi all'art. 44, comma 11 *bis*, d.lgs. n. 148/2015. La copertura è assicurata: per il 2023, a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione; per il 2024, a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. La disposizione fissa in euro 500 mensili la misura massima dell'indennità, consentendo così l'integrazione della mobilità in deroga in favore di tutti i n. 440 lavoratori beneficiari della misura (cfr. relazione giunta a commento del comma 22 dell'art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 23** autorizza a decorrere dall'anno 2023 la spesa di euro 200.000 annui (missione 12 - programma 05 - titolo 1, cap. SC05.0585) per integrare la dotazione finanziaria annuale relativa ai contributi, concorsi e sussidi agli istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti che svolgono attività assistenziale a favore dei lavoratori (l.reg. n. 29/1956 e art. 8, comma 35, l.reg. n. 5/2017). La copertura è assicurata:

per l'onere 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per l'onere 2024 e 2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 23 dell'art. 11 del progetto di legge).

- Il **comma 24** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 1.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC06.1544) per integrare la dotazione finanziaria dell'avviso pubblico a sportello (annualità 2023) relativo all'erogazione di contributi in conto occupazione in favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B, ai sensi dell'art. 19 della l.reg. n. 16/1997. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). Dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. si desume che lo stanziamento di risorse aggiuntive è funzionale a consentire l'accoglimento di tutte le istanze pervenute, cui è stata parametrata la quantificazione della spesa (cfr. relazione giunta a commento del comma 24 dell'art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 25** autorizza a decorrere dall'anno 2024 la spesa di euro 1.000.000 (missione 15 - programma 02 - titolo 1, cap. SC01.8301) per finanziare l'iscrizione alla lista speciale di cui all'art. 6, comma 1, lett. f), della l.reg. n. 3/2008 ("*Legge finanziaria 2008*") del personale già operante nel comparto della formazione professionale ai sensi della l.reg. n. 47/1979 ("*Ordinamento della formazione professionale in Sardegna*"), dipendente di agenzie formative e titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro la data del 31 dicembre 2012, che abbia inoltrato regolare istanza al competente Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro il 31.12.2018. Alla copertura dell'onere si provvede: per il 2024 e il 2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. stima in euro 2.300.000 il costo annuo di attuazione della norma, giungendo ad una

quantificazione pari a euro 1.000.000 al netto delle “*minori spese derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro nel frattempo intervenute negli ultimi anni*” (cfr. relazione giunta a commento del comma 25 dell’art. 11 del progetto di legge).

- Il **comma 27** autorizza a decorrere dal 2023 una spesa di euro 200.000 (missione 15 - programma 01 - titolo 1, cap. SC05.0587) per integrare le risorse destinate all’erogazione di contributi diretti a garantire le attività e le iniziative delle organizzazioni dei lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale della Regione (l.reg. n. 31/1978 e art. 63 l.reg. n. 13/1991). La copertura è assicurata: per l’onere 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per l’onere 2024 e 2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all’art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 27 dell’art. 11 del progetto di legge).
- Il **comma 28** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 150.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.1660) in favore delle Case circondariali di Uta e Bancali per l'attivazione di percorsi riabilitativi e formativi¹⁰⁹. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*” (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell’onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 29** autorizza, per l'anno 2024, la spesa di euro 300.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.1684) in favore dell'Istituto penale minorile di Quartucciu per il progetto, l'allestimento e il funzionamento di laboratori professionalizzati. L’onere trova copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di

¹⁰⁹ In particolare, per la predisposizione di laboratori di sartoria, parrucchieri e acconciatori rivolti alle detenute e ai detenuti.

quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 30** autorizza, per l'anno 2024, l'ulteriore spesa di euro 60.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.0440) per la costituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale per la predisposizione di un programma di sviluppo per le zone svantaggiate della Sardegna ai sensi dell'art. 12, comma 11, della l.reg. n. 1/2023, che per tale finalità già aveva stanziato euro 100.000 per l'anno 2023. L'onere trova copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 31** autorizza, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 (missione 16 - programma 01- titolo 1, cap. SC09.0463)¹¹⁰ per l'erogazione di contributi sul costo del lavoro in favore delle aziende ortofrutticole, ai sensi dell'art. 12, comma 12, della l.reg. n. 1 del 2023 (che già aveva previsto per il medesimo esercizio uno stanziamento di eguale importo). La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 32** autorizza, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC09.1659) per la prosecuzione dei cantieri occupazionali nei comuni aventi popolazione non inferiore ai 25.000 abitanti ai sensi dell'art. 10, comma 16, lett. c), e comma 17, della l.reg. n. 17/2021. L'onere trova copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 34** autorizza, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa complessiva di euro 15.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1, cap. SC08.8708) per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 14 della l.reg. n. 22/2020 relativi al Fondo "(R)ESISTO". L'onere trova copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento*

¹¹⁰ In ragione di euro 1.000.000 in favore delle aziende con codice Ateco 10.39.00 (Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi) ed euro 1.000.000 in favore delle aziende con codice Ateco 01.63.00 (Attività successive alla raccolta).

fabbisogno. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula, come suggerito dalla Seconda Commissione consiliare in sede di parere sul testo del d.d.l.

- Il **comma 36** autorizza, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.000.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.1658) in favore della Caritas diocesana di Cagliari, per l'attivazione di interventi finalizzati all'integrazione socioeconomica, culturale e abitativa degli immigrati. L'onere trova copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che le risorse accantonate nel Fondo salvaguardia equilibri sono state vincolate dall'art. 24, comma 1, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011, e risultano quindi specificamente destinate al finanziamento degli interventi "coperti" tramite prelievo dal predetto Fondo (articolo 15, comma 1; articolo 15, comma 2; articolo 15, comma 9; articolo 15, comma 11; articolo 15, comma 12; articolo 15, comma 15, lettera a); articolo 15, comma 15, lettera b); articolo 15, comma 17; articolo 15, comma 18; articolo 15, comma 19; articolo 15, comma 20; articolo 15, comma 23; articolo 15, comma 24; articolo 15, comma 27; articolo 15, comma 28).

Lo stesso dicasi in riferimento alle risorse confluite nella quota libera dell'avanzo, che per effetto dell'attribuzione del vincolo (art. 24, comma 6) risultano specificamente destinate alla realizzazione degli interventi con esse finanziati (art. 15, commi 13, 21, 22, 31).

L'**art. 16** reca "*Norme in materia di personale dell'Amministrazione regionale, agenzie ed enti del sistema Regione*".

- Il **comma 5** autorizza a decorrere dal 2023 la spesa di euro 319.000 annui (missione 20 - programma 03 - titolo 1, cap. SC08.9901) ad ulteriore integrazione delle risorse destinate, a regime, alla contrattazione collettiva regionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.reg. n. 22/2022, come modificato dall'art. 7, comma 12, della l.reg. n. 1/2023. Quest'ultima già aveva stanziato risorse aggiuntive per la finalità in esame, pari ad euro 3.199.000; per effetto della disposizione in commento, quindi, l'importo cumulativo dello stanziamento aggiuntivo per la contrattazione passa a complessivi euro 3.518.000. La misura è coperta

ad invarianza finanziaria, mediante ricorso alle risorse già stanziare nell'ambito della missione 20 – programma 03 – titolo 1 – Fondo oneri CCRL, per gli anni 2023-2025; per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula, e che dimostrino l'ipotizzata invarianza finanziaria.

- Il **comma 9** autorizza, a decorrere dal 2023, la spesa di euro 1.150.000 (missione 20 - programma 03 - titolo 1, cap. SC08.9901) destinata alla contrattazione collettiva dell'area del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. La copertura è assicurata per gli oneri del triennio a valere sulle maggiori entrate allocate al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*; mentre, per gli anni successivi al 2025, si prevede di attingere alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

L'art. 17 reca "*Iscrizione al FITQ del personale in servizio al 22 gennaio 2022*". La disposizione autorizza, a decorrere dal 2024, la spesa annua di euro 2.978.000 (missione 20 - programma 03 - titolo 1, cap. SC08.9931) per finanziare l'iscrizione al FITQ (Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza) anche del personale assunto antecedentemente al 22 gennaio 2022 non iscritto al FITQ o ad altri fondi integrativi del trattamento pensionistico o previdenziale con contribuzione da parte del datore di lavoro alla data di entrata in vigore della l.reg. n. 17 del 2021. La copertura è assicurata per gli oneri 2024 e 2025 a valere sulle maggiori entrate allocate al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*, mentre, per gli anni successivi al 2025, si prevede di attingere alla quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. Dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. si evince che l'onere è stato così quantificato sulla base del costo annuo di iscrizione per singola unità di personale, considerato un contingente di complessivi n. 2611 dipendenti, escluso il personale degli enti che finanziano la spesa per il personale con risorse proprie, i quali provvedono all'iscrizione al FITQ regionale del rispettivo personale attingendo alle

disponibilità del proprio bilancio ai sensi del comma 5 dell'art. 119 della l.reg. n. 9/2023 (la citata relazione quantifica, in particolare, i costi a carico del bilancio di AREA, per l'iscrizione di n. 82 dipendenti, stimati in complessivi euro 102.580,62). La disposizione rappresenta un ulteriore sviluppo, in sequenza, delle disposizioni contenute nell'art. 5 della l. reg. n. 17/2021 (v. deliberazione di questa Sezione di controllo n. 127/RQ/2022), e di quelle contenute al capo IX (artt. 115-119) concerne "*Disposizioni in materia di FITQ*" della l. reg. n. 9/2023 esaminata nella presente Relazione. In questa sede la Sezione si limita a osservare che trattandosi di una spesa permanente e continuativa, il legislatore regionale ha correttamente provveduto a definire l'onere a regime e a stabilire, prudenzialmente, la platea dei beneficiari della misura, mentre le coperture finanziarie non appaiono sufficientemente sicure. Invero, non vi è alcuna proiezione, anche minima, per le entrate di cui all'art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione, mentre per le entrate straordinarie allocate al Titolo 1 – Tipologia 103, è necessario valutare che le stesse non rappresentano coperture stabili e si rivelano inadeguate a garantire la copertura dei correlati oneri derivanti dalle spese di personale o assimilabili, come nel caso in esame, che appaiono di natura strutturale.

L'art. 18 reca "*Disposizioni finanziarie in materia di pubblica istruzione*".

- Il **comma 1** autorizza, per l'anno 2024, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (missione 04 - programma 01 - titolo 1, cap. SC02.0051) quale integrazione del contributo a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per far fronte alle spese di gestione e agli oneri per il personale relativi all'anno scolastico 2023/2024. A tale maggiore onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. spiega la genesi della misura, e da essa si evince che la quantificazione della spesa è stata parametrata alla decurtazione subita dallo stanziamento in conto competenza 2023, destinato appunto all'acconto del contributo per l'anno scolastico 2023/2024, in conseguenza della necessità di reperire risorse aggiuntive da destinare, specificamente, alle scuole monosezione per l'anno scolastico precedente (cfr. relazione giunta a commento del comma 1 dell'art. 13 del d.d.l.).
- Il **comma 2** autorizza, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (missione 04 - programma 06 - titolo 1, cap. SC02.0102) quale contributo agli enti locali per il supporto

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio (art. 73, comma 5, lettera c), l.reg. n. 9/2006). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio” (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 2 dell’art. 13 del progetto di legge).

- Il **comma 3** autorizza, per l'anno 2023, quale acconto per l'anno 2024, la spesa di euro 1.200.000 (missione 04 - programma 02 - titolo 1, cap. SC02.0013) a favore delle istituzioni scolastiche statali e non statali paritarie ad integrazione delle risorse che finanziano gli interventi della "Linea Aiutiamoci" dell’avviso pubblico "Progressi", destinata a promuovere azioni di sostegno psicologico, pedagogico, educativo e di mediazione interculturale degli studenti. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio” (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. precisa che la quantificazione è stata operata considerando il costo di realizzazione per singolo progetto (euro 40.000) ed il numero di progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza delle risorse (“circa” 30).
- Il **comma 4** autorizza, per l'anno 2024, l'ulteriore spesa di euro 100.000 (missione 04 - programma 04 - titolo 1, cap. SC02.0341) a favore delle Università della terza età della Sardegna, a titolo di concorso alle spese necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali, di carattere prettamente culturale, ai sensi dell'art. 2 l.reg. n. 12/1992. A tale maggiore onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 4 dell’art. 13 del progetto di legge).
- Il **comma 5** autorizza, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ulteriore spesa di euro 60.000 (missione 04 - programma 04 - titolo 2, cap. SC09.0959) quale contributo agli investimenti alle Università della terza età. Nella relazione di accompagnamento al d.d.l. si legge che “La norma non prevede nuovi oneri di finanza pubblica”, da intendere in termini di copertura della spesa ad invarianza, mediante risorse già sussistenti in bilancio e, in particolare, mediante riduzione delle risorse iscritte in conto della medesima missione 04

- programma 04 – titolo 2, cap. SC08.9461 (cfr. relazione giunta a commento del comma 5 dell’art. 13 del progetto di legge).
- Il **comma 6** autorizza, per l’anno 2023, l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 (missione 04 - programma 06 – titolo 1, cap. SC02.0030) a favore degli enti locali per la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del “*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*” (cap. SC08.6073). Dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. si desume che nella valutazione dell’onere sono stati considerati i dati indicati nel sito del Ministero dell’ambiente, dai quali risulta un incremento del costo del gasolio alla data del 16.10.2023 di circa il 10% rispetto al valore rilevato alla data del 01.01.2023, sebbene lo stanziamento aggiuntivo superi, per importo, il 10% dello stanziamento originario, pari ad euro 8.304.100,00 per ciascun esercizio del triennio (cfr. relazione giunta a commento del comma 6 dell’art. 13 del progetto di legge).
 - Il **comma 7** autorizza, per l’anno 2023, la spesa di euro 1.170.000 (missione 04 - programma 07 - titolo 2, cap. SC09.1178) a favore dei comuni, singoli o associati, risultati idonei nella procedura pubblica approvata dalla Regione per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di scuolabus omologati per il servizio trasporto scolastico nell’anno 2023, ma che non hanno beneficiato del contributo per carenza di risorse. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell’avanzo di amministrazione. Lo stanziamento ha carattere aggiuntivo e di co-finanziamento rispetto alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 che hanno consentito il finanziamento dei primi sette enti in graduatoria; le risorse regionali consentono la soddisfazione integrale delle richieste di contributo, coprendo la spesa anche in riferimento ai residui n. 9 enti, sulla base di un costo per ciascun mezzo stimato in euro 130.000 (cfr. relazione giunta a commento del comma 7 dell’art. 13 del progetto di legge).
 - Il **comma 8** autorizza, per l’anno 2023, la spesa di euro 1.500.000 (missione 04 - programma 02 – titolo 1, cap. SC02.0013) a favore delle istituzioni scolastiche statali e non statali paritarie per integrare le risorse necessarie a finanziare gli interventi della "Linea Digitiamo!" dell’avviso pubblico "Progressi", destinata a promuovere il rafforzamento delle competenze digitali degli studenti. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell’avanzo di amministrazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. precisa

che la quantificazione è stata operata considerando la sovvenzione massima per singolo progetto (euro 20.000) ed il numero di progetti ammessi ma non finanziabili per carenza delle risorse (“*all’incirca*” 75).

- Il **comma 9** autorizza, per l'anno 2024, la spesa complessiva di euro 50.000 (missione 04 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1179) in favore dell'autonomia scolastica "Liceo classico e scientifico Euclide" con sede in Cagliari per la realizzazione del Progetto “Astro Sardegna”, volto a migliorare e accrescere le conoscenze scientifiche e umanistiche. A tale onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 9 dell’art. 13 del progetto di legge).
- Il **comma 10** autorizza per l’anno 2023 l’ulteriore spesa di euro 4.100.000 (missione 04 - programma 04 - titolo 1, cap. SC08.6644) destinata al finanziamento delle borse di studio universitarie. La tabella A riporta due modalità di copertura differenti: euro 2.600.000 trovano copertura a valere sulle risorse del *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); euro 1.500.000, invece, sono ricavati dalla riduzione delle risorse iscritte in conto della medesima missione 04 - programma 04 - titolo 1, cap. SC02.0324, “*Contributo all'ERSU di Cagliari ai fini della realizzazione del secondo lotto del Campus universitario di Viale La Plaia (art. 5, comma 22, L.R. 5 novembre 2018, n. 40)*”. Dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. si desume che la spesa è stata così quantificata al fine di soddisfare integralmente le richieste di borsa di studio degli studenti idonei in graduatoria, aumentati per effetto dell’incremento degli importi delle soglie ISEE e ISPE, considerato altresì l’aumento degli importi delle borse di studio di cui al d.m. n. 203/2023.
- Il **comma 11** autorizza per l’anno 2024 l’ulteriore spesa di euro 250.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1, cap. SC03.0127) per l’erogazione dei finanziamenti annuali ai Centri per i Servizi Culturali UNLA e Società Umanitaria di Cagliari, Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano per il funzionamento dei Centri e delle relative biblioteche, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. p), l.reg. n. 14/2006. A tale onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non

risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 12** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 250.000 a favore del Conservatorio di musica di Sassari "Luigi Canepa" e di euro 250.000 a favore del Conservatorio statale di musica di Cagliari "Giovanni Pierluigi da Palestrina" quale contributo per spese di funzionamento (missione 04 - programma 04 - titolo 1, cap. SC08.9292 e cap. SC09.2284). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 13** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 130.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1689) a favore del Comune di Sassari quale contributo per l'erogazione di sostegni da destinarsi ai 13 Gremi di Sassari, per il loro funzionamento e la realizzazione di progetti di promozione turistico-culturale. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 14** autorizza la spesa complessiva di euro 200.000 per l'anno 2023 e la spesa complessiva di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 04 - programma 02 - titolo 1, cap. SC09.1688) a favore dei Comuni di Tresnuraghes, Scano di Montiferro, Sennariolo e Sagama, per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei laboratori extracurricolari nel polo territoriale scolastico della Planargia. La copertura dell'onere 2023 è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073), mentre alla copertura degli oneri per gli anni 2024 e 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 15** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 3.000.000 (missione 04 - programma 03 - titolo 2, cap. SC08.8516) per gli ulteriori investimenti nel campo

dell'edilizia scolastica a valere sulle risorse dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'art. 1, comma 871, della l.reg. n. 160/2019 (Titolo 4 - Tipologia 200 - *Accordo Stato-Regione*). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

Si segnala che le risorse accantonate nel Fondo salvaguardia equilibri sono state vincolate dall'art. 24, comma 1, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011, e risultano quindi specificamente destinate al finanziamento degli interventi "coperti" tramite prelievo dal predetto Fondo (articolo 18, comma 2; articolo 18, comma 3; articolo 18, comma 6; articolo 18, comma 10; articolo 18, comma 12; articolo 18, comma 13; articolo 18, comma 14).

Lo stesso dicasi in riferimento alle risorse confluite nella quota libera dell'avanzo, che per effetto dell'attribuzione del vincolo (art. 24, comma 6) risultano specificamente destinate alla realizzazione degli interventi con esse finanziati (art. 18, commi 7 e 8).

L'art. 19 reca "*Altre disposizioni finanziarie*".

- Il **comma 1** autorizza per l'anno 2023 la spesa di euro 15.000.000 e per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 32.000.000 (missione 09 - programma 02 - titolo 1, SC04.1918) per incrementare il contributo di funzionamento dell'Agenzia FoReSTAS, al fine di far fronte al maggior costo per i contributi previdenziali del personale operaio conseguente al disconoscimento delle agevolazioni per zone svantaggiate da parte dell'INPS (per gli aspetti gestionali si rinvia alla d.g.r. n. 4/126 del 15 febbraio 2024). A tale maggiore onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 - *Adeguamento fabbisogno*. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 1 dell'art. 14 del d.d.l.).
- Il **comma 2** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 245.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1, cap. SC09.1185) quali risorse aggiuntive dell'annualità 2022 al fine di corrispondere i compensi per il lavoro straordinario a favore del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale impegnato a qualunque titolo nelle attività della campagna antincendio 2022 dal 1° giugno 2022 al 7 novembre 2022. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli*

equilibri di bilancio” (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 2 dell’art. 14 del d.d.l.).

- Il **comma 3** autorizza, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 210.000 (missione 09 – programma 05 - titolo 1, cap. SC09.1186) per la costituzione di un fondo integrativo diretto al pagamento degli oneri connessi alle prestazioni lavorative erogate in regime di attività straordinaria durante le campagne antincendio, ai sensi della legge n. 353/2000 e secondo quanto previsto dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (d.g.r. n. 18/54 del 10.06.2022). La copertura è assicurata: per l’onere 2023 mediante pari riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073); per l’onere 2024 e 2025 a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*; per gli anni successivi, invece, si attinge alla quota parte disponibile delle entrate di cui all’art. 8 della legge cost. n. 3/1948 e relative norme di attuazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 3 dell’art. 14 del d.d.l.).
- Il **comma 4** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 600.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1236) a favore dei comuni ricompresi nelle due nuove aree prototipo della Strategia nazionale aree interne (SNAI) approvate dal Comitato tecnico nazionale aree interne, per l’elaborazione di un progetto di sviluppo locale “*che preveda, oltre ai temi tipici della organizzazione e vivibilità del territorio comunale, anche il contributo tecnico e prospettico per la generazione della strategia d'area prevista dal progetto SNAI*”. La copertura è assicurata a valere sulla quota libera dell’avanzo di amministrazione. La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 4 dell’art. 14 del d.d.l.).

Si segnala che l’art. 24, comma 6, della legge in commento vincola a tale finalità, per pari importo, le risorse utilizzate a copertura, ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

- Il **comma 5** autorizza, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 100.000 a favore dell'Università di Cagliari ed euro 50.000 a favore dell'Università di Sassari per le finalità di cui all'art. 11, comma 72, della l.reg. n. 48/2018, ossia per l'erogazione di contributi a favore dei predetti enti per la promozione delle attività sportive degli studenti e per il miglioramento della fruibilità degli impianti a tal fine destinati (missione 06 - programma 01 - titolo 1, cap. SC08.7641). La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. ha contenuto meramente descrittivo della misura prevista (cfr. relazione giunta a commento del comma 5 dell'art. 14 del d.d.l.).
- Il **comma 6** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 257.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1, cap. SC05.0911) quale contributo in favore di: Associazione culturale teatrale ARKA (HCE) di Assemini, in ragione di euro 40.000; Associazione Corale Luigi Canepa di Sassari, per euro 32.500; Associazione Le Compagnie del Cocomero di Sestu, per euro 42.500; Associazione Le Voci di Astarte di Carloforte in ragione di euro 20.000; Associazione Rocce Rosse & Blues di Osini per euro 122.000; le quali non hanno beneficiato nel 2023 del contributo previsto per lo svolgimento di attività teatrali e musicali dall'art. 56 della l.reg. n. 1/1990. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del "*Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (cap. SC08.6073). La norma ha subito delle modifiche nel corso dell'iter legislativo e, in particolare, in sede di esame consiliare del progetto di legge sono stati aggiunti nuovi organismi rispetto a quelli originariamente previsti dal proponente (Associazione ARKE e Associazione Rocce Rosse & Blues), con incremento degli oneri previsti per euro 94.000. Tuttavia, anche in riferimento agli oneri originariamente previsti, pari a euro 163.000, si rileva che la relazione di accompagnamento non forniva alcuna indicazione in ordine al procedimento di quantificazione della spesa.
- Il **comma 7** autorizza, per l'anno 2023, l'ulteriore spesa di euro 420.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1, cap. SC03.0119 e cap. SC03.0123) per l'erogazione dei contributi agli organismi idonei ma non finanziati, o finanziati parzialmente, per la realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. m), l.reg. n. 14/2006. La copertura è

assicurata a valere sulle risorse del *“Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”* (cap. SC08.6073). La relazione di accompagnamento al d.d.l. precisa che lo stanziamento aggiuntivo *“consente di poter scorrere la graduatoria degli idonei dei festival letterari, fino all’ultimo idoneo beneficiario”*.

- Il **comma 8** prevede una ricollocazione delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa disposta in favore della Parrocchia di Sant’Ambrogio di Monserrato, destinata alla *“Realizzazione del progetto musicale e culturale denominato “Tra Mille Ostacoli” teso a promuovere attività di avvicinamento alla musica e alle attività teatrali di giovani e meno giovani con la partecipazione anche di soggetti fragili”*, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, prevista dalla tabella D (*Contributi e trasferimenti correnti*) allegata alla legge di stabilità 2023 (come sul punto modificata dall’allegato n. 4 della l.reg. n. 9/2023): passaggio dalla missione 12 – programma 2 – titolo 1 (ridotto cap. SC09.0399 - *“Contributi a favore delle Associazioni private per la realizzazione di progetti a tutela delle persone con disabilità (art. 1, comma 3, L.R. 23 febbraio 2023, n.1)”*) alla missione 05 – programma 02 – titolo 1 (in aumento cap. SC09.1686).
- Anche il **comma 10** prevede una ricollocazione di risorse, andando ad incidere su diverse autorizzazioni di spesa disposte dalla tabella E (*“Contributi e trasferimenti in conto capitale finanziati dal margine corrente”*) allegata alla legge di stabilità 2023 (come modificata dall’allegato n. 5 della l.reg. n. 9/2023). In particolare, gli interventi interessati dalla modifica sono i seguenti:
 - a) Euro 130.000 per l’acquisto di mezzi sanitari in favore della Croce Rossa italiana, Comitato di Bosa: inizialmente stanziati nell’ambito della missione 13 – programma 07 – titolo 2 (SC09.0607), ricollocati nella missione 12 – programma 07 – titolo 2 (SC09.1681).
 - b) Euro 600.000 per la realizzazione di un canile intercomunale in favore del Comune di Bonorva: inizialmente stanziati nell’ambito della missione 13 – programma 07 – titolo 2 (SC09.0604), ricollocati nella missione 18 – programma 01 – titolo 2 (SC09.1682).
 - c) Euro 100.000 per la realizzazione di lavori di adeguamento e messa in sicurezza della sede centrale dell’AVIS Sardegna in favore del Comune di Cagliari: transitati dalla

missione 13 – programma 07 – titolo 2 (SC09.0977) alla missione 18 – programma 01 – titolo 2 (SC09.1683).

Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula. La Sezione prende atto dello spostamento della spesa dalla missione 13 della salute alla missione 18 – relazioni con altre autonomie territoriali e locali- riservandosi ulteriori approfondimenti in sede di Verifica/Parifica del rendiconto regionale per l'esercizio 2023.

- Il **comma 11** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 25.000 (missione 05 – programma 02 – titolo 1, cap. SC09.1392) a favore del Teatro del Segno, quale contributo straordinario ulteriore per l'attività di teatro sociale e per le spese relative al progetto di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *“Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”* (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 12** autorizza, per l'anno 2023, la spesa di euro 100.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1, cap. SC09.1685) in favore delle Case circondariali di Uta e Bancali per l'allestimento di pensiline nell'area di passeggio destinata alle detenute e ai detenuti. La copertura è assicurata a valere sulle risorse del *“Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”* (cap. SC08.6073). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.
- Il **comma 13** autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 200.000 (missione 14 - programma 01 - titolo 1, cap. SC09.1679) per l'erogazione di contributi alle aziende del settore lapideo per la partecipazione alla Fiera di Verona *“Marmomec”*. La copertura è assicurata a valere sulle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*. Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

- Il **comma 14** autorizza la spesa di euro 32.445.532 per l'anno 2023, euro 20.139.450 per l'anno 2024 ed euro 8.593.000 per l'anno 2025, per le spese di parte corrente secondo il riparto di cui all'allegato n. 5 (tabella M). Si ritiene non necessario richiamare in questa sede i singoli interventi di spesa e, per ragioni di economicità della trattazione, si rinvia alla tabella M per una più puntuale individuazione degli stessi. Nella tabella che segue vengono rappresentati a livello di macro-dati, differenziando per annualità e in relazione alla categoria di beneficiario di appartenenza.

Tabella 10 – Spese autorizzate dalla tabella M della legge regionale in esame

BENEFICIARI	2023	2024	2025
Enti locali	7.555.000,00	2.143.450,00	1.010.000
Aziende sanitarie	250.000,00	0,00	0,00
Enti sportivi	4.332.000,00	8.256.000	2.913.000
Enti ecclesiastici	300.000,00	90.000,00	0,00
Consorzi (bonifica-industriali)	200.000,00	0,00	0,00
Istruzione scolastica-universitaria	1.875.000,00	360.000,00	200.000,00
Enti settori formazione/ricerca/cultura	4.194.000,00	3.605.000	1.760.000
Vari	13.739.532,00	5.685.000	2.710.000
TOTALI	32.445.532	20.139.450	8.593.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Di seguito, invece, gli effetti finanziari dell'art. 19, comma 14, vengono sinteticamente rappresentati in termini di impatto sul bilancio, sul piano sia della collocazione delle nuove spese, sia delle fonti di copertura.

Tabella 11 - Collocazione in bilancio dei nuovi oneri

MISSIONE-PROGRAMMA		2023	2024	2025	TOTALE MISSIONI		
					2023	2024	2024
Missione 4	Programma 02	370.000,00	80.000,00	0,00	1.000.000,00	130.000,00	0,00
	Programma 04	630.000,00	50.000,00	0,00			
Missione 5	Programma 01	1.034.000,00	460.000,00	400.000,00	9.309.000,00	3.553.000,00	2.340.000,00
	Programma 02	8.275.000,00	3.093.000,00	1.940.000,00			
Missione 6	Programma 01	2.020.000,00	2.258.000,00	340.000,00	2.020.000,00	2.498.000,00	340.000,00
	Programma 02	0,00	240.000,00	0,00			
Missione 7	Programma 01	8.470.000,00	11.458.450,00	5.333.000,00	8.470.000,00	11.458.450,00	5.333.000,00
Missione 8	Programma 01	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 9	Programma 01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	250.000,00	200.000,00
	Programma 02	0,00	50.000,00	0,00			
	Programma 03	500.000,00	0,00	0,00			
	Programma 05	300.000,00	0,00	0,00			
Missione 10	Programma 02	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	Programma 05	200.000,00	0,00	0,00			
Missione 11	Programma 01	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00
Missione 12	Programma 01	0,00	70.000,00	70.000,00	5.394.500	950.000,00	300.000,00
	Programma 02	549.500,00	60.000,00	0,00			
	Programma 03	2.800.000,00	0,00	0,00			
	Programma 04	1.190.000,00	470.000,00	0,00			
	Programma 05	735.000,00	0,00	0,00			
	Programma 08	120.000,00	350.000,00	230.000,00			
Missione 13	Programma 07	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Missione 14	Programma 01	100.000,00	0,00	0,00	550.000,00	900.000,00	0,00
	Programma 03	450.000,00	900.000,00	0,00			
Missione 15	Programma 02	300.000,00	180.000,00	30.000,00	300.000,00	180.000,00	30.000,00
Missione 16	Programma 01	2.657.032,00	150.000,00	0,00	2.957.032,00	150.000,00	0,00
	Programma 02	300.000,00	0,00	0,00			
Missione 17	Programma 01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Missione 18	Programma 01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Tabella 12 – Modalità di copertura oneri (tabella A della legge regionale in esame)

Fonte copertura	2023	2024	2025
M20-P03-T1 - Fondo Salvaguardia equilibri	32.445.532,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Tipologia 103 - Adeguamento fabbisogno	0,00	20.139.450,00	8.593.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Si segnala che le risorse accantonate nel Fondo salvaguardia equilibri sono state vincolate dall'art. 24, comma 1, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011, e risultano quindi specificamente destinate al finanziamento degli interventi "coperti" tramite prelievo dal predetto Fondo (articolo 19, comma 2; articolo 19, comma 3; articolo 19, comma 5; articolo 19, comma 6; articolo 19, comma 7; articolo 19, comma 11; articolo 19, comma 12; articolo 19, comma 14).

- **L'articolo 20 rubricato *Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e)*¹¹¹ del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni**, ha riconosciuto la legittimità di una pluralità di debiti fuori bilancio rientranti nella tipologia di cui all'art. 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118/2011, che contempla la fattispecie di acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per un totale di 2.153.252,10 euro. Alla copertura finanziaria degli oneri si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa e utilizzi riportati nell'allegato n. 1, Tabella A (*Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie*), da cui si evince anche l'assenza di variazioni di bilancio, poiché gli oneri trovano capienza nei pertinenti capitoli di spesa, ossia a invarianza finanziaria e mezzi interni di bilancio.

Si rileva che sono stati riconosciuti 13 debiti fuori bilancio, di cui 2 presenti nel testo del disegno di legge originario, e 11 introdotti con emendamento (n.439).

Le richieste di riconoscimento provengono dall'Assessorato agli enti locali, finanze e urbanistica (7), Presidenza (4), Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio (1).

¹¹¹ La descrizione dell'articolo 20 riporta erroneamente anche il riferimento a debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) del d.lgs. n. 118/2011.

Al comma 1, lettera n) è riconosciuta la legittimità di un ulteriore debito fuori bilancio, che fa capo al Consiglio regionale, di euro 87.290,00 per l'anno 2023 ed euro 150.000 per l'anno 2024, derivante dalla mancata assunzione degli impegni di spesa in favore dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso nominate con decreti del Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna n. 69 del 1° settembre 2023, n. 33 del 10 luglio 2023, n. 70 del 1° settembre 2023, n. 39 del 18 luglio 2023 e n. 40 del 18 luglio 2023 (missione 01 - programma 01 - titolo 1). La tabella delle coperture finanziarie riporta che tale spesa grava sul Bilancio del Consiglio regionale. La Direzione generale dei servizi finanziari, con nota prot. 12013 del 15 marzo 2024, nell'ambito dell'attività istruttoria riguardante la " *Verifica del rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio 2023*", ha specificato che *in sede di votazione del Disegno di Legge 396, è stato approvato un emendamento per un debito fuori bilancio afferente al Consiglio regionale. Il riferimento normativo è l'articolo 20, comma 1, lettera n) - L.R. 19 dicembre 2023, n. 17, non si hanno elementi in riferimento all'istruttoria di tale debito*".

Si osserva che il disegno di legge n. 396/A riporta una sintetica descrizione limitatamente ai debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) e b) (art. 20 in esame), gli emendamenti sono stati acquisiti con nota della DG dei servizi finanziari prot. n. 18278 del 23 aprile 2024, tranne che per il DFB del Consiglio regionale, per le motivazioni di cui sopra. L'esame svolto mostra che gli stessi riguardano spese correnti, tranne il caso di cui alla lettera m) di 41.403,14 euro che concerne spese in c/capitale. Si tratta di un DFB la cui richiesta di riconoscimento si riconduce all'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e fa riferimento alla fornitura di PC, monitor e memoria RAM aggiuntiva per l'anno 2018, in esecuzione dell'ordine d'acquisto diretto n. 4015414 del 6 dicembre 2017, a favore di ITALWARE Srl. L'impegno di spesa relativo alla fornitura in oggetto è stato assunto nel 2017, e la relativa fattura n. 777 PA, di importo pari a 41.403,14 euro, è datata 05.07.2018. Si rileva che la regolare esecuzione del contratto era subordinata al ritiro, ai fini dello smaltimento, di 80 macchine RAEE, avvenuto nel 2019. Il DFB è derivato dall'assenza della copertura finanziaria per estinguere il debito, in quanto l'impegno di spesa originario in sede di riaccertamento ordinario era stato cancellato. La copertura finanziaria non ha richiesto variazioni di bilancio, la spesa grava sul capitolo SC01.0950, Titolo 2, Missione 1, Programma 3, Macroaggregato 202, se ne evidenzia il tardivo riconoscimento.

Proseguendo nei DFB che fanno capo all'Assessorato agli enti locali, si segnalano per entità il debito fuori bilancio riconosciuto alla lettera f) di 15.887,92, euro derivante dal servizio di

noleggio autoveicoli, nell'anno 2019, a favore di Arval Service Lease Spa. La società aveva inviato le relative fatture i cui importi sono stati contestati dall'amministrazione regionale e, pertanto, rivisti dalla stessa società con emissione di note di credito (esercizi 2019/2020). Quando nell'anno 2022 la società ha sollecitato l'estinzione del debito residuo, è stata riscontrata la cancellazione del relativo impegno in sede di riaccertamento ordinario. La copertura non richiede variazioni di bilancio in quanto grava sul capitolo di spesa SC01.0281 - CDR 00.04.01.04, Missione 1, Programma 03, Macroaggregato 103, che mostra la necessaria capienza, ossia a invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

Alla lettera l) si riconosce il DFB di 1.596.695,59 00 euro derivante dal servizio di vigilanza armata e di portierato per il periodo luglio - settembre 2023, a favore dell'Istituto di vigilanza Coopservice Spa, subentrato alla società Coopservice S. Coop. P.A per effetto della cessione, da parte di quest'ultima, del ramo di azienda avente ad oggetto il complesso delle attività inerenti alla vigilanza privata, i servizi di portierato fiduciario e di vigilanza passiva, i relativi servizi di installazione e manutenzione impianti riguardanti il Lotto 1 e Lotto 7. A seguito della nota registrata al prot. 41408 del 15.09.2023, la Coopservice S. Coop. P.A ha confermato che la cessione del ramo d'azienda aveva comportato il trasferimento automatico di tutti i contratti inerenti al ramo oggetto di conferimento, per cui lo stesso cessionario era l'unico legittimato ad emettere fatture per gli stessi contratti. Con determinazione rep. n. 4031 prot. n. 43469 del 29.09.2023 sono stati rimodulati i relativi impegni in riduzione a favore della Coopservice S. Coop. P.A e con le determinazioni contabili rep. n. 4049 prot. n. 43678 del 02/10/23 e n. 4050 prot. n. 43679 del 02/10/23, sono stati assunti nuovi impegni di spesa a favore dell'istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. Le fatture dell'istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a., per i servizi di vigilanza armata e di portierato prestati nel periodo luglio settembre 2023, poiché si riferiscono a servizi resi in data antecedente alle succitate determinazioni di impegno, hanno determinato l'originarsi di DFB per un totale di 1.596.695,69 euro, cui si fa seguito con la disponibilità esistente nel capitolo SC01.0269, Missione 1, Programma 3, anche in questo caso a invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

I debiti fuori bilancio di cui alle lettere g) di 1.238,00, h) di 789,10 euro, i) di 137,93 euro, j) di 714,32 euro, k) di 54,69 euro, benché di importo modesto, fanno riferimento a prestazioni rese negli esercizi precedenti e concerno casi in cui gli impegni di spesa regolarmente assunti sono

stati cancellati in sede di riaccertamento ordinario (lettera g), o di mancata assunzione degli impegni relativi al pagamento delle fatture ricevute (lettere i e j).

Fanno capo alla Presidenza i debiti fuori bilancio riconosciuti alle lettere a) e b) presenti nel disegno di legge originario e trattati nella relativa relazione di accompagnamento (n. 396/A), e alle lettere d) ed e) introdotti, invece, con emendamento.

Il debito fuori bilancio riconosciuto alla lettera a) di 5.900,00 euro deriva dalla procedura su SardegnaCAT con Ainhoa società cooperativa sociale per il servizio di fornitura della location, allestimento di coffee break e buffet finale per l'organizzazione dell'evento Gemellaggi Terra de Fogu 2023. Come si legge nella relazione al disegno di legge, a causa di un disguido di ordine tecnico- informatico non è stato possibile ultimare la procedura per l'assunzione dell'impegno, per quanto avviata nei termini, sulla piattaforma contabile SardegnaCAT per l'acquisizione del servizio in esame dalla Ainhoa società cooperativa sociale, in occasione del Convegno Terra de Fogu 2023, e che, nel momento in cui si è palesato tale disguido, era impossibile interrompere l'evento in quanto tutte le organizzazioni di volontariato erano state invitate e quelle provenienti da altre Regioni si erano già mobilitate per essere presenti alle prime ore della giornata del 14 ottobre, assumendo che la cancellazione dell'evento *“avrebbe determinato un danno di immagine per la Regione Sardegna nei confronti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e soprattutto un danno economico nei confronti di coloro che da altre Regioni avevano già raggiunto l'isola, oltreché all'operatore economico selezionato formalmente che ha di fatto consentito la realizzazione dell'evento mediante la fornitura della sala in cui si è svolto il convegno”*.

Il debito fuori bilancio di cui alla lettera b) di 30.000,00, derivante dal contratto prot. 148 del 26 maggio 2023 stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna e la dott.ssa Antonella Porcu per attività di supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti del territorio regionale coinvolti negli interventi di semplificazione delle procedure complesse nell'ambito del Progetto 1000 esperti del PNRR. L'insorgere del debito fuori bilancio è da ascrivere, secondo quanto riportato nella relazione al disegno di legge n. 396/A, alla fase di transizione organizzativa nel momento in cui veniva contrattualizzata la dott.ssa Porcu, che ha comportato difficoltà operative che hanno creato un disallineamento delle fasi procedurali e la non assunzione della determinazione di impegno in seguito alla stipula del contratto, quando, invece, la prestazione è stata invece regolarmente intrapresa. Al riguardo la Sezione osserva che secondo le nuove regole

contabili, la registrazione di un impegno di spesa può avvenire soltanto dal momento in cui l'obbligazione a carico dell'ente è giuridicamente perfezionata (punto 5.1 all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011), ne consegue che la sua assunzione deve essere immediata e possibilmente contestuale al perfezionarsi dell'obbligazione. La coerenza temporale rappresenta, pertanto, un significativo indice di efficienza nella gestione delle procedure contabili.

Alla lettera d) si riconosce il DFB di 183.000,00 euro derivante da contratto rep. n. 69 del 25 ottobre 2023 per l'affidamento del servizio di PM e gestione operativa, di gestione sistemistica-applicativa, manutenzione correttiva, adeguativa, help desk, supporto operativo e personalizzazione moduli della piattaforma di e-procurement Sardegna-CAT del Sistema informativo della Centrale di committenza regionale, a favore della società BravoSolution S.P.A. L'affidamento dei servizi in esame è stato dettato dall'esigenza di adeguare la piattaforma SardegnaCAT al quadro normativo delineato dal nuovo Codice dei contratti, per ciò che concerne la materia relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, in assenza del quale le stazioni appaltanti che utilizzano l'applicativo di e-procurement non sarebbero state più in grado di avviare le procedure di gara. *“A seguito dell'esecuzione anticipata è stata richiesta al fornitore la documentazione necessaria per la stipula del contratto. Per difficoltà organizzative interne e di collegamento fra i diversi dipartimenti la società BravoSolution ha ritardato sia nella presentazione della documentazione (ad esempio la garanzia provvisoria) nonché nella stessa firma del contratto che è avvenuta circa un mese e mezzo dopo ravvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza. Il provvedimento contabile di impegno non è stato adottato, a causa di un mero disguido di ordine tecnico, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto negoziale”.*

La copertura finanziaria non ha richiesto variazioni di bilancio e grava sulla Missione 1, programma 03, capitoli SC01.0318 *“Spese per servizi informatici per la gestione della piattaforma telematica e SC08.9585 Spese per l'Implementazione banche dati e piattaforme tecnologiche. Rif. Capitolo entrata EC343.029”.*

Alla lettera e) è riconosciuto il DFB di 126.751,41 euro, in capo alla DG Innovazione, a favore della società FASTWEB Spa, derivante dal contratto quadro CONSIP SPC-2 per servizi di connettività e interoperabilità nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) per le pubbliche amministrazioni contratto esecutivo OPA rep. n. 39/7963 del 24.12.2019. Nel testo dell'emendamento si riscontra che le somme per l'esecuzione del contratto in esame, pur essendo state regolarmente impegnate, dalla verifica eseguita dal centro di responsabilità

competente, è risultato che sui capitoli di spesa della Direzione generale dell' Innovazione e sicurezza IT e dei relativi Servizi non sussistono le somme occorrenti per far fronte alla spesa in argomento. La copertura del presente DFB grava sulla Missione 01, Programma 08 e non ha richiesto variazioni di bilancio¹¹² .

Infine, l'Assessorato della Programmazione, bilancio e assetto del territorio ha chiesto l'autorizzazione del debito fuori bilancio di cui alla lettera c) di 60.390,00 euro, derivante dall'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.36/2023, dei servizi per le attività di "*Appalto di servizi per le attività di networking e inserimento attivo per Manager aziendali*", a favore della società Agriconsulting gestioni agricole Srl per la prestazione di supporto tecnico specialistico alle colonie penali agricole della Sardegna, prima che venisse stipulato il relativo contratto. Nella decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto, in considerazione dei tempi e dell'exkursus procedurale dell'affidamento in oggetto, era già prevista la necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza, sulla base della normativa vigente, segnatamente, dell'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, secondo il quale l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni che, nel caso in esame, risiedono nella perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

- **L'articolo 21** autorizza spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, la relazione di accompagnamento al d.d.l. non riporta l'analisi dell'articolo in esame, pertanto, a seguito di richiesta istruttoria, è stato acquisito, con nota prot. n. 18278 del 23 aprile 2024, l'emendamento col quale sono state sottoposte all'esame del Consiglio regionale per l'approvazione. Come riportato nel testo della legge n. 17/2023, si tratta di una serie di spese non qualificate come debiti fuori bilancio che, complessivamente, ammontano a 30.779,00 euro. La Sezione osserva che, secondo quanto riportato nella Tabella A allegata alla legge in commento, che espone le coperture finanziarie dei provvedimenti di spesa, la spesa riconosciuta alla lettera b) di 219,49 euro per gli oneri relativi alla quota di iscrizione per la fruizione del Servizio sanitario da parte di soggetti stranieri, doppiamente versato in favore della Regione Sardegna, ha richiesto un prelievo dal Fondo Salvaguardia degli equilibri di bilancio (M3, P01, T1). Sul punto, come già precedentemente rilevato in relazione a tale modalità di copertura, si segnala che le relative risorse (derivanti da entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 01 – tipologia 103 – *Saldo e conguaglio di accertamenti*)

¹¹² la DG dell'Innovazione aveva proposto l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione.

sono state vincolate per tale finalità dall'art. 24, comma 1, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

La spesa autorizzata alla lettera c) di 2.000,00 euro, derivante dall'impegno di spesa formalmente assunto in conto residui per gli esercizi 2021 e 2022 per effetto dell'accordo sottoscritto tra la Regione Sardegna, la Società RFI Spa ed ARST Spa in ordine all'acquisizione del diritto di superficie e la costituzione del diritto di servitù, necessari per la realizzazione dell'opera pubblica, finanziata dall'Amministrazione regionale, inerente alla Metro leggera di Cagliari, trova copertura con le maggiori entrate di cui al Titolo: 1 Tipologia: 103 - Adeguamento fabbisogno.

Le altre spese, segnatamente quelle di cui alla lettera a) per 1.560,00, relativa ai contributi da versare all'ANAC conseguenti a gare espletate nell'annualità 2022 per euro 255, nell'annualità 2014 per euro 855 e nell'annualità 2015 per euro 450; lettera d) 18.000,00 euro complessivi, derivanti dalla convenzione n. 41 prot. 6769 del 18 settembre 2023, con l'Associazione castanicola forestale di Desulo per la prestazione di erogazione di tirocinio intramurario per n. 6 detenuti presso la Casa di reclusione di Mamone; lettera e) euro 9.000 complessivi, derivanti dalla convenzione n. 41 prot. 6769 e dalla convenzione n. 12 prot. 4588 del 22 giugno 2023 per il trasferimento delle indennità di formazione e/o tirocinio ai detenuti che partecipano alle attività del Progetto MILIA, trovano copertura nei pertinenti capitoli di spesa, ossia a invarianza finanziaria e con mezzi interni di bilancio.

Le spese autorizzate alle lettere c) e d) corrispondono a casi in cui l'impegno di spesa era stato erroneamente assunto in un titolo diverso rispetto da quello richiesto all'atto di liquidazione della spesa, i relativi residui passivi devono essere cancellati e gli impegni riassunti su altro titolo con la individuazione della relativa copertura finanziaria, secondo quanto previsto dai principi contabili e come ribadito dalla Sezione di controllo in occasione dell'attività di Verifica del rendiconto relativo all'esercizio 2021.

- Con l'**art. 22** viene disposto il finanziamento di una serie di **opere infrastrutturali**. Più nel dettaglio, il **comma 2** destina euro 50.000.000 per l'anno 2023 alla realizzazione di un piano straordinario di completamento-riqualificazione dell'impiantistica sportiva del territorio regionale (missione 06 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1687); mentre il **comma 1** autorizza, per il 2023, la spesa complessiva di euro 42.724.094,67 per il completamento degli interventi, già precedentemente autorizzati ai sensi dell'art. 4 della

l.reg. n. 5/2015¹¹³, individuati specificamente dalla tabella D allegata alla legge in commento, ossia:

- Interventi urgenti di edilizia scolastica gestiti dall'Unità di Progetto Iscol@, euro 3.659.947,58, missione 04 – programma 03 – titolo 2, cap. SC02.0085;
- Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, complessivi euro 2.625.000,00, missione 09 – programma 01 – titolo 2, capitoli SC09.0822 e SC09.0822;
- Opere di urbanizzazione primaria dirette al riuso turistico della borgata marina di San Giovanni di Sinis (Comune di Cabras), euro 1.050.000,00, missione 09 – programma 02 – titolo 2, cap. SC09.0842;
- Trasporti pubblici - Metro Cagliari, euro 3.606.000,00, missione 10 – programma 06 – titolo 2, cap. SC09.0833;
- Investimenti nelle aree di crisi delle province di Sassari e Nuoro, euro 5.969.601,49, missione 14 – programma 01 – titolo 2, cap. SC09.0839;
- Opere di interesse regionale e di competenza degli ee.ll. funzionali alle rispettive esigenze con requisito di immediata appaltabilità, euro 14.560.455,60, missione 18 – programma 01 – titolo 2, cap. SC09.0841;
- Opere pubbliche di interesse degli enti locali, euro 7.831.000,00, missione 18 – programma 01 – titolo 2, cap. SC09.0843;
- Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni della Sardegna a più alto rischio e interventi di ripristino-messa in sicurezza di infrastrutture per opere pubbliche danneggiate, complessivi euro 902.000,00, missione 09 – programma 01 – titolo 2, capitoli SC04.0395 e SC04.0395 (la misura riguarda, in particolare, il completamento delle opere nei Comuni di Neoneli e Lanusei);
- Interventi sulle infrastrutture del sistema idrico integrato, euro 300.000, missione 09 – programma 04 – titolo 2, cap. SC07.0855;

¹¹³ L'art. 4 cit. dispone al comma 1 che " Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, è autorizzato, per l'anno 2015 il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 700.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla presente legge, e destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza o di interesse regionale e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale di cui all'articolo 1, comma 1".

- Interventi di sviluppo territoriale in favore degli ee.ll., euro 120.090,00, missione 09 – programma 09 – titolo 2, cap. SC07.1282 (la misura risulta a beneficio, in particolare, dell’Unione dei comuni Parte Montis);
- Opere pubbliche relative al settore della viabilità, complessivi euro 600.000, missione 10 – programma 05 – titolo 2, cap. SC07.0040 (la misura riguarda, in particolare, il completamento delle opere nei Comuni di Ossi e Terralba);
- Opere pubbliche e infrastrutture di interesse degli ee.ll. nel settore della sanità, complessivi euro 1.500.000, missione 18 – programma 01 – titolo 2, cap. SC08.7099.

Le spese autorizzate ai sensi del comma 1 dell’art. 22 trovano copertura nelle maggiori entrate di cui al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*; mentre all’attuazione del comma 2 si provvede mediante riduzione delle risorse iscritte per il 2023 in conto della missione 20 – programma 03 – titolo 1 - *Fondo di accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio* (cap. SC08.6073).

Il medesimo comma 2 aggiunge, poi, che *“Una quota pari ad euro 50.000.000 delle entrate straordinarie accertate per l'anno 2023 sul titolo 1 - tipologia 103 relative al saldo e conguagli di accertamenti accantonate in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1, del "Fondo salvaguardia equilibri" con variazione disposta con la legge regionale 5 ottobre 2023, n. 8 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio), è vincolata ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per la realizzazione del presente intervento”* (v. infra).

La relazione di accompagnamento al d.d.l. (cfr. relazione giunta a commento dell’art. 16 del disegno di legge) contempla la sola misura prevista dal comma 1 (difatti, l’autorizzazione di spesa per l’impiantistica sportiva risulta essere stata introdotta con emendamento approvato in Aula), descrivendola in termini di integrazione con risorse regionali della dotazione finanziaria destinata agli interventi di investimento individuati dalla tabella D, già finanziati mediante il mutuo contratto dalla Regione con CDP nel 2015 ai sensi dell’art. 4 della l.reg. n. 5/2015, e giustificando la quantificazione della spesa (originariamente fissata in euro 39.302.004,67) quale *“copertura finanziaria con risorse regionali della restante parte degli interventi che, avendo presentato un progetto esecutivo, risultano regolarmente impegnate ma non erogabili a valere sulle risorse del mutuo suddetto”*. La

Sezione si riserva al riguardo ulteriori approfondimenti in sede di Verifica/Parifica del rendiconto regionale per l'anno 2023, al momento si vuole evidenziare che dalla Relazione allegata al giudizio di Parifica del rendiconto 2022, si evince che l'ultimo tiraggio è stabilito al 30 novembre 2023.

L'art. 23 reca "*Disposizioni finanziarie in materia di trasporti*".

- Il **comma 1** autorizza per il 2024 la spesa di euro 3.500.000 (missione 10 – programma 04 - titolo 2, cap. SC09.1180) a favore del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, per la realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza dell'aeroporto di Tortolì. La copertura è assicurata in parte (euro 2.000.000) a valere sulle maggiori entrate allocate al Titolo 1 – Tipologia 103 – *Adeguamento fabbisogno*, in parte (euro 1.500.000) mediante riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 2 (cap. SC09.0572) ai sensi dell'art. 1, comma 4, l. reg. n. 1/2023 (tabella E - "*Contributi e trasferimenti in conto capitale finanziati dal margine corrente*": euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per "*lavori di riqualificazione dell'aereostazione e di rifacimento della pista e del piazzale aeromobili dell'aeroporto di tortoli*" in favore del Consorzio industriale di Tortolì). Dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. sembra desumersi che la spesa è stata così quantificata in base alla specifica richiesta di finanziamento pervenuta dal Consorzio (cfr. relazione giunta a commento dell'art. 17 del disegno di legge).
- Il **comma 2** autorizza la spesa complessiva di euro 45.500.000 in ragione di euro 5.000.000 per l'anno 2024, euro 9.000.000 per l'anno 2025, euro 13.500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 4.500.000 per l'anno 2028 (missione 10 - programma 01 - titolo 2, cap. SC09.1695) per la realizzazione della tratta Policlinico-Sestu della Metropolitana dell'area vasta di Cagliari. La tabella A individua la relativa copertura a valere sulle risorse dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'art. 1, comma 871, della legge n. 160 del 2019 (entrate di cui al titolo 4 – tipologia 200 – *Accordo Stato-Regione*). Non risultano in atti elementi che chiariscano il procedimento di quantificazione dell'onere, che è stato inserito nel d.d.l. con emendamento approvato in Aula.

L'art. 24 impone un vincolo:

A. su quota parte delle entrate accertate per l'anno 2023 a titolo di "*saldo e conguagli di accertamenti*" (titolo 1 – tipologia 103), accantonate in conto della missione 20 -

- programma 03 - titolo 1 - "*Fondo salvaguardia equilibri*" con variazione disposta con la l.reg. n. 8/2023 (assestamento); il vincolo è impresso su euro 611.279.113,13 (**art. 24, commi 1, 2 e 3**) e su euro 8.713.000,00 (**art. 24, comma 1, ultimo periodo**);
- B. su quota parte dell'avanzo libero dell'esercizio precedente, utilizzato per la copertura di spese di investimento e spese correnti a carattere non permanente ai sensi dell'art. 42, comma 6, lettere c) e d), del d.lgs. n. 118/2011, per complessivi euro 171.090.007,8 (**art. 24, commi 4, 5 e 6**), posto che la disposizione non ha portata innovativa, ma carattere meramente confermativo del vincolo stabilito dalla legge statale (in senso conforme v. Corte cost. sentenza n. 110/2022);
- C. su quota parte delle entrate straordinarie derivanti dal riversamento della quota di avanzo libero dell'Agenzia FORESTAS, iscritte per l'anno 2023 in conto del titolo 3 - tipologia 500; trattasi, in particolare, di euro 33.807.616,42, destinati al finanziamento di parte della spesa autorizzata per il 2023 dall'art. 7, comma 20, della legge in commento¹¹⁴ (**art. 24, comma 7**).

In relazione alle entrate di cui al punto C), si osserva che dalle verifiche contabili effettuate tramite il Sap sul capitolo di entrata EC.343.063, denominato "*Riversamento alle entrate della quota libera del risultato di amministrazione dell'Agenzia Forestas*", non risultano accertamenti di competenza per l'anno 2023. Risulterebbero, dunque, privi di copertura gli oneri in relazione ai quali la tabella A allegata alla legge indica, quali mezzi per farvi fronte, le risorse iscritte in conto del titolo 3 - tipologia 500 a titolo di "*Riversamento Forestas*".

Quanto alle entrate sub A), dei complessivi euro 611.279.113,13:

- euro 500.000 vengono destinati al finanziamento della spesa autorizzata dall'art. 21 della l.reg. n. 1/2023 per l'anno 2023, relativa alla implementazione del Fascicolo degli immobili pubblici¹¹⁵ (art. 24, comma 2);
- euro 1.300.000 vengono destinati al finanziamento della spesa autorizzata dall'art. 22, comma 5, primo periodo, della l.reg. n. 1/2023 per l'anno 2023, relativa al contributo

¹¹⁴ L'art. 7, comma 20, ha autorizzato per il 2023 la spesa di euro 239.757.328 per gli interventi di investimento individuati dalla tabella L allegata alla legge.

¹¹⁵ Art. 21 l.reg. n. 1/2023: "*È autorizzata la spesa di euro 1.400.000 per l'anno 2023, di euro 650.000 per l'anno 2024 e di euro 150.000 per l'anno 2025 per l'implementazione del Fascicolo degli immobili pubblici, nella prospettiva di un consolidamento dei livelli di interoperabilità dei sistemi informativi (missione 01 - programma 06 - titoli 1 e 2)*".

iniziale dovuto dalla Regione per la partecipazione alla Fondazione “Bonifiche sarde”¹¹⁶ (art. 24, comma 3);

- euro 609.479.113,13 vengono destinati al finanziamento di una serie di spese autorizzate da diverse disposizioni della legge regionale in commento (art. 24, comma 1). Il vincolo attribuito dall’ente è stato evidenziato in relazione alle singole disposizioni interessate¹¹⁷, pertanto si rinvia al relativo commento svolto sopra.

Inoltre, dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 24 si desume che è stata autorizzata per il 2023 una nuova spesa pari a euro 8.713.000,00, iscritta in conto della missione 08 – programma 01 – titolo 1, cap. SC04.2774, “Contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali”, e che tale spesa ha trovato copertura a valere sulle risorse del Fondo salvaguardia equilibri e che la corrispondente quota delle entrate straordinarie che hanno alimentato il predetto fondo è stata vincolata per tale finalità, ai sensi del più volte citato art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

Quanto alle entrate sub B), dei complessivi euro 171.090.007,80:

¹¹⁶ Art. 22, comma 1, l.reg. n. 1/2023: “La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore e assieme agli enti locali territoriali ed a soggetti privati portatori di interesse, all’istituzione della fondazione denominata “Bonifiche sarde” con sede ad Arborea, costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile”. Ai sensi del successivo comma 5 “La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo iniziale di euro 1.300.000 nell’anno 2023 (missione 16 - programma 01 - titolo 2), finalizzato al recupero dell’immobile e alle attività connesse alla sua operatività e, per attività finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali, con un contributo di funzionamento pari a euro 80.000 annui, a decorrere dall’anno 2024 (missione 16 - programma 01 - titolo 1)”.

¹¹⁷ Gli interventi cui le entrate vengono finalizzate sono i seguenti: articolo 1, comma 3; articolo 1, comma 4; articolo 1, comma 5; articolo 1, comma 6; articolo 1, comma 7; articolo 1, comma 13; articolo 1, comma 17; articolo 1, comma 21; articolo 5, comma 15; articolo 5, comma 16; articolo 5, comma 17; articolo 5, comma 18; articolo 5, comma 21; articolo 5, comma 25; articolo 5, comma 26; articolo 5, comma 28; articolo 5, comma 29; articolo 5, comma 33; articolo 5, comma 37; articolo 5, comma 39; articolo 5, comma 46; articolo 6; articolo 7, comma 1; articolo 7, comma 2; articolo 7, comma 3; articolo 7, comma 4; articolo 7, comma 5; articolo 7, comma 6; articolo 7, comma 7; articolo 7, comma 8; articolo 7, comma 9; articolo 7, comma 10; articolo 7, comma 11; articolo 7, comma 14; articolo 7, comma 17; quota parte degli interventi di cui all’articolo 7, comma 20; articolo 8, comma 1; articolo 8, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 8, comma 5; articolo 8, comma 6; articolo 9, comma 4; articolo 9, comma 5; articolo 9, comma 6; articolo 9, comma 7; articolo 9, comma 8; articolo 9, comma 9; articolo 9, comma 10; articolo 9, comma 11; articolo 9, comma 12; articolo 9, comma 14; articolo 9, comma 15; articolo 9, comma 16; articolo 9, comma 17; articolo 9, comma 19; articolo 9, comma 20; articolo 9, comma 26; articolo 9, comma 27; articolo 9, comma 29; articolo 9, comma 31; articolo 9, comma 32; articolo 9, comma 33; articolo 10, comma 1; articolo 10, comma 3; articolo 10, comma 4; articolo 10, comma 6, lettera a); articolo 10, comma 6, lettera b); articolo 10, comma 6, lettera c); articolo 10, comma 7; articolo 10, comma 8; articolo 10, comma 9; articolo 10, comma 11; articolo 10, comma 12, lettera a); articolo 10, comma 12, lettera b); articolo 10, comma 12, lettera c); articolo 10, comma 13, lettera b); articolo 10, comma 13, lettera c); articolo 10, comma 14; articolo 10, comma 16; articolo 10, comma 18; articolo 12, comma 1; articolo 12, comma 2; articolo 12, comma 3; articolo 12, comma 7; articolo 14, comma 1; articolo 14, comma 2 per euro 450.000; articolo 14, comma 3; articolo 14, comma 5; articolo 14, comma 7; articolo 14, comma 9; articolo 14, comma 10; articolo 14, comma 11; articolo 15, comma 1; articolo 15, comma 2; articolo 15, comma 9; articolo 15, comma 11; articolo 15, comma 12; articolo 15, comma 15, lettera a); articolo 15, comma 15, lettera b); articolo 15, comma 17; articolo 15, comma 18; articolo 15, comma 19; articolo 15, comma 20; articolo 15, comma 23; articolo 15, comma 24; articolo 15, comma 27; articolo 15, comma 28; articolo 18, comma 2; articolo 18, comma 3; articolo 18, comma 6; articolo 18, comma 10; articolo 18, comma 12; articolo 18, comma 13; articolo 18, comma 14; articolo 19, comma 2; articolo 19, comma 3; articolo 19, comma 5; articolo 19, comma 6; articolo 19, comma 7; articolo 19, comma 11; articolo 19, comma 12; articolo 19, comma 14; articolo 21, comma 1, lettera b); articolo 22, comma 2.

- euro 20.000.000 sono vincolati al finanziamento della spesa in conto capitale autorizzata per il 2023 dall'art. 15, comma 2, della l.reg. n. 1/2023 per la concessione di contributi alle famiglie per interventi volti a garantire il risparmio e l'efficientamento energetico (art. 24, comma 4);
- euro 1.300.000 sono vincolati al finanziamento della spesa in conto capitale autorizzata per il 2023 dall'art. 83, comma 1, lett. a), punto 1, della l.reg. n. 9/2023, relativa ad interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile (art. 24, comma 5);
- euro 149.790.007,80 sono vincolati al finanziamento di una serie di spese, sia di investimento sia di natura corrente ma non permanenti, autorizzate da diverse disposizioni della legge regionale in commento (art. 24, comma 6). Il vincolo attribuito dall'ente è stato evidenziato in relazione alle singole disposizioni interessate¹¹⁸, pertanto si rinvia al relativo commento svolto sopra.

Concludendo, la Sezione rileva che risultano rispettate le condizioni a cui l'art. 42, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011 subordina la possibilità, per la Regione, di attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie¹¹⁹, avendo la Regione chiuso i precedenti esercizi in avanzo e provveduto nel corso dell'esercizio 2023 alla copertura di tutti i debiti fuori bilancio. Per effetto dell'apposizione del vincolo, le eventuali economie di bilancio (corrispondenti alle entrate "destinate" a specifiche spese) confluiscono non già nella quota libera dell'avanzo di amministrazione, bensì nella parte vincolata, rimanendo pertanto utilizzabili per la specifica finalità assegnata anche negli esercizi successivi a quello di attribuzione del vincolo. Si rinvia alla analisi della Verifica/Parifica del rendiconto regionale per l'esercizio 2023 in merito alla verifica se le entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, a cui è stato attribuito

¹¹⁸ Si tratta, in particolare, delle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni della l.reg. n. 17/2023: articolo 1, comma 2; articolo 1, comma 11; articolo 1, comma 16; articolo 5, comma 9; articolo 5, comma 27; articolo 5, comma 40; articolo 5, comma 42; articolo 5, comma 49; articolo 7, comma 17; quota parte degli interventi di cui all'articolo 7, comma 20; articolo 8, comma 9; articolo 9, comma 24; articolo 9, comma 30; articolo 10, comma 2; articolo 10, comma 13, lettera a); articolo 10, comma 15; articolo 10, comma 20; articolo 10, comma 21; articolo 10, comma 22; articolo 12, comma 5; articolo 13, comma 1; articolo 14, comma 2 per euro 3.600.000; articolo 14, comma 13; articolo 15, comma 13; articolo 15, comma 21; articolo 15, comma 22; articolo 15, comma 31; articolo 18, comma 7; articolo 18, comma 8; articolo 19, comma 4.

¹¹⁹ Per analisi più specifiche si rinvia alla Verifica/Parifica del rendiconto regionale 2023, in questa sede la Sezione si limita a osservare che con l'applicazione della norma sopra richiamata la regione ha, così, classificato indirettamente le entrate straordinarie come entrate non aventi natura ricorrente.

il vincolo sono state oltre che accertate anche rimosse come dispone il principio contabile 9.2.8 lett. d, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.

Anche l'utilizzo dell'avanzo libero dell'esercizio precedente appare conforme alla disciplina posta dall'art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, essendo stato effettivamente impiegato per dare copertura alle spese ivi tipizzate e, in particolare, a spese di investimento (lett. c) del comma 6) o a spese correnti non permanenti, ossia limitate ad uno o più esercizi (lett. d) del comma 6)¹²⁰.

L'art. 26 contiene la **norma finanziaria**, che rinvia alla più volte citata tabella A allegata alla legge per l'individuazione della copertura dei nuovi oneri introdotti. Il comma 2 autorizza le corrispondenti variazioni al bilancio regionale 2023-2025, più precisamente individuate nell'allegato n. 2 ("Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli").

Si richiamano in questa sede le più puntuali osservazioni in tema di copertura svolte nella precedente trattazione, in relazione alle singole disposizioni descritte.

4.18 L.R. 29/12/2023 , n.18 – Legge di stabilità 2024

Pubblicata nel B.U. Sardegna 30 dicembre 2023, n. 72.

(rinvio)

La presente legge, in quanto elemento fondamentale della manovra di bilancio, sarà oggetto di specifico esame in occasione del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2024.

4.19 L.R. 29/12/2023, n. 19 – Bilancio di previsione 2024-2026

Pubblicata nel B.U. Sardegna 30 dicembre 2023, n. 72.

(rinvio)

¹²⁰ Per analisi più specifiche si rinvia alla Verifica/Parifica del rendiconto regionale 2023.

Anche per tale legge si impone un rinvio al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2024.

4.20 L.R. 29/12/2023, n. 20 – Cessazione anticipata del personale dei gruppi consiliari

Publicata nel B.U. Sardegna 30 dicembre 2023, n. 72.

P.L. n. 408 del 28 dicembre 2023

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Si limita, infatti, a fornire l'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 7-*quater*, della l.reg. n. 2/2014, nella parte in cui stabilisce che *“i medesimi contratti possono inoltre essere risolti in ogni momento per volontà del Presidente del gruppo allorquando venga meno il rapporto fiduciario”*: si tratta dei contratti del personale assunto a tempo determinato a supporto dei gruppi consiliari, che, in quanto contratti conclusi *intuitu personae*, sono destinati a perdere i propri effetti con lo scadere della legislatura (ciò che è recentemente accaduto con la chiusura della XVI legislatura e l'insediamento del nuovo Consiglio regionale a seguito di elezioni, avvenuto in data 9 aprile 2024) o quando, appunto, venga meno il rapporto di fiducia che ne aveva giustificato la conclusione; l'art. 1 della legge interviene proprio in relazione a questa seconda ipotesi, per precisare che *“la natura esclusivamente fiduciaria del rapporto di lavoro, funzionale alla collaborazione nell'attività legislativa e nelle altre attività di indirizzo politico connesse alle prerogative riconosciute dallo Statuto speciale per la Sardegna ai consiglieri regionali, non necessita per la sua risoluzione di alcuna motivazione essendo sufficiente la comunicazione con la quale il Presidente del Gruppo trasmette al Presidente del Consiglio la dichiarazione del venir meno del rapporto fiduciario. La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, precedentemente dichiarata dal Presidente del Gruppo, è in tal caso trasmessa al dipendente dal Presidente del Consiglio regionale senza alcuna valutazione in merito”*.

4.21 L.R. 29/12/2023, n. 21 – Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023.

P.L. n. 409 del 28 dicembre 2023

Gli artt. 1, 2 e 5 apportano delle modifiche alla l.reg. n. 17/2023 e alla l.reg. n. 9/2023, di cui si è dato precedentemente conto, nel corso della trattazione delle disposizioni oggetto di modifica (artt. 9, comma 20, e 12, comma 8, l.reg. n. 17/2023 e art. 56 l.reg. n. 9/2023).

Gli artt. 3, 4 e 6 modificano degli allegati alla l.reg. n. 17/2023 (in particolare, le tabelle L ed M allegate alla legge n. 17, che individuano e dettagliano gli oneri autorizzati, rispettivamente, dall'art. 7, comma 20, e dall'art. 19, comma 14) e alla l.reg. n. 1/2023 (in particolare, la tabella E relativa a "Contributi e trasferimenti in conto capitale finanziati dal margine corrente").

Di seguito vengono evidenziate le sole modifiche che hanno implicato rimodulazioni degli stanziamenti:

Tabella 13 - Rimodulazioni

Tabella M (l.reg. n. 17/2023) - Ante modifica	Tabella M (l.reg. n. 17/2023) - Post modifica
Euro 300.000 in favore del Comune di Quartu S. Elena per "Rigenerazione degli impianti sportivi di Flumini al fine di completare l'impianto sportivo esistente, l'efficientamento energetico dei locali e l'abbattimento delle barriere architettoniche" (ID QF: L165)	Euro 200.000 in favore del Comune di Quartu S. Elena per "Rigenerazione degli impianti sportivi di Flumini al fine di completare l'impianto sportivo esistente, l'efficientamento energetico dei locali e l'abbattimento delle barriere architettoniche" (ID QF: L165A)
	Euro 100.000 in favore della A.S.D. Domus Chia per "contributo acquisto pulmino per trasporto giocatori per l'Associazione sportiva dilettantistica Domus Chia Calcio a 5" (ID QF: L165B)
Euro 900.000 in favore del Comune di Tiana per "Interventi di riqualificazione di piazza del Popolo" (ID QF: L336)	Euro 450.000 in favore del Comune di Tiana per "interventi di riqualificazione di Piazza Sant'Elena" (ID QF: L336A)
	Euro 450.000 in favore del Comune di Teti per "interventi di riqualificazione di piazza del Popolo" (ID QF: L336B)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati estratti dalla l.reg. n. 21

L'art. 7, comma 1, vincola, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 118/2011, una quota pari ad euro 500.000 delle entrate straordinarie iscritte in conto del titolo 3 -

tipologia 500 per l'anno 2023 con la l.reg. n. 1/2023 e accertate in conto del medesimo titolo, destinandole specificamente al finanziamento dell'intervento denominato: "Progetto di promozione turistica e animazione territoriale "Network Coast to Coast", previsto dalla tabella D allegata alla l.reg. n. 1/2023¹²¹.

Il comma 2 dell'art. 7 dispone il medesimo vincolo sulle medesime entrate, per una quota pari a euro 970.588,26, destinandole a finanziare l'intervento denominato: *Interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente presso il sito IN.VER.SOL*, previsto dalla tabella E allegata alla l.reg. n. 1/2023.

Tabella 14 – Tabella riepilogativa leggi onerose

Oneri finanziari e modalità di copertura					
Legge	2023	2024	2025	2026ss.	Modalità di copertura (norma finanziaria)
n. 3 del 14/04/2023	187.000 euro				Art. 4 Norma finanziaria Prevede che agli oneri (derivanti dall'art. 3) si provveda con le risorse iscritte per tali finalità in conto della missione 01 - programma 11 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2023-2025 e successivi.
n. 5 del 5/05/2023	10.000.000 euro				Rifunzionalizzazione di risorse
n. 7 del 5/10/2023	126.189,77 euro	126.189,77 euro	126.189,77 euro	126.189,77 euro	Art. 13 Norma finanziaria Con riferimento agli oneri conseguenti alla prevista indennità , quantifica la relativa spesa in euro 126.189,77 annui , a decorrere dall'anno 2024, con imputazione alla missione 01 - programma 03 - titolo 1 (comma 1) e copertura per gli anni 2024 e 2025 mediante pari variazione in diminuzione alla missione 20 - programma 01 - titolo 01 , cap. SC08.0001 dedicato al fondo riserva spese obbligatorie, e per gli anni successivi mediante le risorse che verranno annualmente stanziare per tale finalità in sede di legge di bilancio regionale

¹²¹ L'intervento, originariamente denominato *Progetto di sviluppo e promozione territoriale ed incremento del lavoro giovanile, "Network Coast To Coast"*, è stato così ridenominato dall'allegato n. 4 della l.reg. n. 9/2023, che ha inciso anche, estendendolo, sul numero di soggetti beneficiari (che attualmente risultano i seguenti: Musica sulle Bocche - Jana Project Alghero, Dromos Associazione Dromos Oristano, Festival Ababula Cooperativa Ragazze Terribili Sassari, Rocce Rosse & Blues - Associazione Rocce Rosse & Blues Osini, Sant'Anna Arresi Festival Jazz - Associazione Punta Giara Sant'Anna Arresi, Narcao Blues festival- Associazione culturale Progetto Evoluzione). L'art. 19, comma 9, della l.reg. n. 17/2023 ha modificato nuovamente l'oggetto dell'intervento, eliminando l'inciso: "la cui realizzazione deve concludersi entro il 30 ottobre 2024".

n.8 del 5/10/2023					Si tratta della legge di assestamento con la quale sono stati riconosciuti numerosi debiti fuori bilancio con copertura finanziaria a invarianza
n. 9 del 23/10/2023					La copertura finanziaria delle misure adottate è stata ricavata su maggiori entrate, a invarianza finanziaria e tramite compensazioni
n. 10 del 23/10/2023	art. 10 euro 18.500 art. 1,comma5 euro 6.000.000	art. 10 euro 18.500	art. 10 euro 18.500		-Art. 18 Norma finanziaria 1. Per le finalità di cui all'articolo 10 in materia di esami di abilitazione è autorizzata, in via sperimentale, la spesa di euro 18.500 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante pari utilizzo dell'accantonamento di cui al "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2023-2025. 3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2023-2025 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza per gli anni 2024 e 2025: in aumento missione 09 - programma 02 - titolo 1 2024 euro 18.500 2025 euro 18.500 in diminuzione missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi) 2024 euro 18.500 2025 euro 18.500.
n. 12 del 6/11/2023					Art. 10 Norma finanziaria All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. V. trattazione nel merito
n. 13 del 24/11/2023					Art. 12 Norma finanziaria Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

<p>n. 15 del 24/11/2023</p>				<p>Art. 21 Norma finanziaria</p> <p>1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono pari a euro 8.126.762,20 per l'anno 2024 e a euro 6.766.762,20 a decorrere dall'anno 2025.</p> <p>2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:</p> <p>a) quanto a euro 8.126.762,20 per l'anno 2024 ed euro 6.766.762,20 per l'anno 2025, con le variazioni di cui al comma 3;</p> <p>b) per ciascuno degli anni 2026 e successivi con le risorse annualmente stanziati con le singole leggi di bilancio regionale.</p> <p>3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2023-2025 sono introdotte le seguenti variazioni:</p> <p>in aumento</p> <p>missione 16 - programma 01 - titolo 1 (SCNI) 2024 euro 7.626.762,20 2025 euro 6.266.762,20</p> <p>missione 16 - programma 01 - titolo 2 (SCNI) 2024 euro 500.000 2025 euro 500.000</p> <p>in diminuzione</p> <p>missione 16 - programma 01 - titolo 1 (SC06.0807 - SC06.0828) 2024 euro 6.216.762,20 2025 euro 4.916.762,20</p> <p>missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi) 2024 euro 1.910.000 2025 euro 1.850.000.</p> <p>4. All'attuazione della presente legge concorrono le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziati nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.</p>
<p>n. 16 del 24/11/2023</p>	<p>12.000.000 euro</p>	<p>12.000.000 euro</p>	<p>12.000.000 euro</p>	<p>Art. 2 Norma finanziaria</p> <p>Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2023-2025:</p> <p>in aumento</p> <p>missione 12 - programma 02 - titolo 1 2023 euro 12.000.000 2024 euro 12.000.000 2025 euro 12.000.000</p> <p>in diminuzione</p> <p>missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo di salvaguardia equilibri di bilancio) 2023 euro 12.000.000</p> <p>in aumento</p> <p>titolo 1 - tipologia 103 2024 euro 12.000.000 2025 euro 12.000.000.</p> <p>missione 17 - programma 01 - titolo 2 2023 euro 2.000.000 2024 euro 2.000.000</p> <p>missione 17 - programma 01 - titolo 3 2023 euro 5.000.000 2024 euro 5.000.000</p> <p><u>in diminuzione</u></p>

					missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi) 2023 euro 7.000.000 2024 euro 7.000.000 5. A decorrere dall'anno 2025 agli oneri derivanti dagli articoli 9 e 14 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 17 e relativi programmi. 6. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.
n. 17 del 19/12/2023					La copertura finanziaria delle misure adottate è stata ricavata su maggiori entrate, a invarianza finanziaria e tramite compensazioni nonché l'avanzo di amministrazione
n. 21 del 29/12/2023					Rimodulazione di spese

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Tabella 15 – Tabella riepilogativa leggi non onerose

Leggi regionali con clausole di neutralità finanziaria (leggi non onerose)		
Legge regionale	Titolo	Norma finanziaria
n. 4 del 14/04/2023	Modifiche all'articolo 5, comma 25, della legge regionale n. 1 del 2023 in materia di misure di sostegno a favore dei soggetti sottoposti a trapianto.	Non ci sono ricadute finanziarie.
n. 6 del 19/05/2023	Disposizioni in materia di indebitamento delle aziende del Sistema sanitario, di attuazione di programmi europei e abrogazione di norme.	Non ci sono ricadute finanziarie.
n. 14 del 24/11/2023	Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna.	Nonostante l'art. 9 contenga una clausola di invarianza, da un esame complessivo della legge sembra emergere che le modifiche introdotte siano prive di effetti finanziariamente rilevanti.
n. 20 del 29/12/2023	Cessazione anticipata dei gruppi consiliari	Non ci sono ricadute finanziarie.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti.

5 CONCLUSIONI SINTETICHE

Durante l'esercizio 2023 sono state approvate dal Consiglio regionale della Sardegna n. 21 leggi, fra le quali la legge di stabilità 2023 e la legge di bilancio 2023-2025, rispettivamente l. n. 1 e l. n. 2, oggetto di esame in sede di Verifica e conseguente Parifica del rendiconto 2023 della Regione Sardegna; delle restanti n. 19 leggi, la l. n. 19 corrisponde alla legge di stabilità 2024 e la l. n. 20 corrisponde al bilancio di previsione 2024-2026, entrambe oggetto di analisi in ambito della Verifica e conseguente Parifica del rendiconto regionale per l'esercizio 2024. Nel presente referto sono state esaminate n. 17 leggi di cui n. 6 sono state adottate a seguito di disegni di legge presentati dalla Giunta regionale e n. 11 sulla base di proposte di legge formulate da Consiglieri regionali.

La Sezione intende porre fin da subito in rilievo che come significativamente affermato dalla Sezione Autonomie (deliberazione n. 10/SEZAUT/2023/FRG) l'esposizione chiara ed esaustiva delle conseguenze finanziarie delle leggi di spesa e dei mezzi per farvi fronte garantisce il rispetto del principio di trasparenza che lega i cittadini alle istituzioni democratiche. È, pertanto, fondamentale la piena rispondenza del procedimento della formazione delle leggi al principio costituzionale della copertura finanziaria degli oneri, che, appunto, trova applicazione nella fase dell'approvazione di nuove norme onerose: perciò i suoi effetti sono diretti al perseguimento del cosiddetto "pareggio a margine", ossia alla neutralizzazione degli effetti onerosi delle disposizioni via via introdotte nell'ordinamento. L'enunciata regola differisce, dunque, da quella dell' *"equilibrio di bilancio"* riferita al complesso delle voci di spesa ed entrata del bilancio.

Più precisamente, sulla base della più recente prassi applicativa della regola costituzionale, la coerenza tra gli oneri ed i relativi mezzi di copertura è stata dalla Sezione verificata:

- in termini quantitativi, dovendo l'ammontare degli oneri essere equivalente a quello dei mezzi di copertura;
- in termini qualitativi, essendo posto un divieto generale di compensare maggiori oneri di parte corrente con risorse di conto capitale;

- in termini temporali, in quanto l’equivalenza tra oneri e relativi mezzi di copertura deve sussistere con riferimento a ciascun esercizio finanziario e, in linea di principio, per un periodo corrispondente alla durata dell’onere medesimo; di fatto, in sede di valutazione ex ante del rispetto del vincolo di copertura, il periodo preso in considerazione nel quadro del procedimento di quantificazione varia a seconda della tipologia di onere oggetto di quantificazione.

Ne consegue che in questa prospettiva la legge di spesa si inverte nel bilancio di previsione, viene gestita in corso d’anno mediante provvedimenti di impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento, infine viene rendicontata nel consuntivo in un ammontare che da autorizzazione di spesa muta in una spesa concreta.

Si deve dare conto, fin da adesso, che, si è riscontrato solo per una legge l’utilizzo di una clausola valutativa che prevede, tramite un flusso di informazione provenienti dalla Giunta regionale, un controllo del Consiglio regionale sullo stato di attuazione, i risultati ottenuti, nonché l’utilizzo delle risorse stanziare con la legge (nello specifico l. reg. n. 12 *“Riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare”*). Invero, questa Sezione di controllo, nella Relazione sulla copertura delle leggi di spesa adottate nell’anno 2021 di cui alla deliberazione n. 127/2022/RQ, aveva avuto modo di osservare, in riferimento a una specifica legge particolarmente complessa, ossia la c.d. legge omnibus n. 7/2021 – *“Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”*, che avrebbe giovato l’inserimento, nel corpo della legge, di apposita clausola di monitoraggio al fine di rendere maggiormente trasparente il processo di valutazione degli effetti finanziari delle norme adottate, nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi sottesi. Si tratta di clausole che, pur non menzionate nella legge di contabilità statale né in quella regionale, svolgono il compito di seguire, dandone conto, l’evolvere dell’attuazione di una norma o di un articolato normativo, prima dell’adozione di eventuali interventi correttivi, il che assume una propria ragionevolezza, in particolare, in presenza dell’operare di variabili “esogene” rispetto alla norma stessa (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 2/2022/RQ).

L'esame della produzione legislativa della Regione Sardegna relativa al 2023 ha portato ad evidenziare criticità ormai ripetute e a formulare osservazioni in ordine alle relazioni tecnico-finanziarie di accompagnamento alle iniziative legislative, al procedimento di quantificazione degli oneri, nonché ai mezzi di copertura impiegati. Si tratta di aspetti ricorrenti che necessitano, quanto meno, di una iniziale fase di superamento che appare al momento ancora molto lontana. Invero, si vuole fin da subito annotare, anche, una pesante problematica in riferimento alle leggi n. 9 e n. 17, che presentano le caratteristiche delle c.d. leggi omnibus e corrispondono a due imponenti variazioni di bilancio, ossia che risulta spesso opaca o addirittura assente la fase di quantificazione dell'onere, aspetto che rende la disposta copertura finanziaria inattendibile con possibile vulnerazione del pareggio a margine.

Di talché, la Sezione reputa necessario osservare che il ricorso in questi ultimi anni a leggi omnibus (v. anche l.reg. n.17/2021 e n. 22/2022) impone una riflessione su un possibile ridimensionamento del fenomeno, si tratta, difatti, di contenitori di norme di vario genere e di difficile valutazione anche sotto il profilo della copertura degli oneri, in particolare, come nel caso delle leggi 2023 sopra menzionate, allorché la stessa sia diffusamente stabilita in termini di invarianza finanziaria, preferendo, di contro, una legislazione più trasparente in punto di tecniche di copertura della spesa e omogenea per i contenuti.

Si deve rilevare, come in passato, la mancanza della relazione tecnico-finanziaria, ad esempio per molte disposizioni contenute nella legge n. 9 e n. 17, che lascia le disposizioni prive di quel supporto descrittivo, funzionale a rendere trasparente il dettato normativo.

Permane il problema risalente della necessità di arricchire le relazioni tecniche, che non sempre consentono una ricostruzione della quantificazione degli oneri riportati, limitandosi, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi ossia insufficienti ai fini della piena comprensione della metodologia utilizzata per la stima. Ne discende che una relazione tecnica inadeguata non permette di valutare l'effettività, la congruità nonché l'adeguatezza della previsione di copertura e, quindi, di verificare il rispetto sostanziale

dell'art. 81, comma 3, Cost. (Corte cost. sentenze n. 25/2021 e n. 26/2013). Un breve cenno deve riservarsi alla copertura delle spese che gravano sulla missione 13 della salute, in particolare sul perimetro sanitario, che nella legislazione dell'anno, in disparte le norme della legge di stabilità 2023 di cui alla dichiarazione di illegittimità costituzionale con pronuncia n. 68/2024, sono risultate in alcuni casi poco supportate da elementi descrittivi sia nelle relazioni in argomento, che nella stesura della disposizione, ne consegue la necessità di un accrescimento in punto di trasparenza (v. art. 63 l. reg. n. 9), finalizzato a rendere più agevole la verifica della legittimità della copertura finanziaria ricavata. Invero, la giurisprudenza costituzionale e quella del giudice contabile è granitica nell'affermare che l'art. 20, al comma 1, d.lgs. n. 118/2011, richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al dichiarato fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria. In questi termini, la norma richiamata stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni (Corte cost. sentenza n. 197 del 2019), con *«l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi»* (Corte cost. sentenza n. 132 del 2021).

Sicché, ancora una volta risulta inevitabile ribadire che le relazioni tecniche sono documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria (Corte cost., sentenza n. 25 del 2021), necessari a garantire la massima trasparenza nelle scelte contabili, e diretti a migliorare il corredo informativo, non solo per i meri aspetti quantitativi, pur essenziali, ma anche ai fini dell'intellegibilità della reale portata normativa, in primis finanziaria, del singolo testo di legge.

In particolare, mina il principio di trasparenza anche la rilevata circostanza (v. essenzialmente le l.reg. n. 9 e 17,) della mancata predisposizione di un *“aggiornamento”* della relazione tecnica a seguito degli emendamenti aggiuntivi approvati in sede di discussione in Aula. Per cui la relazione, pur presente agli atti, si caratterizza per un vizio

sopravvenuto che la rende parziale e incompleta, in conseguenza della mancata attualizzazione, che ha l'effetto di lasciare alcune disposizioni totalmente prive di quegli aspetti analitici e dettagliati che la relazione deve assicurare se vuole assolvere alla funzione sua propria di guida nell'analisi delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi.

Questa Sezione deve, pertanto, ribadire alcune considerazioni già formulate (v. deliberazione n. 27/2023/RQ), ossia che l'estrema lacunosità e disorganicità delle relazioni tecniche, o la mancanza di una relazione in accompagnamento anche al testo della deliberazione legislativa, non consentono di vagliare le decisioni di spesa, sia quelle "originarie" che quelle "definitive", secondo i consueti canoni dell'attendibilità della stima degli oneri previsti (quantificazione) e, a cascata, di affidabilità e adeguatezza della relativa copertura finanziaria.

Occorre altresì precisare che il comma 3 dell'art. 33 della l.reg. n. 11 del 2006 dispone che gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale siano corredati da relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri previsti, disposizione invero quasi disapplicata, come emerge dalle analisi svolte da questa Sezione, in particolare per la legge n. 22, mentre manca una analoga previsione per gli emendamenti proposti dai componenti del Consiglio regionale.

Ne discende che, in ragione di quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 8/SEZAUT/2021/INPR, ossia che *"nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale"*, **questa Sezione invita il Consiglio regionale a adottare, le necessarie modifiche ordinamentali, funzionali a rendere trasparenti anche le conseguenze finanziarie ricollegabili agli emendamenti proposti dai componenti dell'Assemblea legislativa.**

In riferimento al procedimento di quantificazione degli oneri è opportuno ribadire che l'iter valutativo che conduce alla stima della spesa prevista, costituisce il presupposto logico di attendibilità e correttezza della copertura, ai fini di un rispetto sostanziale e non meramente formale dell'art. 81 della Costituzione, ben potendosi una mancata copertura

celare sotto una quantificazione complessiva determinata a forfait, senza cioè trovare riferimento in dati oggettivi.

Dalle analisi svolte da questa Sezione è emerso che in molti casi, l. n. 9, 17, sono state riscontrate difficoltà nella ricostruzione del procedimento di stima seguito, attese le carenze informative e contenutistiche in riferimento ai criteri adottati e agli elementi posti a base dei calcoli effettuati, la quantificazione dell'onere è risultata frutto di un processo deduttivo, ossia fissato il "*quantum*" dello stanziamento, l'onere è stato stabilito implicitamente con un rovesciamento del rapporto fra onere e copertura.

La stima dell'onere, fase che deve logicamente precedere la copertura finanziaria, difatti, deve rappresentare l'esito di un processo accurato di quantificazione degli effetti finanziari della disposizione sul bilancio regionale, senza tradursi in un mero importo apoditticamente determinato, che finirebbe per svilire la funzione propria dell'esercizio di quantificazione richiesto dal legislatore. Non in ultimo, si evidenzia come la non corretta stima degli oneri finanziari si traduce nell'impossibilità di procedere ad una programmazione della spesa secondo criteri di efficienza e buon andamento, con conseguenti difficoltà di realizzazione concreta degli interventi regionali.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità, in sede di redazione della relazione tecnica, di dettagliare in modo analitico il disegno elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma; ciò appare ancor più necessario nei casi di costruzione dell'onere come tetto di spesa.

Si osserva, inoltre, che la tecnica di copertura attraverso il limite di spesa, è presente nelle leggi dell'anno, in relazione all'art. 7, comma 4, della l. n. 9, senza, tuttavia, avere comportato la lesione di diritti costituzionalmente tutelati, come chiarito nell'analisi della specifica disposizione.

In questa sede la Sezione si limita a rilevare che il tetto di spesa, come osservato dalla giurisprudenza contabile, "*risulta scarsamente utile in caso di diritti soggettivi caratterizzati da un elevato livello di automaticità quanto alla produzione dei propri effetti finanziari, in quanto*

ciò potrebbe creare tensioni nel raffronto tra il rispetto del limite e le esigenze che nascono dall'effettività della singola disposizione interessata" (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/RQ/20).

In punto di copertura finanziaria si rileva che è questa è stata assicurata mediante diverse modalità: utilizzo di mezzi esterni, a) ossia maggiori entrate che garantiscono l'afflusso al bilancio regionale di risorse ulteriori e aggiuntive precedentemente non considerate nel bilancio medesimo, e mezzi interni, b) ossia utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, c) disponibilità finanziarie già appostate in bilancio, alle quali si è attinto nella duplice forma delle variazioni compensative (aumenti e diminuzioni correlati fra diverse missioni e programmi di spesa), d) e per il tramite della cd. invarianza finanziaria. Si deve, inoltre dare atto, che per la copertura finanziaria degli oneri, in particolare la l. n. 17 , è stata utilizzata quota parte dell'avanzo libero di amministrazione in conformità alle regole di cui al comma 6 dell'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011.

In relazione alle coperture ricavate dall'incremento delle entrate regionali si deve dar conto che nelle relazioni finanziarie non risultano fornite informazioni sulle nuove o maggiori entrate previste, che devono essere acquisite ex ante agli equilibri del singolo provvedimento di copertura, per quanto questa criticità interessi essenzialmente due provvedimenti legislativi (l.reg. n. 9 e n. 17), pur di grandi dimensioni sotto il profilo delle disposizioni onerose. Si rimanda, in termini più specifici, alle analisi che verranno effettuate in ambito di Verifica e Parifica del rendiconto dell'esercizio 2023 sui dati a consuntivo, in questa sede, si rimanda alle tabelle elaborate per l'analisi delle l. n. 9 e n. 17, esposte all'inizio della trattazione dedicata, e alle considerazioni svolte in ordine alle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 -denominata "*tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali*".

Un cenno è necessario riservare all'art. 24 della l. reg. n. 17 (anche all'art. 7 della l. reg. n. 21 anche se in tono minore) che imponendo un vincolo di destinazione alle maggiori entrate di cui al Titolo 1 - Tipologia 103 e all'avanzo libero dell'esercizio 2022 si pone come rafforzativo della tecnica di copertura degli oneri, per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla trattazione dedicata.

È stato registrato un utilizzo esiguo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali (v. l.reg. n. 7), mentre molte coperture sono state ricavate con prelievi (l. n. 9 e n. 17) dal fondo preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione, che appare fungere da riserva anche per prelievi non in linea con la finalità dell'accantonamento. Inoltre, si è rilevato che le variazioni corrispondenti al prelievo dal fondo non risultano mai illustrate in modo adeguato, si rinvia alle considerazioni formulate nel corpo della presente Relazione.

Si rileva, altresì, che per il *“Fondo nuovi oneri legislativi”* (FNOL), di cui si è fatto un uso più ridotto rispetto all'anno precedente, non risulta allegato né alla legge di stabilità, né alla legge di bilancio il prescritto elenco dei progetti di legge da finanziarsi con i fondi speciali (art. 25, comma 2, l.reg. n. 11/2006), difettando, dunque, un preciso collegamento tra accantonamento di risorse finanziarie e progetti, necessario per salvaguardare l'utile copertura di quest'ultimi, ai fini di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza.

Una considerevole parte delle coperture (in particolare l. n. 9 e n. 17) è ottenuta mediante variazione in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa, senza tuttavia esternare, nella relazione tecnica, le valutazioni e i riscontri condotti per accertare l'effettiva disponibilità di stanziamenti e l'idoneità degli stessi a garantire, mediante una loro riduzione, margini di copertura per nuove iniziative di spesa.

Ne discende, in termini generali, che seppure nel corso della gestione del bilancio possono senz'altro verificarsi rimodulazioni/variazioni delle precedenti autorizzazioni di spesa a copertura di nuovi o maggiori oneri; ciò, tuttavia, richiede un'analitica verifica circa l'individuazione, all'interno dei programmi di spesa, dei capitoli che presentano margini sui quali sia possibile effettuare un'operazione di definanziamento. Ciò premesso, la relazione finanziaria costituisce la sede più adeguata a dare contezza, in maniera dettagliata, dei capitoli in cui sussiste una eccedenza di risorse, rispetto alla previsione di bilancio, e le ragioni della stessa. Contrariamente a questo principio,

L'esame condotto sulle leggi di spesa ha evidenziato che, in plurime occasioni, la relazione finanziaria non ha esposto i motivi in ordine alla sussistenza di margini disponibili. Tale carenza istruttoria è suscettibile di determinare, a valle, un duplice effetto pregiudizievole: il rischio che emerga in futuro la necessità di integrazione degli stanziamenti di bilancio per il conseguimento delle originarie finalità, espresse dalle precedenti autorizzazioni di spesa non venute meno; una potenziale alterazione del rapporto tra leggi onerose e legge di bilancio, dovendo le prime trovare autonoma copertura, diversa da quella del ricorso al bilancio, come prevede l'art. 81, comma 3, della Costituzione.

Tale problematica non appare priva di rilevanza anche sotto il profilo della programmazione, in termini di pianificazione della spesa, poiché continuano a non risultare trasparenti i criteri di costruzione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, non potendo essi risultare costruiti scontando gli effetti di oneri futuri. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di spesa conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste. In tal caso si determinerebbe però una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra di finanza regionale. Ne deriva che l'elevata frequenza del rinvio alle "risorse in essere" come metodologia di risoluzione degli obblighi di quantificazione e di copertura degli oneri costituisce una tendenza che va giudicata negativamente, in quanto in buona sostanza elusiva dell'obbligo di copertura. Ciò a meno che non si dimostri che effettivamente le "risorse in essere" risultino capienti, nel qual caso però, il problema si sposta sulla scarsa trasparenza dei parametri in base ai quali si costruiscono le previsioni tendenziali, aspetto che ripropone il tema della carenza delle relazioni tecniche. Quest'ultima considerazione pone in luce la circolarità a caduta/risalita delle regole contabili, ciò vale essenzialmente a dire che le stesse si pongono in un rapporto di consequenzialità logica, per cui se non rispettate vulnerano le successive fasi attraverso le quali viene costruita la disposizione onerosa, minando l'intelligibilità della reale portata normativa, e in primis finanziaria della legge di spesa.

Ciò posto, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa costituisce una modalità di copertura da utilizzare non in maniera sistematica, come rilevato nella legislazione di spesa esaminata, bensì per far fronte, principalmente, a nuove, ineludibili esigenze che richiedono una riprogrammazione della spesa prevista nella sessione di bilancio (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 10/2013/INPR).

In ultimo, si deve annotare che la Sezione delle autonomie (deliberazione n. 8/2021/INPR), aveva avuto modo di precisare che, posto il persistere della fase emergenziale per tutto il 2021, e considerata la scarsità delle risorse disponibili, va preso atto che la scelta al momento più realistica per la copertura di oneri nuovi o maggiori finisce per essere costituita dal ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, da esplicitare in modo puntuale nelle clausole di copertura in ossequio ai principi contabili di chiarezza e trasparenza. A parere di questa Sezione di controllo la metodologia di copertura degli oneri in discorso, durante l'attuale congiuntura economica, con le condizioni e i presupposti di attendibilità sopra partitamente illustrati, continua a mantenere la sua validità

Si annota, inoltre, che la clausola di invarianza finanziaria, presente in alcune disposizioni normative (l.reg. n. 17), si limita a un mero enunciato testuale, senza essere suffragata da un'effettiva analisi concernente l'impatto delle disposizioni che si intende introdurre.

Tali adempimenti, lungi dall'essere mere clausole di stile, costituiscono presidi indefettibili per dare, in sede legislativa, piena attuazione al contenuto precettivo dell'art. 81 Cost. e per consentire, in sede di controllo da parte di questa Corte, una più analitica ricostruzione dell'effettiva assenza di oneri. Ciò assume maggiore pregnanza alla luce del nuovo testo legislativo dell'art. 17 della l. n. 196/2009, come emendato dalla l. n. 163/2016, il quale accentua il ruolo della clausola di neutralità finanziaria, rafforzando l'onere informativo a supporto dell'effettiva assenza di oneri scaturenti dai provvedimenti legislativi.

Sul punto, peraltro, proprio al fine di evitare che dall'esame delle leggi sfugga la presenza di oneri indiretti, nonché al fine di rendere il più possibile effettiva la clausola di

invarianza, risulterebbe opportuno attestare, in termini maggiormente consapevoli, la effettiva assenza di oneri per il bilancio regionale

Conclusivamente, questo Collegio intende sottolineare che il rispetto delle regole che impongono e codificano la copertura finanziaria delle leggi onerose è funzionale al mantenimento di una gestione finanziaria in equilibrio, nel continuo e delicato bilanciamento fra esigenze della collettività e risorse disponibili. Anche se copertura ed equilibrio finanziario operano, in realtà, su piani diversi. Difatti, mentre la copertura finanziaria riguarda ogni singola legge di spesa e va (come si è visto) valutata *ex ante*, il principio dell'equilibrio finanziario riguarda tutti i flussi finanziari regionali in entrata e in uscita ed è verificabile *ex post* ad opera della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale (Sezione delle Autonomie, delibera n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Fondo di riserva delle spese obbligatorie.....	42
Tabella 2 - Modalità di copertura dei nuovi oneri nel triennio.....	63
Tabella 3 - Stima dell'onere.....	84
Tabella 4 - Personale assunto a decorrere dal 22 gennaio 2022, e costo a regime.....	109
Tabella 5 - Esplicativa della collocazione in bilancio e della copertura finanziaria degli oneri	133
Tabella 6 - Copertura risorse incrementali Fondo unico per il funzionamento delle A.L. (art. 1, comma 1).....	142
Tabella 7 - Spese di investimento autorizzate dalla Tabella L allegata alla l.reg. in commento	183
Tabella 8 - Collocazione in bilancio dei nuovi oneri	184
Tabella 9 - Modalità di copertura oneri (tabella A della l.reg.).....	185
Tabella 10 - Spese autorizzate dalla tabella M della legge regionale in esame	236
Tabella 11 - Collocazione in bilancio dei nuovi oneri	237
Tabella 12 - Modalità di copertura oneri (tabella A della legge regionale in esame)	238
Tabella 13 - Rimodulazioni	253
Tabella 14 - Tabella riepilogativa leggi onerose	254
Tabella 15 - Tabella riepilogativa leggi non onerose.....	257

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

